

Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2020 – 2024

Comunicazione dell'UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2020 – 2024

Comunicazione dell'UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti

Nota editoriale

Valenza giuridica

La presente pubblicazione costituisce una comunicazione dell'UFAM in veste di autorità esecutiva e si rivolge a tutti coloro che intendono richiedere all'ufficio l'emanazione di decisioni o la stipula di contratti (in particolare per autorizzazioni o sovvenzioni). Tali comunicazioni concretizzano la prassi dell'UFAM in quanto autorità esecutiva, sia dal punto di vista formale (documentazione necessaria per l'inoltro delle domande) che da quello materiale (documentazione attestante la conformità ai requisiti giuridici materiali). I richiedenti che si attengono alla presente comunicazione possono essere certi che le loro domande sono complete.

Editore

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

L'UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Contatto

Parte 1: Andy Rudin, Daniel Lehmann, Franziska Furrer

Spiegazioni relative ai singoli settori:

Parte 2: Carlo Ossola, Simone Remund, Matthias Stremlo

Parte 3: Gabriella Silvestri

Parte 4: Sabine Herzog, Reinhard Schnidrig

Parte 5: Sophie Hoehn

Parte 6: Arthur Sandri, Reto Baumann, Carlo Scapozza

Parte 7: Arthur Sandri, Benjamin Lange, Michael Reinhard, Bruno Stadler, Claudio de Sassi, Roberto Bolgè

Parte 8: Susanne Haertel-Borer, Isabelle Dunand

Indicazione bibliografica

Ufficio federale dell'ambiente UFAM (editore) 2018: Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2020 – 2024. Comunicazione dell'UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti. Pratica ambientale n. 1817: 294 pagg.

Traduzione

Servizio linguistico italiano, UFAM

Grafica e impaginazione

Cavetti AG, Marken. Digital und gedruckt, Gossau

Foto di copertina

© Andreas Gerth

Link per scaricare il PDF

www.bafu.admin.ch/uv-1817-i

La versione cartacea non può essere ordinata.

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese. La lingua originale è il tedesco.

© UFAM 2018

Indice

Abstracts	7	4	Indice parte 4	131	
Prefazione	9	4	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le zone di protezione federali per la fauna selvatica	132	
Introduzione	10	4.1	Situazione programmatica iniziale	132	
Abbreviazioni	12	4.2	Politica programmatica	134	
Glossario	15	5	Indice parte 5	141	
Bibliografia	23	5	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e l'isolamento acustico	142	
1	Indice parte 1	25	5.1	Situazione programmatica iniziale	142
1	Politica di sovvenzionamento fondata su programmi: basi e procedure	26	6	Indice parte 6	143
1.1	Basi legali	26	6	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli	144
1.2	Strumento dell'accordo programmatico	29	6.1	Situazione programmatica iniziale	144
1.3	Commenti all'accordo modello	34	6.2	Politica programmatica	146
1.4	Quadro delle spiegazioni tecniche	41	Allegato relativo alla parte 6	156	
Allegato relativo alla parte 1	42	7	Indice parte 7	187	
2	Indice parte 2	55	7	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il bosco	188
2	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il paesaggio	56	7.1	Programma parziale Bosco di protezione	189
2.1	Situazione programmatica iniziale	56	7.2	Programma parziale Biodiversità nel bosco	204
2.2	Programma parziale Paesaggi meritevoli di protezione	62	7.3	Programma parziale Gestione del bosco	219
2.3	Programma parziale Patrimonio mondiale naturale	67	7.4	Interfacce del programma Bosco	241
2.4	Programma parziale Parchi d'importanza nazionale	70	Allegato relativo alla parte 7	247	
Allegato relativo alla parte 2	75	8	Indice parte 8	251	
3	Indice parte 3	83	8	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le rivitalizzazioni	252
3	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la protezione della natura	84	8.1	Situazione programmatica iniziale	252
3.1	Situazione programmatica iniziale	84	8.2	Politica programmatica	259
3.2	Politica programmatica	86	Allegato relativo alla parte 8	273	
Allegato relativo alla parte 3	125				

Abstracts

Since 2008, programme agreements have been the main instrument for implementing environmental policy in partnership between the Confederation and cantons. To that end, every four years, the Confederation and cantons agree on the services that will be provided by the cantons to reach the strategic goals of the Confederation. At the same time, the Confederation agrees to provide cantons with appropriate financial support in the form of subsidies. The programme agreements establish the cantonal services, subsidies and terms and conditions as well as other details for annual reporting purposes. This manual, which is based on subsidy and environmental laws and regulations, covers the basic legal, procedural and technical principles underlying the programme agreements and explains the FOEN's guidelines for applying, negotiating, concluding and implementing them. It consists of a first section detailing the procedures (Part 1), followed by a series of sections specific to each domain (Parts 2 to 8).

Dal 2008 gli accordi programmatici costituiscono lo strumento centrale per l'attuazione, nel quadro di un rapporto di partenariato, della politica ambientale da parte della Confederazione e dei Cantoni. La Confederazione e i Cantoni si accordano ogni quattro anni sulle prestazioni che un Cantone svolge per contribuire agli obiettivi strategici della Confederazione. Al contempo, la Confederazione si impegna a fornire un sostegno finanziario adeguato ai Cantoni. Gli accordi programmatici concreti definiscono le prestazioni dei Cantoni, il contributo finanziario e le modalità di attuazione, compreso il rendiconto annuale. Il manuale «Accordi programmatici nel settore ambientale» si basa sulle leggi e le ordinanze in materia di sovvenzioni e di ambiente e riunisce in un unico documento le basi giuridiche, procedurali e tecniche degli accordi programmatici. Inoltre illustra le direttive dell'UFAM per quanto riguarda la domanda, i negoziati, la conclusione e l'attuazione degli accordi programmatici. Il manuale è diviso in una parte procedurale (parte 1) e in una parte tecnica (parti 2–8).

Seit 2008 sind Programmvereinbarungen das zentrale Instrument zur partnerschaftlichen Umsetzung der Umweltpolitik zwischen Bund und Kantonen. Bund und Kantone verständigen sich hierfür alle vier Jahre, welche Leistungen ein Kanton erbringt, um einen Beitrag an die strategischen Zielvorgaben des Bundes zu leisten. Gleichzeitig verpflichtet sich der Bund, die Kantone entsprechend finanziell zu unterstützen. In den eigentlichen Programmvereinbarungen werden die Leistungen des Kantons, der finanzielle Beitrag und die Modalitäten unter anderem zur jährlichen Berichterstattung festgelegt. Das «Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich» stützt sich auf die subventions- und umweltrechtlichen Gesetze und Verordnungen ab und vereinigt in einem Dokument die rechtlichen, verfahrensmässigen und technischen Grundlagen der Programmvereinbarungen. Es erläutert die Richtlinien des BAFU bezüglich Gesuchstellung, Verhandlung, Abschluss und Umsetzung

Keywords:

*manual, new
subsidy policy,
programme
agreements,
domain-specific
principles*

Parole chiave:

*manuale Accordi
programmatici,
nuova politica
di sovvenziona-
mento, accordi
programmatici,
spiegazioni speci-
fiche per settore*

Stichwörter:

*Handbuch,
neue Subventions-
politik, Programm-
vereinbarungen,
fachspezifische
Grundlagen*

der Programmvereinbarungen. Gegliedert ist es in einen verfahrenstechnischen (Teil 1) und einen fachspezifischen Teil (Teile 2–8).

Depuis 2008, les conventions-programmes sont le principal instrument pour la mise en œuvre de la politique environnementale en partenariat entre la Confédération et les cantons. Tous les quatre ans, les deux parties conviennent des prestations qui doivent être fournies par un canton pour contribuer aux objectifs stratégiques de la Confédération, et cette dernière s'engage à soutenir les cantons financièrement. Les conventions-programmes fixent les prestations cantonales, le montant de la contribution et les modalités concernant notamment les rapports annuels. Le présent Manuel sur les conventions-programmes dans le domaine de l'environnement s'appuie sur la législation en matière de subventions et de protection de l'environnement et présente de façon harmonisée, dans un seul document, les bases légales, méthodologiques et techniques des conventions-programmes. Il explique en outre les directives de l'OFEV en matière de demande, de négociations ainsi que de conclusion et de mise en œuvre d'une convention-programme. Le manuel comprend un volet général, méthodologique, (partie 1) et un volet traitant des différents domaines (parties 2 à 8).

Mots-clés :

manuel, nouvelle politique de subventionnement, conventions-programmes dans le domaine de l'environnement, bases spécifiques

Dapi l'onn 2008 èn cunvegna da program l'instrument central per la realisaziun collegiala da la politica d'ambient tranter la Confederaziun ed ils chantuns. La Confederaziun ed ils chantuns s'accordan per quai mintga quatter onns davart las prestaziuns ch'in chantun furnescha per contribuir a las finamiras strategicas da la Confederaziun. A medem temp s'impegna la Confederaziun da conceder als chantuns il sustegn finanziel correspondent. En las cunvegna da program vegnan fixadas las prestaziuns dal chantun, la contribuziun finanziala e, tranter auter, las modalitads per il rapport annual. Il «Manual davart las cunvegna da program en il sector da l'ambient» sa funda sin las leschas sco er sin las ordinaziuns davart las subvenziuns e davart l'ambient e reunescha las basas legalas, tecnicas e proceduralas da las cunvegna da program. El explitga las directivas da l'UFAM concernent l'inoltraziun d'ina dumonda, la negoziaziun, la conclusiun e la realisaziun da las cunvegna da program. Il manual è dividi en duas parts: ina part generala che pertutga la tecnica da proceder (part 1) ed ina part specifica che tracta ils differents secturs (parts 2–8).

Chavazzins:

Manual, nova politica da subvenziuns, cunvegna da program, basas specificas

Prefazione

Le esperienze acquisite nel corso dei tre periodi programmatici 2008–2011, 2012–2015 e 2016–2019 permettono di affermare che l'introduzione degli accordi programmatici si è rivelata un efficace strumento di attuazione della politica ambientale. Il passaggio dal sovvenzionamento di singoli progetti ad accordi riguardanti programmi pluriennali ha dato un esito positivo. Inoltre ha rafforzato la gestione strategica da parte della Confederazione e, al contempo, ha ampliato il margine di manovra dei Cantoni nell'attuazione della politica ambientale.

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5 capoverso 5 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01), secondo cui di regola entro sei mesi dall'adozione del messaggio sul programma di legislatura, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale decisioni finanziarie pluriennali e periodiche di portata rilevante, il quarto periodo programmatico dura in via eccezionale cinque anni, ovvero dal 2020 al 2024. Il processo tra la Confederazione e i Cantoni (accordi programmatici, rapporto annuale) non viene modificato, tranne che nelle scadenze. Il quarto periodo programmatico (2020–2024) comporta novità sostanziali in alcuni ambiti tematici:

- nella politica concernente il paesaggio dovrà essere rafforzata la collaborazione fra Confederazione e Cantoni. I settori attuali Paesaggio, Zone palustri, Parchi e Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO sono ora riuniti in un accordo programmatico Paesaggio e completati con il tema del paesaggio negli agglomerati;
- ai fini dell'esecuzione della politica forestale, gli attuali accordi programmatici concernenti il bosco di protezione, la biodiversità nel bosco e la gestione del bosco sono ora riuniti in un accordo programmatico Bosco. Tale accordo programmatico più esaustivo soddisfa in particolare una richiesta dei Cantoni;
- gli accordi programmatici concernenti la protezione contro il rumore e l'isolamento acustico sono prorogati fino al 2022 a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento della mozione Lombardi (15.4092). Tale mozione chiede che i contributi federali attribuiti e non utilizzati dai Cantoni nel quadro del terzo periodo programmatico rimangano a disposizione. Per la proroga vengono applicate le stesse condizioni del terzo periodo programmatico.

Siamo convinti che il presente manuale sia un aiuto prezioso per l'attuazione degli accordi programmatici e ringraziamo Cantoni per la proficua collaborazione futura in questo importante ambito della politica ambientale.

Christine Hofmann
Direttrice supplente Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Introduzione

Scopo e contenuto

La nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) è finalizzata in primo luogo all'impiego efficiente delle risorse finanziarie investite. Nell'ambito di accordi programmatici tra la Confederazione e i Cantoni (AP) vengono stabiliti i sussidi globali della Confederazione. Detti accordi disciplinano inoltre l'impostazione concreta della collaborazione nei diversi settori. In altri termini, modalità, entità e finanziamento di un determinato programma prestazionale vengono disciplinati per ogni settore mediante un contratto di diritto pubblico.

Scopo del presente manuale è di riassumere in un documento le basi legali, procedurali e tecniche degli AP nel settore ambientale. In tal modo si consegna ai destinatari uno strumento di lavoro uniforme e comprensibile che fornisca sia le basi generali sia quelle specifiche. Per concretizzare le condizioni sostanziali e formali relative agli AP il manuale:

*Basi legali,
procedurali e
tecniche degli
accordi
programmatici*

- illustra e spiega in modo comprensibile le basi legali degli AP;
- concretizza concetti giuridici indeterminati contemplati nelle pertinenti leggi e ordinanze;
- definisce le modalità di negoziazione, di collaborazione e di controlling nell'ambito degli AP;
- allega un accordo modello commentato

Destinatari

La presente pubblicazione si rivolge innanzitutto alle autorità competenti della Confederazione e dei Cantoni che sono parti di AP. A livello federale, si tratta dei collaboratori delle divisioni interessate dell'UFAM e della direzione dell'UFAM, la quale firma gli AP in nome della Confederazione. Nei Cantoni le autorità competenti sono designate dalle disposizioni del diritto cantonale sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. Anche nei Cantoni il lavoro preliminare e l'elaborazione degli AP sono sovente affidati ai collaboratori specializzati dei dipartimenti interessati. La firma dei singoli AP compete, per contro, al membro del Consiglio di Stato o al membro dell'Esecutivo competente oppure a un organo debitamente autorizzato.

*Autorità competenti
della Confederazione
e dei Cantoni*

Il presente manuale non si rivolge però soltanto alle parti, ma anche a terzi interessati. Comuni, privati e associazioni (in particolare le organizzazioni di protezione dell'ambiente e le federazioni di settore) possono essere, in via eccezionale e in casi singoli, particolarmente coinvolti dal contenuto di AP e pertanto legittimati a ricorrere. Per detti casi saranno qui di seguito definiti i requisiti per la consultazione e la pubblicazione e illustrata in breve la protezione giuridica.

Terzi interessati

Base e valore giuridico

Secondo le prescrizioni determinanti in materia di sovvenzionamento stabilite dalle ordinanze vigenti nel settore ambientale, l'UFAM emana direttive sull'applicazione degli AP come pure sull'informazione e sulla documentazione relative agli oggetti degli AP (cfr. ad es. l'art. 4 cpv. 4 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio [OPN; RS 451.1]).

Questo manuale è pubblicato dall'UFAM in veste di autorità esecutiva. Si rivolge ai richiedenti di decisioni e contratti dell'UFAM (in particolare in materia di autorizzazioni e di sussidi). Siffatte comunicazioni concretizzano la prassi dell'UFAM quale autorità esecutiva sia dal punto di vista formale (documentazione richiesta) che da quello materiale (prova necessaria dell'adempiimento delle condizioni giuridiche e materiali). I richiedenti che si attengono alla presente pubblicazione possono partire dal presupposto che la loro domanda sia completa.

Trattandosi di uno strumento finalizzato alla precisazione della prassi, il manuale è vincolante anche per gli organi dell'UFAM.

Aggiornamento

Gli AP sono stipulati di norma per la durata di quattro anni. Sullo sfondo di questa scadenza quadriennale, per beneficiare dei risultati della collaborazione anche nel periodo successivo, sarà opportuno verificare e, se necessario, rielaborare il manuale con la stessa frequenza.

*Durata di quattro
anni: adattamento
al piano finanziario
di legislatura*

Secondo l'articolo 5 capoverso 5 dell'ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (OFC; RS 611.01), di regola entro sei mesi dall'adozione del messaggio sul programma di legislatura, dal 2024 il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un messaggio separato sui crediti d'impegno per gli AP. Finora, la domanda relativa ai crediti d'impegno per gli AP veniva sempre inoltrata alcuni mesi prima dell'approvazione del messaggio relativo al piano di legislatura nel quadro del preventivo relativo al primo anno programmatico. L'armonizzazione temporale tra i due messaggi può essere garantita nel modo più semplice stabilendo per una sola volta un periodo programmatico di cinque anni (2020 – 2024). Per rispettare le disposizioni legali dell'ordinanza sulle finanze della Confederazione, il nuovo periodo programmatico sarà pertanto stipulato per una durata quinquennale (2020 – 2024). Questa decisione non comporta altre modifiche al processo tra la Confederazione e i Cantoni (contratto programmatico, rapporto annuale).

Abbreviazioni

AFF

Amministrazione federale delle finanze

AP

Accordo programmatico

ASM

Area con soprassuolo maturo

Coc AP

Servizio di coordinamento centrale degli accordi programmatici presso l'UFAM

Cost.

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999, RS 101

dB/dBA

Decibel (cfr. glossario)

FF

Foglio federale

IEStr

Indice di efficacia nel settore stradale

IP

Indicatore di prestazione

IQ

Indicatore qualitativo

LCP

Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia), RS 922.0

LFC

Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0)

LFo

Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale), RS 921.0

Loc. cit.

Loco citato (passo citato)

LPAc

Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque, RS 814.20

LPAmb

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente), RS 814.01

LPFC

Legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, RS 613.2

LPN

Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio, RS 451

LPubl

Legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (legge sulle pubblicazioni ufficiali), RS 170.512

LSCA

Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua, RS 721.100

LSu

Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi), RS 616.1

LTAF

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale, RS 173.32

LTF

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale, RS 173.110

NGP

Nuova gestione pubblica

NPC

Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

OBAF

Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali, RS 922.31

OFo

Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste, RS 921.01

OIF

Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico, RS 814.41

OLOGA

Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, RS 172.010.1

OPAc

Ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque, RS 814.201

OPar

Ordinanza del 7 novembre 2007 sui parchi d'importanza nazionale (ordinanza sui parchi), RS 451.36

OPN

Ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio, RS 451.1

OPubl

Ordinanza del 17 novembre 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali), RS 170.512.1

OQE

Ordinanza sulla qualità ecologica: ordinanza del 4 aprile 2001 sul promovimento regionale della qualità e dell'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura, RS 910.14

ORUAM

Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori, RS 922.32

OSCA

Ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d'acqua, RS 721.100.1

PA

Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, RS 172.021

PAG

Perequazione dell'aggravio geotopografico nell'ambito della NPC (cfr. NPC)

PC

Legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile, RS 273

PFC

Piano forestale cantonale

PF-2020

Politica forestale 2020 (approvata dal Consiglio federale nel 2011)

PGI

Piano di gestione integrata, plan de gestion intégrée, integrierter Bewirtschaftungsplan

PSE

Piattaforma per colloqui finalizzati allo scambio di esperienze

PSF

Piano di sviluppo forestale

RF

Riserva forestale

RFN

Riserva forestale naturale

RFP

Riserva forestale di protezione

RFS

Riserva forestale speciale

RS

Raccolta sistematica del diritto federale

s./segg.

seguito/seguiti

UFAFP

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (ora UFAM)

UFAM

Ufficio federale dell'ambiente

ZBI

Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht

Glossario

Accordi programmatici

Sono accordi stipulati tra Confederazione e Cantoni concernenti le prestazioni finanziarie della Confederazione e le prestazioni da realizzare in un Cantone. La prestazione non è sempre eseguita dai Cantoni stessi, ma anche dai destinatari dei sussidi.

Accordo modello

Contiene tutti i punti generali validi per tutti i programmi e serve da base per l'elaborazione degli accordi programmatici specifici.

Aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari (prestazioni in denaro, fideiussioni, condizioni preferenziali per mutui), concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario (art. 3 LSU). Gli aiuti finanziari rientrano nei sussidi.

Albero-biotopo

Vedi → Albero-habitat

Albero-habitat (sinonimo: albero-biotopo)

Albero ancora in vita, spesso maturo, con speciale funzione di habitat. Riconoscibile dalle particolari caratteristiche ecologiche pregiate: cavità per picchi e altre cavità, nidi di grandi uccelli come i rapaci e gli strigidi, funghi a mensola, solchi provocati dai fulmini, grossi rami morti nella chioma, tasche della corteccia e del legno infracidito, fuoriuscita superficiale di linfa.

Albero morto in piedi

Albero morto, ma rimasto ancora in piedi (legno morto ancora in piedi).

Area con soprassuolo maturo

Popolamento forestale o piccolo gruppo di alberi di età avanzata con una quota elevata di alberi maturi e di alberi-biotopi che non vengono toccati fino al loro degrado naturale. Gene-

ralmente la sua superficie è pari a 1–5 ettari. A differenza delle riserve, le aree con soprassuolo maturo non sono legate a lungo termine a un luogo preciso. Dopo che gli alberi hanno subito il degrado biologico, tali aree vengono abbandonate, integrate nella normale gestione forestale e sostituite da altri gruppi idonei di alberi o da popolamenti nelle vicinanze.

Aree di tranquillità per la fauna selvatica

Importante passaggio o area di riposo per la selvaggina in cui l'utilizzazione è vietata in determinate ore del giorno o in determinate stagioni.

Associazioni forestali degne di protezione

Formazioni forestali o associazioni forestali, per le quali la Svizzera ha una responsabilità particolare. Si tratta di formazioni che hanno una diffusione europea principale in Svizzera e quindi conducono ad una responsabilità europea della Svizzera. Al contempo fanno parte di boschi rari e minacciati ancora ben diffusi in altre parti d'Europa. L'UFAM ha allestito una Lista delle formazioni forestali esauriente a livello nazionale che mette bene in evidenza le associazioni forestali meritevoli di protezione.

Basi per la pianificazione forestale

Nelle basi per la pianificazione forestale sono compresi i dati di base concernenti il bosco e il loro rilevamento (ad es. inventario o cartografia), i piani, i progetti e un rapporto del Cantone sulla gestione forestale sostenibile.

Biotopi prioritari a livello nazionale

Associazioni forestali, per le quali la Svizzera ha una responsabilità particolare a livello internazionale oppure che sono rare o minacciate a livello nazionale.

Budget globale

Forma di preventivo che rinuncia a un'imputazione dettagliata.

Campione

Il campione comprende un controllo dell'esecuzione del programma, nell'ambito del quale sono verificati gli obiettivi contrattuali. Il risultato di ogni campione è documentato in un rapporto separato.

Cartografia delle stazioni

Rilevazione delle associazioni vegetali locali della foresta. Le associazioni vegetali sono unità floristicamente definite della classificazione vegetazionale e caratterizzate dalla presenza di determinate specie vegetali.

Ceduo

Forma storica di gestione forestale per popolazioni composte da specie arboree che germogliano facilmente dalla ceppaia, come ad esempio il carpino bianco, la quercia e il nocciolo comune. Gli alberi vengono abbattuti ogni 10–30 anni, ossia dopo un turno breve tipico dei cedui. Il legno tagliato veniva e viene usato perlopiù come legna da ardere.

Ceduo composto

Forma storica di gestione forestale che permette di produrre al contempo legno da costruzione e legna da ardere. Infatti, il cosiddetto strato inferiore, corrispondente a un → ceduo, partendo da polloni da ceppaia produce legna da ardere che viene raccolta dopo un turno breve di 10–30 anni. Sono invece lasciati crescere a lungo (i cosiddetti rilasci o allievi matricine) alcuni alberi da seme destinati a fornire un buon legno da costruzione (specialmente querce, frassini e pioppi). Nel Medioevo, la quercia era particolarmente apprezzata anche perché in autunno permetteva l'ingrasso dei maiali nel bosco. In Europa centrale molti boschi di querce e di carpini bianchi debbono la loro esistenza alla gestione del ceduo composto e non sono pertanto di origine naturale.

Compiti comuni

Compiti che vengono svolti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni.

Contributo di base

Contributo riconosciuto dalla Confederazione per unità di prestazione.

Contributo federale (mezzi federali / sussidio federale)

Il contributo federale comprende tutte le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Confederazione (contributo globale) per un programma in un Cantone per la durata del periodo programmatico.

Contributo forfettario per oggetto

Contributo federale per una determinata categoria di oggetti, come le riserve forestali, qualora soddisfino una precisa condizione quale ad esempio la grandezza.

Contributo forfettario per unità di superficie

Contributo federale per unità di superficie, ad esempio per un ettaro protetto come riserva o valorizzato mediante apposite misure.

Controlling

Il controlling (o supervisione) è uno strumento di direzione che consente di incidere in modo continuato sui processi di conseguimento degli obiettivi a tutti i livelli (art. 21 OLOGA). Concretizza un concetto di gestione incentrato sul controllo sistematico e attento di processi mirati e rappresenta un compito di direzione permanente. Nel quadro del controlling si rilevano, tra l'altro, informazioni importanti per la gestione, che sono poi utilizzate per l'elaborazione di basi decisionali, si supervisionano, mediante appositi controlli, i processi di pianificazione e di produzione e si propongono eventuali misure correttive mirate. Il controlling strategico risponde alla domanda «stiamo facendo le cose giuste?», mentre quello operativo alla domanda «stiamo facendo bene le cose?».

Controllo

Termine che raggruppa la pianificazione, la gestione e la sorveglianza.

Controllo dell'efficacia

Il controllo dell'efficacia serve a verificare se la/e misura/e attuata/e ha o hanno avuto l'efficacia desiderata e ha o hanno apportato i miglioramenti previsti per il raggiungimento degli obiettivi definiti.

Controllo dei risultati

Con il controllo dei risultati si verificano l'attuazione e l'efficacia di un progetto in base agli obiettivi definiti (si tratta essenzialmente di un confronto tra la situazione auspicata e quella reale).

Contributo cantonale

Il contributo cantonale corrisponde alla somma stanziata dal Cantone compreso il contributo di terzi.

Costo medio

Costo medio per unità di prestazione. Questo valore si fonda su dati empirici e serve per calcolare il contributo di base della Confederazione.

Credito d'impegno

Autorizzazione ad assumere impegni finanziari per un progetto fino all'importo massimo approvato e per una durata superiore all'anno di preventivo.

Credito quadro

I crediti d'impegno fissano l'importo massimo entro il quale il Consiglio federale è autorizzato ad assumere impegni finanziari per un determinato progetto. Il credito quadro è un credito d'impegno con facoltà di specificazione delegata. Nell'ambito dell'obiettivo stabilito, il Consiglio federale o l'unità amministrativa possono liberare singoli crediti d'impegno. Il credito quadro non è tuttavia una promessa effettiva di denaro; il credito necessario per gli impegni assunti deve essere richiesto annualmente attraverso il preventivo della Confederazione.

Cura del bosco giovane

Cure selvicolturali a partire dallo stadio di novelleto fino a quello di perticaia con un diametro a petto d'uomo (DPUdom) pari a 20 centimetri.

Decibel (dB)

L'intensità dei rumori viene indicata con il livello di pressione sonora. L'unità di questo livello di pressione sonora è il decibel (dB). Se per la determinazione del livello di pressione sonora si tiene conto della sensibilità dell'orecchio umano, si utilizza il simbolo dBA.

Disponibilità a pagare

Prestazione finanziaria che la Confederazione è disposta ad assegnare per raggiungere l'obiettivo.

DPU

Diametro a petto d'uomo. Diametro di un tronco d'albero eretto all'altezza del petto d'uomo = 130 centimetri dal suolo.

Effetto perseguito

L'effetto perseguito indica la finalità ultima che si desidera raggiungere.

Efficacia

La gestione amministrativa in funzione dei risultati ha come obiettivo di migliorare l'efficacia delle prestazioni svolte dallo Stato. Efficacia a favore degli utenti significa soddisfare le esigenze della popolazione in modo ottimale e con la massima utilità.

Efficienza

Rapporto tra input e output. Le risorse investite, come le finanze o il costo per il personale (input), sono paragonate al risultato effettivo (output). L'efficienza è determinata per valutare, a livello comparativo, se con i mezzi investiti è stato raggiunto il miglior risultato possibile.

Fattispecie giuridica di sovvenzionamento

Disposizione legislativa che ha come conseguenza giuridica il sovvenzionamento (→ indennità o → aiuto finanziario). Nel quadro dell'applicazione del diritto occorre pertanto verificare se i sussidi effettivamente concessi corrispondono alla fattispecie giuridica. Esempio: l'articolo 18d LPN definisce come fattispecie giuridica di sovvenzionamento l'adozione di misure di «protezione» e «manutenzione» dei biotopi da parte dei Cantoni. Pertanto, se un biotopo è effettivamente presente e se il Cantone ne garantisce realmente la protezione e la manutenzione, si ha, come conseguenza giuridica, la concessione di indennità globali da parte della Confederazione.

Forra (topografia)

Stretta fenditura del terreno a forma di gola, piccolo letto di ruscello.

Hotspot (della biodiversità)

Superfici contraddistinte da una diversità ecologica molto ricca. Possono essere costituite da superfici molto piccole (*paludi boschive, versanti con detrito a blocchi o popolamenti di vecchie querce in foreste di produzione*), da regioni, quali la Mattertal nel Vallese e le praterie stepiche tipiche della rampa sud del Lötschberg, o persino da parti intere di continenti come il Sudafrica e l'Australia Occidentale.

Indennità

Prestazioni finanziarie versate dalla Confederazione a terzi per alleviare o compensare gli oneri derivanti dall'adempimento di compiti prescritti dal diritto federale o compiti di diritto pubblico trasferiti dalla Confederazione al beneficiario (art. 3 LSu). Le indennità sono una forma di sussidio.

Indicatore

Caratteristica che descrive lo stato o l'evoluzione di costi, prestazioni o effetti. In genere, gli indicatori corrispondono al rapporto tra due grandezze (ad es. costi per unità).

Indicatori di efficacia

Definiscono l'unità misurabile dell'efficacia ottenibile. L'efficacia è tuttavia difficilmente misurabile e, spesso, è percepita con ritardo rispetto all'esecuzione della misura attuata. Un'eccezione in seno all'UFAM è costituita dal prodotto parziale Protezione contro il rumore: l'efficacia delle misure di protezione contro il rumore viene immediatamente percepita.

Indicatori di prestazione

Definiscono l'unità misurabile, in cui viene fissata in termini quantitativi la prestazione necessaria per realizzare un obiettivo programmatico (ad es. ha di superficie boschiva trattati). Ideale sarebbe poter abbinare un unico indicatore di prestazione a un unico obiettivo programmatico.

Indicatori di qualità

Definiscono gli standard qualitativi che devono essere raggiunti affinché la prestazione possa avere l'effetto implicito.

Indice efficacia strade (IEStr)

Questo indice rappresenta il rapporto tra costi e benefici. Per costi si intendono, per esempio, i costi totali di un progetto di risanamento, mentre i benefici sono indicati come il prodotto della diminuzione del rumore e del numero di persone protette.

Monitoraggio

Il monitoraggio consiste in una raccolta continua di dati e informazioni che indicano l'entità e il tipo di una determinata trasformazione.

NGP

Nuova gestione pubblica: progetto di riforma che prevede per gli enti pubblici l'introduzione di una gestione amministrativa orientata verso l'output.

NPC

Nel 2005, la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei

compiti tra Confederazione e Cantoni è stata introdotta nella Costituzione federale con un apposito articolo. Il suo obiettivo è quello di attenuare le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria e di reimpostare la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. In tal modo, si mira a rendere più chiara l'interazione dei compiti, delle competenze e dei flussi finanziari, come pure a eliminare la compenetrazione reciproca tra perequazione politico-finanziaria e politica reale. Con la NPC, Confederazione e Cantoni ottengono un nuovo margine di manovra per quanto riguarda la politica e le finanze, e la perequazione finanziaria tra i Cantoni può essere gestita a livello politico.

Obiettivi programmatici

Definiscono le prestazioni di un programma nel quadro di un accordo programmatico.

Obiettivo di prestazione

Con l'obiettivo di prestazione si indicano le modalità e i mezzi con cui si intende realizzare un obiettivo programmatico.

Oggetto dell'accordo

Rappresenta tutti gli oggetti della trattativa e il successivo contenuto dell'accordo programmatico stipulato tra la Confederazione e i Cantoni.

Pascoli alberati

Superfici su cui si alternano, come in un mosaico, pascoli aperti con alberi singoli, gruppi di alberi e piccoli popolamenti forestali. I pascoli alberati servono quindi sia all'allevamento di bestiame sia alla selvicoltura e sono tipici del Giura centrale e occidentale (JU, BE, NE, VD) nonché delle Alpi (soprattutto nel VS e nei GR). Dal punto di vista giuridico, i pascoli alberati sono considerati alla stregua delle superfici boschive e rientrano pertanto nel campo di applicazione della legge forestale; la loro conservazione dipende, tuttavia, largamente dalla politica di sovvenzionamento attuata nell'agricoltura.

Perequazione finanziaria

L'obiettivo del progetto politico della perequazione finanziaria è di garantire una ripartizione equilibrata delle risorse tra i Cantoni più ricchi e quelli con minore capacità finanziaria.

Periodo programmatico

Durata per cui è concluso un accordo programmatico, di norma quattro anni. In via eccezionale, è di cinque anni per il periodo 2020–2024.

PGI

Piano di gestione integrata per pascoli alberati. Piano vincolante per i proprietari che regola l'utilizzazione equilibrata in ambito agricolo e selvicolturale (regime di pascolo, recinzioni, sfruttamento del legno, decespugliamento, ripristino di pascoli, impianto di isole boschive su pascoli disboscati ecc.).

Piattaforma per colloqui finalizzati allo scambio di esperienze

Piattaforma comune di scambio di esperienze e di informazioni tra la Confederazione e i Cantoni. I colloqui di scambio di esperienze avvengono sulla base di una guida di discussione e sono analizzati allo scopo di migliorare sistematicamente la qualità dei programmi.

Preventivo

Il Parlamento adotta il preventivo annuale su proposta del Consiglio federale. Il preventivo comprende l'autorizzazione delle uscite e la stima delle entrate per l'esercizio corrispondente, classificate secondo servizi e genere. Le uscite e le entrate sono iscritte per l'ammontare totale, senza compensazione, nel preventivo concernente l'anno a cui si riferiscono. Se si delinea un sorpasso del preventivo è necessario chiedere un credito aggiuntivo al Parlamento.

Principio di sussidiarietà

Secondo il principio di sussidiarietà, la competenza per i compiti da svolgere spetta, in linea

di massima, al livello di ente territoriale più basso. Il livello superiore può assumere un compito soltanto se è provato che è in grado di svolgerlo meglio.

Programma

Descrive il contenuto e le prestazioni reciproche al centro degli accordi programmatici stipulati tra Confederazione e Cantoni. Un programma prevede di regola un sussidio e può avere più obiettivi programmatici.

Quota federale

Definisce la quota percentuale con cui la Confederazione partecipa al finanziamento complessivo per prodotto parziale o obiettivo programmatico. La quota federale funge, insieme ai costi medi, quale base per il calcolo delle singole unità di prestazione della Confederazione.

Riserva forestale

Superfici forestali caratterizzate da un'assoluta priorità attribuita alla diversità ecologica e biologica. Pertanto le riserve forestali sono stabilmente identificate e protette a medio termine (in genere per un minimo di 50 anni) in modo vincolante per autorità e proprietari (contratto, decisione del governo cantonale, iscrizione nel registro fondiario ecc.). Le riserve forestali vengono intenzionalmente lasciate di nuovo libere di svilupparsi secondo i processi naturali («riserva forestale naturale» o «riserva totale») e/o certi biotopi vengono valorizzati grazie a interventi mirati volti a favorire le specie prioritarie («riserva speciale», «riserva forestale particolare», «riserva con interventi particolari»).

Riserva forestale naturale

Una riserva forestale naturale (sinonimo: riserva totale) è lasciata libera di svilupparsi secondo i processi naturali (protezione dei processi). Sono pertanto escluse tutte le forme di sfruttamento forestale come pure la maggior parte di tutti gli altri interventi selvicolturali. In parti-

colare, le riserve forestali naturali ampliano lo spazio vitale degli organismi che dipendono dal soprassuolo vecchio o dal legno morto; inoltre, favoriscono la diversità biologica, arricchiscono il paesaggio boschivo dal punto di vista estetico («zone selvagge») e permettono all'uomo di vivere intense esperienze nella natura. Infine, possono essere considerate come boschi di riferimento per ricerche di carattere ecologico e selvicolturale → Riserva forestale.

Riserva forestale particolare

In una riserva forestale particolare (sinonimi: riserva speciale, riserva con interventi particolari, riserva parziale) si interviene in modo mirato, ad esempio per valorizzare i biotopi delle piante e degli animali prioritari o per introdurre specie arboree di elevato valore ecologico, come la quercia. Nelle riserve speciali possono essere salvaguardate anche le forme tradizionali di gestione forestale, ad esempio il ceduo composto → Riserva forestale.

Schede programmatiche

Contengono, riassunte, tutte le informazioni necessarie a preparare e a stipulare accordi programmatici.

Selve

Frutteti composti da alberi ad alto fusto, perlopiù da castagni (*Castanea sativa*) e più raramente da altre specie arboree, come il noce. Si tratta soprattutto di boschetti radi sfruttati da piccoli agricoltori. Un tempo diffuse principalmente sul versante meridionale delle Alpi (Ticino) e in Corsica, attualmente delle selve vengono sfruttati soltanto popolamenti residui. In passato erano importanti per l'alimentazione degli animali da reddito (pascolo) e delle persone (castagne) e anche perché fornivano legno da costruzione e legna da ardere. Il fogliame veniva utilizzato come lettiera per le stalle.

Selve castanili

Castagneti di antica tradizione, presenti soprattutto in Ticino e nelle valli meridionali dei Grigioni. Si trovano perlopiù su pendii esposti a Sud, sistemati in gran parte a terrazze e consolidati con muri di pietre a secco. Le selve castanili costituiscono un'attrattiva del paesaggio rurale e sono pregevoli dal punto di vista ecologico: le loro terrazze presentano numerosi piccoli biotopi secchi e sono quindi ricche di specie. Un tempo i castagni erano importanti per l'alimentazione della popolazione locale e le terrazze erano sfruttate anche per le attività agricole o come pascoli e prati da sfalcio. L'affermarsi dell'agricoltura intensiva ha ridotto l'importanza di queste selve, che sono state progressivamente invase dai cespugli e dal bosco, mentre i muri a secco sono andati in rovina per assenza di manutenzione. In tempi recenti si è cercato di ripristinare una parte delle selve antiche e di praticare uno sfruttamento agricolo sostenibile, anche con il contributo del Fondo Svizzero per il Paesaggio. I costi del ripristino sono molto elevati ma devono essere sostenuti un'unica volta: taglio degli arbusti, correzione della chioma dei castagni abbandonati, ricostruzione dei muri.

Zona di protezione (federale) della fauna selvatica

Zona faunistica prioritaria garantita giuridicamente dall'ordinanza sulle bandite federali (OBF) e dall'ordinanza sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM).

Specie prioritarie a livello nazionale

Specie per le quali esiste una necessità d'intervento dal punto di vista nazionale. Ogni Cantone riceve la documentazione relativa al programma Protezione della natura equivalente a una lista delle specie prioritarie presenti sul suo territorio. Inoltre, le specie che vivono nelle foreste sono presentate nella documentazione relativa al programma «Biodiversità nel bosco».

Superficie confinante di influenza (biodiversità nel bosco)

Superficie che confina con le superfici trattate e che è influenzata dalle misure realizzate sulle stesse. *Ad esempio:* la piantagione di nuove isole di rinnovazione su un pascolo alberato ha un impatto ecologico sull'intero pascolo alberato. Il perimetro nel quale vengono impiantate a intervalli periodici delle isole di rinnovazione è quindi da considerare una superficie di influenza.

Superficie di influenza (biodiversità nel bosco)

Somma della superficie trattata (superficie con interventi: superficie che è stata oggetto di interventi) e della superficie confinante di influenza: superficie trattata + superficie confinante di influenza = superficie di influenza.

Superficie di intervento (biodiversità nel bosco)

Superficie dove si effettuano degli interventi o vengono applicate delle misure (sinonimo: superficie trattata). *Ad esempio:* isola di rinnovazione recintata su un pascolo alberato con piantagione di alberi giovani; superficie in una riserva forestale particolare, con forti interventi di esbosco; margine boschivo che viene ristrutturato e scalato su una larghezza importante.

Superficie trattata (biodiversità nel bosco) (=superficie effettivamente trattata)

Vedi → Superficie di intervento

Superficie trattata (bosco di protezione)

Quella parte del perimetro di bosco di protezione che, durante il periodo programmatico, è stata oggetto di provvedimenti di cura e di rinnovazione basati sulle modalità Continuità nel bosco di protezione e controllo dell'efficacia NaiS (nell'ottica di un obiettivo selvicolturale a lungo termine (cfr. Allegato relativo al programma Bosco di protezione).

Xilobionti

Letteralmente il termine significa «abitanti del legno»: si tratta di animali, funghi e piante dipendenti dall'esistenza di aree con soprassuolo maturo e di legno morto. Gli xilobionti si nutrono esclusivamente o in parte di legno o di altri animali che abitano nel legno oppure lo utilizzano come spazio abitativo, come ad esempio i picchi. La maggior parte degli xilobionti è costituita da funghi e insetti (soprattutto cerambici e bostrici), ma anche da animali superiori come gli uccelli nidificanti, che allevano la loro prole nelle cavità degli alberi e che si nutrono degli articolati presenti nella corteccia (ad es. i bostrici).

Bibliografia

Basi del manuale:

Q1

Messaggio del 14 novembre 2001 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (Messaggio NPC I), FF 2002 2065 (in particolare n. 3.5 e 3.6)

Q2

Messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (Messaggio NPC II) FF 2005 5349 (in particolare n. 3.4 e 3.5)

Q3

Messaggio dell'8 dicembre 2006 concernente il decreto federale che determina i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri, il decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore e la legge federale che modifica atti legislativi nell'ambito del passaggio alla NPC (Messaggio NPC III), FF 2007 607

Q4

Modifiche di ordinanze legate alla NPC nel settore ambientale; Rapporto esplicativo, Avamprogetto per l'indagine conoscitiva del 18 aprile 2007
(www.admin.ch/ch/i/gg/pc/ind2007.html)

Q5

Manuale NPC nel settore ambientale; comunicazione dell'UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti, UFAM 2008
www.bafu.admin.ch > *Pubblicazioni, media* > *Pubblicazioni*

Q6

Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale; comunicazione dell'UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti, UFAM 2011
www.bafu.admin.ch > *Temi* > *Tema Diritto ambientale* > *Informazioni per gli specialisti* > *Accordi programmatici nel settore ambientale* > *Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale*

Q7

Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale; comunicazione dell'UFAM quale autorità esecutiva ai richiedenti, UFAM 2015
(www.bafu.admin.ch/uv-1501-i)

Indice parte 1:

Politica di sovvenzionamento fondata su programmi: basi e procedure

1	Politica di sovvenzionamento fondata su programmi: basi e procedure	26	Allegato relativo alla parte 1	42
			A1	Elementi del programma di controlling 42
			A2	Accordo modello 47
1.1	Basi legali	26		
1.1.1	Diritto generale in materia di sussidi	26		
1.1.2	Legislazione speciale	27		
1.2	Strumento dell'accordo programmatico	29		
1.2.1	Principi	29		
1.2.2	Gestione dei negoziati	30		
1.2.3	Notifica ed eventuale pubblicazione della proposta nonché consultazione dei Comuni	31		
1.2.4	Stipulazione dell'accordo	32		
1.2.5	Controlling comune di Confederazione e Cantone	32		
1.2.6	Composizione delle controversie e protezione giuridica	33		
1.3	Commenti all'accordo modello	34		
1.3.1	Numero 1: Preambolo	34		
1.3.2	Numero 2: Basi legali	34		
1.3.3	Numero 3: Perimetro dell'accordo	35		
1.3.4	Numero 4: Durata dell'accordo	35		
1.3.5	Numero 5: Obiettivi programmatici e basi del finanziamento	36		
1.3.6	Numero 6: Oggetto dell'accordo	36		
1.3.7	Numero 7: Modalità di pagamento	37		
1.3.8	Numero 8: Rendicontazione	37		
1.3.9	Numero 9: Gestione e vigilanza	37		
1.3.10	Numero 10: Adempimento dell'accordo programmatico	38		
1.3.11	Numero 11: Modalità di adeguamento	38		
1.3.12	Numero 12: Principio di cooperazione	39		
1.3.13	Capitolo Numero 13: Protezione giuridica	39		
1.3.14	Numero 14: Modifica dell'accordo programmatico	40		
1.3.15	Numero 15: Entrata in vigore dell'accordo programmatico	40		
1.3.16	Numero 16: Allegati	40		
1.4	Quadro delle spiegazioni tecniche	41		

1 Politica di sovvenzionamento fondata su programmi: basi e procedure

1.1 Basi legali

1.1.1 Diritto generale in materia di sussidi

Secondo l'articolo 46 capoverso 2 Cost., per l'attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. Secondo l'articolo 46 capoverso 3 Cost. la Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.

Costituzione federale

Gli articoli 16 – 22 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu)¹ statuiscono concretamente la concessione di sussidi. I sussidi sono di regola concessi mediante decisione formale o contratto di diritto pubblico (art. 16 cpv. 1 e 2 LSu), mentre i sussidi di cui beneficiano i Cantoni sono di norma concessi sulla base di accordi di programma (art. 16 cpv. 3 LSu). In via di principio un contratto di diritto pubblico può essere concluso qualora l'autorità competente disponga di un ampio margine di discrezionalità (art. 16 cpv. 2 lett. a LSu) oppure occorre escludere che, nel caso di aiuti finanziari, il beneficiario rinunci unilateralmente all'esecuzione del compito (lett. b).

Legge sui sussidi

La procedura che porta alla stipulazione di accordi programmatici (AP) sotto forma di contratti di diritto pubblico è disciplinata dagli articoli 19 – 20a LSu. Secondo l'articolo 19 capoverso 2 LSu, dopo le trattative, l'autorità – che nel settore ambientale è per lo più l'UFAM – trasmette al richiedente – in prevalenza un Cantone – una proposta con un termine per accettarla. Se i negoziati si sono conclusi con successo, la proposta avanzata corrisponde al risultato negoziato in comune; se le trattative sono fallite, equivale all'«ultima offerta» dell'UFAM. Contenuto e durata degli AP sono fissati dall'articolo 20a LSu. Se l'accordo è approvato e firmato entro il termine stabilito, diventa un contratto di diritto pubblico. In caso contrario, la Confederazione emana il contenuto dell'AP mediante decisione (impugnabile).

Procedura che porta alla stipulazione di accordi programmatici

Gli articoli 11 – 40 LSu sono applicabili salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale (art. 2 cpv. 2 LSu).

¹ RS 616.1; FF 2006 7655 (decreto di emendamento NPC ID); FF 2007 731 (progetto di modifica NPC III)

1.1.2 Legislazione speciale

La norma secondo cui i sussidi sono concessi nell'ambito di AP stipulati tra Confederazione e Cantone si applica anche nella legislazione speciale in materia di diritto ambientale. Questo principio, il suo contenuto specifico e la procedura in materia di AP sono stabiliti per ogni singolo settore dalle disposizioni seguenti:

Diritto ambientale

Tab. 1

Legislazione speciale in materia di diritto ambientale: basi per i sussidi concessi mediante accordi programmatici

Protezione della natura e del paesaggio/conservazione dei monumenti storici	art. 13 e 14a della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451); art. 4, 4b-6 e 9-11 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1)
Protezione della fauna e della flora indigene	art. 18d LPN; art. 18-19 OPN
Protezione delle zone palustri	art. 23c LPN; art. 22 OPN
Parchi	art. 23k LPN; art. 2-6 dell'ordinanza del 7 novembre 2007 sui parchi d'importanza nazionale (OPar; RS 451.36)
Protezione dalle piene	art. 6 e 8-10 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA; RS 721.100); art. 1-2 e 4-8 dell'ordinanza del 2 novembre 1994 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA; RS 721.100.1)
Rivitalizzazione dei corsi d'acqua	art. 62b della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20); ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPAc; RS 814.201)
Protezione contro il rumore del traffico stradale	art. 50 cpv. 1 lett. b della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAMB; RS 814.01); art. 21-27 dell'ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41)
Protezione da eventi naturali	art. 35 e 36 della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0); art. 38-39 e 46-50 dell'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo; RS 921.01)
Bosco di protezione e protezione del bosco	art. 35, 37 e 37a LFo; art. 38, 40, 40a e 46-50 OFo
Biodiversità nel bosco	art. 35 e 38 LFo; art. 38, 41 e 46-50 OFo
Gestione del bosco	art. 35, 38 e 38a LFo; art. 38, 43 e 46-50 OFo
Zone di protezione federali per la fauna selvatica	art. 11 e 13 della legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP; RS 922.0); art. 14-17 dell'ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali (OBAF; RS 922.31); art. 14-16a dell'ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM; RS 922.32)

Conformemente alle disposizioni elencate qui di seguito e in deroga alla regola di cui all'articolo 16 capoverso 3 LSu, in base alla quale i sussidi sono concessi ai Cantoni mediante AP, in via eccezionale e per singoli settori si possono concedere aiuti finanziari e indennità mediante decisione, nella misura in cui, a seconda dei settori, i progetti singoli in questione sono urgenti, più complessi, più estesi o intercantionali:

Deroghe

Tab. 2

Legislazione speciale in materia di diritto ambientale: basi per i sussidi concessi mediante decisioni

Protezione della natura e del paesaggio/conservazione dei monumenti storici	art. 13 cpv. 2 LPN; art. 4a OPN
Ricerca, formazione, relazioni pubbliche	art. 14a cpv. 1 LPN; art. 12a OPN in combinato disposto con l'art. 4a OPN
Protezione della fauna e della flora indigene	art. 18d cpv. 2 LPN; art. 18 cpv. 3 in combinato disposto con l'art. 4a OPN
Protezione delle zone palustri	art. 23c cpv. 4 LPN; art. 22 cpv. 3 ^{bis} in combinato disposto con l'art. 4a OPN
Protezione dalle piene	art. 8 cpv. 2 LSCA; art. 2 cpv. 2-3 e art. 9-12 OSCA
Protezione da eventi naturali	art. 36 cpv. 2 LFo; art. 39 cpv. 2-3 e art. 51-54 OFo
Rivitalizzazione dei corsi d'acqua	art. 62b cpv. 2 LPAc

Altre particolarità o prescrizioni in deroga al principio si applicano soprattutto nei settori seguenti:

Tab. 3

Legislazione speciale in materia di diritto ambientale: altre particolarità e deroghe

Eliminazione dell'azoto (protezione delle acque)	Secondo l'art. 64 LPAc e l'art. 55 in combinato disposto con gli art. 61c-61f OPAc, le indennità per gli studi di base sono ancora accordate mediante decisione.
--	--

1.2 Strumento dell'accordo programmatico²

1.2.1 Principi

Lo strumento dell'AP poggia sul principio seguente: la Confederazione e il Cantone negoziano un contributo globale per un programma, vale a dire per un pacchetto di misure coordinato e coerente, che si protrae di regola per quattro anni. La prestazione finanziaria della Confederazione è per contro improntata al raggiungimento di determinati obiettivi, risultati ed effetti. A seconda del settore, la linea che demarca la divisione dei compiti tra Confederazione e Cantoni varia, per cui a ogni compito in comune corrisponde, dal punto di vista tecnico, una gestione programmatica differenziata. Cionondimeno, ogni AP contiene certi elementi chiave (obiettivi, prestazioni, indicatori, procedure, valutazioni ecc.) riportati nell'accordo modello (allegato) e debitamente illustrati nel presente manuale. Gli AP costituiscono atti giuridici di diritto amministrativo previsti dal diritto federale in materia di sussidi, ossia in generale contratti di diritto amministrativo conformemente all'articolo 19 segg. LSU³. In via eccezionale, in caso di contestazione o fallimento della trattativa, il contenuto dell'AP diventa una decisione di diritto amministrativo conformemente all'articolo 17 segg. LSU. Gli AP non possono contenere disposizioni normative.

La possibilità, per la Confederazione, di emanare eventualmente il contenuto degli AP anche mediante decisioni conformemente all'articolo 17 segg. LSU lascia trasparire una certa tensione nel rapporto tra partenariato e responsabilità: la responsabilità per il rispetto del diritto federale spetta in ultima analisi alla Confederazione conformemente all'articolo 49 capoverso 2 Cost. Pertanto, talvolta, il margine negoziale per stabilire gli obiettivi degli AP è limitato e i Cantoni ne devono tenere conto.

Obiettivi

Gli AP sono regolati da crediti quadro della durata di quattro (per questo periodo programmatico eccezionalmente cinque) anni (impegni). I singoli crediti quadro comprendono sia AP che progetti singoli (protezione contro le piene e i pericoli naturali, rivitalizzazione, bosco di protezione, paesaggio e protezione della natura). I crediti sono approvati dalle Camere federali e costituiscono il limite massimo per gli impegni che la Confederazione deve contrarre per il relativo periodo. Malgrado l'istituzione dei crediti quadro,

Gestione politico-finanziaria da parte della Confederazione

2 Il capitolo relativo allo strumento dell'AP si basa, oltre che sui materiali, in particolare sulle seguenti perizie: Daniel Kettiger, «Rechtsfragen bei der Umsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben (NFA) im Bereich Umwelt, Wald und Landschaft auf Verordnungsstufe» (Questioni giuridiche per l'attuazione della nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti NPC nei settori ambientale, forestale e paesaggistico a livello di ordinanza), perizia all'attenzione dell'UFAPF 2004; Giovanni Biaggini, «Neuer Finanzausgleich: Expertise zu diversen Rechtsfragen betreffend «Verbundaufgaben» und «Programmvereinbarungen»» (Nuova perequazione finanziaria: perizia su diverse questioni giuridiche concernenti «compiti comuni» e «accordi programmatici»), perizia all'attenzione dell'AFF 2000. Per un esame approfondito si veda anche Stefanie Wiget, «Die Programmvereinbarung, Ein Zusammenarbeitsinstrument zwischen Bund und Kantonen» (L'accordo programmatico, uno strumento per la collaborazione tra Confederazione e Cantoni), Berna 2012.

3 Di diversa opinione è Stefanie Wiget, secondo la quale l'AP non costituisce un autentico contratto di diritto amministrativo, ma è il risultato di una combinazione di competenze a livello di diritto pubblico e di diritto amministrativo (cfr. Wiget, «Die Programmvereinbarung» (L'accordo programmatico), pag. 253 segg.).

restano salve le domande e le decisioni di credito annuali degli organi della Confederazione competenti in materia di preventivo e di piano finanziario.

1.2.2 Gestione dei negoziati

L'avvio dei negoziati sull'AP è costituito da una missiva con cui l'UFAM invita i Cantoni a inoltrare una domanda concreta per l'elaborazione di un programma. In vista dell'avvio dei negoziati, la missiva dell'UFAM fornisce ai Cantoni delle direttive quadro approssimative, specifiche per Cantone e programma e riferite a finanziamenti e contenuti. I Cantoni preparano una domanda e la inoltrano all'UFAM. I contenuti della domanda sono conformi agli stessi criteri applicati ai contenuti dell'AP concluso in base alla domanda e in caso di esito positivo dei negoziati.

Presentazione della domanda

Dopo un esame complessivo delle domande dei Cantoni da parte dell'UFAM, è prevista una prima fase di negoziati tra le divisioni specializzate dei servizi cantonali e dell'UFAM, basata sui mandati negoziali degli organi autorizzati a firmare. I negoziati sono svolti ma è fatta salva la decisione definitiva delle persone autorizzate a firmare. Durante i negoziati, ogni parte coinvolta garantisce il coordinamento interdisciplinare fra le sue divisioni specializzate. Se del caso, occorre assicurare anche il coordinamento con gli altri uffici federali o cantonali coinvolti. Già nella fase dei negoziati possono essere chiesti e discussi trasferimenti di fondi tra programmi parziali di uno stesso programma

Tab. 4

Svolgimento cronologico orientativo del processo negoziale

(modello per il periodo programmatico 2020–2024)

Fasi del negoziato		Termini
1	Visione d'insieme della pianificazione finanziaria dell'UFAM	12/2018
2	Informazione ai Cantoni in merito al quadro finanziario e determinazione dei contenuti delle priorità	12/2018
3	Domande dei Cantoni	03/2019
4	Negoziati UFAM/Cantoni	05–09/2019
5	Visione complessiva degli AP a livello di UFAM	10/2019
6	Adeguamenti UFAM/Cantoni	11/2019
7	Firma del contratto UFAM/Cantoni	12/2019
8	Eventuale decisione da parte dell'UFAM	12/2019

1.2.3 Notifica ed eventuale pubblicazione della proposta nonché consultazione dei Comuni

Dopo l'inoltro delle domande cantonali e la negoziazione dell'accordo, l'UFAM notifica formalmente mediante proposta al Cantone l'AP finalizzato conformemente all'articolo 19 capoverso 2 primo periodo LSu. Al contempo, se necessario, l'Ufficio pubblica una versione sommaria della proposta di stipulazione dell'AP sul Foglio federale con rinvio alla possibilità di consultare la documentazione integrale relativa al suddetto accordo presso la Confederazione o il Cantone interessato. Ciò avviene secondo la procedura di obiezione stabilita dall'articolo 30a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) e tenendo conto di quanto disposto all'articolo 19 capoverso 3 LSu. L'esperienza maturata a partire dall'introduzione della NPC ha tuttavia mostrato che nel settore dell'ambiente un coinvolgimento diretto di terzi è da presumere solo in via eccezionale. Di norma, la definizione complessiva dei contributi destinati a un programma e gli obiettivi strategici non riguardano direttamente i terzi, cui per principio non compete alcuna legittimazione a ricorrere contro gli AP stipulati tra la Confederazione e i Cantoni (a proposito di questo eventuale coinvolgimento diretto, cfr. soprattutto il n. 1.2.6).

*Coinvolgimento dei
Comuni*

Dopo la notifica (o l'eventuale pubblicazione), il Cantone, i Comuni e i terzi interessati hanno la possibilità di chiedere entro 30 giorni una decisione impugnabile con allegato il contenuto della proposta dell'AP, contro la quale possono adire le vie legali.

Secondo l'articolo 19 capoverso 2 secondo periodo LSu, i Cantoni sono responsabili per il coinvolgimento dei Comuni in conformità al testo della disposizione. L'UFAM affida pertanto le modalità di applicazione di questa disposizione alla discrezionalità dei Cantoni, cui sottopone tuttavia questo aspetto nel quadro del processo di negoziazione.

Il coinvolgimento dei Comuni fornisce ai Cantoni un notevole margine di manovra. In linea di massima, può aver luogo con l'emanazione di un invito scritto individuale, mediante una pubblicazione ufficiale di carattere generale o, in via eccezionale e soprattutto nel settore ambientale, anche grazie all'affidamento all'associazione comunale del Cantone dello svolgimento di un'indagine conoscitiva collettiva⁴. Quest'ultima opzione può imporsi in particolare tenendo conto della procedura ormai in corso e delle conseguenti pressioni esercitate dal limitato tempo a disposizione, soprattutto se tutti i Comuni di un Cantone sono interessati in misura analoga o simile. Una notifica individuale a un Comune è tuttavia raccomandabile se un AP è riferito, in via eccezionale, a un singolo oggetto la cui ubicazione è indicata sul territorio del Comune interessato.

⁴ Messaggio del 7 settembre 2005 concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (Messaggio NPC II), FF 2005 5349

1.2.4 Stipulazione dell'accordo

Se il Cantone che ha presentato la domanda approva, firmandola entro 30 giorni, la proposta di AP della Confederazione conformemente all'articolo 19 capoverso 2 LSU, l'accordo diventa un contratto di diritto pubblico. Se il Cantone omette di approvare la proposta o chiede una decisione impugnabile secondo l'articolo 19 capoverso 3 LSU, la Confederazione, trascorso il termine di 30 giorni, emana il contenuto della proposta dell'AP mediante decisione. L'autorizzazione a firmare l'AP o la decisione è stabilita secondo le basi legali e le procedure applicabili per ogni parte.

Approvazione da parte del Cantone entro 30 giorni

Il contenuto del programma è stabilito mediante decisione anche nel caso di una – per esperienza improbabile – impugnazione da parte di terzi, a prescindere dal fatto che il Cantone approvi o abbia approvato il pacchetto di misure concordato. Questa procedura è necessaria per la verifica formale degli interessi da parte di terzi ovvero per la posizione di terzi in quanto parte interessata dalla procedura avviata. Se non si entra nel merito di un ricorso da parte di terzi oppure se esso viene respinto, l'accordo negoziato in origine tra Confederazione e Cantone entra formalmente in vigore quale decisione e i contenuti dell'accordo rimangono sostanzialmente immutati. Se un ricorso da parte di terzi viene accolto, integralmente o in parte, la Confederazione – se del caso dopo un nuovo negoziato – deve presentare al Cantone interessato una nuova proposta di AP che tenga in considerazione la decisione sul ricorso, contro la quale il Cantone e (sia formalmente che sostanzialmente) i terzi ricorrenti hanno nuovamente la possibilità di chiedere una decisione impugnabile e il diritto di ricorrere.

Possibilità di stabilire il contenuto del programma mediante decisione

1.2.5 Controlling comune di Confederazione e Cantone

Il controlling comune di Confederazione e Cantone è improntato al principio del partenariato. Gli elementi del controlling dei programmi sono illustrati in dettaglio nell'allegato. In sintesi includono:

Entità del controlling comune

- i rapporti annuali: i Cantoni presentano i loro rapporti annuali relativi al programma entro fine marzo. Tali rapporti forniscono in forma concisa informazioni circa l'avanzamento del programma sia dal punto di vista finanziario che dei contenuti (confronto tra la situazione auspicata e quella reale) ed elencano in particolare tutti i mezzi impiegati per raggiungere l'obiettivo. A questi dati sui costi globali si applica il principio del netto e, quale standard contabile, il modello di presentazione dei conti armonizzato dei Cantoni e dei Comuni (MPCA2). I suddetti rapporti permettono di verificare annualmente lo stato e le prospettive concernenti il raggiungimento dell'obiettivo e di individuare l'eventuale necessità di adeguamenti;
- le prove a campione: durante il periodo programmatico le divisioni specializzate dell'UFAM esaminano, a livello di progetto o di misure, l'applicazione qualitativa degli AP eseguendo una o due prove a campione.

L'UFAM fornisce i requisiti minimi per la rendicontazione. Inoltre, a seconda del fabbisogno, la Confederazione e i Cantoni si scambiano le loro esperienze. Questo scambio serve all'apprendimento reciproco e fornisce informazioni circa la realizzazione del programma. La Confederazione, indipendentemente da questi colloqui, comunica al Cantone, in ogni caso entro la fine di giugno, i risultati della sua valutazione concernente i rapporti inoltrati.

La vigilanza finanziaria viene svolta principalmente dall'UFAM e, occasionalmente, dal Controllo federale delle finanze e dagli organi cantonali corrispondenti.

1.2.6 Composizione delle controversie e protezione giuridica

Secondo l'articolo 44 capoverso 3 Cost., le controversie tra i Cantoni o tra i Comuni e la Confederazione vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. In linea di massima, il ricorso alle vie legali deve avvenire soltanto dopo il fallimento delle procedure di valutazione, di mediazione dei conflitti, di conciliazione e delle altre procedure che servono alla composizione delle controversie. Il principio della cooperazione e la protezione giuridica delle parti sono descritti in maniera più approfondita nelle considerazioni concernenti l'accordo modello.

*Controversie tra
Confederazione e
Cantoni*

Per quanto riguarda la protezione giuridica di terzi, l'articolo 19 capoverso 3 LSu lascia loro aperta la possibilità, dopo la notifica della proposta descritta al numero 1.2.3, di chiedere alla Confederazione l'emanazione entro 30 giorni di una decisione impugnabile. Inoltre, secondo l'articolo 35 capoverso 1 LSu la protezione giuridica dei terzi è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

*Protezione
giuridica di terzi*

In linea di massima, gli AP sono molto restii ad ammettere la legittimità a ricorrere da parte di terzi, in quanto l'accordo tra Confederazione e Cantone non fonda praticamente – come indica già il termine «programma» – diritti e doveri di terzi, e i Cantoni, secondo l'articolo 46 Cost., dispongono di un ampio margine discrezionale nell'attuazione del diritto federale. Nel caso singolo può tuttavia verificarsi un ricorso in merito. Ciò potrebbe accadere nei casi seguenti:

- la legislazione federale garantisce un diritto immediato ai sussidi indipendente da ogni discrezionalità; tale diritto rischia concretamente di essere compromesso dal contenuto dell'AP;
- le prestazioni programmatiche concordate sono riferite all'oggetto e contengono disposizioni che ledono nei loro diritti o interessi gli aventi diritto all'oggetto, ad esempio a causa dell'aliquota di sussidio stabilita nel caso concreto oppure nella mancata considerazione di un oggetto (cfr. il programma Protezione contro il rumore e isolamento acustico);
- il diritto cantonale stabilisce l'ammontare degli aiuti finanziari e delle indennità cantonali in funzione della quota dei sussidi federali rispetto ai

costi complessivi; il contributo della Confederazione per oggetto, entità, unità o aspetti simili ecc. risulta direttamente dall'AP e la quota del contributo federale non è ancora fissata in maniera definitiva dalla legislazione federale;

- il diritto cantonale vincola l'assegnazione di un contributo cantonale alla disponibilità di contributi federali⁵.

Va inoltre ricordato che l'articolo 20a capoverso 3 LSU conferisce ai Comuni il diritto di essere indennizzati dal Cantone per le loro prestazioni almeno nella misura corrispondente alla quota di partecipazione dei contributi federali ai costi complessivi. Questa disposizione obbliga peraltro i Cantoni soltanto alla trasmissione proporzionale di risorse federali senza specificare l'entità delle pretese concrete di un Comune, a meno che ciò non possa essere annoverato in uno dei casi appena descritti. In tal modo, la protezione giuridica dei Comuni viene disciplinata in base ai criteri generali applicabili ai terzi interessati.

Infine, per quanto riguarda la protezione giuridica di Comuni e di associazioni per la protezione della natura e del paesaggio vanno esaminate le condizioni di cui all'articolo 12 LPN. In base a queste ultime, gli AP dovrebbero essere sempre impugnabili quando il loro legame con l'oggetto è tanto stretto da rendere riconoscibili gli effetti concreti sulla protezione di un oggetto determinato o determinabile in una forma che possa essere fatta valere in sede giudiziaria oppure se sono sufficientemente concreti da consentire una valutazione relativamente attendibile degli effetti sulla protezione della natura, del paesaggio e dei monumenti storici⁶.

1.3 Commenti all'accordo modello⁷

1.3.1 Numero 1: Preambolo

Il preambolo fissa il quadro dell'AP e deve indicare gli obiettivi del settore interessato e ribadire l'intenzione di raggiungerli congiuntamente. Può contenere anche precisazioni sul contesto dell'AP. In particolare le basi della pianificazione (fatti, ipotesi, previsioni) possono illustrare la situazione di partenza dell'AP e facilitarne in seguito l'interpretazione e l'applicazione.

*Quadro dell'accordo
programmatico*

1.3.2 Numero 2: Basi legali

Ogni AP deve comprendere un elenco delle basi legali che possono essere applicate dalle due parti. Questa disposizione è già sancita dall'articolo 20

*Basi legali delle
due parti*

5 Cfr. Daniel Kettiger, «Rechtsfragen bei der Umsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben (NFA) im Bereich Umwelt, Wald und Landschaft auf Verordnungsstufe» (Questioni giuridiche per l'attuazione della nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti NPC nei settori ambientale, forestale e paesaggistico a livello di ordinanza), perizia all'attenzione dell'UFAP 2004, p. 64 segg.

6 Cfr. Daniel Kettiger, loc. cit. p. 67 segg.

7 Cfr. allegato relativo alla parte 1, A2

capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 17 capoverso 1 LSu ed è una conseguenza del principio di legalità. Si raccomanda di iniziare l'elenco con la norma fondamentale dell'articolo 46 capoverso 2 Cost. e di citare in seguito le disposizioni applicabili della legge sui sussidi e delle leggi speciali. È opportuno elencare anche le disposizioni di diritto ambientale da tenere in particolare considerazione nell'applicazione dell'AP, ad esempio del capo 1 LPN e della sezione 1 OPN. La stessa considerazione vale per le basi legali applicabili nei rispettivi Cantoni.

1.3.3 Numero 3: Perimetro dell'accordo

Di norma, un AP è riferito a un determinato Cantone. In questo caso, l'indicazione del perimetro geografico al quale l'accordo fa riferimento garantisce la trasparenza. L'indicazione del perimetro dell'accordo è obbligatoria nel caso in cui un AP non si riferisca a un determinato territorio cantonale, ma, ad esempio, a una bandita di caccia, a un parco, a un bacino imbrifero o, addirittura, a diversi Cantoni o a un territorio intercantonale. In base all'articolo 19 segg. LSu è peraltro da escludere che diversi Cantoni siano parti dello stesso AP con la Confederazione. Di conseguenza, per quanto riguarda i sussidi accordati a progetti o territori che travalicano i confini cantonali, la Confederazione deve stipulare un AP con ogni singolo Cantone o emanare una singola decisione nel quadro delle deroghe previste. La Confederazione è comunque autorizzata a stipulare AP con organismi esistenti previsti da accordi intercantonali. Il perimetro dell'accordo può travalicare i confini cantonali purché a detti organismi siano state delegate le competenze esecutive necessarie⁸.

*Territorio
cantonale o
territorio specifico*

1.3.4 Numero 4: Durata dell'accordo

L'articolo 20a capoverso 2 LSu stabilisce soltanto che, di norma, gli AP si estendono su diversi anni. Molte disposizioni di ordinanze relative alla legislazione speciale prevedono una durata massima di quattro anni. Come specificato al numero 1.3.1, una prospettiva di medio termine migliora la sicurezza della pianificazione rispetto a una prospettiva di breve termine. Si raccomanda pertanto che la durata dell'accordo sia di quattro anni salvo per motivi specifici.

*In linea di principio
periodi
quadriennali*

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5 capoverso 5 dell'ordinanza sulle finanze della Confederazione (RS 611.01), secondo cui di regola entro sei mesi dall'adozione del messaggio sul programma di legislatura, il Consiglio federale sottopone periodicamente all'Assemblea federale decisioni finanziarie pluriennali e di portata rilevante, il quarto periodo programmatico dura in via eccezionale cinque anni, ossia dal 2020 al 2024. Il processo tra la Confederazione e i Cantoni (AP, reporting) non viene modificato, tranne che nelle scadenze.

⁸ Cfr. Daniel Kettiger, loc. cit., p. 69 segg.

1.3.5 Numero 5: Obiettivi programmatici e basi del finanziamento

L'articolo 20a capoverso 1 LSu sancisce espressamente che gli AP fissano gli obiettivi strategici da realizzare congiuntamente. Tali obiettivi devono essere messi opportunamente in risalto. L'obiettivo o gli obiettivi principali devono essere formulati in termini generali al numero 5.1 dell'accordo modello. Se è possibile farlo in termini semplici, gli obiettivi programmatici devono già essere concretizzati mediante criteri quali date di scadenza, entità (ammontare, quantità ecc.) e unità (numero dei pezzi, superfici, lunghezze ecc.). L'insieme degli indicatori di prestazione e di qualità deve tuttavia essere illustrato e definito nell'oggetto dell'accordo di cui al numero 6 dell'accordo modello (che stabilisce anche un eventuale scaglionamento degli obiettivi programmatici).

Obiettivi programmatici strategici

Il numero 5.2 dell'accordo modello illustra, in termini generali, anche le basi del finanziamento. In primo luogo, deve essere espressamente affermato il principio generale secondo cui il finanziamento del programma è garantito congiuntamente dalla Confederazione e dal Cantone interessato.

Basi del finanziamento

1.3.6 Numero 6: Oggetto dell'accordo

Se necessario, i singoli obiettivi del programma devono essere concretizzati in questo punto, vale a dire che le prestazioni e le misure del Cantone specifiche per ogni settore vanno definite e corredate di indicatori di prestazione e di qualità come pure di indicatori ausiliari. Se l'indicatore determinante riguarda l'efficacia, l'aggiunta di indicatori di qualità e di indicatori ausiliari diventa superflua. Al fine di consentire un controlling mirato possono essere definiti anche obiettivi intermedi. Oltre ai criteri già menzionati (date di scadenza, entità e unità), la concretizzazione degli indicatori – purché necessaria e possibile – richiede anche l'indicazione di basi di calcolo, la definizione di concetti, di formule di calcolo ecc. A seconda della complessità e dell'entità di questi elementi, si raccomanda di riunirli in un allegato all'AP. In ogni caso, gli indicatori dovrebbero essere definiti in modo da non essere determinati, per quanto possibile, da fattori imprevedibili e non influenzabili, quali gli eventi naturali e, in particolare, meteorologici. Indipendentemente dagli indicatori concreti e in applicazione dei principi generali in materia di diritto finanziario, i Cantoni sono tenuti ad adempiere gli obiettivi concordati in modo conveniente, nel rispetto dei termini e conformemente allo scopo, e a garantire, tramite un'adeguata organizzazione specializzata, la sostenibilità delle prestazioni corrispondenti: tutto ciò deve essere statuito nell'AP. Quest'ultimo deve inoltre evocare il diritto federale applicabile nel contesto dell'accordo, in particolare la legislazione ambientale generale, quella relativa alla protezione della natura e del paesaggio, alla pianificazione del territorio e all'agricoltura. Per alcuni AP è opportuno prevedere un allegato sotto forma di foglio informativo che riassume principalmente i requisiti in materia di protezione della natura e del paesaggio per l'adempimento dei compiti della Confederazione. Inoltre deve elencare gli aiuti all'esecuzione determinanti per il sovvenzionamento di cui il Cantone deve tener conto nel quadro dell'adempimento delle sue prestazioni.

Concretizzazione degli obiettivi del programma

Dopo la concretizzazione degli obiettivi programmatici occorre stabilire, per gli stessi, il contributo finanziario della Confederazione, previsto quale voce globale. Il contributo (all'interno dello stesso ente pubblico) viene destinato ai singoli obiettivi programmatici. In alcuni casi si possono fornire dati indicativi sulla quota di partecipazione della Confederazione rispetto al volume complessivo delle risorse finanziarie da impegnare per i singoli obiettivi programmatici. Inoltre possono essere definite delimitazioni finanziarie e materiali delle prestazioni rispetto ad altri prodotti, accordi e progetti singoli. È opportuno attenersi al principio secondo cui il finanziamento del programma effettuato attraverso i sussidi federali spetta al Cantone, il quale, a sua volta, coinvolge nel finanziamento i Comuni, i proprietari interessati, gli sponsor nonché eventuali terzi e usufruttuari.

*Sussidi della
Confederazione*

1.3.7 Numero 7: Modalità di pagamento

Dopo la ripartizione del contributo federale tra i singoli obiettivi programmatici devono essere fissate le scadenze per il pagamento dello stesso, vale a dire la rata annua per la durata dell'accordo. Tali scadenze possono corrispondere a una ripartizione media oppure, se determinata da motivi di forza maggiore, a una ripartizione in base alle attività più importanti e all'esecuzione del programma. La rata annua viene versata dalla Confederazione a metà anno. I pagamenti sono vincolati alla presentazione puntuale e conforme dei rapporti annui secondo il numero 8 dell'accordo modello e non, in linea di massima, al grado di realizzazione dell'obiettivo. I pagamenti possono essere ridotti o sospesi soltanto in seguito a prestazioni gravemente inadempienti, come già previsto espressamente nelle ordinanze concernenti i singoli settori. Infine, è opportuno che la Confederazione menzioni la riserva generale di pagamento legata all'approvazione dei crediti a preventivo da parte degli organi della Confederazione competenti in materia di preventivo e piano finanziario. Questa riserva di pagamento si applica anche all'approvazione dei crediti a preventivo e dei crediti d'impegno dei Cantoni.

Rata annua

1.3.8 Numero 8: Rendicontazione

Il controlling effettuato in comune da Confederazione e Cantone è descritto al numero 1.2.5 e non necessita in questa sede di alcuna spiegazione. I dettagli relativi al controlling dei programmi sono riportati in allegato.

1.3.9 Numero 9: Gestione e vigilanza

Secondo l'articolo 57 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC), l'UFAM è responsabile dell'impiego accurato, economico e parsimonioso dei mezzi utilizzati nel quadro degli AP.

Il Controllo federale delle finanze (CDF) e il Controllo cantonale delle finanze (CCF) possono verificare in situ se i dati inoltrati dal Cantone sono disponibili, completi e corretti. Nel quadro dei loro controlli, la CDF e la CCF hanno accesso ai dati richiesti dall'AP in questione.

1.3.10 Numero 10: Adempimento dell'accordo programmatico

L'AP è considerato adempiuto quando gli obiettivi di prestazione e di qualità (o effetti perseguiti), conformemente ai numeri 5.1 e 6.1 dell'accordo modello, sono stati completamente raggiunti entro la fine della durata dell'accordo e i sussidi sono stati versati in base ai numeri 6.2 e 7 dell'accordo modello.

*Obiettivi di
prestazione e di
qualità*

Qualora l'adempimento del Cantone fosse incompleto o non si riuscisse a raggiungere entro il termine previsto uno o più obiettivi, la Confederazione potrebbe richiederne la corretta esecuzione da parte del Cantone stabilendo un apposito termine, come contemplato nelle norme esecutive contenute nelle ordinanze relative alla legislazione speciale. Anche se la durata massima di tale termine non è stabilita, sembra ragionevole prevedere un periodo di norma non superiore a un anno. Occorre peraltro ribadire che, ai fini della corretta esecuzione, la Confederazione non accorda sussidi eccedenti quelli fissati al numero 6.2 dell'accordo modello. Infine, va precisato che l'obbligo di corretta esecuzione summenzionato viene meno se il Cantone dimostra che la prestazione concordata non ha potuto essere adempiuta in seguito a circostanze esterne non imputabili al Cantone stesso.

*Adempimento
insufficiente*

Se le corrette esecuzioni o gli eventuali adeguamenti previsti al numero 10 dell'AP non consentono di adempiere il programma, la Confederazione richiede la restituzione dei sussidi già versati. Il Cantone, in tal caso, ha soltanto diritto ai sussidi federali in rapporto alla prestazione fornita. La restituzione è disciplinata dall'articolo 23 segg. e in particolare dall'articolo 28 LSu. Anche nelle ordinanze relative alla legislazione speciale si fa riferimento alla legge sui sussidi.

Restituzione

1.3.11 Numero 11: Modalità di adeguamento

Anche se la prospettiva di medio termine aumenta in generale la sicurezza della pianificazione, durante il periodo di validità di un accordo le condizioni quadro – in particolare nel settore ambientale – possono mutare in maniera tale da rendere difficile oppure da facilitare oltremodo l'adempimento dell'AP. In questo caso, un meccanismo deve permettere alle parti di ridefinire insieme l'oggetto dell'accordo o di revocare anzi tempo tale accordo. Per garantire la certezza del diritto conviene stabilire, nella misura del possibile, fattori e valori limite da prendere in considerazione. Se detti elementi sono numerosi, possono anche essere riuniti in un apposito allegato. Uno di questi elementi deve essere rappresentato da programmi di risparmio, di sgravio o di risanamento della Confederazione o del Cantone interessato se tali programmi sono elaborati a seguito di modifiche delle condizioni finanziarie. Il valore limite per far scattare il meccanismo di adeguamento deve attestarsi al due per cento delle spese complessive della Confederazione o del Cantone. Anche una forte riduzione dei mezzi finanziari in un settore interessato dall'AP (programma di sgravio specifico per settore) comporta, di regola, la modifica delle condizioni quadro. In caso di modifiche delle condizioni quadro, le parti coinvolte devono impegnarsi a un rapido scambio di informazioni. Infine deve

*Modifica delle
condizioni quadro*

essere inoltrata una richiesta scritta di adeguamento dell'AP nella quale siano specificati i motivi della stessa. Le richieste pervenute vengono esaminate dall'UFAM in due scadenze annuali: fine maggio e fine ottobre.

Quando in seguito a circostanze temporanee o definitive di cui non è responsabile un Cantone non può fornire una prestazione (o parte di essa), i servizi specializzati competenti della Confederazione e del Cantone sono autorizzati ad assegnare, di comune accordo, il contributo federale conferito a questa prestazione a una prestazione alternativa analoga nell'ambito dello stesso obiettivo programmatico o nell'ambito di un obiettivo programmatico alternativo dello stesso programma. Firmando l'AP, gli organi legittimati a firmare delegano in questo caso la competenza per la stipulazione di un accordo di adempimento alternativo ai servizi specializzati loro subordinati. Nel caso di accordi comprendenti più programmi parziali (AP Bosco e AP Paesaggio) occorre verificare in primo luogo l'adempimento nell'ambito dello stesso programma parziale, per poi passare eventualmente a un altro programma parziale.

*Adempimento
alternativo*

Un adempimento alternativo esige la presentazione alla divisione competente dell'UFAM di una domanda motivata che illustri le modalità e le caratteristiche concrete e finanziarie dell'adempimento alternativo. La decisione viene raggiunta valutando il rispetto delle condizioni materiali e formali come pure il contributo complessivo fornito dall'adempimento alternativo all'attuazione ottimale dell'AP. Per migliorare la certezza del diritto è utile che già alla stipulazione dell'accordo venga indicato per sommi capi un possibile adempimento alternativo, in particolare mediante la delimitazione delle prestazioni che potrebbero entrare in linea di conto in quest'ambito. Il Cantone menziona il ricorso a un eventuale adempimento alternativo nei rapporti annuali conformemente al numero 8 dell'accordo modello.

1.3.12 Numero 12: Principio di cooperazione

Secondo l'articolo 44 capoverso 3 Cost., le controversie tra Confederazione e Cantoni vanno composte per quanto possibile con il negoziato e la mediazione. Un impegno a cooperare deve figurare di conseguenza anche negli AP. Alle parti occorre pertanto ricordare soprattutto che, prima di ricorrere alle vie legali, è opportuno esaminare l'adozione di procedure di valutazione, di conciliazione e di mediazione e di altre procedure utili alla composizione di opinioni divergenti.

*Procedura di
conciliazione*

1.3.13 Capitolo Numero 13: Protezione giuridica

Indipendentemente dagli sforzi tesi a comporre le controversie mediante il negoziato e la mediazione, le parti dispongono dei rimedi di diritto. Secondo l'articolo 35 capoverso 1 Lsu, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Qualora il Cantone o un terzo chiedesse, ancor prima della stipulazione dell'AP, una decisione secondo l'articolo 19 capoverso 3 LSU, l'autorità di ricorso competente sarebbe il Tribunale amministrativo federale secondo l'articolo 33 lettera d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)⁹. Secondo l'articolo 82 segg. LTF la decisione di quest'ultimo può essere in seguito deferita al Tribunale federale, mentre secondo l'articolo 120 capoverso 2 secondo periodo LTF l'articolo 83 lettera k LTF non si applica ai Cantoni. Ciò significa che un Cantone può comunque impugnare dinanzi al Tribunale federale una decisione in materia di sussidi ai quali la legislazione non dà diritto.

Via legale prima della stipulazione dell'accordo programmatico

Se viene chiesta una decisione impugnabile secondo l'articolo 19 capoverso 3 LSU, un ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale ha un effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 PA). Quest'ultimo, almeno per la parte riguardante la prestazione pecuniaria controversa, non può essere tolto dall'autorità inferiore (cfr. cpv. 2), bensì solo dal Tribunale stesso, o d'ufficio o su richiesta. L'effetto sospensivo, una volta confermato, non consente di versare fino alla decisione del Tribunale i contributi federali oggetto di controversia.

Una volta che l'AP è in vigore, si applica l'articolo 35 lettera a LTAF secondo cui il Tribunale amministrativo federale giudica su azione in prima istanza le controversie derivanti da contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione. La procedura su azione è disciplinata dall'articolo 44 capoverso 1 LTAF secondo la legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale (PC)¹⁰. Contro la decisione del Tribunale amministrativo federale si può ricorrere dinanzi al Tribunale federale secondo l'articolo 82 segg. LTF.

Via legale dopo la stipulazione dell'accordo programmatico

1.3.14 Numero 14: Modifica dell'accordo programmatico

Per essere valide, tutte le modifiche di AP devono essere stabilite per iscritto e firmate dalle autorità abilitate di entrambe le parti.

Modifiche con il consenso scritto delle due parti

1.3.15 Numero 15: Entrata in vigore dell'accordo programmatico

Gli AP firmati in modo giuridicamente valido dalle due parti entrano in vigore il 1° gennaio del primo anno del periodo programmatico. Se, per ragioni di tempo, la firma del contratto avviene solo dopo l'inizio del periodo programmatico, le parti si impegnano a considerare tale inizio retroattivamente alla data della firma.

1° gennaio del periodo programmatico

1.3.16 Numero 16: Allegati

Gli allegati sono parte integrante dell'AP. Il contenuto degli allegati è separato dalla parte principale dell'accordo per motivi di leggibilità e chiarezza espositiva.

Parte integrante

⁹ RS 173.32

¹⁰ RS 273

1.4 Quadro delle spiegazioni tecniche

La seguente tabella offre una sintesi delle spiegazioni tecniche relative a ogni settore trattato nel presente manuale. Queste spiegazioni relative ai singoli AP figurano in documenti distinti che comprendono anche allegati specifici come, ad esempio, fogli di calcolo, liste di controllo ecc

Tab. 5

Quadro delle spiegazioni tecniche

Accordo programmatico (settore)	Scheda programmatica n.	Titolo delle spiegazioni	Parte del manuale
Paesaggi meritevoli di protezione Patrimonio mondiale naturale Parchi d'importanza nazionale	2a 2b 2c	Spiegazioni relative all'AP concernente il paesaggio	Parte 2
Protezione della natura	3	Spiegazioni relative all'AP concernente la protezione della natura	Parte 3
Zone di protezione federali per la fauna selvatica	4	Spiegazioni relative all'AP concernente le zone di protezione federali per la fauna selvatica	Parte 4
Protezione contro il rumore e l'isolamento acustico	5	Spiegazioni relative all'AP concernente la protezione contro il rumore e l'isolamento acustico	Parte 5
Opere di protezione e documentazione sui pericoli	6	Spiegazioni relative all'AP concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli	Parte 6
Bosco di protezione e protezione del bosco Biodiversità nel bosco Gestione del bosco	7a 7b 7c	Spiegazioni relative all'AP concernente il bosco	Parte 7
Rivitalizzazioni	8	Spiegazioni relative all'AP concernente le rivitalizzazioni	Parte 8

Allegato relativo alla parte 1

A1 Elementi del programma di controlling

A1-1 Panoramica degli elementi del controlling

Quali elementi del programma di controlling congiunto della Confederazione e dei Cantoni sono previsti rapporti annuali e controlli a campione, i quali sono completati da scambi di esperienze fra Confederazione e Cantoni. Elenchiamo nelle tabelle seguenti gli elementi del programma di controlling e le loro funzioni:

Tab. 6

Aspetti relativi alla sovranità cantonale del controlling programmatico congiunto

Elementi	Descrizione	Funzione
Rapporti annuali	Nei rapporti annuali i Cantoni forniscono informazioni sull'avanzamento del programma nell'ambito degli AP sia dal punto di vista dei contenuti che da quello finanziario (confronto tra la situazione auspicata e quella reale) e propongono eventuali misure. Il rapporto annuale è sempre raffigurato in modo cumulativo.	I rapporti annuali permettono di verificare lo stato e le prospettive di realizzazione dell'obiettivo e forniscono indicazioni sulle misure da prendere in considerazione quando si prevede che il raggiungimento dell'obiettivo non sia garantito.
Controlli a campione	Le divisioni specializzate dell'UFAM verificano l'attuazione del programma effettuando in linea di massima uno o due controlli a campione durante il periodo programmatico.	La responsabilità del progetto è demandata al Cantone. La Confederazione limita la sua verifica qualitativa all'esecuzione di controlli a campione.

Tab. 7

Aspetti di supporto del controlling programmatico congiunto

Elemento	Descrizione	Funzione
Scambi di esperienze	Per gli scambi di esperienze non sono necessarie direttive formali. Possono essere organizzati in combinazione con i controlli a campione.	Gli scambi di esperienze servono all'apprendimento reciproco e forniscono all'UFAM altre informazioni sulla realizzazione del programma.

Tab. 8
Strumentario per il controlling programmatico congiunto

Elemento	Descrizione	Funzione
Banca dati	Per quanto attiene al contenuto, la banca dati si basa sulle schede programmatiche e sugli indicatori. Con queste basi possono essere redatti e valutati i diversi rapporti annuali.	La banca dati interattiva permette di rilevare gli obiettivi programmatici e di aggiornare costantemente l'avanzamento del programma (a livello materiale e finanziario) di Confederazione e Cantone.

Con gli elementi sopra descritti, i tempi di realizzazione del controlling programmatico si presentano come segue:

Fig. 1
Tempi di realizzazione del controlling programmatico

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Periodo programmatico 2020 – 2024					Anno di adempimento	
	1° rapporto annuale 2020	2° rapporto annuale 2021	3° rapporto annuale 2022	4° rapporto annuale 2023	5° rapporto annuale 2024	6° rapporto annuale sull'anno di adempimento
Controlli a campione						
					Periodo programmatico 2025 – 2028	
						1° rapporto annuale 2025

A1-2 Gli elementi del controlling in dettaglio

A1-2.1 Rapporto annuale del Cantone (rendicontazione)

Il rapporto annuale redatto dal Cantone (rendicontazione) contiene in una forma standard concisa le informazioni relative all'avanzamento del programma. Il rapporto rende conto dello stato di attuazione delle misure per ogni obiettivo programmatico e del corrispondente impiego dei mezzi finanziari. Il rapporto annuale deve essere inoltrato all'UFAM entro fine marzo. L'UFAM procede a una valutazione sommaria dell'avanzamento del programma sulla base del rapporto annuale. Sempre in una forma standard, l'UFAM prende posizione entro fine giugno sul rapporto annuale del Cantone verificandone tre aspetti:

Rapporto annuale

- **Tempestività:** il rapporto annuale è stato inoltrato in tempo utile?
- **Completezza:** il rapporto annuale contiene tutte le informazioni concernenti l'avanzamento del programma stabilite nell'AP?
- **Avanzamento del programma:** il raggiungimento dell'obiettivo dell'attuazione del programma è garantito entro il periodo contrattuale concordato?

In sintesi, il rapporto annuale si presenta come segue:

Tab. 9

Controlling: aspetti del rapporto annuale

Aspetti	Descrizione	Responsabile
Contenuto del rapporto annuale	Informazioni circa lo stato dell'attuazione del programma dal punto di vista finanziario e dei contenuti/misure pianificate nel caso in cui il raggiungimento dell'obiettivo non sia possibile entro la fine del periodo programmatico/esperienze e conoscenze acquisite dal Cantone nell'ambito dell'attuazione del programma	Cantone
Forma del rapporto annuale	Disposizioni standard	UFAM Coc AP
Termine per la presentazione	Annuale, entro la fine di marzo	Cantone
Destinatario	UFAM, Servizio di coordinamento centrale AP	Cantone
Aspetti sottoposti a verifica (controlling annuale)	Tempestività: il rapporto annuale è stato inoltrato in tempo utile?	UFAM Coc AP
	Completezza: il rapporto annuale contiene tutte le informazioni concernenti l'avanzamento del programma stabilite nell'AP?	Divisioni specializzate UFAM e Coc AP
	Avanzamento e realizzazione del programma: è garantito il raggiungimento dell'obiettivo dell'attuazione del programma entro i periodi contrattuali concordati o sono stati realizzati gli obiettivi (secondo l'ultimo rapporto annuale)?	Divisione specializzata UFAM
Informazione di ritorno al Cantone	L'informazione di ritorno va fornita entro la fine di giugno.	Direzione UFAM/ Coc AP

A1-2.2 Controlli a campione

Sulla base dei rapporti annuali, la Confederazione decide in merito all'esecuzione di controlli a campione, i quali sono eseguiti a livello di progetto in funzione di diversi obiettivi.

Controlli a campione

- **Esame della rendicontazione:** nell'ambito del controllo a campione deve essere esaminata la correttezza delle informazioni sul programma comunicate dal Cantone nei rapporti annuali

- **Verifica dell'attuazione delle misure:** il controllo a campione deve verificare dal punto di vista qualitativo se nell'attuazione dell'AP il Cantone ha ottemperato alle direttive e agli accordi¹¹.
- **Esame dell'esecuzione del programma:** il controllo a campione deve permettere di esaminare l'amministrazione del programma a livello cantonale, compreso il controlling cantonale.

I controlli a campione devono pertanto concentrarsi sull'impiego dei sussidi. In tale ambito il livello dell'esecuzione, che rientra nella sovranità cantonale, è prioritario rispetto allo scambio generale di esperienze. Occorre comunque precisare che questi controlli sono da considerare alla stregua di «sondaggi». Un ampio AP pluriennale non può e non deve essere controllato nella sua totalità¹². In tale contesto riveste quindi un'importanza particolare la scelta, da parte della Confederazione, degli oggetti rilevanti suscettibili di un controllo a campione.

Il controllo a campione si riassume come segue:

Tab. 10
Controlling: aspetti del controllo a campione

Aspetti	Descrizione	Responsabile
Contenuto del controllo a campione	Verifica delle misure, dei documenti e dell'amministrazione programmatica specifici di un progetto	Divisione specializzata UFAM
Forma del controllo a campione	Rilevamento sul terreno come pure verifica dei documenti e dell'amministrazione programmatica presso l'Amministrazione cantonale mediante un protocollo di controllo a campione standard	Divisione specializzata UFAM
Termini	Nel secondo o terzo anno del periodo programmatico ¹³	Divisione specializzata UFAM
Organizzazione	Il controllo a campione è organizzato dal Cantone in base alle direttive impartite dalla divisione specializzata dell'UFAM.	Cantone
Aspetti sottoposti a verifica	Esame della rendicontazione: le informazioni relative al programma comunicate dal Cantone nei rapporti annuali corrispondono ai fatti?	Divisione specializzata UFAM
	Verifica dell'attuazione delle misure: l'attuazione del programma da parte del Cantone rispetta le direttive e gli accordi?	Divisione specializzata UFAM
Informazione di ritorno al Cantone	In forma standard entro tre mesi dal controllo a campione. Nel caso di contestazioni con ripercussioni concernenti le corrette esecuzioni o le riduzioni dei pagamenti viene coinvolto il Coc AP.	Divisione specializzata UFAM

¹¹ Basi giuridiche, aiuti all'esecuzione, accordi

¹² In base all'art. 25 LSu, il CDF auspica che nei Cantoni vengano effettuati controlli a campione periodici.

¹³ Lo scadenziario suddivide i controlli a campione tra il secondo e il terzo anno. In tal caso si devono tenere in considerazione le esigenze della Confederazione e dei Cantoni. Si dovranno anche mettere in conto le imponderabilità della natura.

A1-2.3 Scambi di esperienze

Gli scambi di esperienze servono all'apprendimento reciproco e procurano all'UFAM informazioni supplementari circa la realizzazione del programma, in particolare in vista dell'evoluzione della politica di sovvenzionamento fondata su programmi nel settore ambientale. Gli scambi di esperienze non richiedono direttive formali e possono essere organizzati in concomitanza con i controlli a campione. La loro attuazione pratica spetta alle divisioni specializzate¹⁴.

Scambi di esperienze

Gli scambi di esperienze possono essere riassunti nel modo seguente:

Tab. 11

Controlling: aspetti relativi allo scambio di esperienze

Aspetti	Descrizione	Responsabile
Contenuto degli scambi di esperienze	Esperienze specifiche del programma, a seconda del fabbisogno e dell'interesse	Divisione specializzata UFAM, Cantone
Forma e termini	Nessuna direttiva	Divisione specializzata UFAM, Cantone
Svolgimento	Ad esempio in combinazione con controlli a campione	Divisione specializzata UFAM, Cantone

¹⁴ Inoltre, ai Cantoni vengono offerte in singoli settori specializzati – in particolare nel settore della LPN – consulenze tecniche da parte di servizi di consulenza esterni incaricati dall'UFAM. Le esperienze e le conoscenze di questi servizi di consulenza saranno a loro volta integrate nello sviluppo della politica di prodotto e di sovvenzionamento.

A2 Accordo modello

Accordo programmatico

(contratto di diritto pubblico)

secondo l'articolo 20a LSu¹⁵

tra la

Confederazione Svizzera,
rappresentata dall'

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM),

e il Cantone

concernente gli obiettivi programmatici nel settore

1 Preambolo

Desiderose di conseguire congiuntamente in maniera effettiva ed efficace gli obiettivi della legge _____ nei settori _____, le Parti stipulano il presente accordo programmatico.

Motivi dell'accordo (basi di pianificazione)

- Domanda del Cantone del _____ (contributo federale richiesto nell'ambito del presente programma: CHF _____)

2 Basi legali

Da parte della Confederazione, le basi del presente accordo programmatico sono le seguenti:

- articolo 46 capoverso 2 della Costituzione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101);
- articolo _____ della legge federale del x.x.20xx _____ (RS xxx);
- articolo _____ della legge federale del x.x.20xx _____ (RS xxx);
- articolo _____ della legge federale del x.x.20xx _____ (RS xxx);
- articolo 11 segg. della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu; RS 616.1
- ordinanze _____
- direttive/aiuti all'esecuzione _____

Ulteriori basi applicabili di diritto federale:

- capo 1 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451);
- sezione 1 dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1).

Da parte del Cantone, le basi del presente accordo programmatico sono le seguenti:

Il presente accordo programmatico concretizza l'esecuzione di queste disposizioni. Le definizioni dei concetti e le basi di calcolo si trovano negli allegati dell'accordo programmatico.

3 Perimetro dell'accordo

Il perimetro geografico cui si riferisce l'accordo programmatico comprende:

4 Durata dell'accordo

Il presente accordo programmatico è valido dal _____ al _____, sempre che gli effetti delle singole disposizioni non vincolino le Parti oltre questa durata.

5 Obiettivi programmatici e basi del finanziamento

5.1 Obiettivi programmatici

Il presente accordo ha per oggetto i seguenti obiettivi programmatici strategici:

- 1° _____
 2° _____
 3° _____

5.2 Basi del finanziamento

Finanziamento comune del programma: il finanziamento del programma è garantito in comune dalla Confederazione e dal Cantone _____.

6 Oggetto dell'accordo

6.1 Prestazioni del Cantone

Obiettivo programmatico	Indicatore di prestazione	Prestazione del Cantone	Indicatore di qualità/efficacia
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Con un'adeguata organizzazione specializzata il Cantone si impegna a conseguire gli obiettivi dell'accordo in modo parsimonioso, tempestivo e conforme agli scopi nonché a garantire a lungo termine le rispettive prestazioni. Il Cantone tiene debitamente conto anche del rimanente diritto federale, in particolare nei settori a lui trasferiti ai fini dell'esecuzione, quali il diritto in materia di protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio come pure il diritto in materia di pianificazione del territorio e di agricoltura.

Poiché la realizzazione da parte del Cantone del presente accordo programmatico rappresenta l'adempimento di un compito federale secondo l'articolo 2 LPN, sono applicabili anche le prescrizioni di cui al capo 1 LPN e alla sezione 1 OPN. A tale scopo occorre rispettare il foglio informativo di cui all'allegato _____.

Un'opzione supplementare può inoltre essere costituita da delimitazioni finanziarie e materiali delle prestazioni rispetto ad altri prodotti, accordi e progetti singoli.

6.2 Contributo della Confederazione

Al fine di conseguire gli obiettivi programmatici di cui al numero 5.1, la Confederazione si impegna a fornire il seguente contributo globale per le prestazioni e le misure di cui al numero 6.1: CHF _____

Obiettivo programmatico	Contributo della Confederazione
Obiettivo programmatico 1 totale	CHF ...
Obiettivo programmatico 2 totale	CHF ...
Obiettivo programmatico 3 totale	CHF ...
Totale	CHF ...

L'ulteriore finanziamento del programma è di competenza del Cantone.

7 Modalità di pagamento

7.1 Pianificazione finanziaria

Negli anni del programma, i contributi versati dalla Confederazione ammonteranno verosimilmente a:

Programmziel	Bundesbeitrag
1° anno (2020)	CHF ...
2° anno (2021)	CHF ...
3° anno (2022)	CHF ...
4° anno (2023)	CHF ...
5° anno (2024)	CHF ...

7.2 Modalità di pagamento

La Confederazione versa a giugno/luglio di ogni anno al Cantone i contributi convenuti nel quadro dei crediti autorizzati. Il pagamento è subordinato in ogni caso alla ricezione tempestiva e alla completezza dei rapporti annuali.

In linea di principio, i pagamenti rateali vengono effettuati indipendentemente dal grado di conseguimento dell'obiettivo. In caso di inadempienza totale o parziale, l'UFAM può ridurre o sospendere completamente i pagamenti secondo il numero 7.1.

7.3 Riserva e ritardo di pagamento

Il versamento dei contributi da parte della Confederazione secondo il numero 7.1 avviene con riserva dell'approvazione dei rispettivi crediti a preventivo da parte degli organi della Confederazione competenti per il preventivo e il piano finanziario.

8 Rendicontazione

8.1 Rapporti annuali

Il Cantone informa annualmente la Confederazione sullo stato di avanzamento delle misure, sul grado di conseguimento degli obiettivi e su tutti i mezzi impiegati per il conseguimento degli obiettivi stessi. Per l'allestimento del rapporto annuale la Confederazione mette a disposizione un modello.

8.2 Termini di inoltro

I rapporti annuali devono essere inoltrati entro la fine di marzo dell'anno successivo. La Confederazione analizza i rapporti e comunica i risultati al Cantone entro la fine di giugno.

9. Gestione e vigilanza

9.1. Gestione materiale e finanziaria nonché vigilanza

In base all'articolo 57 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC), l'UFAM è responsabile dell'impiego accurato, economico e parsimonioso dei mezzi finanziari utilizzati nell'ambito degli accordi programmatici. Questo compito è espletato in particolare mediante:

- la gestione degli obiettivi programmatici e degli indicatori;
- l'esame dei rapporti annuali;
- l'esecuzione di controlli a campione: l'UFAM può in qualsiasi momento effettuare controlli a campione per verificare l'esistenza, la completezza e l'esattezza dei dati trasmessi dal Cantone. Quest'ultimo consente alla Confederazione di prendere visione di tutti i documenti rilevanti ai fini dell'accordo programmatico;
- all'occorrenza, l'esecuzione di scambi di esperienze.

9.2 Vigilanza finanziaria e controllo delle finanze

Il Controllo federale delle finanze (CDF) e il Controllo cantonale delle finanze (CCF) possono verificare sul posto l'esistenza, la completezza e l'esattezza dei dati trasmessi dal Cantone. Nel quadro dei loro controlli, il CDF e il CCF hanno accesso ai dati dell'accordo programmatico.

Il CDF e il CCF stabiliscono in anticipo le modalità dell'esame per i controlli da loro eseguiti. Se un procedimento comune non è possibile, il CDF può effettuare i controlli sul posto anche da solo. Il CCF deve sempre essere invitato al colloquio conclusivo. Tutte le Parti ricevono direttamente tutti i rapporti di verifica in relazione con il presente accordo.

10 Adempimento dell'accordo programmatico

10.1 Adempimento

L'accordo programmatico è considerato adempiuto se al termine della sua durata gli obiettivi di prestazione e di qualità (risp. gli effetti perseguiti) secondo i numeri 5.1 e 6.1 sono stati pienamente raggiunti e gli importi secondo i numeri 6.2 e 7 versati.

10.2 Corretta esecuzione

Se uno o più obiettivi del presente accordo non sono stati conseguiti durante il periodo concertato, la Confederazione può concedere al Cantone un ulteriore termine di scadenza (al massimo un anno) per conseguire quanto convenuto. Per queste corrette esecuzioni la Confederazione non fornisce altri contributi oltre a quelli di cui al numero 6.2. L'obbligo di corretta esecuzione decade se il Cantone può provare che, a seguito di circostanze esterne e non dovute a colpa propria, la prestazione convenuta non può essere raggiunta.

10.3 Restituzione

Se, considerati anche i numeri 10.2 e 11, gli obiettivi dell'accordo programmatico non sono stati totalmente conseguiti, il Cantone ha unicamente diritto ai contributi della Confederazione in misura proporzionale al conseguimento degli obiettivi. La Confederazione chiede la restituzione degli importi che eccedono il diritto effettivo.

11 Modalità di adeguamento

11.1 Mutamento delle condizioni quadro

Se, nel corso della durata dell'accordo, le condizioni quadro mutano in modo tale da complicarne o facilitarne oltremodo il conseguimento, le Parti definiscono nuovamente l'oggetto dell'accordo o sciolgono anticipatamente l'accordo programmatico. I fattori e i valori limite da prendere in considerazione sono stabiliti nell'allegato ¹⁶.

In caso di mutamento delle condizioni quadro, le Parti si impegnano a scambiarsi vicendevolmente le informazioni.

11.2 Richiesta

Per sollecitare una revisione dell'accordo secondo il numero 11.1, occorre inoltrare per iscritto una richiesta all'altra Parte adducendo esplicitamente le ragioni. Le richieste di modifica di un accordo programmatico vengono esaminate dall'UFAM in due scadenze annuali: fine maggio e fine ottobre.

11.3 Adempimento alternativo

Se una prestazione, o parte di essa, convenuta secondo il numero 6.1 non può – momentaneamente o definitivamente – essere realizzata dal Cantone senza che esso ne abbia colpa, i servizi specializzati competenti di Confederazione e Cantone, quali delegati degli organi autorizzati a firmare il presente accordo programmatico, possono assegnare di comune accordo il contributo della Confederazione conferito a questa prestazione (o a parte di essa) a una prestazione alternativa paragonabile nell'ambito dello stesso obiettivo programmatico o nell'ambito di un obiettivo programmatico alternativo dello stesso programma. La giustificazione di un eventuale adempimento alternativo viene fornita con i rapporti annuali secondo il numero 8.1.

Un adempimento alternativo può avvenire nel settore principalmente nel modo seguente:

12 Principio di cooperazione

Le Parti si impegnano a risolvere, possibilmente con spirito cooperativo, tutte le divergenze di opinione e le controversie concernenti il presente accordo programmatico. Prima di adire le vie legali, devono segnatamente essere prese in considerazione perizie, gestione dei conflitti, mediazione e altre procedure atte ad appianare le divergenze di opinione.

13 Protezione giuridica

La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale (art. 35 cpv. 1 LSu).

¹⁶ Testo standard per l'allegato: «Se mutate condizioni quadro di politica finanziaria comportano un programma di risparmio o di sgravio oppure misure di risanamento il cui ammontare supera il due per cento delle spese complessive della Confederazione o del Cantone, ogni Parte può richiedere che l'accordo programmatico pertinente sia nuovamente negoziato. In questa occasione le Parti dell'accordo definiscono le prestazioni a cui rinunciare e i settori nei quali ridurre gli standard delle prestazioni».

14 Modifica dell'accordo programmatico

Pena la loro invalidità, le modifiche del presente accordo programmatico necessitano della forma scritta e devono essere firmate dai rappresentanti autorizzati di entrambe le Parti.

15 Entrata in vigore dell'accordo programmatico

L'accordo programmatico validamente firmato da entrambe le Parti entra in vigore (retroattivamente) con effetto al 1° gennaio 2020.

16 Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo programmatico.

Berna, _____ 2019 Località, _____

Confederazione Svizzera
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)
Il direttore
Marc Chardonens

Cantone _____

Il responsabile del programma (funzione)

(Nome)

Allegati: Allegati da 1 a _____

Elenco dei destinatari: Confederazione (1), Cantone (1)

Indice parte 2:

Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il paesaggio

2	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il paesaggio	56	Allegato relativo alla parte 2	75
			A1	Scheda programmatica per parchi nazionali 75
			A2	Scheda programmatica per parchi naturali regionali d'importanza nazionale, comprese le riserve della biosfera 78
			A3	Scheda programmatica per parchi naturali periurbani d'importanza nazionale 81
2.1	Situazione programmatica iniziale	56		
2.1.1	Basi legali	56		
2.1.2	Situazione attuale	56		
2.1.3	Prospettive di sviluppo	57		
2.1.4	Interfacce con altri programmi	59		
2.2	Programma parziale Paesaggi meritevoli di protezione	62		
2.2.1	Scheda programmatica	62		
2.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	66		
2.3	Programma parziale Patrimonio mondiale naturale	67		
2.3.1	Scheda programmatica	67		
2.3.2	Obiettivi programmatici	68		
2.3.3	Calcolo dei mezzi finanziari	69		
2.4	Programma parziale Parchi d'importanza nazionale	70		
2.4.1	Condizioni per la concessione di aiuti finanziari globali	70		
2.4.2	Obiettivi programmatici	71		
2.4.3	Schede programmatiche per le tre categorie di parchi	71		
2.4.4	Calcolo dei mezzi finanziari	71		

2 Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il paesaggio

2.1 Situazione programmatica iniziale

2.1.1 Basi legali

Art. 18d e 23c LPN	Possono essere accordati aiuti finanziari ai Cantoni per misure di protezione del paesaggio (art. 13 LPN), per la promozione di progetti di ricerca, per la formazione e la formazione continua di specialisti nonché per le relazioni pubbliche (art. 14a LPN) e per l'istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale (art. 23k LPN). Tra le misure di protezione del paesaggio ai sensi dell'art. 13 LPN rientra anche il sostegno ai siti del Patrimonio mondiale naturale.	Aiuti finanziari
Sono previste indennità ai Cantoni per la compensazione ecologica	Sono previste indennità ai Cantoni per la compensazione ecologica (art. 18d LPN) nonché per zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale (art. 23c LPN).	Indennità
Indennità	Queste disposizioni disciplinano procedure e condizioni per il sovvenzionamento.	
Art. 4 – 12a e 22 OPN	Queste disposizioni disciplinano procedure e condizioni per promuovere l'istituzione, la gestione e l'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale.	
Queste disposizioni disciplinano	Convenzione del 23 novembre 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (Convenzione dell'UNESCO; RS 0.451.41)	
Art. 23 OPN	Gli organi federali incaricati dell'esecuzione della LPN sono l'UFAM per la politica del paesaggio; l'UFC per la conservazione dei monumenti storici, l'archeologia e la protezione degli insediamenti; l'USTRA per le vie di comunicazione storiche.	Organi federali

2.1.2 Situazione attuale

Finora le misure di sostegno rilevanti per il paesaggio sono state finanziate attraverso quattro diversi programmi con destinatari a volte differenti. Nell'ambito di un comune processo di elaborazione tripartito, si è poi deciso di semplificare il sistema in maniera radicale e di rafforzare la politica del paesaggio in collaborazione con i Cantoni e la Confederazione. A tale scopo i settori Paesaggio, Zone palustri, Parchi d'importanza nazionale e patrimonio mondiale naturale, già oggetto di promozione, sono stati riuniti in un nuovo accordo programmatico (AP) Paesaggio e integrati a livello materiale nei settori delle zone cantonali di protezione del paesaggio, dei paesaggi degli agglomerati e della gestione delle zone centrali delle riserve della biosfera.

Rafforzamento della politica del paesaggio mediante un accordo programmatico

Inoltre le semplificazioni perseguite si sono tradotte nel rafforzamento della forfettizzazione per il programma parziale Paesaggi meritevoli di protezione e nel perfezionamento degli indicatori per il programma parziale Parchi d'importanza nazionale.

Il nuovo AP Paesaggio consente di raggruppare e comunicare con maggiore coerenza gli strumenti di finanziamento dell'UFAM. Le modifiche accrescono l'importanza e il margine d'azione dei Cantoni, favorendo un'elevata qualità del paesaggio su tutto il territorio.

2.1.3 Prospettive di sviluppo

Nel quarto periodo programmatico l'AP Paesaggio migliora la possibilità dei Cantoni di utilizzare sull'intero territorio gli strumenti per la qualità paesaggistica e i paesaggi di particolare pregio, coordinandoli al meglio e sfruttando le relative sinergie. La Confederazione sta aggiornando la Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS) e migliorando l'interfaccia con la pianificazione cantonale del territorio. Inoltre incoraggia e sostiene i Cantoni affinché, attraverso l'elaborazione di concezioni paesaggistiche cantonali, perseguano a loro volta la coerenza degli obiettivi di qualità del paesaggio su tutto il territorio, sia a livello cantonale che comunale, definendo altresì le misure di protezione e di valorizzazione. In questo modo si può rafforzare una presa di coscienza a sostegno della politica del paesaggio nel suo insieme nonché delle sue iniziative faro (IFP, zone palustri, parchi e beni del patrimonio mondiale naturale). Per quanto riguarda i paesaggi di particolare pregio, l'ambito di promozione è stato esteso a quelli meritevoli di protezione sul piano cantonale. I Cantoni ancora in ritardo con l'attuazione vincolante delle disposizioni concernenti le rispettive zone palustri devono in primo luogo adempiere questo compito secondo gli articoli 3 e 5 dell'ordinanza sulle zone palustri. I Cantoni potranno d'ora in poi anche valorizzare la qualità naturale e paesaggistica all'interno degli agglomerati, conformemente alle basi legali contenute nella legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e nella legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) e secondo le strategie della Confederazione (in particolare la SBS, ossia la Strategia Biodiversità Svizzera, i programmi d'agglomerato e la politica degli agglomerati della Confederazione 2016+, il Progetto territoriale Svizzera e la Strategia per uno sviluppo sostenibile). Nel complesso, la gestione e il coordinamento perseguiti da Confederazione e Cantoni mediante l'AP Paesaggio, permettono di impiegare in modo mirato e ben coordinato i mezzi limitati a disposizione per promuovere la qualità del paesaggio.

*Concezioni
paesaggistiche
cantonali come
base per una
politica del
paesaggio coerente
a livello regionale*

In generale, negli ultimi anni i parchi si sono affermati come attori rinomati e apprezzati nelle rispettive regioni. Attualmente la loro superficie è pari al 13 per cento del territorio nazionale. Oltre al Parco Nazionale svizzero nell'Engadina, a fine 2018 erano in funzione 15 parchi naturali regionali e un parco naturale periurbano ed era in fase di istituzione un altro parco naturale periurbano. Fatta salva la necessaria legittimazione democratica, questo

ultimo entrerà in funzione durante il quarto periodo programmatico. In altre regioni si stanno inoltre compiendo accertamenti di fattibilità per parchi d'importanza nazionale, quindi si può supporre che nel periodo programmatico 2020–2024 arriveranno nuove domande d'istituzione. Per lo stesso periodo 2020–2024 è previsto un rinnovo della Carta in quasi tutti i parchi, il quale offre l'opportunità di un loro sviluppo ulteriore e di un rafforzamento del loro legame, come fornitori di prestazioni, con le regioni di appartenenza. La Confederazione intende sostenere i Cantoni e le regioni utilizzando sinergie con altre politiche nazionali concernenti lo sviluppo regionale, il turismo, la protezione della natura e del paesaggio nonché lo sviluppo sostenibile. Sulla base del piano d'azione Biodiversità Svizzera, farà poi progredire l'infrastruttura ecologica nei parchi nell'ambito di un progetto pilota.

La Lista del patrimonio mondiale naturale comprende i seguenti beni: le Alpi svizzere Jungfrau-Aletsch (2001, estensione 2007, BE, VS), il Monte San Giorgio (2003, TI) e l'Arena tettonica svizzera Sardona (2008, GL, SG, GR). Nella seduta del 9 dicembre 2016 il Consiglio federale ha approvato una nuova «Lista propositiva nazionale», che elenca possibili candidature da parte della Svizzera nei prossimi anni. L'unica proposta che interessa la Lista del patrimonio mondiale naturale è costituita dall'estensione del sito Foreste primordiali di faggi dei Carpazi e delle antiche foreste di faggi delle altre regioni d'Europa, al quale sono aggiunti due nuovi elementi svizzeri (le riserve forestali della Valle di Lodano [TI] e del Bettlachstock [SO]).

Gli adempimenti alternativi fra i tre programmi parziali (cfr. sopra punto 1.3.11) sono concretizzati nel quadro di un dialogo tra partner (servizi specializzati di Confederazione e Cantoni) e richiedono l'approvazione dell'UFAM. In linea di massima, la nuova ripartizione delle risorse consente adempimenti alternativi scelti tra tutti gli obiettivi di programma compresi nell'accordo quadro. Tuttavia devono essere realizzati in via prioritaria nell'ambito dello stesso programma parziale. In caso di ripartizione alternativa delle risorse è importante che i responsabili delle decisioni, sia da parte federale che cantonale, considerino e ponderino con cura non solo le linee guida strategiche della Confederazione, ma anche la particolare situazione del Cantone e il principio della parità di trattamento. In linea di massima il Cantone presenta la richiesta di adempimento alternativo nel suo rapporto annuale.

*Adempimento
alternativo*

La Confederazione finanzia lungo l'intero periodo programmatico al massimo il 50 per cento del budget complessivo di un parco o di un bene del patrimonio mondiale. Almeno il 50 per cento dei finanziamenti deve essere messo a disposizione da Cantoni, Comuni e terzi (ad es. attraverso donazioni, offerte, entrate dalla vendita di prodotti e servizi ecc.). Sono computabili contributi sia finanziari che materiali, come ad esempio i locali per uffici, i mobili o altri materiali messi a disposizione gratuitamente da istituzioni pubbliche o da terzi. Possono inoltre essere inclusi i costi del personale alla tariffa oraria effettiva, quando i lavori per il parco o per il patrimonio mondiale sono eseguiti

*Ruolo sussidiario
della Confederazione
nel finanziamento
di parchi e beni del
patrimonio mondiale*

gratis da personale specializzato riconosciuto (ad. es. la contabilità tenuta da un'amministrazione comunale o da terzi senza costi accessori per il parco o il patrimonio mondiale). Altre prestazioni lavorative di terzi possono essere computate in misura limitata a titolo integrativo. Esplicitamente escluso è il computo delle ore di lavoro effettuate su base volontaria nel quadro di attività per l'ambiente nonché della differenza tra la tariffa oraria basata su tariffe di riferimento (SIA/SVU) dei collaboratori del segretariato e quella di ditte private. La relativa prova è oggetto della rendicontazione.

2.1.4 Interfacce con altri programmi

Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse e attuazione sulla stessa superficie. In questi casi occorre stabilire il programma con il quale si provvede all'elaborazione e al finanziamento delle misure. La concertazione tra i servizi cantonali responsabili deve essere chiara e garantita e le sinergie vanno utilizzate. Se su una superficie gli obiettivi di protezione si sovrappongono a quelli di promozione di diversi programmi, i Cantoni garantiscono di fronte alla Confederazione che una stessa prestazione non benefici di un doppio finanziamento. Interfacce e sinergie esistono sia tra i programmi parziali dell'AP Paesaggio sia con l'AP Protezione della natura. Ulteriori interfacce si verificano con i seguenti settori: Biodiversità del bosco, Rivitalizzazione delle acque/protezione dalle piene/bosco golenale, Zone di protezione federali per la fauna selvatica. Vi sono interfacce anche con i contributi federali di altre politiche settoriali, come ad esempio della Nuova politica regionale (NPR) o della politica agricola.

La concezione paesaggistica cantonale (OP 1 del programma parziale Paesaggi meritevoli di protezione) svolge un ruolo importante nel perseguimento di una politica del paesaggio coerente a livello cantonale: in essa il servizio specializzato del Cantone concretizza il finanziamento di progetti di valorizzazione attraverso i diversi programmi, evita i doppi sovvenzionamenti, garantisce il sostegno della «giusta» misura nell'ambito del giusto programma e assicura l'utilizzazione ottimale delle sinergie esistenti tra i vari programmi.

Importanza della concezione paesaggistica cantonale

Nel programma parziale Paesaggio possono essere sostenute in particolare le misure per:

- la valorizzazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale attraverso la delimitazione su scala parcellare, la concretizzazione degli obiettivi di protezione, nonché la garanzia delle misure stesse mediante strumenti vincolanti per le autorità e i proprietari, quali ad esempio le ordinanze sulla protezione o i piani di protezione e di utilizzazione;

Misure di valorizzazione del paesaggio suscettibili di sostegno

-
- l'esecuzione concreta dell'Inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale a livello di oggetti, ad esempio attraverso la riparazione dei danni esistenti (art. 8 dell'ordinanza sulle zone palustri) oppure attraverso l'assistenza e la sorveglianza;
 - la conservazione e la promozione del carattere di un paesaggio con la sua peculiarità, varietà e bellezza regionale in presenza di elementi edili, laddove non sia possibile il finanziamento attraverso altri programmi (ad es. miglioramenti strutturali, conservazione dei monumenti storici ecc.); costi supplementari per la realizzazione di opere più dispendiose in vista del raggiungimento degli obiettivi di protezione del paesaggio (dimensioni degli edifici, forma del tetto, materiali); smantellamento di edifici e infrastrutture non finanziabile da parte del proprietario dell'opera; riparazione dei danni esistenti nelle zone iscritte nell'IFP (art. 7 OIFP); manutenzione di edifici o elementi culturali, quali i muri a secco ecc.;
 - l'inserimento di elementi volti ad animare il paesaggio secondo l'articolo 15 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), quali ad esempio piantagioni caratterizzanti di alberi da frutto ad alto fusto intorno agli insediamenti che non siano già oggetto di promozione nell'ambito della politica agricola (SPB e/o CQP) o nell'ambito di altri programmi;
 - l'ulteriore integrazione di costruzioni e impianti, quali ad esempio le piantumazioni o le rivalorizzazioni di aree circostanti non ascrivibili al responsabile;
 - la valorizzazione di paesaggi storico-culturali con elementi tradizionali, quali ad esempio recinzioni vive, recinzioni in legno, vigneti terrazzati ecc., di grande effetto paesaggistico (ma senza grande valore aggiunto per la biodiversità, prestazione che dovrebbe essere finanziata attraverso il programma Protezione della natura);
 - le prestazioni volte a migliorare la funzione ricreativa e identitaria del paesaggio, prevenendo disturbi e pregiudizi alla natura (soggiorni qualitativamente più validi per i visitatori, sensibilizzazione verso le forme storico-culturali di utilizzazione del suolo, consapevolezza nei confronti di qualità paesaggistiche tipicamente regionali).

La Confederazione dispone di diversi strumenti di promozione adatti a sostenere la gestione di parchi e i beni del patrimonio mondiale naturale. Ai Cantoni spetta il compito di combinarli in modo opportuno per sfruttarne le potenzialità. In ogni caso, questi due strumenti di promozione basati sulla LPN sono sussidiari. I fondi disponibili possono essere accordati solo per prestazioni che non dispongono di altre basi legali. Non è prevista alcuna compensazione per eventuali carenze di fondi in altri programmi. Se ad esempio i Cantoni non utilizzano finanziamenti federali nell'ambito della NPR, questa rinuncia non può essere compensata attingendo ai programmi parziali Parchi d'importanza nazionale e Patrimonio mondiale naturale. Lo stesso vale per i programmi e gli strumenti di promozione della Confederazione nell'ambito della politica agricola e del turismo. Anche l'articolo 23k LPN non prevede che l'esecuzione della protezione del paesaggio, delle specie e dei biotopi a livello cantonale venga finanziata attraverso il programma parziale Parchi

Delimitazione dei programmi parziali Parchi d'importanza nazionale e Patrimonio mondiale rispetto ad altri programmi

d'importanza nazionale. Per le attività finanziate in virtù di altre basi legali o di altri incentivi, nel quadro dei programmi parziali Parchi d'importanza nazionale e Patrimonio mondiale naturale possono essere sostenute le prestazioni aggiuntive fornite dall'ente responsabile e non coperte o completate dalle basi legali e dagli incentivi sopra indicati. Tra queste rientrano ad esempio l'approntamento di basi pianificatorie relative all'intero territorio del sito nonché l'inizializzazione e il coordinamento di progetti senza i quali le prestazioni finanziate nell'ambito del programma parziale non sarebbero realizzabili. Sono escluse le prestazioni in genere fornite dagli AP Protezione della natura, Biodiversità nel bosco o dagli strumenti di promozione previsti dalla politica agricola.

In base alle condizioni quadro giuridiche, i seguenti progetti non possono beneficiare degli aiuti finanziari globali previsti dall'AP Paesaggio (lista non esaustiva).

*Progetti esclusi
dalla promozione*

Tab. 12
Progetti che non ricevono aiuti finanziari

Progetti	Esempi
Contenuti di progetti per i quali esistono in via prioritaria altre basi legali o altre fonti di finanziamento (principio di sussidiarietà)	Protezione di biotopi e specie, rivitalizzazioni, NPR, progetti per la qualità del paesaggio, promozione dello smercio di prodotti agricoli
Infrastrutture	Pianificazione, costruzione e rinnovo di infrastrutture, quali centri per visitatori o infrastrutture turistiche e di trasporto
Misure sostitutive (ad es. secondo gli art. 6 e 18 cpv. 1 ^{er} LPN)	Tutte le misure sostitutive vanno finanziate attraverso l'attivazione di progetti.
Mezzi di trasporto	Ad es. la relativa acquisizione e gestione
Progetti di ricerca	Ricerca di base o ricerca applicata svolta da diversi istituti. Questi progetti possono essere sussidiati sulla base di singole decisioni secondo l'art. 14a cpv. 1 lett. a LPN
Per il programma parziale Patrimonio mondiale naturale: progetti nei quali il valore universale eccezionale non è prioritario	Tali progetti possono eventualmente essere finanziati attraverso altri AP, ad es. progetti per lo sviluppo di prodotti senza relazione con il valore universale eccezionale, programmi d'informazione o di formazione senza relazione con la Lista del patrimonio mondiale o con il valore universale eccezionale.
Per il programma parziale Parchi di importanza nazionale: misure di sostegno del mercato o commercializzazione di prodotti e servizi	La fabbricazione di prodotti e la prestazione di servizi nonché la relativa commercializzazione da parte di terzi devono essere autofinanziati. La Confederazione mette semplicemente a disposizione il marchio prodotti dei parchi svizzeri.
Per il programma parziale Parchi di importanza nazionale: perimetro del finanziamento	I progetti esterni al perimetro del parco non possono essere finanziati da questo programma parziale nemmeno se si tratta di riserve della biosfera.

2.2 Programma parziale Paesaggi meritevoli di protezione

2.2.1 Scheda programmatica

Scheda programmatica del programma parziale Paesaggi meritevoli di protezione, art. 13, art. 18d cpv. 1 e art. 23c LPN

Obiettivo legale	Valorizzazione di paesaggi di particolare pregio (IFP, zone palustri e paesaggi meritevoli di protezione a livello cantonale) nonché di agglomerati; conservare, acquisire, curare nonché valorizzare, esplorare e documentare i paesaggi e i monumenti naturali meritevoli di protezione.
Effetto perseguito	I Cantoni dispongono di una concezione paesaggistica che favorisce una coerenza a livello dell'intero territorio per gli obiettivi qualitativi del paesaggio. Lo sviluppo di paesaggi di particolare pregio mira a conservarne e a valorizzarne in modo permanente la varietà, la bellezza e l'unicità. Vengono migliorati i valori naturalistici e paesaggistici degli agglomerati.
Priorità e strumenti UFAM	Priorità: promozione sia di misure di attuazione e di valorizzazione per paesaggi di particolare pregio (IFP, zone palustri e paesaggi meritevoli di protezione a livello cantonale) nonché per agglomerati sia di pianificazioni paesaggistiche sull'intero territorio cantonale con obiettivi per la qualità del paesaggio, purché non siano finanziabili attraverso altre basi legali e altri strumenti. La Confederazione punta soprattutto a recuperare i ritardi determinatisi nell'attuazione della protezione di certe zone palustri. Strumenti: inventari federali, aiuti finanziari e indennità per l'art. 23c LPN.

ID	Obiettivi programmatici (OP) (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
2a-1	OP 1: Concezione paesaggistica L'UFAM sostiene l'elaborazione, l'aggiornamento e la concretizzazione di una concezione paesaggistica cantonale che favorisca la coerenza sull'intero territorio nella definizione di obiettivi qualitativi del paesaggio.	IP 1.1: Concezione paesaggistica	<ul style="list-style-type: none"> • Concertazione con gli obiettivi e le strategie della Confederazione, dei Cantoni e degli enti responsabili a livello regionale • Applicabilità a livello regionale degli obiettivi • Operazionabilità degli obiettivi e integrazione negli strumenti e nei processi di pianificazione territoriale • Approccio partecipativo, relazioni pubbliche • Ampia concertazione con le politiche settoriali 	Contributo forfettario CHF 60 000

ID	Obiettivi programmatici (OP) (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
2a-2	<p>OP 2: Misure di attuazione e valorizzazione in paesaggi di particolare pregio (IFP, zone palustri e paesaggi meritevoli di protezione a livello cantonale) nonché protezione delle zone palustri</p> <p>L'UFAM sostiene progetti che esercitano un effetto sul paesaggio e che salvaguardano e valorizzano gli oggetti iscritti nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP), le zone palustri e i paesaggi meritevoli di protezione a livello cantonale secondo le loro descrizioni e i loro obiettivi di protezione. Per le zone palustri l'UFAM sostiene anche l'elaborazione di disposizioni vincolanti e sostenibili per la protezione e l'utilizzazione.</p>	IP 2.1: Numero di progetti di valorizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Concertazione delle misure con gli obiettivi di protezione specifici dell'oggetto e con la concezione paesaggistica cantonale (OP 1) 	Contributo globale come da AP, qualora siano soddisfatti tutti i criteri qualitativi come condizione pregiudiziale. Il contributo globale è costituito da un contributo di base e da un contributo per superficie.
2a-3	<p>OP 3: Misure di valorizzazione per la biodiversità e la qualità paesaggistica negli agglomerati</p>	IP 3.1: Numero di progetti di valorizzazione per la biodiversità e la qualità paesaggistica nei programmi d'agglomerato	<ul style="list-style-type: none"> • Concertazione delle misure con la concezione paesaggistica cantonale (OP 1) • Attuazione delle misure dei programmi d'agglomerato di 3a generazione • Concertazione con gli obiettivi e le strategie della Confederazione, dei Cantoni e degli enti responsabili a livello regionale, segnatamente con il progetto globale (concetto generale) a livello cantonale di cui all'OP 1 dell'AP Protezione della natura 	Contributo forfettario CHF 125 000 per programma d'agglomerato

La gamma delle possibili misure di protezione e di sviluppo del paesaggio è molto ampia sia per i contenuti, gli aspetti territoriali e gli strumenti disponibili. Gli obiettivi programmatici (OP) sopra riportati esprimono tre punti concettuali chiave conformi agli obiettivi strategici della Confederazione e la cui attuazione deve essere promossa dai Cantoni.

Tre OP

OP 1: Concezione paesaggistica

Il programma mira per la prima volta a elaborare, aggiornare e concretizzare una concezione paesaggistica cantonale nell'intento di favorire la coerenza a livello dell'intero territorio nella definizione di obiettivi regionali di qualità in ambito paesaggistico, il trattamento del tema del paesaggio e il coordinamento con le politiche rilevanti per il territorio e con il progetto globale (concetto generale) cantonale per la promozione delle specie e degli habitat e per l'interconnessione (in conformità all'OP 1 dell'AP Protezione della natura). Nel mettere a punto questa concezione occorre partire da un'ottica paesaggistica globale, che, oltre a salvaguardare e valorizzare i paesaggi meritevoli di protezione, prenda in considerazione anche la loro gestione accurata su tutto il territorio nazionale, nonché le loro molteplici funzioni. La formulazione, da parte dei Cantoni, di obiettivi concreti volti a favorire la qualità del paesaggio a una scala adeguata corrispondente al paesaggio concreto serve da base per lo sviluppo sostenibile del paesaggio, la sua realizzazione e l'applicazione a lungo termine dei relativi principi utilizzando gli strumenti della pianificazione territoriale, nonché delle altre politiche settoriali rilevanti (ad es. progetti per la qualità del paesaggio e pianificazioni paesaggistiche per i programmi d'agglomerato). Nel complesso va garantita la concertazione con gli obiettivi di tutela dei paesaggi d'importanza nazionale (IFP) eventualmente interessati e delle zone palustri o con gli obiettivi per la qualità paesaggistica formulati nel quadro di una Carta di un parco. Nel 2015, in una scheda informativa l'UFAM ha definito i requisiti per l'elaborazione della concezione paesaggistica cantonale e di obiettivi coerenti per la qualità del paesaggio.

OP 2: Misure di attuazione e valorizzazione in paesaggi di particolare pregio (IFP, zone palustri e paesaggi meritevoli di protezione a livello cantonale)

L'OP 2 mira alla valorizzazione di paesaggi di particolare pregio mediante la promozione finanziaria degli sforzi dei Cantoni. Punta anche a portare a termine in via prioritaria la valorizzazione delle zone palustri d'importanza nazionale in conformità all'incarico assegnato dal Consiglio federale negli articoli 3 e 5 dell'ordinanza sulle zone palustri e secondo lo sviluppo adeguato di queste ultime all'obiettivo di protezione. Vengono sostenute le misure di protezione e di valorizzazione del paesaggio negli oggetti IFP, nelle zone palustri e nei paesaggi meritevoli di protezione a livello cantonale, a condizione che siano concertate con gli obiettivi specifici di tutela degli oggetti e con la concezione paesaggistica cantonale (secondo OP 1). Per le misure di valorizzazione paesaggistica nelle zone palustri (caratteristiche naturali e culturali) si deve tener conto anche dell'aiuto all'esecuzione «Costruzioni e impianti nelle

zone palustri» (UFAM 2016) ai fini di una migliore applicazione degli articoli 23b e 23c LPN. Nelle suddette misure non rientrano la valorizzazione dei biotopi, la rivitalizzazione dei corsi d'acqua e la manutenzione nell'ambito dei progetti per la qualità dei paesaggi. Sulla base delle loro considerazioni strategiche (segnatamente delle concezioni paesaggistiche OP 1), i Cantoni decidono quali progetti di valorizzazione sostenere con i fondi concessi. Tenuto conto del ritardo registrato nella valorizzazione di numerose zone palustri, i Cantoni interessati attribuiscono a questo compito costituzionale un'elevata priorità.

OP 3: Misure di valorizzazione per la biodiversità e la qualità paesaggistica negli agglomerati

L'OP 3 sostiene la valorizzazione della qualità dei paesaggi nello spazio urbano e rafforza l'attuazione della compensazione ecologica ai sensi dell'articolo 18b capoverso 2 LPN e dell'articolo 15 capoverso 1 OPN, promuovendo interventi in sintonia con l'obiettivo 8 della SBS. L'attuazione delle misure di valorizzazione previste dai programmi d'agglomerato di terza generazione viene cofinanziata dalla Confederazione. Non sono comprese la semplice valorizzazione di biotopi, i progetti d'interconnessione e la rivitalizzazione dei corsi d'acqua. Sulla base delle loro considerazioni strategiche (segnatamente delle concezioni paesaggistiche OP 1), i Cantoni decidono quali misure intendono sostenere con fondi concessi.

Oltre a questi OP, vengono formulati indicatori di prestazione e indicatori di qualità che servono da base per l'attribuzione dei finanziamenti della Confederazione ai Cantoni nel quadro dei negoziati sul programma. A fungere da indicatore di prestazione per OP 1 è la concezione paesaggistica, disponibile o esistente da tempo, e la sua concretizzazione in un programma di implementazione; per OP 2 e OP 3 l'indicatore è costituito dal numero di progetti di valorizzazione. Nella rendicontazione annuale i Cantoni presentano il numero e, per sommi capi, il tipo di progetti realizzati. Fungono da indicatori di qualità, ad esempio, sia la concertazione con le priorità e gli obiettivi formulati nell'ambito delle strategie, dei piani e dei programmi della Confederazione in materia di contenuti, quali la CPS (1997, in fase di aggiornamento), la strategia dell'UFAM sul paesaggio e la SBS, sia la concertazione con gli obiettivi strategici di pianificazione dei Cantoni (ad es. la concezione paesaggistica cantonale o il progetto globale a livello cantonale di cui all'OP 1 dell'AP Protezione della natura) e degli enti responsabili a livello regionale (ad es. i programmi d'agglomerato, i progetti per la qualità del paesaggio). Questi indicatori di qualità devono essere soddisfatti come criteri pregiudiziali affinché una misura possa essere oggetto di un AP. L'osservanza degli indicatori di qualità può essere esaminata in modo dettagliato nell'ambito dei controlli a campione.

Gli indicatori di prestazione e gli indicatori di qualità come base per l'attribuzione dei finanziamenti federali

2.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

L'elaborazione di concezioni paesaggistiche come anche l'adozione di misure di protezione e di valorizzazione rappresentano una categoria di progetti estremamente varia ed eterogenea. Tenuto conto dell'eterogeneità dei progetti l'elaborazione di complessi metodi di valutazione non ha molto senso. Il punto di partenza per il calcolo dei mezzi finanziari o per i negoziati sui programmi è rappresentato pertanto dai contributi forfettari per OP 1 (per ciascun Cantone) e OP 3 (per ciascun programma d'agglomerato, PA, di terza generazione; in presenza di un PA intercantonale il contributo forfettario viene suddiviso a metà tra i due Cantoni maggiormente interessati). A ciò si aggiungono le offerte di contributi ai Cantoni che propongono misure di valorizzazione in paesaggi di particolare pregio («contingenti» teorici). Il «contingente» è costituito da un contributo di base e da un contributo per le superfici. Quest'ultimo dipende dalla superficie degli oggetti IFP e ZP (zone palustri). Partendo da questi «contingenti», i mezzi finanziari a disposizione vengono attribuiti nel quadro dei negoziati a quei programmi cantonali che soddisfano i criteri di qualità e le priorità. Inoltre, per giungere a una decisione, possono essere ponderati gli indicatori di qualità più facilmente misurabili dal punto di vista quantitativo (ad es. la concertazione delle misure con gli obiettivi di protezione specifici degli oggetti o la concertazione con le strategie e i piani della Confederazione) secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b OPN. L'approccio scelto per la ripartizione dei mezzi finanziari si giustifica soprattutto con l'obiettivo di ridurre l'onere amministrativo dei Cantoni. I finanziamenti possono essere concessi anche per attività svolte in comune da diversi Cantoni.

Gli allegati inoltrati dai Cantoni forniscono informazioni sull'entità e la qualità delle prestazioni offerte nell'OP 2. Vanno preparati su un massimo di tre pagine di formato A4 e devono contenere informazioni sui seguenti punti:

Concretizzazione dell'offerta di prestazioni nell'OP 2 mediante allegati

Allegato di OP 2 Misure di attuazione e valorizzazione in paesaggi di particolare pregio (IFP, zone palustri e paesaggi meritevoli di protezione a livello cantonale)

Breve descrizione della prestazione offerta	
Osservazioni sull'adempimento dell'indicatore di qualità	Concertazione delle misure con gli obiettivi di protezione specifici dell'oggetto e con la concezione paesaggistica cantonale (OP 1)
Prestazioni pianificate	Presentazione delle prestazioni, soprattutto indicazioni sul perimetro delle misure (art. 4b cpv. 2 lett. b OPN)
Pianificazione temporale e pietre miliari	Presentazione di una pianificazione temporale approssimativa per il periodo programmatico (art. 4b cpv. 2 lett. b OPN)
Effetti attesi	Presentazione degli effetti (efficacia della misura secondo l'art. 4b cpv. 2 lett. c OPN)
Basi	Presentazione delle basi eventualmente già disponibili o indicazione delle fonti

2.3 Programma parziale Patrimonio mondiale naturale

2.3.1 Scheda programmatica

Scheda programmatica Patrimonio mondiale naturale, art. 13 LPN	
Obiettivo legale	Conservare intatti o salvaguardare, per quanto possibile, i paesaggi e i monumenti naturali di valore universale eccezionale.
Effetto perseguito	Il valore universale eccezionale dei beni del patrimonio mondiale naturale in Svizzera è garantito e conservato a lungo termine. Ciò comprende segnatamente: <ul style="list-style-type: none"> • la salvaguardia del valore universale eccezionale del patrimonio mondiale naturale e la garanzia territoriale dei beni; • la sensibilizzazione e la formazione; • la ricerca e il monitoraggio; • la gestione e la comunicazione.
Priorità e strumenti UFAM	<ul style="list-style-type: none"> • Priorità: oggetti naturali e paesaggistici di valore universale • Strumenti: aiuti finanziari L'UFAM sostiene la gestione dei beni del patrimonio mondiale naturale che si trovano sul territorio svizzero e che sono stati iscritti nella lista dal Comitato del patrimonio mondiale dell'UNESCO in conformità alla Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale.

ID	Obiettivi programmatici	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Totale (punteggio massimo)
2b-1	OP 1: Salvaguardia del valore universale eccezionale del patrimonio mondiale naturale e garanzia territoriale dei beni	Rilevanza ed entità dei progetti per la salvaguardia del valore universale eccezionale nonché per la garanzia territoriale dei beni	<ul style="list-style-type: none"> • I progetti si basano sulla dichiarazione concernente il valore universale eccezionale, sul piano di gestione valido per il periodo programmatico e sul Piano d'azione Svizzera 2016 – 2023 per il patrimonio mondiale (max 2 punti). • Dove opportuno, i progetti contribuiscono all'esecuzione della SBS e della strategia dell'UFAM sul paesaggio (max 2 punti). • I progetti hanno una grande importanza in rapporto al valore complessivo eccezionale dei beni (max 2 punti). • Gli obiettivi di salvaguardia del valore universale eccezionale dei beni sono sanciti negli strumenti di pianificazione e nelle basi legali rilevanti (max 2 punti). 	8 punti
2b-2	OP 2: Sensibilizzazione e istruzione	Rilevanza ed entità delle offerte e delle misure incentrate sull'istruzione e sulla sensibilizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • I progetti si basano sulla dichiarazione concernente il valore universale eccezionale, sul piano di gestione valido per il periodo programmatico e sul Piano d'azione Svizzera 2016 – 2023 per il patrimonio mondiale (max 2 punti). • I progetti si basano sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, segnatamente la parte dedicata all'educazione (max 2 punti). • L'ente responsabile collabora con altri beni della Lista del patrimonio mondiale nell'ambito dei temi o delle regioni rilevanti (max 2 punti). 	6 punti

ID	Obiettivi programmatici	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Totale (punteggio massimo)
2b-3	OP 3: Concetto e coordinamento della ricerca e del monitoraggio	Rilevanza ed entità del concetto di ricerca e dei progetti di monitoraggio nonché delle misure per la garanzia della qualità	<ul style="list-style-type: none"> • Concetto di ricerca sul valore universale eccezionale dei beni e coordinamento dei progetti di ricerca (a livello nazionale e internazionale) (max 2 punti). • La qualità e la lunga scadenza del monitoraggio del valore universale eccezionale sono garantite (max 2 punti). 	4 punti
2b-4	OP 4: Gestione e comunicazione	Portata e rilevanza della comunicazione e dell'organizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Esiste un sistema funzionante per la garanzia della qualità da parte dell'ente responsabile (max 2 punti). • La comunicazione fa riferimento alla dichiarazione concernente il valore universale eccezionale, al piano di gestione valido per il periodo programmatico e al Piano d'azione Svizzera 2016–2023 per il patrimonio mondiale e alla Convenzione del patrimonio mondiale in collaborazione con altri beni (max 2 punti). • La popolazione e gli attori locali sono coinvolti nell'attività dell'ente responsabile (max 2 punti). 	6 punti
Prestazioni supplementari				
2b-5	Superficie dei beni		<ul style="list-style-type: none"> • Da 1 a 100km² (2 punti) • Per ulteriori 50km²: 1 punto (max 14 punti supplementari) • Presenza di una zona cuscinetto: 2 punti 	18 punti
2c-6	Complessità dei beni		<ul style="list-style-type: none"> • Numero dei Cantoni, dei Comuni e delle organizzazioni rappresentate nell'ente responsabile • Pluralità linguistica • Transnazionalità dei beni 	6 punti

La scheda programmatica Patrimonio mondiale naturale comprende prestazioni che si riferiscono ai beni svizzeri iscritti nella Lista del patrimonio mondiale in base a criteri incentrati sugli aspetti naturali secondo l'articolo 2 della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale. L'articolo 13 LPN è determinante in merito ai finanziamenti che possono essere concessi per la protezione, la salvaguardia, la valorizzazione, la gestione e la trasmissione alle generazioni future del valore universale eccezionale dei beni. Le prestazioni che danno diritto a contributi sono riferite agli OP sopra indicati. La scheda programmatica definisce quindi le basi per la valutazione delle prestazioni fornite dai beni in questo contesto nonché per il calcolo degli aiuti finanziari.

2.3.2 Obiettivi programmatici

Il programma si propone di salvaguardare a lungo termine i valori universali eccezionali della Svizzera riconosciuti a livello internazionale come patrimonio mondiale naturale. La gestione dei beni che rappresentano questi valori deve servire da esempio a livello planetario e la sua qualità deve essere costantemente migliorata.

Salvaguardia dei valori universali eccezionali in Svizzera

Sulla scorta di criteri precisi, il Comitato del patrimonio mondiale decide in merito all'iscrizione di un bene nella Lista del patrimonio mondiale. Questi criteri permettono di accertare con chiarezza il valore universale eccezionale descritto per esteso nell'apposita dichiarazione. Il valore di ogni singolo bene si fonda su attributi diversi, di conseguenza anche le prestazioni fornite sono estremamente varie.

*Criteri per
l'iscrizione nella
Lista del patrimo-
nio mondiale*

2.3.3 Calcolo dei mezzi finanziari

Sistema per la determinazione degli aiuti finanziari globali destinati ai beni del patrimonio mondiale naturale

Per poter confrontare tra loro le prestazioni dei singoli beni, l'UFAM ha elaborato un set di indicatori di qualità che si basano sugli OP sopra indicati nonché sulla superficie e sulla complessità dei beni stessi. Gli indicatori di qualità sono formulati in modo abbastanza generale per garantirne l'applicabilità a oggetti che presentano valori universali eccezionali molto diversi.

Il calcolo degli aiuti finanziari globali avviene in base alle prestazioni che, oltre a contribuire al raggiungimento degli OP, rispecchiano l'orientamento verso il valore universale eccezionale nonché i principi e le basi della Convenzione del patrimonio mondiale. Più che il numero dei progetti offerti, a giocare un ruolo importante sono l'entità e la rilevanza di tutte le prestazioni. Per l'entità è determinante, ad esempio, l'estensione della superficie o il numero di Comuni e di visitatori a cui vengono fornite le prestazioni. Per la rilevanza, invece, è decisivo sapere in quale misura le prestazioni proposte si incentrano sul valore universale e permettono di sfruttare il potenziale esistente.

Ove opportuno, il calcolo degli aiuti finanziari è legato alle prestazioni a favore dell'attuazione della SBS e della strategia dell'UFAM sul paesaggio e associato a incentivi supplementari. La superficie dei beni e la complessità politica, geografica e linguistica degli stessi sono considerate come base per la determinazione dell'ammontare degli aiuti finanziari globali.

Visto che una buona gestione della qualità è un requisito indispensabile secondo le Orientazioni, nel calcolo degli aiuti finanziari si tiene conto anche di questo aspetto.

Dapprima tutte le domande di finanziamento per i beni del patrimonio mondiale naturale sono esaminate utilizzando gli indicatori della scheda programmatica e valutate mediante i punti attribuiti alle prestazioni. Sulla base del punteggio, ai Cantoni viene poi offerta, per i rispettivi oggetti, una somma disponibile per l'intero periodo.

L'entità degli aiuti finanziari globali viene calcolata dall'UFAM in base alla domanda del Cantone, che deve essere fondata sul piano di gestione dei beni. Il piano di gestione è un elemento indispensabile per l'iscrizione nella Lista

del patrimonio mondiale (Orientazioni: «Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial», numeri 96 – 119). Oltre alle prestazioni pianificate per il periodo programmatico, la domanda di aiuti finanziari globali indica anche i necessari aggiornamenti o un'eventuale revisione del piano di gestione.

2.4 Programma parziale Parchi d'importanza nazionale

2.4.1 Condizioni per la concessione di aiuti finanziari globali

I parchi d'importanza nazionale sono territori con elevati valori naturali e paesaggistici, istituiti con iniziative su base volontaria in regioni che soddisfano le condizioni necessarie per un parco. Gli articoli 23e segg. LPN definiscono i requisiti relativi alle tre categorie di parchi per il conferimento e l'utilizzo del marchio Parco d'importanza nazionale e per la concessione di aiuti finanziari globali. Questi aiuti sono accordati all'istituzione, alla gestione e all'assicurazione della qualità di un parco, qualora siano soddisfatti i requisiti relativi al parco stesso in conformità all'articolo 23k LPN e agli articoli 2 e 3 OPar. Il diritto in materia di parchi prevede che il Cantone (se del caso i Cantoni) e i Comuni cui appartiene il territorio del parco ed eventuali terzi partecipino in modo adeguato al finanziamento. Gli aiuti finanziari globali per i parchi d'importanza nazionale devono essere richiesti dal Cantone responsabile del parco.

Se i summenzionati requisiti sono soddisfatti, il Cantone, sulla base di una pianificazione pluriennale, può proporre all'UFAM nell'ambito di un AP le prestazioni che devono essere fornite dal parco. A questo proposito si deve tener presente che l'adempimento dei requisiti non costituisce di per sé una prestazione che dà diritto ad aiuti finanziari globali. Spetta ai Cantoni richiedenti stabilire le prestazioni necessarie e auspiccate per la gestione di un parco e scegliere il rispettivo strumento di finanziamento previsto dalla Confederazione. Le domande da presentare nell'ambito del programma parziale Parchi d'importanza nazionale devono essere formulate in modo tale da contenere prestazioni finanziabili unicamente attraverso questo programma e da escludere all'interno del perimetro del parco un doppio finanziamento con altri strumenti federali di protezione e di promozione.

Se un parco non soddisfa i requisiti, il Cantone ne viene informato tramite una decisione impugnabile.

Gli aiuti finanziari possono essere concessi ai Cantoni mediante AP anche per attività e progetti comuni a tutti i parchi o a diversi Cantoni, a condizione che in questo modo si possano impiegare i mezzi in maniera più efficace e favorire un'estesa attività di divulgazione nonché il coordinamento della ricerca e la collaborazione tra parchi.

2.4.2 Obiettivi programmatici

L'obiettivo del programma Parchi d'importanza nazionale è la promozione di parchi perfettamente funzionanti che si contraddistinguono per:

*Obiettivi diversi
per ciascuna
categoria di parchi*

1. i loro elevati valori naturalistici e paesaggistici. La loro natura paesaggistica è salvaguardata e valorizzata.¹⁷ Gli habitat meritevoli di protezione e protetti ubicati nei parchi sono salvaguardati, interconnessi e valorizzati. Le specie prioritarie a livello nazionale sono incentivate. Ciascuna categoria di parchi fornisce così il proprio specifico contributo all'infrastruttura ecologica e consente di vivere un'esperienza della natura e del paesaggio in modo consapevole;¹⁸
2. essere intesi come regioni innovative per uno sviluppo regionale sostenibile, con la partecipazione della popolazione. Le loro prestazioni economiche a livello regionale (ad es. prodotti agricoli, servizi, turismo) si basano in larga misura sull'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali e culturali della regione. Nel loro insieme, i parchi vengono considerati come un'istituzione nazionale garantita a lungo termine e posizionata sotto il marchio Parchi svizzeri;
3. essere stati istituiti sulla base di iniziative regionali. Con la partecipazione di tutti i gruppi interessati, resa possibile dai parchi, possono nascere un'identità regionale e una prospettiva sociale a lungo termine per la popolazione. Inoltre i parchi offrono un territorio in cui l'educazione allo sviluppo sostenibile avviene in modo pratico ed efficace e i valori pertinenti possono essere trasmessi e illustrati a un vasto pubblico.

2.4.3 Schede programmatiche per le tre categorie di parchi

Il legislatore definisce diversi obiettivi per ogni categoria di parchi. Quindi ogni categoria dispone di una scheda programmatica con il suo specifico insieme di indicatori (cfr. all. A1 – A3). Gli OP e i rispettivi indicatori sono definiti in base ai campi d'intervento stabiliti nelle basi giuridiche per le singole categorie di parchi. I richiedenti sono invitati a proporre all'UFAM prestazioni che contribuiscano concretamente al raggiungimento dei corrispondenti obiettivi. In una comunicazione l'UFAM ha indicato la struttura e il contenuto della domanda cantonale di aiuti finanziari globali. Tale comunicazione è disponibile al link seguente: www.bafu.admin.ch/uv-1414-i

2.4.4 Calcolo dei mezzi finanziari

Il sistema per il calcolo degli aiuti finanziari globali nel programma parziale Parchi d'importanza nazionale è concepito in modo tale da prendere in considerazione tutte le domande di aiuti finanziari globali purché soddisfino i requisiti per la relativa categoria di parchi. Dato che la LPN attribuisce funzioni differenti alle diverse categorie di parchi, l'elaborazione del sistema di calcolo fa sì che il rapporto di concorrenza fra parchi e fra parchi candidati

*Tranche di
finanziamento per
singole categorie di
progetti*

¹⁷ Art. 23e LPN e strategia dell'UFAM sul paesaggio, effetto perseguito A3

¹⁸ In base agli obiettivi della SBS

rimanga confinato all'interno della stessa categoria. Allo scopo di rendere comparabili le prestazioni dei diversi parchi rilevanti per il calcolo degli aiuti finanziari globali, per ogni categoria di prestazioni sono stati elaborati indicatori uniformi (cfr. all. A1 – A3). Per il calcolo degli aiuti finanziari globali si valutano l'entità e la qualità delle prestazioni offerte.

Innanzitutto l'UFAM stabilisce le tranches di finanziamento per le tre categorie di parchi in base al numero effettivo di domande di aiuti finanziari globali e alle esigenze specifiche di ogni categoria. Al contempo l'UFAM garantisce una considerazione equilibrata delle regioni biogeografiche e dei Cantoni.

In un secondo momento, tutte le domande complete riguardanti la stessa categoria di parchi vengono confrontate tra loro e valutate mediante i punti di prestazione in base alla scheda programmatica specifica per la categoria. Per la maggioranza degli indicatori l'assegnazione dei punti avviene secondo il principio «best in class». Ciò significa che, tra tutte le domande, la migliore prestazione proposta per un determinato criterio ottiene l'intero punteggio. La scala di valutazione si differenzia per mezzi punti. Questo sistema rispecchia l'obiettivo legale secondo cui gli aiuti finanziari sono calcolati secondo la qualità e l'entità delle prestazioni offerte.

Assegnazione di punti secondo il principio «best in class»

In un terzo momento, per ogni categoria di parchi viene infine calcolato un importo in franchi per punto di prestazione. Tale importo si ottiene dividendo il totale dei mezzi finanziari a disposizione di una categoria di parchi per il totale dei punti raggiunti mediante le domande pervenute. Gli aiuti finanziari globali offerti dalla Confederazione per un singolo parco si calcolano moltiplicando l'importo in franchi assegnato a ogni punto di prestazione per il totale dei punti raggiunto dal parco. Dato che, come descritto sopra, i mezzi finanziari disponibili per la promozione di parchi d'importanza nazionale vengono attribuiti interamente secondo la qualità e l'entità della prestazione offerta, non viene costituita nessuna riserva. Di conseguenza, i negoziati sull'AP non vertono sull'ammontare degli aiuti finanziari globali, bensì sulla prestazione da fornire per questa somma.

Calcolo di un importo in franchi per punto di prestazione

Il processo di istituzione dei parchi d'importanza nazionale può far emergere priorità e livelli di attuazione delle singole prestazioni molto diversi a seconda della fase di sviluppo dei parchi e delle loro condizioni specifiche. È importante che i parchi e i parchi candidati forniscano una prestazione per tutti gli OP definiti per le rispettive categorie. Inoltre queste prestazioni concernenti la qualità e l'entità nell'ambito del budget preventivato devono tener conto in modo equilibrato degli OP e non possono essere oggetto di altri strumenti di promozione/accordi programmatici.

Indicatori di prestazione

Le modalità secondo cui i parchi e i parchi candidati pianificano le loro prestazioni e le sottopongono all'UFAM come base per la stipula dell'AP sono molto diverse e dipendono dalle condizioni di ciascun parco. Il calcolo degli aiuti finanziari globali avviene in base alle prestazioni che, oltre a contribuire a raggiungere gli obiettivi strategici fissati per la rispettiva categoria di parchi, rispecchiano l'orientamento e il profilo di ciascun parco. Più che il numero dei progetti offerti assumono un ruolo importante l'entità e la rilevanza di tutte le prestazioni. Per l'entità è determinante, ad esempio, l'estensione della superficie o il numero di Comuni e di visitatori a cui vengono fornite le prestazioni. Per la rilevanza, invece, è decisivo sapere in che misura le prestazioni proposte rivalutano o valorizzano i punti forti del parco, ne compensano i punti deboli con provvedimenti adeguati e permettono di sfruttare i potenziali esistenti. In rapporto alle prestazioni nei settori Natura, Paesaggio ed Educazione allo sviluppo sostenibile, la rilevanza dipende dal contributo che i progetti forniscono all'attuazione della SBS e della strategia dell'UFAM sul paesaggio.

Importanza dell'entità e della rilevanza delle prestazioni

Indicatori di qualità

Nel calcolare gli aiuti finanziari globali si tiene conto del livello di attuazione delle prestazioni offerte. Si verifica pertanto fino che punto le prestazioni fornite siano vincolanti per i Comuni compresi nel parco e per i diversi attori locali. Esempio 1: viene avviato un servizio di consulenza per la progettazione e la costruzione di edifici destinato all'intero perimetro del parco. In questo caso è essenziale stabilire quanto sia vincolante l'impiego dello strumento e quali siano le misure che ne disciplinano l'impiego nei Comuni del parco. Esempio 2: basando i progetti educativi sulle corrispondenti strategie dei parchi, si soddisfano i requisiti indicati in «Rahmenkonzept Bildung in Pärken und Naturzentren» (Strategia quadro L'educazione nei parchi e nei centri didattici naturalistici) (UFAM 2012). Decisivi per determinare il livello di attuazione di un progetto sono il suo stato di pianificazione e di attuazione e fino a che punto si è certi della sua realizzazione. L'esecuzione di un progetto è assicurata quando le competenze sono chiarite, i partner di rilievo coinvolti e i necessari mezzi di finanziamento garantiti.

Presenza in considerazione del livello di attuazione

Indicatori per le zone centrali di parchi nazionali e parchi naturali periurbani

Per il calcolo delle prestazioni nelle zone centrali di parchi nazionali e parchi naturali periurbani non si prendono in considerazione solo le superfici di tali zone, ma anche le altre prestazioni che dipendono da queste superfici secondo gli articoli 17 e 23 OPar. Questo criterio riveste quindi una notevole importanza nella ripartizione dei punteggi.

Presenza in considerazione delle superfici e delle prestazioni

Nel caso delle indennità per mancato utilizzo, in linea di massima saranno definite delle somme legate alla superficie. Queste indennità saranno applicabili esclusivamente se l'utilizzo ha effettivamente avuto luogo, se era adatto alla stazione forestale e può essere documentato e, infine, non è già finanziato da altri programmi. La base per l'attribuzione delle indennità dovrà

essere costituita da contratti a lunga scadenza stipulati con i proprietari dei terreni (*tali contratti sono necessari per assicurare il libero sviluppo della natura: l'UFAM raccomanda di stipulare contratti della durata di almeno 50 anni, con riserva del rinnovamento del marchio Parco*).

Riserve della biosfera

Per le riserve della biosfera si usa il set di indicatori elaborato per i parchi naturali regionali. Specifiche prestazioni in rapporto con le zone centrali sono prese in considerazione nell'OP 1. La Confederazione può anche finanziare le prestazioni per l'interconnessione internazionale previste dal Piano d'azione di Lima per il Programma MAB (programma «L'uomo e la biosfera», «Man and Biosphere»). L'interconnessione internazionale è facoltativa per gli altri parchi naturali regionali. Il calcolo degli aiuti finanziari avviene secondo l'entità e il contenuto delle prestazioni offerte.

Valutazione

La valutazione degli OP avviene generalmente in mezzi punti. Le deroghe sono elencate nei set di indicatori. Salvo indicazione contraria, il punteggio minimo è costituito da 0 punti.

*Valutazione in
mezzi punti*

Allegato relativo alla parte 2

A1 Scheda programmatica per parchi nazionali

Tab. 13

Scheda programmatica 2020 – 2024 per i parchi nazionali (art. 23f LPN)

Scheda programmatica Parchi d'importanza nazionale art. 23k LPN, informazioni generali in materia di politica per i parchi

Obiettivo legale	Promozione dell'istituzione, della gestione e dell'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale (parchi nazionali, parchi naturali regionali e parchi naturali periurbani), comprese le riserve della biosfera.
Effetto perseguito	Nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nei parchi naturali periurbani, comprese le riserve della biosfera, viene/vengono: <ul style="list-style-type: none"> • salvaguardata e valorizzata l'elevata qualità naturalistica e paesaggistica; • promosso lo sviluppo regionale sostenibile, valorizzando gli aspetti qualitativi esistenti e utilizzando le risorse naturali in modo sostenibile; • rafforzata l'identità regionale e gestita l'educazione allo sviluppo sostenibile; • utilizzate le sinergie con le altre politiche rilevanti.
Priorità e strumenti UFAM	<ul style="list-style-type: none"> • Priorità: promozione delle regioni che presentano un'elevata qualità naturalistica e paesaggistica nonché il potenziale e l'impegno per uno sviluppo sostenibile; introduzioni di un particolare incentivo per le prestazioni dei parchi in vista dell'attuazione della SBS e della strategia dell'UFAM sul paesaggio. • Strumenti: aiuti finanziari, marchi Parco e Prodotto

Indicatori specifici per il parco nazionale

ID	Obiettivo programmatico (OP)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Metro di valutazione
2c-1	OP 1: Garanzia di libero sviluppo della natura nella zona centrale art. 16 e 17 OPar	IP 1.1: Superficie della zona centrale Valutazione: in base alla superficie si calcolano le prestazioni necessarie per assicurare il libero sviluppo della natura. Superficie conforme all'art. 16 OPar, 21 punti; 1 punto per ogni km ² supplementare (max 30 punti). IP 1.2: Indennità per mancato utilizzo: il mancato utilizzo adatto alla stazione forestale è provato, la superficie è svincolata per contratto da qualsiasi utilizzo incompatibile con le prescrizioni di cui all'art. 17 OPar.	IQ 1.1: Struttura della zona centrale Valutazione: 2,0 punti = elemento principale della zona centrale > 90 % della superficie; 1,5 punti = 2 superfici parziali, elemento principale della zona centrale > 2/3 della superficie minima; 1,0 punti = 3 superfici parziali, elemento principale della zona centrale > 2/3 della superficie minima; 0,5 punti = 4 superfici parziali, elemento principale della zona centrale > 2/3 della superficie minima. IQ 1.2: Superficie della zona centrale sotto il limite del bosco (max 1 punto) 1,0 punti = > 50 km ² 0,5 punti = 30 – 50 km ² IQ 1.3: Percentuale della superficie delle zone centrali senza deroghe/ eccezioni alle prescrizioni di cui all'art. 17 OPar 9 punti = nessuna deroga/eccezione sul 95 % della superficie 6 punti = nessuna deroga/eccezione sul 90 % della superficie 3 punti = nessuna deroga/eccezione sull'80 % della superficie	Punteggio massimo: 30 +12 = 42 punti Calcolo dell'indennità: CHF 2000.– per km ² /anno (CHF 20.– per ha)
2c-2	OP 2: Zona periferica: gestione naturalistica del paesaggio rurale e protezione della zona centrale da interventi pregiudizievoli (art. 18 OPar)	IP 2.1: Entità e rilevanza dei progetti per la promozione delle specie nonché per la conservazione e la valorizzazione di biotopi e paesaggio specialmente in rapporto all'attuazione della SBS e della strategia dell'UFAM sul paesaggio (max 3 punti) IP 2.2: Entità e rilevanza dei progetti per la conservazione e la valorizzazione di beni culturali, siti caratteristici e luoghi storici (max 1 punto) IP 2.3: Entità e rilevanza dei progetti per la garanzia e il miglioramento della funzione di cuscinetto della zona periferica (max 1 punto)	IQ 2.1: I progetti si basano sull'orientamento e sul profilo del parco indicati nella Carta e nelle basi concettuali in essa contenute e, ove opportuno, contribuiscono all'attuazione della SBS e della strategia dell'UFAM sul paesaggio (max 3 punti). IQ 2.2: Integrazione dei progetti negli strumenti e nei processi di pianificazione del territorio (max 1 punto) IQ 2.3: Livello di attuazione dei progetti (max 1 punto)	Punteggio massimo: 5 punti per la prestazione + 5 punti per la qualità = 10 punti

ID	Obiettivo programmatico (OP)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Metro di valutazione
2c-3	OP 3: Promozione dell'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali (art. 18 cpv. 1b e cpv. 2 OPar)	IP 3.1: Numero ed entità degli accordi di partenariato nei diversi settori (max 1 punto) IP 3.2: Entità e rilevanza delle proposte di turismo naturalistico e di attività ricreative (max 1 punto) IP 3.3: Entità e rilevanza dei progetti per la promozione delle attività economiche sostenibili (escluso il turismo) e della mobilità sostenibile (max 1 punto)	IQ 3.1: I progetti si basano sull'orientamento e sul profilo del parco indicati nella Carta e nelle basi concettuali in essa contenute (max 1 punto). IQ 3.2: Periodiche iniziative di interconnessione, informazione e perfezionamento per i partner e i fornitori di prestazioni del parco (almeno un evento l'anno) (max 1 punto) IQ 3.3: Livello di attuazione dei progetti (max 1 punto)	Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti
2c-4	OP 4: Sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo sostenibile	IP 4.1: Entità e rilevanza dei progetti incentrati sulla sensibilizzazione e sull'educazione allo sviluppo sostenibile specialmente in rapporto all'attuazione della SBS e della strategia dell'UFAM sul paesaggio (max 2 punti) IP 4.2: Entità e rilevanza dei progetti incentrati sulla promozione della vita culturale nel parco e miranti a favorirne l'identità (max 1 punto)	IQ 4.1: Il progetti si basano sull'orientamento e sul profilo del parco indicati nella Carta come pure sull'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, in particolare la parte dedicata all'educazione (max 1 punto). IQ 4.2: Progetti basati sulla strategia di formazione e rivolti specificatamente ai gruppi target del parco nonché fornitori/attori con le necessarie qualifiche (max 1 punto) IQ 4.3: Livello di attuazione dei progetti (max 1 punto)	Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti
2c-5	OP 5: Gestione, comunicazione e garanzia territoriale (art. 25, 26 cpv. 2 lett. c e art. 27 OPar)	IP 5.1: Entità e rilevanza dei progetti concernenti l'aumento della superficie e della qualità della zona centrale (max 7 punti) IP 5.2: Entità e rilevanza dei progetti concernenti le relazioni pubbliche secondo una strategia di comunicazione e con l'utilizzo del marchio Parco (max 1 punto) IP 5.3: Entità e rilevanza dei progetti concernenti il coordinamento delle attività d'incidenza territoriale con gli obiettivi del parco (max 1 punto)	IQ 5.1: Integrazione della gestione nei progetti rilevanti per il parco e nelle procedure di pianificazione del territorio (max 1 punto) IQ 5.2: Esistenza di un sistema funzionante per la garanzia della qualità del parco (max 1 punto) IQ 5.3: Organizzazione strutturata in modo da permettere alla popolazione di partecipare direttamente alla vita del parco (max 1 punto).	Punteggio massimo: 9 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 12 punti
2c-6	OP 6: Concetto e coordinamento della ricerca (art. 23f LPN)	IP 6.1: Entità e rilevanza del concetto di ricerca (max 2 punti) IP 6.2: Numero ed entità dei progetti da coordinare per la ricerca e il monitoraggio (max 2 punti)	IQ 6.1: Garanzia della collaborazione con la SCNAT e altri parchi (max 2 punti)	Punteggio massimo: 4 punti per la prestazione + 2 punti per la qualità = 6 punti
Totale massimo 82 punti				

A2 Scheda programmatica per parchi naturali regionali d'importanza nazionale, comprese le riserve della biosfera

Tab. 14

Scheda programmatica 2020 – 2024 per i parchi naturali regionali, comprese le riserve della biosfera (art. 23g LPN)

Scheda programmatica Parchi d'importanza nazionale art. 23k LPN, informazioni generali in materia di politica per i parchi	
Obiettivo legale	Promozione dell'istituzione, della gestione e dell'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale (parchi nazionali, parchi naturali regionali e parchi naturali periurbani), comprese le riserve della biosfera.
Effetto perseguito	Nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nei parchi naturali periurbani, comprese le riserve della biosfera, viene/vengono: <ul style="list-style-type: none"> · salvaguardata e valorizzata l'elevata qualità naturalistica e paesaggistica; · promosso lo sviluppo regionale sostenibile, valorizzando gli aspetti qualitativi esistenti e utilizzando le risorse naturali in modo sostenibile; · rafforzata l'identità regionale e gestita l'educazione allo sviluppo sostenibile; · utilizzate le sinergie con le altre politiche rilevanti.
Priorità e strumenti UFAM	<ul style="list-style-type: none"> · Priorità: promozione delle regioni che presentano un'elevata qualità naturalistica e paesaggistica nonché il potenziale e l'impegno per uno sviluppo sostenibile; introduzione di un particolare incentivo per le prestazioni dei parchi in vista dell'attuazione della SBS e della strategia dell'UFAM sul paesaggio. · Strumenti: aiuti finanziari, marchi Parco e Prodotto.

Indicatori specifici per il parco naturale regionale, comprese le riserve della biosfera

ID	Obiettivo programmatico (OP)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Metro di valutazione
2d-1	OP 1: Conservazione e valorizzazione della natura e del paesaggio (art. 20 OPar)	<p>IP 1.1: Entità e rilevanza dei progetti per la promozione delle specie nonché per la conservazione e la valorizzazione dei biotopi specialmente in rapporto all'attuazione della SBS (max 2 punti)</p> <p>Riserve della biosfera: Entità e rilevanza dei progetti concernenti l'aumento della qualità e della superficie delle zone centrali (max 4 punti)</p> <p>IP 1.2: Entità e rilevanza dei progetti per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio specialmente in rapporto all'attuazione della strategia dell'UFAM sul paesaggio (max 1 punto)</p> <p>IP 1.3: Entità e rilevanza dei progetti per la conservazione e la valorizzazione di beni culturali e siti caratteristici (max 1 punto)</p>	<p>IQ 1.1: I progetti si basano sull'orientamento e il profilo del parco indicati nella Carta e nelle basi concettuali in essa contenute e, ove opportuno, contribuiscono all'attuazione della SBS e della strategia dell'UFAM sul paesaggio (max 2 punti).</p> <p>IQ 1.2:Integrazione dei progetti negli strumenti e nei processi di pianificazione del territorio (max 1 punto)</p> <p>IQ 1.3: Livello di attuazione dei progetti (max 1 punto)</p>	<p>Punteggio massimo: 4 punti per la prestazione + 4 punti per la qualità = 8 punti</p> <p>Riserve della biosfera 4 punti per la qualità e la superficie delle zone centrali, = max 12 punti</p>

2d-2	OP 2: Rafforzamento delle attività economiche sostenibili (art. 21 OPar)	IP 2.1: Numero ed entità degli accordi di partenariato nei diversi settori (max 1 punto) IP 2.2: Entità e rilevanza delle proposte di turismo naturalistico (max 1 punto) IP 2.3: Entità e rilevanza dei progetti per la promozione delle attività economiche sostenibili (escluso il turismo) e della mobilità sostenibile (max 1 punto)	IQ 2.1: I progetti si basano sull'orientamento e sul profilo del parco indicati nella Carta e nelle basi concettuali in essa contenute (max 1 punto). IQ 2.2: Periodiche iniziative di interconnessione, informazione e perfezionamento per i partner e i fornitori di prestazioni del parco nonché integrazione dei progetti nelle strutture e nei progetti regionali (almeno un evento l'anno) (max 1 punto) IQ 2.3: Livello di attuazione dei progetti (max 1 punto)	Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti
2d-3	OP 3: Sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo sostenibile	IP 3.1: Entità e rilevanza dei progetti incentrati sulla sensibilizzazione e sull'educazione allo sviluppo sostenibile specialmente in rapporto all'attuazione della SBS e della strategia dell'UFAM sul paesaggio (max 2 punti) IP 3.2: Entità e rilevanza dei progetti incentrati sulla promozione della vita culturale nel parco e miranti a favorirne l'identità (max 1 punto)	IQ 3.1: I progetti si basano sull'orientamento e sul profilo del parco indicati nella Carta e nelle basi concettuali in essa contenute sull'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, in particolare nella parte dedicata all'educazione (max 1 punto). IQ 3.2: Progetti basati sulla strategia di formazione e rivolti specificatamente ai gruppi target del parco nonché fornitori/ attori con le necessarie qualifiche (max 1 punto). IQ 3.3: Livello di attuazione dei progetti (max 1 punto)	Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti
2d-4	OP 4: Gestione, comunicazione e garanzia territoriale (art. 25, 26 cpv. 2 lett. c e art. 27 OPar)	IP 4.1: Entità e rilevanza dei progetti concernenti le relazioni pubbliche secondo una strategia di comunicazione e con l'utilizzo del marchio Parco (max 1 punto) IP 4.2: Entità e rilevanza dei progetti per il coordinamento delle attività d'incidenza territoriale con gli obiettivi del parco (max 1 punto) IP 4.3: Entità delle prestazioni per l'incremento dell'autofinanziamento (max 1 punto) Necessario per le riserve della biosfera: IP 4.4: Entità e contenuto dell'interconnessione ai sensi del Programma MAB (programma «L'uomo e la biosfera», «Man and Biosphere») (max. 1 punto) Facoltativo per gli altri parchi naturali regionali: entità e contenuto dell'interconnessione internazionale (max 1 punto)	IQ 4.1: Integrazione della gestione nei progetti rilevanti per il parco e nelle procedure di pianificazione del territorio (max 1 punto) IQ 4.2: Esistenza di un sistema funzionante per la garanzia della qualità del parco (max 1 punto) IQ 4.3: Organizzazione strutturata in modo da permettere alla popolazione di parteci-pare direttamente alla vita del parco (max 1 punto).	Punteggio massimo: 3 risp. 5 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 risp. 8 punti

2d-5	OP 5: Concetto e coordinamento della ricerca Facoltativo per i parchi naturali regionali, necessario per le riserve della biosfera	IP 5.1: Entità e rilevanza del concetto di ricerca (max 1 punto) IP 5.2: Numero ed entità dei progetti da coordinare per la ricerca e il monitoraggio (max 1 punto)	IQ 5.1: Garanzia della collaborazione con la SCNAT e altri parchi (max 1 punto)	Punteggio massimo: 2 punti per la prestazione + 1 punti per la qualità = 3 punti
------	---	--	--	---

Altre prestazioni rilevanti

ID	Obiettivo programmatico	Indicatori di prestazione	Metro di valutazione
2d-6	Superficie	Dimensione della superficie eccedente quella minima richiesta	Massimo 3 punti 3 punti = superficie più di 5 volte superiore 2 punti = superficie da 4 a 5 volte superiore 1 punto = superficie da 2,5 a 4 volte superiore
2d-7	Complessità	Vengono valutati i seguenti aspetti: 1. qualità e varietà della natura e dei paesaggi nonché dello spazio urbano e dei siti caratteristici nel parco; 2. geografia/politica: numero di enti coinvolti nel parco (Comuni, distretti, Cantoni, cooperazione transfrontaliera); 3. lingua/cultura: numero di lingue nazionali e diversità culturale nel parco.	Massimo 6 punti
Totale massimo 36 punti, per le riserve della biosfera 41 punti			

A3 Scheda programmatica per parchi naturali periurbani d'importanza nazionale

Tab. 15

Scheda programmatica 2020 – 2024 per parchi naturali periurbani (art. 23h LPN)

Scheda programmatica Parchi d'importanza nazionale art. 23k LPN, informazioni generali in materia di politica per i parchi	
Obiettivo legale	Promozione dell'istituzione, della gestione e dell'assicurazione della qualità di parchi d'importanza nazionale (parchi nazionali, parchi naturali regionali e parchi naturali periurbani), comprese le riserve della biosfera.
Effetto perseguito	Nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nei parchi naturali periurbani, comprese le riserve della biosfera, viene/vengono: <ul style="list-style-type: none"> · salvaguardata e valorizzata l'elevata qualità naturalistica e paesaggistica; · promosso lo sviluppo regionale sostenibile, valorizzando gli aspetti qualitativi esistenti e utilizzando le risorse naturali in modo sostenibile; · rafforzata l'identità regionale e gestita l'educazione allo sviluppo sostenibile; · utilizzate le sinergie con le altre politiche rilevanti.
Priorità e strumenti UFAM	<ul style="list-style-type: none"> · Priorità: promozione delle regioni che presentano un'elevata qualità naturalistica e paesaggistica nonché il potenziale e l'impegno per uno sviluppo sostenibile; · Valorizzazione delle prestazioni dei parchi specialmente in relazione al contributo da loro fornito per l'attuazione della SBS e della strategia dell'UFAM sul paesaggio. A questo proposito l'UFAM garantisce i necessari incentivi. · Strumenti: aiuti finanziari, marchi Parco e Prodotto.

Indicatori specifici per il parco naturale periurbano

ID	Obiettivo programmatico (OP)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Metro di valutazione
2e-1	OP 1: Garanzia di libero sviluppo della natura nella zona centrale (art. 23 OPar)	<p>IP 1.1: Superficie della zona centrale</p> <p>Valutazione: in base alla superficie si calcolano le prestazioni necessarie per assicurare il libero sviluppo della natura. Superficie conforme all'art. 23 OPar, 8 punti; 1 punto per 1000 m² supplementari (max 12 punti).</p> <p>IP 1.2: Indennità per mancato utilizzo: il mancato utilizzo adatto alla stazione forestale è provato, la superficie è svincolata per contratto da qualsiasi utilizzo incompatibile con le prescrizioni di cui all'art. 23 OPar</p>	<p>IQ 1.1: Collegamento della superficie della zona centrale</p> <p>Valutazione: 2,0 punti = 100 % di superficie collegata 1,5 punti = elemento principale della zona centrale > 90 % della superficie 1,0 punti = 2 superfici parziali, elemento principale della zona centrale > 2/3 della superficie minima 0,5 punti = 3 superfici parziali, elemento principale della zona centrale > 2/3 della superficie minima</p> <p>IQ 1.2: Percentuale della superficie delle zone centrali senza deroghe / eccezioni alle prescrizioni di cui all'art. 23 OPar 3 punti = nessuna deroga / eccezione sul 95 % della superficie 2 punti = nessuna deroga / eccezione sul 90 % della superficie 1 punto = nessuna deroga / eccezione sull'80 % della superficie</p>	<p>Punteggio massimo: 12 punti per la prestazione + 5 punti per la qualità = 17 punti</p> <p>Calcolo dell'indennità: CHF 2000.- per km²/anno (CHF 20.- per ha)</p>

ID	Obiettivo programmatico (OP)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Metro di valutazione
2e-2	OP 2: Adempimento della funzione di cuscinetto nella zona di transizione (art. 24 lett. b – d OPar)	IP 2.1: Entità e rilevanza dei progetti per la promozione delle specie, la conservazione e la valorizzazione dei biotopi e del paesaggio nonché, se opportuno, per la protezione dei processi specialmente in rapporto all’attuazione della SBS e della strategia dell’UFAM sul paesaggio (max 3 punti) IP 2.2: Entità e rilevanza dei progetti per la garanzia e il miglioramento della funzione di cuscinetto della zona di transizione (max 3 punti)	IQ 2.1: I progetti si basano sull’orientamento e il profilo del parco indicati nella Carta e nelle basi concettuali in essa contenute e, ove opportuno, contribuiscono all’attuazione della SBS e della strategia dell’UFAM sul paesaggio (max 3 punti). IQ 2.2: Integrazione dei progetti negli strumenti e nei processi di pianificazione del territorio (max 1 punto) IQ 2.3: Livello di attuazione dei progetti (max 1 punto)	Punteggio massimo: 6 punti per la prestazione + 5 punti per la qualità = 11 punti
2e-3	OP 3: Sensibilizzazione, educazione allo sviluppo sostenibile ed esperienze a contatto con la natura (art. 24 lett. a OPar)	IP 3.1: Entità e rilevanza dei progetti incentrati sulla sensibilizzazione e sul contatto con la natura specialmente in rapporto all’attuazione della SBS e della strategia dell’UFAM sul paesaggio (max 1 punto) IP 3.2: Entità e rilevanza dei progetti incentrati sull’educazione allo sviluppo sostenibile (max 1 punto) IP 3.3: Numero di partecipanti alle proposte di contatto con la natura e di educazione allo sviluppo sostenibile (max 1 punto)	IQ 3.1: I progetti si basano sull’orientamento e il profilo del parco indicati nella Carta come pure sull’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, in particolare la parte dedicata all’educazione (max 1 punto). IQ 3.2: Progetti basati sulla strategia di formazione e rivolti specificatamente ai gruppi target del parco nonché fornitori/attori con le necessarie qualifiche (max 1 punto) IQ 3.3: Livello di attuazione dei progetti (max 1 punto)	Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti
2e-4	OP 4: Gestione, comunicazione e garanzia territoriale (art. 25, 26 cpv. 2 lett. c e art. 27 OPar)	IP 4.1: Entità e rilevanza dei progetti concernenti le relazioni pubbliche secondo una strategia di comunicazione e con l’utilizzo del marchio Parco (max 1 punto) IP 4.2: Entità e rilevanza dei progetti per il coordinamento delle attività d’incidenza territoriale con gli obiettivi del parco (max 1 punto) IP 4.3: Entità delle prestazioni per l’incremento dell’autofinanziamento (max 1 punto)	IQ 4.1: Integrazione della gestione nei progetti rilevanti per il parco (max 1 punto) IQ 4.2: Esistenza di un sistema funzionante per la garanzia della qualità del parco (max 1 punto) IQ 4.3: Organizzazione strutturata in modo da permettere alla popolazione di partecipare direttamente alla vita del parco (max 1 punto).	Punteggio massimo: 3 punti per la prestazione + 3 punti per la qualità = 6 punti
2e-5	OP 5: Concetto e coordinamento della ricerca (facoltativo)	IP 5.1: Entità e rilevanza del concetto di ricerca (max 1 punto) IP 5.2: Numero ed entità dei progetti da coordinare per la ricerca e il monitoraggio (max 1 punto)	IQ 5.1: Garanzia della collaborazione con la SCNAT e altri parchi (max 1 punto)	Punteggio massimo: 2 punti per la prestazione + 1 punti per la qualità = 3 punti
Totale massimo 43 punti				

Indice parte 3:

Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la protezione della natura

3	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la protezione della natura	84	Allegato relativo alla parte 3	125	
3.1	Situazione programmatica iniziale	84	A1	Set di indicatori e prestazioni finanziate	125
3.1.1	Basi legali	84	A2	Elementi del programma Protezione della natura perseguiti e indennizzati al di fuori dell'accordo programmatico	127
3.1.2	Situazione attuale	84	A3	Requisiti del progetto globale (concetto generale) a livello cantonale	130
3.1.3	Condizioni quadro legali e concettuali	84			
3.1.4	Prospettive	85			
3.2	Politica programmatica	86			
3.2.1	Scheda programmatica	86			
3.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	93			
3.2.3	Obiettivi programmatici	95			
3.2.4	Ulteriori obiettivi del programma perseguiti e indennizzati al di fuori dell'accordo programmatico	121			
3.2.5	Interfacce con altri programmi	121			

3 Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la protezione della natura

3.1 Situazione programmatica iniziale

3.1.1 Basi legali

La LPN prevede diverse fattispecie giuridiche di sovvenzionamento per il settore della protezione della natura

Art. 14a	Possono essere accordati aiuti finanziari ai Cantoni per la promozione di progetti di ricerca, per la formazione e la formazione continua di specialisti nonché per le relazioni pubbliche.	Aiuti finanziari
Art. 18d e 23a LPN, art. 18 OPN	Sono previste indennità ai Cantoni per misure di protezione delle specie indigene, dei biotopi e per la compensazione ecologica.	Indennità
Art. 23 OPN	L'organo federale incaricato dell'esecuzione della LPN per il settore della protezione della natura è l'UFAM.	Organi federali

3.1.2 Situazione attuale

Il programma LPN è stato rielaborato a partire dalle esperienze acquisite nel corso degli ultimi periodi programmatici e sulla base del Rapporto del Controllo federale delle finanze (CDF, 2014). Si è posto l'accento sulla precisione e sul miglior orientamento strategico degli obiettivi programmatici (OP) per l'attuazione della Strategia Biodiversità Svizzera nonché per l'adeguamento e la semplificazione degli indicatori e del calcolo delle prestazioni. La precedente politica programmatica Basi, relazioni pubbliche, formazione è stata cancellata e integrata nella politica programmatica Protezione della natura.

Indicatori e calcolo delle prestazioni sono semplificati

3.1.3 Condizioni quadro legali e concettuali

La LPN e le relative ordinanze costituiscono le condizioni quadro legali. Per attuare una politica di sovvenzionamento basata sulla qualità delle prestazioni nel settore della promozione delle specie e degli habitat, gli obiettivi strategici sono stati concretizzati nella Strategia Biodiversità Svizzera (SBS) del 25 aprile 2012 e nella Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, 1997, in corso di aggiornamento) del Consiglio federale. Nel settore della protezione della natura rivestono particolare importanza i seguenti obiettivi strategici: «realizzazione di un'infrastruttura ecologica», «miglioramento delle condizioni delle specie prioritarie a livello nazionale» e «promozione della biodiversità nello spazio urbano». Nell'ambito della protezione delle specie e dei biotopi si

dispone altresì di aiuti all'esecuzione sotto forma, ad esempio, di Liste rosse delle specie minacciate in Svizzera, di liste di specie e biotopi prioritari a livello nazionale (SPN e BPN) e di diversi aiuti all'esecuzione tematici. Sono prese in considerazione anche le basi giuridiche o la prassi dei Cantoni laddove il diritto federale prevede margini di manovra per i Cantoni.

3.1.4 Prospettive

Il rapporto «Biodiversità in Svizzera: stato ed evoluzione» (UFAM, 2017) analizza lo stato della biodiversità in Svizzera, ne constata la perdita e la frammentazione degli habitat nonché il loro degrado ed evidenzia la minaccia che pesa sulla metà dei biotopi e la banalizzazione (uniformazione) della diversità delle specie. In Svizzera, si stanno diffondendo sempre più specie già frequenti che non hanno particolari esigenze nei confronti dell'habitat, mentre gli effettivi delle specie specializzate si assottigliano.

*Stato della
biodiversità in
Svizzera*

Nel quarto periodo programmatico assume particolare rilievo il contributo della LPN all'attuazione della SBS e del relativo piano d'azione (PA SBS del 6 settembre 2017). L'impegno dei Cantoni deve essere indirizzato principalmente alla pianificazione, al perfezionamento quantitativo e qualitativo nonché all'attuazione dell'infrastruttura ecologica, alla conservazione e alla promozione delle SPN e dei BPN e, infine, alla promozione della biodiversità nello spazio urbano. Per migliorare la qualità dei biotopi d'importanza nazionale e per attuare rapidamente i provvedimenti di risanamento e di valorizzazione più urgenti nonché i provvedimenti promozionali per le SPN, il Consiglio federale ha stanziato (2016) ulteriori finanziamenti per gli anni 2017 – 2020, ad integrazione degli sforzi già in atto da parte di Confederazione e Cantoni. Queste misure immediate saranno attuate perlopiù nell'ambito dell'accordo programmatico (AP) concernente la protezione della natura. Questi sforzi verranno proseguiti anche nel periodo 2021 – 2024.

*SBS e piano
d'azione*

3.2 Politica programmatica

3.2.1 Scheda programmatica

Scheda programmatica Biotopi e compensazione ecologica, incluse le specie e l'interconnessione, art. 18 segg. e art. 23a LPN

Obiettivo legale	Conservazione della flora e della fauna indigene e dei loro habitat naturali attraverso la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale (art. 18 segg. e art. 23a LPN), nonché promozione della compensazione ecologica (art. 18d LPN)
Effetto perseguito	I biotopi naturali d'importanza internazionale, nazionale, regionale e locale sono protetti, gestiti, risanati e interconnessi in modo tale da consentire un'infrastruttura ecologica durevole e una conservazione sostenibile delle specie indigene come popolazioni vitali. Lo stato dei biotopi degni di protezione e delle popolazioni delle specie minacciate viene migliorato.
Priorità e strumenti UFAM	<ul style="list-style-type: none"> • Specie: i criteri di selezione per la determinazione delle priorità sono il grado di minaccia a livello nazionale (status nella Lista rossa), la responsabilità internazionale della Svizzera per una determinata specie nonché le conoscenze, le possibilità di realizzazione e l'urgenza delle misure di protezione (necessità d'intervento). Le esigenze di mobilità delle specie sono garantite mediante l'infrastruttura ecologica, permettendo così lo scambio genetico tra popolazioni. • Biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale nonché compensazione ecologica: rivestono priorità nazionale gli oggetti o le superfici che per estensione, varietà vegetale, diversità delle specie e potenziale naturale hanno un'importanza particolare per la Svizzera oppure fungono da spazio vitale di specie fortemente minacciate a livello nazionale. Tali oggetti o superfici contribuiscono a un'infrastruttura ecologica durevole e sono rafforzati nella loro funzionalità in presenza di una interconnessione adeguata. • Infrastruttura ecologica: rete di superfici naturali e seminaturali rappresentativa che garantisce con efficacia sufficiente quantità, qualità e ottimale collocazione regionale ai principali habitat caratteristici della Svizzera. L'infrastruttura ecologica tiene conto delle esigenze di sviluppo e di mobilità delle specie indigene nei loro habitat e nel paesaggio e garantisce a lungo termine le capacità di funzionamento e di rigenerazione degli habitat stessi e quindi la resilienza degli ecosistemi. • Pianificazione: pianificazione pluriennale concernente la protezione della natura. Progetto globale (concetto generale) a livello cantonale con visione territoriale complessiva nonché situazione iniziale, deficit, potenziali, obiettivi e priorità, necessità d'intervento riguardante protezione, cura, risanamento, valorizzazione, realizzazione e interconnessione di biotopi, di altri spazi vitali meritevoli di protezione e di hotspot di specie importanti a livello nazionale (zone con un numero elevato di specie specializzate e di habitat), nonché misure di promozione delle specie. Pianificazione cantonale dell'infrastruttura ecologica. • Strumenti: inventari federali, liste di SPN e BPN, Liste rosse, spazi vitali meritevoli di protezione, priorità della Confederazione e dei Cantoni per il periodo NPC, indennità, AP.

ID	Obiettivi programmatici (OP) (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Contributo della Confederazione
03-1	OP 1: Progetto globale (concetto generale) a livello cantonale per promuovere le specie e gli habitat nonché per pianificare l'interconnessione	IP 1.1: Progetto globale a livello cantonale (%)	<ul style="list-style-type: none"> • Rappresentazione della visione territoriale complessiva • Identificazione e constatazione di deficit, zone con deficit e necessità d'intervento • Identificazione e constatazione nello spazio e nel tempo di obiettivi, potenziali e priorità naturali, tra l'altro a garanzia dei valori naturalistici esistenti • Illustrazione della cooperazione sovraregionale nonché delle interfacce, delle sinergie e del coordinamento con politiche settoriali e altri AP • Controllo periodico e sistematico dei risultati, messa a disposizione di basi (inclusi i geodati) • Rispetto delle priorità fissate dalla Confederazione • Rispetto degli aiuti all'esecuzione e delle guide pratiche rilevanti della Confederazione (concernenti tra l'altro l'infrastruttura ecologica) 	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo per periodo contrattuale secondo la superficie cantonale: • CHF 140 000 per > 1000 km² • CHF 120 000 per < 1000 km²
03-2	OP 2: Protezione e cura dei biotopi nonché della compensazione ecologica secondo la LPN¹⁹	IP 2.1: Numero di ettari di biotopi d'importanza nazionale curati in modo adeguato agli obiettivi (superficie con pagamenti diretti (PD); superficie senza PD)	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilità di basi concettuali (inclusi i piani di protezione, utilizzazione e gestione) • Obiettivi di protezione specifici per oggetto • Garanzia della protezione a lungo termine delle superfici • Orientamento dell'utilizzazione e della cura alle esigenze delle specie bersaglio e tipiche degli habitat o alle caratteristiche naturali degli spazi vitali • Delimitazione delle necessarie zone cuscinetto • Mantenimento o miglioramento della condizione ecologica e della funzionalità delle superfici, comprese le caratteristiche particolari degli oggetti (elementi strutturali valorizzanti, tipi di vegetazione, biocenosi) • Garanzia dell'assistenza tecnica, della sorveglianza degli oggetti e della loro cura • Esecuzione periodica e sistematica del controllo dei risultati e della fornitura dei dati 	Contributo forfettario per ettaro e anno contrattuale Variabili: <ul style="list-style-type: none"> • con PD/senza PD • tipo di inventario/ modalità di utilizzazione <ul style="list-style-type: none"> – PPS-prato – PPS-pascolo – P-prato – P-pascolo – TA – ISAN – Zona cuscinetto

¹⁹ Compensazione ecologica secondo l'art. 18b cpv. 2 LPN e l'art. 15 OPN; la compensazione ecologica ha segnatamente lo scopo di collegare fra di loro biotopi isolati, se necessario creando nuovi biotopi, di favorire la varietà delle specie, di ottenere un impiego del suolo il più possibile naturale e moderato, d'integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate e di animare il paesaggio.

ID	Obiettivi programmatici (OP) (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Contributo della Confederazione
		IP 2.2: Numero di ettari di biotopi d'importanza regionale e locale nonché di spazi vitali curati in modo adeguato agli obiettivi (superficie con pagamenti diretti (PD); superficie senza PD)		Contributo forfettario per ettaro e anno contrattuale Variabili: • con PD/senza PD • tipo di inventario/ modalità di utilizzazione – PPS-prato – PPS-pascolo – P-prato – P-pascolo – TA – ISAN – Zona cuscinetto – Altri biotopi e spazi vitali
03-3	OP 3: Risanamento, valorizzazione, realizzazione e interconnessione dei biotopi nonché della compensazione ecologica secondo la LPN ²⁰	IP 3.1: Numero di ettari per il risanamento e la valorizzazione di biotopi esistenti a livello nazionale (superficie) IP 3.2: Numero di ettari per il risanamento, la valorizzazione, la realizzazione e l'interconnessione di biotopi, spazi vitali e popolazioni di specie prioritarie (superficie) IP 3.3: Numero di ettari per la pianificazione e l'attuazione di nuovi oggetti da delimitare (superficie)	• Disponibilità di basi concettuali (inclusi i piani di utilizzazione, gestione e protezione) • Garanzia della protezione a lungo termine delle superfici • Obiettivi di protezione e valorizzazione specifici per oggetto • Misure orientate alle esigenze delle specie bersaglio e tipiche degli habitat o alle caratteristiche naturali degli spazi vitali, alle caratteristiche valorizzanti e al ripristino della funzionalità delle zone • Interconnessione degli oggetti • Rispetto delle priorità nazionali • Esecuzione periodica e sistematica del controllo dei risultati e della fornitura dei dati • Rispetto degli aiuti all'esecuzione, delle guide pratiche e delle basi rilevanti della Confederazione • Rispetto delle direttive federali concernenti la segnaletica uniforme delle aree protette, se per le specifiche misure sono investiti fondi federali.	• Contributo globale come da AP • Fino al 40 – 75 % dei costi computabili secondo l'importanza del progetto • Nazionale, Smeraldo, ZP: 65 % + 10 % per le priorità selezionate della Confederazione • Regionale: max 40 % + 25 % per le priorità selezionate della Confederazione

²⁰ Compensazione ecologica secondo l'art. 18b cpv. 2 LPN e l'art. 15 OPN: la compensazione ecologica ha segnatamente lo scopo di collegare fra di loro biotopi isolati, se necessario creando nuovi biotopi, di favorire la varietà delle specie, di ottenere un impiego del suolo il più possibile naturale e moderato, d'integrare elementi naturali nelle zone urbanizzate e di animare il paesaggio.

ID	Obiettivi programmatici (OP) (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Contributo della Confederazione
03-4	OP 4: Promozione delle specie prioritarie a livello nazionale	<p>IP 4.1: Numero di programmi per la promozione delle specie e di piani d'azione</p> <p>IP 4.2: Attuazione di misure non riferite alle superfici (CHF)</p> <p>IP 4.3: Numero di centri regionali di coordinamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> Misure specifiche per la specie Specie con necessità d'intervento Il perimetro d'azione è modificato e adeguato agli obiettivi in modo specifico per la specie. Programmi e piani d'azione tengono conto dei requisiti di base prestabiliti in materia di contenuti e sono finalizzati all'attuazione. Concertazione e utilizzazione di sinergie, coordinamento a livello nazionale, sovraregionale e cantonale Coinvolgimento dei centri regionali e nazionali di coordinamento e consulenza Esecuzione periodica e sistematica del controllo dei risultati e della fornitura dei dati, qualità delle basi elaborate Rispetto delle priorità nazionali nonché degli aiuti all'esecuzione e delle guide pratiche rilevanti della Confederazione <ul style="list-style-type: none"> Garanzia di coordinamento e scambio tra centri regionali e nazionali di coordinamento e di consulenza Coordinamento a livello nazionale, sovraregionale e cantonale Consulenza tecnica per la protezione delle specie e degli habitat Rispetto delle priorità nazionali nonché degli aiuti all'esecuzione e delle guide pratiche rilevanti della Confederazione 	<ul style="list-style-type: none"> Contributo forfettario per progetto (computabile solo una volta per periodo contrattuale) Differenziato per complessità Cat. 1: CHF 8000 Cat. 2: CHF 25 000 Cat. 3: CHF 50 000 <p>Contributo globale come da AP Max 50% dei costi computabili secondo l'importanza del progetto</p> <ul style="list-style-type: none"> Contributo per anno contrattuale e per centro di coordinamento (due varianti differenziate in base all'onere): Contributo di base + contributo/km² di superficie cantonale <2000 m s. l. m.
03-5	OP 5: Promozione di piccole acque stagnanti, stagni temporanei e superfici umide per il rafforzamento delle popolazioni di anfibi e per l'interconnessione degli habitat umidi in Svizzera	IP 5.1: Superficie acquatica complessiva [m ²] interessata da un progetto	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilità di geodati e di cartografia dei siti, integrazione della superficie nella pianificazione cantonale dell'infrastruttura ecologica, definizione delle specie bersaglio Elevato potenziale di valorizzazione della superficie interessata Interconnessione di popolazioni di anfibi esistenti / siti nazionali di riproduzione degli anfibi Garanzia a lungo termine (superficie, interconnessione funzionale, superfici acquatiche) Manutenzione conforme agli obiettivi Rispetto delle SPN Esecuzione periodica e sistematica del controllo dei risultati e della fornitura dei dati 	Contributo forfettario per oggetto (computabile solo una volta per periodo contrattuale) commisurato alla dimensione dell'oggetto

ID	Obiettivi programmatici (OP) (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Contributo della Confederazione
03-6	OP 6: Conoscenze	<p>IP 6.1: Numero di progetti cantonali per il controllo dell'efficacia e il monitoraggio</p> <p>IP 6.2: Numero di progetti per la formazione e la sensibilizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concertazione delle finalità dei progetti con i piani e i programmi dell'UFAM • Garanzia della qualità • Autorizzazione a trasmettere la metodologia dei progetti e i dati perché siano utilizzati dall'UFAM o da altri Cantoni (utilizzo a scopi scientifici previa intesa). • Concertazione con gli obiettivi e le strategie della Confederazione • Rispetto delle direttive federali concernenti la segnaletica uniforme delle aree protette, se per le specifiche misure sono investiti fondi federali. • Informazione sui gruppi target 	<p>50% dei costi computabili secondo il budget del progetto sottoposto a verifica</p> <p>Max 30% dei costi o max 50% dei costi quando si tratta di oggetti d'importanza nazionale o dell'attuazione di strategie della Confederazione.</p>

Al fine di rendere il programma più coerente, gli OP sono stati completati e nuovamente strutturati. Per la prima volta è stato introdotto un obiettivo per l'allestimento e l'aggiornamento di un progetto globale (concetto generale) a livello cantonale volto a promuovere le specie e gli habitat e a pianificare l'interconnessione (compresa la pianificazione cantonale dell'infrastruttura ecologica). Inoltre l'introduzione dell'OP 5 concernente l'interconnessione stabilisce una priorità tematica quinquennale per la realizzazione di piccole acque stagnanti, di superfici/stagni temporaneamente allagati e di superfici umide. Ora l'OP 6 Conoscenze include elementi della precedente politica programmatica Basi, pubblico e formazione come pure il controllo dell'efficacia e il monitoraggio a livello cantonale.

Nuova struttura della scheda programmatica

Oltre agli obiettivi perseguiti mediante AP, il programma ne prevede altri che vengono promossi mediante decisioni (all. 2). Questi obiettivi si propongono di allestire basi generali e di favorire progetti di ricerca applicata sul tema della biodiversità. Intendono anche promuovere grandi zone complesse, progetti non prevedibili e progetti innovativi che contribuiscano a risolvere questioni complesse in vista della protezione e del miglioramento delle condizioni degli habitat e delle popolazioni di specie prioritarie. Ciò consentirà di reagire in modo flessibile a casi d'emergenza e a eventuali opportunità.

Obiettivi perseguiti al di fuori dell'AP

Il programma concernente la protezione della natura prevede i seguenti elementi:

Elementi del programma quinquennale

	Obiettivo programmatico	Base giuridica	Contenuto	Forma giuridica	Forma giuridica
Parte a: Obiettivi del programma perseguiti e indennizzati mediante un AP					
OP 1	Progetto globale a livello cantonale	Art. 18d LPN	Base concettuale per la politica di protezione della natura a livello cantonale, pianificazione cantonale dell'infrastruttura ecologica	AP	Contributo forfettario
OP 2	Protezione e cura dei biotopi nonché della compensazione ecologica secondo la LPN	Art. 18d LPN	Misure per la protezione e la cura mirata dei biotopi e degli spazi vitali meritevoli di protezione	AP	Contributo forfettario
OP 3	Risanamento, valorizzazione e realizzazione dei biotopi e della compensazione ecologica secondo la LPN	Art. 18d LPN	Misure per il risanamento e la valorizzazione di oggetti esistenti nonché per la realizzazione di oggetti e l'attuazione di nuove zone da delimitare per la promozione, la conservazione e l'interconnessione di habitat e specie	AP	Contributo globale
OP 4	Promozione delle specie	Art. 18d LPN	Allestimento di piani d'azione e programmi di promozione, adozione di misure non riferite alle superfici per favorire e conservare le specie, mantenimento e ampliamento dei centri di consulenza	AP	Contributo forfettario/ contributo globale
OP 5	Priorità dell'interconnessione	Art. 18d LPN	Realizzazione di piccole acque stagnanti, stagni temporanei, superfici allagate per il rafforzamento delle popolazioni di anfibi e per l'interconnessione degli habitat umidi in Svizzera	AP	Contributo forfettario
OP 6	Conoscenze	Art. 14a LPN; art. 18d LPN	Programmi e progetti per l'impostazione e la gestione del controllo dell'efficacia e del monitoraggio. Condizione e sviluppo di specie/spazi vitali nonché verifica delle misure. Programmi e progetti per la formazione continua orientata alla prassi di specialisti nonché promozione della competenza nella protezione delle specie e degli spazi vitali. Programmi e progetti volti a promuovere l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione sul tema della biodiversità e del paesaggio. Segnaletica delle aree protette conforme alle direttive della Confederazione.	AP	Contributo globale
Parte b: Ulteriori obiettivi del programma perseguiti e indennizzati al di fuori dell'AP					
	Innovazioni/ Opportunità	Art. 18d cpv. 2 LPN, art. 4a cpv. 1 OPN	Progetti innovativi e modelli per la soluzione di questioni complesse riferite alla conservazione e alla rivalutazione di spazi vitali come pure alla conservazione e alla promozione di popolazioni di specie prioritarie; grandi zone complesse; progetti non prevedibili che contribuiscono in modo sostanziale a realizzare l'effetto perseguito dal programma.	Decisione	Contributo globale

Obiettivo programmatico	Base giuridica	Contenuto	Forma giuridica	Forma giuridica
Basi, studi, progetti di ricerca	Art. 14a, 18d LPN	Basi, metodi e strumenti generali concernenti le specie e gli spazi vitali; studi; progetti di ricerca applicata concernenti la protezione delle specie e degli spazi vitali	Decisione	Contributo globale

Altre condizioni quadro importanti

L'UFAM valuta lo sviluppo della diversità biologica a livello nazionale e provvede alla sua armonizzazione con le restanti misure di monitoraggio ambientale. I Cantoni possono integrare tale sorveglianza. Inoltre coordinano le rispettive misure con l'UFAM mettendo a disposizione i propri atti (art. 27a OPN).

Sorveglianza dello sviluppo della diversità biologica

Per riunire, ampliare e rendere accessibili in tutta la Svizzera le banche dati relative alla fauna e alla flora, è importante che i Cantoni trasmettano i dati, che raccolgono loro stessi o per conto di terzi, ai centri nazionali Info Species: info fauna (fauna), KOF/CCO (pipistrelli), Stazione ornitologica Svizzera di Sempach (uccelli), Info Flora (flora), NISM (muschi), SwissFungi (funghi) e SwissLichens (licheni). Da parte sua, la Confederazione provvede affinché i Cantoni possano accedere ai dati dei centri di raccolta nel modo più semplice possibile.

Scambio di dati Cantone-Confederazione

Piattaforma comune dei centri di raccolta dati: Info Species

In conformità all'articolo 27b OPN, l'UFAM stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base secondo questa ordinanza, qualora sia designato come servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620). Ciò vale soprattutto per gli inventari cantonali dei biotopi d'importanza regionale e locale nonché per gli inventari nazionali (all. 1 OGI).

All'occorrenza devono essere messi a disposizione dell'UFAM ulteriori dati, elaborati e disponibili, relativi alla geomatica.

I nuovi documenti di base (in special modo inventari, strategie, studi, pubblicazioni ecc.) vanno in ogni caso inoltrati alla direzione della Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP), affinché questa li integri nelle liste di progetto corrispondenti. Sarà così costituita una biblioteca dei progetti accessibile ai Cantoni e all'UFAM.

Biblioteca dei progetti

Analogamente, le informazioni sui piani d'azione previsti o attuati e sugli eventuali trasferimenti oppure sul ripristino di popolazioni concernenti flora, funghi, licheni o fauna devono essere comunicate alla Confederazione. La CDPNP gestisce liste accessibili su Internet, facilitando così lo scambio di informazioni e le sinergie tra i Cantoni.

Per assicurare la concertazione tra i diversi AP e la trasversalità all'interno delle differenti politiche settoriali, la Confederazione e i Cantoni provvedono non solo a garantire, ma anche a rafforzare e a sviluppare il coordinamento

Il coordinamento viene ampliato

con i Cantoni vicini nonché con i settori pianificazione del territorio, agricoltura, foresta, protezione delle acque, protezione dalle piene, caccia, pesca, enti responsabili dei parchi, politica in materia di paesaggio e industria (art. 1 e 26 OPN).

3.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

L'ammontare del finanziamento da parte della Confederazione è stabilito secondo l'articolo 18 capoverso 1 OPN (importanza degli oggetti; entità, qualità e complessità delle misure; importanza delle misure per specie prioritarie e interconnessione; urgenza).

La Confederazione acquista dai Cantoni le prestazioni relative ai quattro obiettivi OP 1, OP 2, OP 4 e OP 5 mediante contributi forfettari che sono determinati sulla base dei costi medi nei diversi settori e che tengono conto della ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni, dell'importanza, del volume e della qualità delle misure/prestazioni fornite nonché dei tipi di sovvenzionamento di cui alla OPD.

*Contributi
forfettari*

Per OP 3, OP 4, IP 4.2 e OP 6 il finanziamento delle prestazioni riconosciute viene determinato dalla Confederazione secondo i prezzi effettivi.

*Finanziamento
mediante budget
globali*

Per l'OP 1 la ripartizione dei mezzi finanziari si basa su un contributo forfettario pari a CHF 140 000 o 120 000 per Cantone. Per l'OP 2 la ripartizione tra i Cantoni avviene tenendo conto delle effettive superfici dei biotopi. Il budget restante viene ripartito come segue per OP 3, OP 4, OP 5 e OP 6: OP 3: 70–80 per cento, OP 4: 10–15 per cento, OP 5: circa il 5 per cento e OP 6: 5–10 per cento. Per OP 3 la ripartizione tra i Cantoni avviene secondo il potenziale ecologico dei Cantoni stessi (oneri a carico dei Cantoni in relazione agli inventari d'importanza nazionale e al numero di specie prioritarie) nonché secondo la necessità di risanamento degli habitat. Per OP 4 si considera il numero di specie prioritarie e per OP 5 la superficie del Cantone < 2000 m s. l. m. Per OP 6 si tiene invece conto della percentuale della superficie dei biotopi o del numero di abitanti. L'ammontare effettivo delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato (art. 18 cpv. 2 e art. 22 cpv. 3^{bis} OPN).

*Chiave di ripartizione basata su
potenziali e deficit
ecologici*

Il finanziamento degli elementi del programma concernente le innovazioni, le opportunità, e le basi riferite all'attuazione, agli studi e ai progetti di ricerca avviene trattenendo un massimo del 10 per cento del budget LPN previsto per il programma di protezione della natura. Questa percentuale è versata in un budget comune dei Cantoni. I progetti presentati sono esaminati dall'UFAM. Il finanziamento del progetto avviene mediante un versamento unico o sulla base di un accordo stipulato con l'UFAM e presuppone una partecipazione da parte dei Cantoni.

Finanziamento di opportunità/innovazione per i progetti secondo l'art. 18d e l'art. 14a

La Confederazione prepara un rapporto per ogni Cantone sulle priorità stabilite secondo il suo punto di vista. Su questa base, ciascun Cantone offre prestazioni che permettono di raggiungere gli obiettivi nazionali prioritari e di rispettare le priorità cantonali.

Priorità della Confederazione

Per quanto riguarda l'adempimento alternativo, si applicano le osservazioni di cui alla parte 1 del Manuale, punto 1.3.11, pagina 38 (Politica di sovvenzionamento basata su programmi: basi e procedure).

Adempimento alternativo

Prestazioni riconosciute

Il diritto ai contributi per gli interventi si basa sulla LPN e sulle relative ordinanze. In linea di principio, la Confederazione accorda contributi per la protezione e la cura di biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale e per la compensazione ecologica (art. 18d cpv. 1 LPN) nonché per l'allestimento e l'attuazione di interventi per le specie prioritarie e l'interconnessione (art. 18 cpv. 1 lett. c ed e OPN).

Interventi riconosciuti

Inoltre sono riconosciute:

- le prestazioni proprie dei servizi cantonali che non sono di tipo amministrativo, quali ad esempio l'elaborazione di piani di interconnessione e d'azione, i servizi tecnici, l'allestimento o l'aggiornamento di contratti di utilizzazione e simili;
- le prestazioni non amministrative svolte da servizi comunali, servizi o centri federali (Info Species) e da ONG (ad es. tramite un contratto o un accordo sulle prestazioni).

Prestazioni proprie dei servizi cantonali

Prestazioni svolte da ONG o centri federali

Le prestazioni riconosciute sono elencate all'allegato 1.

Prestazioni non riconosciute:

- la formazione e la formazione continua professionale dei collaboratori dei servizi cantonali (congressi, corsi ecc.);
- l'elaborazione e la revisione del diritto cantonale in materia di protezione della natura e del paesaggio;
- i progetti informatici generali (ad es. l'acquisto di software come SIG e programmi di contabilità);
- la pianificazione secondo la LPT in senso stretto (ad es. i piani di utilizza-

Prestazioni non riconosciute

-
- zione e i piani direttori);
- le vie di comunicazione storiche, l'archeologia, la conservazione dei monumenti storici e la protezione degli insediamenti (che rientrano nelle competenze dell'UFC o dell'USTRA);
 - i danni forestali e i danni da selvaggina;
 - la quota cantonale non compresa nei pagamenti diretti, ad esempio nell'ambito dell'OPD;
 - i miglioramenti strutturali nell'agricoltura;
 - le prestazioni di aziende agricole secondo l'OPD, purché a livello materiale non superino in modo evidente i requisiti di questa ordinanza;
 - i contributi di base (a fondo perduto) a servizi specializzati nazionali.

Eventuali dubbi riguardanti il diritto ai contributi dovranno essere chiariti con l'UFAM in sede di AP.

3.2.3 Obiettivi programmatici

OP 1 Progetto globale (concetto generale) a livello cantonale per promuovere le specie e gli habitat nonché per pianificare l'interconnessione

Non si è ancora riusciti ad arrestare o a ridurre la perdita di superficie degli habitat pregiati dal punto di vista ecologico, il degrado della loro qualità, l'incremento delle specie minacciate e l'aggravarsi della loro condizione. Siamo in presenza di una tendenza negativa che non si è ancora riusciti a invertire. Un impiego ecologico ed economico adeguato delle risorse disponibili presuppone l'elaborazione di un progetto e la realizzazione di un'infrastruttura ecologica che illustrino tutti gli elementi importanti e prevedano una pianificazione delle misure necessarie. Numerosi attori intervengono nella protezione della natura; la tempestiva definizione delle competenze e la concertazione delle attività a livello di territorio e di contenuti contribuiscono all'impiego ottimale dei mezzi finanziari, favorendo così il raggiungimento dell'obiettivo. La Confederazione sostiene i Cantoni che allestiscono un progetto in cui si:

- descrivono e illustrano situazione iniziale, deficit, potenziali, obiettivi per la protezione delle specie e degli habitat e relative sfide;
- elencano le misure necessarie che ne derivano per la salvaguardia e la promozione di specie e habitat e ne sia stabilita l'attuazione;
- illustra la concezione dell'infrastruttura ecologica dal punto di vista territoriale e degli obiettivi da raggiungere;
- illustra la concezione dei controlli dei risultati;
- definiscono le competenze, constata la necessità di coordinamento e fissano con coerenza le priorità.

Questo strumento servirà da direttiva amministrativa per l'adempimento dei compiti svolti dai collaboratori dei servizi cantonali e da linea guida e base importante per le attività di salvaguardia e di promozione della natura e del

paesaggio svolte da Comuni, privati e organizzazioni interessate. I Cantoni che hanno già allestito un progetto devono garantire che corrisponda ai requisiti di base fissati dalla Confederazione (all. 3).

Scopo

Questo obiettivo si propone che i Cantoni mettano in atto una pianificazione pluriennale in materia di protezione della natura e che indirizzino le proprie attività in questo settore attraverso un'analisi dei potenziali e dei deficit. I Cantoni possono così stabilire delle priorità in modo mirato e coordinare il proprio intervento con le parti e i partner interessati nonché con i Cantoni limitrofi. Inoltre i Cantoni mettono a punto l'impostazione dell'infrastruttura ecologica.

Programmazione pluriennale della protezione di specie e habitat

Indicatori di prestazione (IP)

- IP 1.1 – *Grado di realizzazione in %*: percentuale dell'elaborazione del progetto globale (concetto generale) a livello cantonale.

Indicatori di qualità (IQ)

- *Illustrazione della visione territoriale complessiva*: si considera e analizza l'intera superficie del Cantone, tenendo conto delle regioni biogeografiche e di altre suddivisioni del territorio determinanti sotto il profilo ecologico. La condizione dell'infrastruttura ecologica è spiegata dal punto di vista quantitativo e qualitativo.
- *Identificazione e constatazione di deficit, zone deficitarie e necessità d'intervento*: sono spiegati i deficit ecologici esistenti negli habitat e tra di loro, nonché lo stato di salvaguardia delle specie e delle popolazioni minacciate. Sono descritte e recepite in una pianificazione dell'attuazione le misure idonee di risanamento dell'infrastruttura ecologica e di miglioramento dello stato di salvaguardia delle SPN e degli habitat minacciati. Sono stabiliti criteri di priorità.
- *Identificazione e constatazione a livello territoriale e temporale di obiettivi, potenziali e priorità, tra l'altro a garanzia dei valori naturalistici esistenti*: per tutti i campi d'intervento (protezione delle specie, protezione degli habitat, interconnessione) sono stabiliti, sotto il profilo quantitativo, qualitativo e territoriale, obiettivi, potenziali e priorità per biotopi e per altri spazi vitali meritevoli di protezione, hotspot della biodiversità, SPN e BPN; le misure soddisfano le esigenze regionali e naturali proprie delle specie indigene e degli habitat naturali.
- *Presentazione della cooperazione sovregionale nonché di interfacce, sinergie e coordinamento con politiche settoriali e altri AP*: il coordinamento con altre politiche settoriali (principalmente pianificazione territoriale, agricoltura, selvicoltura nonché rivitalizzazione delle acque e paesaggio) contribuisce all'attuazione efficace e a un effetto sostenibile del progetto.
- *Controllo periodico e sistematico dei risultati, messa a disposizione di basi (inclusi i geodati)*: la procedura e, se necessario, l'articolazione e il perfezionamento dei controlli degli effetti e dell'attuazione sono pianificati; le misure previste sono esposte.

Cooperazione sovregionale e con politiche settoriali

- *Rispetto delle priorità nazionali nonché degli aiuti all'esecuzione e delle guide pratiche rilevanti della Confederazione (ad es. infrastruttura ecologica, priorità nazionali di valorizzazione nonché di protezione e cura degli inventari dei biotopi, hotspot delle specie d'importanza nazionale; priorità nazionali per l'interconnessione; SPN e BPN, Piano per la promozione delle specie in Svizzera, lotta contro le specie alloctone invasive): il progetto cantonale recepisce e rispetta le priorità stabilite a livello federale.*

I requisiti di base stabiliti dalla Confederazione per il progetto cantonale sono esposti all'allegato 3.

Contributi federali

Per l'elaborazione del progetto la Confederazione concede i seguenti contributi:

- CHF 140 000 per Cantoni con superficie > 1000 km²;
- CHF 120 000 per Cantoni con superficie < 1000 km²

OP 2 Protezione e cura dei biotopi e della compensazione ecologica secondo la LPN

Il numero e la superficie dei biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale sono conservati e la loro qualità migliorata. Grazie alla rispettiva superficie, qualità e collocazione nel territorio, i biotopi contribuiscono alla funzionalità dell'infrastruttura ecologica e alla conservazione delle specie e delle popolazioni minacciate. Il carattere vincolante della protezione è regolamentato in modo duraturo e gli accordi di utilizzazione garantiscono una cura sostenibile e mirata.

Conservazione dei biotopi

Scopo

Questo obiettivo si propone la cura sistematica e la protezione a lungo termine di tutte le superfici d'importanza nazionale, regionale e locale nonché di altre superfici di compensazione ecologica di cui all'articolo 18 LPN. Un'eccezione è costituita dalla conservazione delle zone golenali sostenute mediante contributi di cui all'OP 3.

La qualità di queste superfici di biotopi deve essere salvaguardata e, dove necessario, migliorata affinché la sopravvivenza di popolazioni stabili e vitali delle specie selvatiche indigene possa essere garantita. Le superfici di biotopi sono gli elementi essenziali dell'infrastruttura ecologica; inoltre la loro interconnessione è decisiva per la sopravvivenza delle specie, poiché diversamente queste ultime sarebbero isolate ed estremamente vulnerabili.

Gli oggetti nazionali di questi inventari sono elencati negli allegati delle rispettive ordinanze di protezione (ordinanza sulle zone golenali, RS 451.31; ordinanza sulle torbiere alte, RS 451.32; ordinanza sulle paludi, RS 451.33; ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi, RS 451.34; ordinanza sui prati secchi, RS 451.37). Gli oggetti d'importanza regionale sono elencati negli inventari cantonali e nelle basi giuridiche. L'obiettivo comprende anche tutte

Biotopi nazionali, regionali e locali

le superfici con un valore naturale o un potenziale «naturale». Tra queste rientrano i biotopi e gli spazi vitali meritevoli di protezione, gli hotspot delle specie prioritarie nonché le superfici d'interconnessione.

Le zone inserite nella rete Smeraldo europea sono incluse nella lista delle zone Smeraldo riconosciute dal Comitato permanente della Convenzione di Berna. La cura dei biotopi d'importanza nazionale (paludi, siti di riproduzione degli anfibi, prati e pascoli secchi), regionale e locale all'interno di queste zone nonché nelle zone golenali, nelle zone palustri e nei comprensori di valorizzazione PPS viene indennizzata attraverso l'OP 2. Valorizzazioni, risanamenti o misure di interconnessione nelle zone Smeraldo, nelle zone golenali, nelle zone palustri o nei comprensori di valorizzazione PPS vengono conteggiati attraverso OP 3.

I biotopi nelle zone Smeraldo, nelle zone golenali, nelle zone palustri e nei comprensori di valorizzazione PPS

Le sinergie con le zone protette esistenti, con le riserve forestali (pianificate o esistenti) o con i parchi d'importanza nazionale devono essere sfruttate per migliorare il coordinamento e pertanto l'effetto delle misure di conservazione.

Utilizzazione di sinergie con le zone protette esistenti

Indicatori di prestazione (IP)

- IP 2.1 – *Superficie*: numero di ettari di biotopi d'importanza nazionale con misure mirate di protezione e di manutenzione (con pagamenti diretti (PD) o senza PD).
- IP 2.2 – *Superficie*: numero di ettari di biotopi d'importanza regionale e locale nonché di habitat con misure mirate di protezione e di manutenzione (con pagamenti diretti (PD) o senza PD).

Indicatori di qualità (IQ)

- *Disponibilità di basi concettuali (inclusi i piani di protezione, utilizzazione e gestione)*: le basi concettuali sono messe a disposizione insieme ai piani di utilizzazione, di protezione e di gestione. Esse sono coordinate tra loro e con altri piani rilevanti (ad es. promozione delle specie e biodiversità nel bosco) in modo tale da consentire una cura sostenibile, efficace, mirata e specifica degli spazi vitali meritevoli di protezione.
- *Obiettivi di protezione specifici per oggetto*: gli obiettivi di protezione e di conservazione degli oggetti sono definiti tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche (art. 18 cpv. 1 lett. b OPN) e della loro interconnessione (art. 18 cpv. 1 lett. e OPN). Per i biotopi d'importanza nazionale si devono considerare, tra l'altro, i dati contenuti nelle schede degli oggetti e degli oggetti parziali. L'UFAM viene consultato in merito ai provvedimenti di protezione e di manutenzione (art. 17 OPN).
- *Garanzia della protezione a lungo termine delle superfici*: questo indicatore descrive la garanzia giuridica (ad es. pianificazione cantonale e comunale, decisione di tutela) e quindi la qualità temporale della protezione. Ai sensi di una politica di protezione duratura delle superfici d'importanza nazionale, le autorità si debbono impegnare affinché la protezione di tali superfici sia garantita a lungo termine (protezione vincolante per le autorità e per i

Garanzia di misure mirate di protezione e di cura

proprietari). La scelta della forma giuridica da attribuire a questo tipo di protezione rimane di competenza dei Cantoni. In riferimento ai biotopi d'importanza regionale o locale, l'articolo 26 capoverso 2 OPN prevede che i Cantoni, nelle loro attività d'incidenza territoriale, prendano in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi secondo l'OPN. In particolare essi vigilano affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione territoriale tengano conto delle misure di protezione.

- *Orientamento dell'utilizzazione e della cura alle esigenze delle specie bersaglio e tipiche degli habitat o alle caratteristiche naturali degli spazi vitali*: i provvedimenti di protezione e di conservazione stabiliti per contratto sono definiti in modo particolare per le specie bersaglio tipiche o molto importanti per l'oggetto oppure per gli habitat naturali nonché per gli elementi strutturali. I biotopi sono preservati dalla presenza di specie alloctone invasive.
- *Delimitazione delle necessarie zone cuscinetto*: questo indicatore descrive la delimitazione di zone cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico (art. 14 cpv. 2 lett. d OPN) che impediscono nella misura più ampia possibile influssi negativi provenienti da superfici vicine.
- *Mantenimento o miglioramento della condizione ecologica e della funzionalità delle superfici, comprese le caratteristiche particolari degli oggetti (elementi strutturali valorizzanti, tipi di vegetazione, biocenosi)*: la cura degli oggetti è tale da mantenere l'unicità e la specifica varietà dei biotopi consentendo il raggiungimento dell'obiettivo di protezione (art. 14 cpv. 2 lett. a e b OPN). Le superfici garantite per contratto devono avere un elevato valore naturalistico o il potenziale per raggiungere tale valore in un prossimo futuro.
- *Garanzia dell'assistenza tecnica e della sorveglianza degli oggetti nonché della loro cura*: una sorveglianza periodica e competente (consulenza ed esecuzione) accompagna e promuove la cura mirata (art. 14 cpv. 2 lett. b OPN). L'obbligo di controllo (rispetto delle disposizioni dei contratti) è eseguito.
- *Esecuzione periodica e sistematica del controllo dei risultati e della fornitura dei dati*: per valutare l'efficacia delle misure, occorre che i controlli dei risultati siano periodici e sistematici. Qualità (tipo di habitat, caratteristiche particolari quali elementi strutturali valorizzanti, tipi di vegetazione, specie rare, minacciate e prioritarie a livello nazionale) e quantità (perimetro) delle superfici vengono controllate a campione. I dati rilevati sulla diffusione delle specie vanno messi a disposizione dell'UFAM attraverso gli appositi centri di raccolta.

*Controllo periodico
e sistematico dei
risultati*

Contributi federali

I contributi per unità di superficie sono stati determinati in base ai costi²¹ effettivi rilevati e differenziati per diverse categorie di superficie (tipo di habitat, utilizzazione, con o senza pagamenti diretti). Questi costi sono costituiti dagli oneri per la cura mirata e regolare delle superfici e dagli oneri per i compiti amministrativi (contratti, assistenza tecnica, sorveglianza, e controllo dei risultati delle superfici).

Determinazione dei contributi per unità di superficie relativi all'OP 2

I contributi forfettari sono calcolati in modo da coprire, in media nazionale per tutti i Cantoni, il 65 per cento dei costi dovuti agli investimenti globali volti a realizzare l'OP 2 per oggetti d'importanza nazionale, o il 40 per cento dei costi per oggetti d'importanza regionale e locale. I contributi federali sono destinati ai Cantoni che disciplinano l'indennizzo per la manutenzione e la cura nonché per l'assistenza riservata ai singoli oggetti, effettuando così una compensazione tra superfici o misure «economiche» e «costose».

La superficie interessata (in ha) va indicata per categoria (cfr. tab. 16).

Tab. 16

Contributi annui per unità di superficie relativi all'OP 2, IP 2.1 e IP 2.2

Contributi forfettari per la protezione e la cura di superfici d'importanza nazionale									
	Cat. 1 SAU		Cat. 2 REst			Cat. 3 senza PD			Totale
	ha	CHF/ha	CHF/ha	ha	CHF/ha	CHF/ha	ha	CHF/ha	CHF/anno
IP 2.1 Prato secco	300			900			1200		
IP 2.1 Pascolo secco	160			100			660		
IP 2.1 Palude utilizzata come prato	300			700			1200		
IP2.1 Palude utilizzata come pascolo	160			100			660		
IP 2.1 Torbiera alta	70			70			70		
IP 2.1 Sito di riproduzione degli anfibi	70			70			70		
IP 2.1 Zona cuscinetto	250			100			350		
TOTALE IP 2.1									

Contributi per unità di superficie relativi all'OP 2

21 Martin, M., Jöhl, R. et al. (2017) «Biotope von nationaler Bedeutung - Kosten der Biotopinventare. Expertenbericht zuhanden des Bundes, erstellt im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt (BAFU)» (Biotopi d'importanza nazionale - Costi degli inventari di biotopi. Rapporto di esperti stilato per conto della Confederazione su mandato dell'Ufficio federale dell'ambiente, UFAM), 2a edizione, 2017

Contributi forfettari per la protezione e la cura di superfici d'importanza regionale e locale Otoppe

	Cat. 1 SAU		Cat. 2 REst			Cat. 3 senza PD			Totale
	ha	CHF/ ha	CHF	ha	CHF/ ha	CHF	ha	CHF/ ha	CHF/ anno
IP 2.2 Prato secco	190			620			740		
IP 2.2 Pascolo secco	90			55			400		
IP 2.2 Palude e prato	190			430			740		
IP 2.2 Palude e pascolo	90			55			400		
IP 2.2 Torbiera alta	40			40			40		
IP 2.2 Sito di riproduzione degli anfibi	40			40			40		
IP 2.2 Altri biotopi ²¹ e superfici di compensazione ecologica di cui all'art. 18 LPN	80			50			250		
IP 2.2 Zona cuscinetto	140			50			250		
TOTALE IP 2.2									

In caso di sovrapposizione di superfici d'importanza regionale/locale con superfici d'importanza nazionale nonché in caso di manutenzione di superfici comprese in una zona Smeraldo riconosciuta dalla Confederazione, la zona interessata va considerata d'importanza nazionale per il diritto ai contributi. Ciò a condizione che almeno il 75 per cento dell'intera superficie sia effettivamente d'importanza nazionale. In questo caso tutte le superfici della zona devono essere riportate all'IP 2.1. Altrimenti i contributi vengono impiegati in misura proporzionale. Le superfici dei biotopi comprese in zone golenali e zone palustri d'importanza nazionale sono considerate come superfici d'importanza nazionale.

Sovrapposizione di superfici d'importanza regionale/locale con superfici d'importanza nazionale

Prestazioni riconosciute

I requisiti per i contributi e le prestazioni riconosciute sono:

- l'utilizzazione mirata delle superfici è concordata per contratto. Per i biotopi d'importanza nazionale sono definiti obiettivi di protezione specifici. Le superfici garantite per contratto presentano un elevato valore naturalistico;
- gli influssi negativi derivanti dalle superfici limitrofe sono prevenuti; dove occorre, mediante zone cuscinetto sufficienti sotto il profilo ecologico e garantite per contratto;
- lo stato di protezione dei biotopi è vincolante per i proprietari di fondi (nell'attuazione in caso di nuove superfici);
- il rispetto degli aiuti all'esecuzione e delle guide pratiche rilevanti della Confederazione (ad es. aiuto all'esecuzione PPS);
- la protezione, l'assistenza tecnica e la sorveglianza/il controllo degli oggetti: la visita della superficie per definire le misure di manutenzione, i contrat-

Requisiti e prestazioni riconosciute

22 Se nel Cantone non è ancora possibile differenziare tra diverse categorie, i biotopi d'importanza regionale e locale vanno tutti inseriti in questa categoria.

ti (consulenza, negoziati), il controllo dell'attuazione, il controllo dei risultati e la verifica delle misure;

- la cura mirata delle superfici.

Le misure di manutenzione specifiche e sporadiche nonché le misure utili al risanamento e alla valorizzazione dei biotopi sono trattate all'OP 3 Risanamento/valorizzazione.

- Cura delle superfici

- *Superfici comprese nella superficie agricola utile (SAU) e nella regione d'estivazione²³ la cui manutenzione è affidata a gestori che hanno diritto a ricevere pagamenti diretti.* L'utilizzazione concordata per contratto deve corrispondere agli obiettivi specifici definiti per le singole superfici. Le misure sono orientate alle esigenze delle specie bersaglio e tipiche degli habitat o alle caratteristiche naturali degli spazi vitali. La cura regolare viene indennizzata con i contributi OPD. Sulla base della LPN l'UFAM verifica e cofinanzia oneri per prestazioni supplementari specifiche (ad es. misure di protezione delle specie come le ulteriori recinzioni, il regime specifico delle falciature o il mantenimento di un equilibrio dinamico tra strutture legnose e di piccole dimensioni; cfr. la scheda informativa dell'UFAM «Prestations supplémentaires selon la LPN»), necessarie per la realizzazione degli obiettivi di protezione definiti per le singole superfici. Questa procedura garantisce un buon coordinamento tra protezione della natura e agricoltura (ad es. escludendo la possibilità di un doppio finanziamento per la stessa prestazione).

Cura delle superfici con pagamenti diretti nel settore dell'agricoltura

- *Superfici comprese nella SAU e nella regione d'estivazione la cui cura è affidata a gestori che non hanno diritto a ricevere pagamenti diretti. Superfici non comprese nella SAU e nella regione d'estivazione.* La manutenzione e la cura devono corrispondere agli obiettivi specifici definiti per le singole superfici. Le misure sono orientate alle esigenze delle specie bersaglio e tipiche degli habitat o alle caratteristiche naturali degli spazi vitali. Sulla base della LPN l'UFAM contribuisce a finanziare gli oneri per la cura e la manutenzione delle superfici.

Cura delle superfici senza pagamenti diretti nel settore dell'agricoltura

- *Lotta contro le specie alloctone invasive:* la lotta periodica e la sorveglianza riguardanti queste specie (inclusi i biotopi nelle zone palustri) sono comprese nel contributo per unità di superficie destinato alla cura. Per contro la lotta specifica e su più ampia scala contro una delle suddette specie è parte integrante dell'OP 3 Risanamento. Ciò vale anche per le misure contro le specie alloctone invasive attuate al di fuori delle superfici protette a livello nazionale o regionale, purché servano a prevenire la diffusione delle stesse specie in una zona protetta a livello nazionale o regionale direttamente minacciata. I Cantoni sono invitati a preservare, per quanto possibile, i biotopi nazionali dalla presenza di

Specie alloctone invasive

²³ Secondo l'art. 19 OPN, le indennità accordate secondo la LPN devono essere ridotte di una somma pari all'importo dei contributi versati per la stessa prestazione ecologica di una superficie agricola utile secondo gli art. 57-62 dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13).

specie alloctone invasive. Un elenco di queste specie è presentato nella pubblicazione «Espèces exotiques en Suisse» (disponibile in tedesco, francese e inglese) (UFAM 2006).

- Protezione, contratti

- *Decisione di tutela*: per «decisione di tutela» s'intende una misura di protezione decisa da un'autorità competente (di norma da un governo cantonale), di lunga durata, idealmente illimitata, quale ad esempio un'ordinanza di protezione, un decreto, comprendente la pianificazione e le misure di protezione. Sono considerate decisioni in materia di protezione anche le iscrizioni nel registro fondiario (contratti di servitù personale) a favore del Cantone o di un Comune. La protezione e la manutenzione di biotopi d'importanza nazionale sono quindi disciplinate ed eseguite dai Cantoni, che prendono tempestivamente i provvedimenti opportuni e ne sorvegliano l'esecuzione (art. 18a cpv. 2 LPN). Non danno diritto a contributi i lavori per i piani comunali di utilizzazione secondo la LPT.

Decisione di tutela

- *Conclusione dei contratti*: nel contributo forfettario sono compresi gli oneri per la stipula concreta di contratti concernenti la manutenzione, la gestione o le restrizioni d'utilizzazione nonché per gli aggiornamenti di contratti esistenti o per le proroghe di contratti giunti a scadenza. Le disposizioni dei contratti vengono definite, d'intesa con gli utilizzatori, in base alle caratteristiche proprie delle superfici e nell'ottica degli obiettivi di protezione da raggiungere.

Conclusione dei contratti

- Assistenza tecnica e sorveglianza/controllo

- Gli spazi vitali meritevoli di protezione e garantiti per contratto devono poter fruire di un'assistenza competente, gli utilizzatori devono disporre, ove necessario, di un'adeguata consulenza e il rispetto delle disposizioni contrattuali va sottoposto a controllo.

- Controllo dei risultati e verifica delle misure

- L'esecuzione di controlli mirati dei risultati a livello biologico e di controlli dell'attuazione, ossia l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per valutare da un punto di vista quantitativo e qualitativo l'efficacia delle misure attuate sul campo ed eventualmente per rivedere o reimpostare le disposizioni contrattuali, è parte integrante della protezione e della manutenzione dei biotopi richiesta dai Cantoni secondo l'articolo 18a capoverso 2 e l'articolo 18b capoverso 1 LPN.

Controllo sistematico e regolare dei risultati

OP 3 Risanamento, valorizzazione, realizzazione e interconnessione

I biotopi, gli spazi vitali meritevoli di protezione e le superfici di compensazione ecologica secondo la LPN la cui funzionalità è compromessa vengono risanati e valorizzati. Le popolazioni di specie prioritarie sono promosse e la loro interconnessione è migliorata. Si pianificano e si proteggono nuove zone destinate a rafforzare e a conservare la diversità biologica, a tutelare gli hotspot di SPN o BPN e a garantire l'interconnessione. Tali zone contribuiscono così sostanzialmente alla funzionalità dell'infrastruttura ecologica. Sono promosse l'interconnessione e la compensazione ecologica nello spazio urbano.

Incremento del numero, della superficie e della qualità dei biotopi e degli habitat naturali

Scopo

Questo obiettivo si propone il risanamento, la rivitalizzazione, la rigenerazione e il miglioramento dello stato e della qualità di tutte le superfici d'importanza nazionale, regionale e locale nonché la pianificazione e la realizzazione di nuove superfici di questo tipo. L'obiettivo comprende anche tutte le superfici che presentano un valore o un potenziale «naturalistico». Tra queste rientrano i biotopi e gli habitat naturali, gli hotspot di SPN o BPN, nonché le superfici di interconnessione con o senza un grado di protezione a livello regionale o locale e le superfici da valorizzare nell'ambito di programmi per la promozione delle specie e/o di piani d'azione. Queste superfici hanno lo scopo di contribuire soprattutto a rafforzare l'interconnessione di singole popolazioni e a rendere più fitta la rete dei biotopi.

Gli oggetti compresi negli inventari sono elencati negli allegati delle rispettive ordinanze di protezione (ordinanza sulle zone golenali, RS 451.31; ordinanza sulle torbiere alte, RS 451.32; ordinanza sulle paludi, RS 451.33; ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi, RS 451.34; ordinanza sulle zone palustri, RS 451.35; ordinanza sui prati secchi, RS 451.37). Gli oggetti d'importanza regionale sono presentati negli inventari e nelle basi giuridiche cantonali. Le zone inserite nella rete Smeraldo europea sono incluse nella lista delle zone Smeraldo riconosciute dal Comitato permanente della Convenzione di Berna.

Dato che la scomparsa delle specie in Svizzera non è ancora stata arginata e che, persino nelle zone protette a livello nazionale, le popolazioni di numerose specie sono in declino, il valore ecologico e la qualità di questi biotopi devono essere a tutti i costi salvaguardati e, dove necessario, migliorati. La sopravvivenza di popolazioni stabili e vitali delle specie indigene va garantita in modo duraturo. La realizzazione di nuove superfici pregiate dal punto di vista ecologico serve a garantire gli hotspot di specie importanti a livello nazionale e regionale e l'interconnessione di habitat e di popolazioni già esistenti. In tal modo viene rafforzata la funzionalità dell'infrastruttura ecologica. La presenza di specie prioritarie e il potenziale ecologico delle superfici devono servire da base per la delimitazione, la pianificazione e l'attuazione della protezione di nuove zone.

Nello spazio urbano ci si concentra sulla compensazione ecologica e sulle superfici da valorizzare nell'ambito dei programmi di promozione delle specie o dei piani d'azione. Gli spazi verdi e gli spazi liberi vengono valorizzati e offrono habitat pregiati sotto il profilo ecologico. All'interno dello spazio urbano è promossa l'interconnessione; mediante corridoi, biotopi di transizione e piccole strutture gli habitat sono interconnessi sia all'interno dello spazio urbano sia con il territorio circostante.

La diffusione di specie alloctone invasive causa problemi sempre maggiori. Gli scarsi mezzi a disposizione impongono la scelta di un numero limitato di specie («Espèces exotiques en Suisse» disponibile in tedesco, francese e inglese,

*Specie all octone
invasive*

UFAM 2006), nonché la definizione di priorità territoriali per quanto riguarda le misure di lotta (soprattutto limitandole a biotopi «sensibili» come le aree protette a livello nazionale o altre superfici con spazi vitali meritevoli di protezione). Nell'ambito di questo obiettivo sono sovvenzionati specifici programmi che intervengono in modo mirato su una o più specie alloctone invasive selezionate a livello regionale o cantonale. L'UFAM ha il compito di garantire il coordinamento delle attività in materia di specie alloctone invasive in conformità all'articolo 52 capoverso 3 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (RS 814.911). L'elaborazione di piani d'azione per la lotta e la sorveglianza in materia di specie alloctone invasive viene promossa all'OP 4. La lotta periodica e la sorveglianza (riconoscimento precoce) concernente le specie alloctone invasive nei biotopi e negli altri spazi vitali meritevoli di protezione (comprese le superfici nelle zone palustri e nelle zone Smeraldo) sono prese in considerazione nel contributo forfettario di cui all'OP 2.

Indicatori di prestazione (IP)

- IP 3.1 – *Superficie*: numero di ettari di biotopi d'importanza nazionale compresi nelle prestazioni dei settori risanamento, valorizzazione, promozione delle specie, protezione, lotta specifica contro le specie alloctone invasive, acquisizione di terreni, elaborazione di basi nonché sorveglianza e assistenza.
- IP 3.2 – *Superficie*: numero di ettari di biotopi d'importanza regionale e locale, di spazi vitali meritevoli di protezione nonché interconnessione di biotopi e di popolazioni di specie prioritarie, compresi nelle prestazioni dei settori risanamento, valorizzazione, realizzazione, promozione delle specie, protezione, lotta specifica contro le specie alloctone invasive, acquisizione di terreni, elaborazione di basi nonché sorveglianza e assistenza.
- IP 3.3 – *Superficie*: numero di ettari compresi nella pianificazione e nell'attuazione della protezione di nuovi oggetti da delimitare.

Indicatori di qualità (IQ)

- *Disponibilità di basi concettuali (inclusi i piani di utilizzazione, gestione e protezione)*: le basi concettuali sono messe a disposizione insieme ai piani di utilizzazione, protezione e gestione (efficacia a lungo termine delle misure). Esse sono coordinate tra loro e con altri piani rilevanti (ad es. promozione delle specie e biodiversità nel bosco) in modo tale da consentire una cura sostenibile, efficace, mirata e specifica degli spazi vitali meritevoli di protezione.
- *Garanzia della protezione a lungo termine delle superfici*: questo indicatore descrive la garanzia giuridica (pianificazione cantonale e comunale, decisione di tutela) e quindi la qualità temporale della protezione. Ai sensi di una politica duratura di protezione delle superfici d'importanza nazionale, le autorità si debbono impegnare affinché tale tutela sia garantita a lungo termine (protezione vincolante per le autorità e per i proprietari). La scelta della forma giuridica da attribuire a questo tipo di protezione rimane di competenza dei Cantoni. In riferimento ai biotopi d'importanza regionale o

Piani di protezione, utilizzazione e gestione, obiettivi di valorizzazione e ripristino

locale, l'articolo 26 capoverso 2 OPN prevede che i Cantoni, nelle loro attività d'incidenza territoriale, prendano in considerazione le misure per le quali la Confederazione accorda aiuti finanziari o sussidi secondo l'OPN. In particolare vigilano affinché i piani e le prescrizioni che disciplinano l'utilizzazione ammissibile del suolo secondo la legislazione sulla pianificazione territoriale tengano conto delle misure di protezione.

- *Definizione di obiettivi specifici di protezione e valorizzazione:* gli obiettivi di protezione e di conservazione sono definiti per l'oggetto in questione tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche (art. 18 cpv. 1 lett. b OPN) e della sua interconnessione (art. 18 cpv. 1 lett. e OPN).
- *Le misure sono orientate alle esigenze delle specie bersaglio e tipiche degli habitat o alle caratteristiche naturali degli spazi vitali, alle caratteristiche valorizzanti o al ripristino della funzionalità delle zone:* misure di risanamento, valorizzazione e ripristino, misure per la realizzazione di superfici nell'ambito dei programmi di promozione delle specie, piani d'azione per SPN e BPN e misure di pianificazione e attuazione di nuove zone per la conservazione di hotspot contraddistinti da specie prioritarie sono definiti in modo specifico per le specie bersaglio e per gli spazi vitali tipici o particolarmente importanti per l'oggetto.
- *Garanzia dell'interconnessione degli oggetti:* questo indicatore descrive la situazione e la funzionalità dell'interconnessione tra le zone esistenti e già protette, segnatamente tra quelle d'importanza nazionale e regionale.
- *Rispetto delle priorità nazionali:* priorità nazionali per la valorizzazione e la cura degli inventari dei biotopi, hotspot di specie d'importanza nazionale per la pianificazione di nuove aree protette, SPN e BPN, Piano per la promozione delle specie, disposizioni e priorità nazionali in materia di specie alloctone invasive. Al riguardo, l'UFAM mette a disposizione dei Cantoni il documento «Prioritäten des Bundes für die Programmperiode» (Priorità nazionali per il periodo programmatico).
- *Esecuzione periodica e sistematica del controllo dei risultati e della fornitura dei dati:* i continui controlli (attuazione ed efficacia) dei provvedimenti permettono di valutare i progetti di risanamento e di valorizzazione. I dati rilevati sulla diffusione delle specie vanno messi a disposizione dell'UFAM attraverso gli appositi centri di raccolta.
- *Rispetto degli aiuti all'esecuzione e delle guide pratiche rilevanti della Confederazione*
- *Rispetto delle direttive federali concernenti la segnaletica uniforme delle aree protette, se per le specifiche misure sono investiti fondi federali.*

Contributi federali

In riferimento all'OP 3, a seconda dell'importanza e della qualità delle misure la quota di finanziamento a carico della Confederazione ammonta al:

- 40 per cento (oggetti regionali e locali) dei costi, supplemento superiore al 25 per cento per delimitazione, pianificazione della protezione e realizzazione di nuove aree protette conformi alle priorità della Confederazione;

-
- 65 per cento (oggetti nazionali, zone Smeraldo, superfici in zone palustri, comprensori di valorizzazione PPS) dei costi, supplemento superiore al 10 per cento per misure di risanamento e di valorizzazione di biotopi nazionali conformi, per quanto riguarda l'urgenza, alle priorità della Confederazione.

La garanzia di nuove superfici di protezione con elevato valore ecologico è oggetto di forte sostegno da parte della Confederazione, poiché il suo contributo all'ampliamento dell'infrastruttura ecologica e alla conservazione di SPN e di BPN è d'importanza capitale. Ai progetti per la pianificazione e l'attuazione conformi alle priorità della Confederazione viene attribuito un supplemento superiore al 25 per cento. In questo caso la quota di finanziamento per gli oggetti regionali ammonta al 65 per cento dei costi.

Per la promozione di misure di risanamento particolarmente urgenti nei biotopi d'importanza nazionale (zone Smeraldo, zone palustri, comprensori di valorizzazione PPS) la quota di finanziamento dei progetti conformi alle priorità della Confederazione deve essere incrementata del 10 per cento. Ciò corrisponde a una quota di finanziamento pari al 75 per cento dei costi.

Prestazioni riconosciute

Le prestazioni vanno suddivise per importanza delle superfici (nazionale, regionale e locale). Le superfici degli habitat di nuova realizzazione vanno elencate separatamente. Le zone Smeraldo riconosciute dalla Confederazione e le superfici dei biotopi comprese nelle zone palustri vanno trattate come superfici d'importanza nazionale.

Se la superficie di una zona è, al contempo, d'importanza nazionale e regionale/locale, per il diritto ai contributi va considerata d'importanza nazionale, a condizione che almeno il 60 per cento dell'intera superficie sia effettivamente d'importanza nazionale. In questo caso la zona va integrata nell'IP 3.1. Se invece la quota di superficie d'importanza nazionale è inferiore al 60 per cento, la superficie della zona va ripartita in modo proporzionale tra l'IP 3.1 e l'IP 3.2.

Vanno indicati i costi (in CHF) e la superficie interessata (in ha) nonché il tipo e gli obiettivi delle prestazioni offerte.

Per superfici s'intendono le unità di superficie effettivamente influenzate dall'implementazione delle misure o per le quali è previsto un impatto.

- Risanamento, rigenerazione, valorizzazione, realizzazione di habitat per specie prioritarie
 - Si tratta di contributi per provvedimenti generalmente «unici» volti al miglioramento ecologico di oggetti e di zone Smeraldo. Questi contributi servono al raggiungimento degli obiettivi di protezione dei rispettivi oggetti come, ad esempio, la rigenerazione di torbiere alte e paludi, la

rinaturazione di stagni in una zona palustre o in un sito di riproduzione degli anfibi, il decespugliamento di prati e pascoli secchi, il disboscamento di zone palustri, i provvedimenti di ampia portata in cave di sabbia e di ghiaia con siti di riproduzione degli anfibi migratori, altri provvedimenti riferiti alle superfici nell'ambito di programmi di promozione delle specie o di piani d'azione.

- La pianificazione dei provvedimenti da adottare nel quadro di un progetto di risanamento, rigenerazione o valorizzazione come pure il necessario accompagnamento dell'attuazione sono parte integrante del progetto e devono essere illustrati in questa rubrica.
- L'esecuzione di controlli mirati dei risultati a livello biologico, ossia l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per valutare ed eventualmente rivedere o reimpostare da un punto di vista quantitativo e qualitativo l'efficacia delle misure attuate sul campo, è parte integrante della protezione e della manutenzione dei biotopi richiesta dai Cantoni secondo l'articolo 18a capoverso 2 e l'articolo 18b capoverso 1 LPN, pertanto dà diritto a contributi. Il controllo biologico dei risultati deve essere pianificato già al momento dell'elaborazione delle misure e dei progetti.
- Delimitazione, protezione e attuazione di nuove zone
 - Delimitazione, pianificazione della protezione e attuazione di nuove zone con un numero elevato di specie specializzate e di habitat, segnatamente di hotspot con specie d'importanza nazionale e di spazi vitali minacciati.
- Lotta specifica e su ampia scala contro le specie alloctone invasive
 - La lotta contro le specie alloctone invasive in biotopi, zone palustri d'importanza nazionale, comprensori di valorizzazione PPS e zone Smeraldo dà diritto a sussidi. Ciò vale anche per le misure contro le specie alloctone invasive attuate al di fuori delle superfici protette a livello nazionale, purché servano a prevenire la diffusione delle stesse specie in una zona protetta a livello nazionale direttamente minacciata. Un elenco delle specie alloctone invasive è contenuto nella pubblicazione «Espèces exotiques en Suisse» (disponibile in tedesco, francese e inglese) (UFAM 2006). I Cantoni sono invitati a condurre una lotta contro tali specie nei biotopi nazionali più duramente colpiti. La lotta periodica e la sorveglianza delle specie alloctone invasive (anche nei biotopi delle zone palustri) sono comprese nel contributo per unità di superficie destinato alla cura di cui all'OP 2.
- Acquisizione di terreni
 - L'acquisizione, lo scambio e l'esproprio di terreni danno diritto a contributi. Occorre dimostrare che si tratta del provvedimento più idoneo ed economicamente opportuno (art. 18c cpv. 4 LPN). L'elenco delle superfici potenzialmente da acquistare deve sempre essere negoziato nell'ambito dell'AP.
- Basi: studi, cartografia, acquisizione di dati, piani di gestione e piani di canalizzazione dei flussi turistici
 - Possono essere finanziati dalla Confederazione la stesura di inventari e di carte, l'allestimento di basi di pianificazione per biotopi e zone palustri, nuove aree protette, comprensori di valorizzazione PPS e zone Sme-

raldo, nonché l'elaborazione di progetti e la stesura di piani di protezione e di gestione. Su domanda dell'UFAM, il richiedente deve dimostrare di aver tenuto conto dei lavori già effettuati sullo stesso tema in altri Cantoni (cfr. sito CDPNP, lista dei progetti, comunicazione di elementi fondamentali ecc.).

- Sorveglianza e assistenza
 - Sorveglianza e assistenza si riferiscono in questo caso ai biotopi d'importanza nazionale. Presupposti per ottenere il diritto ai contributi sono un'assistenza e una sorveglianza efficaci che riguardino i provvedimenti di risanamento, la canalizzazione dei flussi turistici, la stesura dei rapporti annuali, l'osservazione, la notifica e la sanzione delle infrazioni ecc. L'assistenza e la sorveglianza di biotopi regionali possono essere finanziate in casi ben motivati e d'intesa con l'UFAM.

OP 4 Promozione delle specie

Le popolazioni delle SPN nonché di altre specie bisognose d'interventi vengono preservate e la loro condizione migliorata. Per queste specie o gilde vengono messi a punto piani e programmi d'azione specifici. La base legale per la protezione delle specie è costituita dall'articolo 18 capoverso 1 LPN, secondo il quale occorre provvedere alla protezione e alla promozione delle specie animali e vegetali autoctone mediante spazi vitali (biotopi) di sufficienti dimensioni e altre misure idonee. In conformità all'articolo 14 capoverso 3 lettere a, b, d ed e OPN, i biotopi sono designati come meritevoli di protezione segnatamente sulla base di habitat di cui all'allegato 1, caratterizzati in particolare da specie indicatrici (lett. a), da specie vegetali e animali protette secondo l'articolo 20 lettera b LPN, da specie vegetali e animali minacciate e rare (Liste rosse UFAM, lett. d), nonché da altri criteri, quali le esigenze legate alla migrazione delle specie oppure l'interconnessione fra i biotopi (lett. e). Pertanto la protezione che i Cantoni assicurano agli habitat deve tenere in considerazione le caratteristiche delle specie.

Migliorare status e condizione delle popolazioni delle SPN

Il coordinamento tra Cantoni e tra iniziative nazionali e regionali per la protezione di anfibi, rettili e pipistrelli (info fauna-karch, KOF/CCO) deve essere garantito. È auspicabile l'ampliamento dei centri regionali di coordinamento nel settore degli invertebrati (principalmente insetti e molluschi; info fauna-CSCF) e della flora (piante vascolari, muschi, funghi e licheni; Info Flora, Swissbryophytes, SwissFungi, SwissLichens).

Centri di coordinamento

Scopo

Al fine di migliorare le condizioni delle popolazioni delle SPN e di altre specie bisognose d'interventi, si allestiscono piani d'azione e programmi riguardanti la conservazione delle specie e destinati a un'unica specie oppure a una gilda o a un gruppo di specie che reagiscono allo stesso tipo di misure. I piani d'azione e i programmi devono consentire lo scambio delle popolazioni attraverso l'adozione di misure mirate per la promozione, la manutenzione e l'interconnessione degli habitat.

Misure mirate alla manutenzione degli habitat

Le SPN sono state definite sulla base dei parametri «categoria di minaccia» (Liste rosse – classificazione) e «responsabilità» (parte della popolazione complessiva vivente in Svizzera). Per la definizione delle priorità servono da documenti di riferimento le pubblicazioni «Lista delle specie prioritarie a livello nazionale» (UFAM 2017), con dati sulle specie aggiornati e accessibili via Internet, e «Piano per la promozione delle specie in Svizzera» (UFAM 2012, nuova edizione in preparazione).

D'intesa con l'UFAM, possono essere recepite le specie che, secondo i piani complessivi cantonali per la promozione delle specie e degli habitat (cfr. OP 1), sono indicate come bisognose d'interventi.

La Confederazione mantiene il finanziamento dei centri nazionali di coordinamento. Nell'ambito di OP 4 e IP 4.3 sostiene inoltre il finanziamento di centri regionali di coordinamento. Al riguardo, oltre che a KOF/CCO per i pipistrelli e ai centri regionali karch, info fauna per gli anfibi e i rettili, punta anche all'estensione ad altri gruppi di specie (ad es. piante, comprese alghe e muschi, invertebrati, funghi e licheni). Gli incaricati regionali o cantonali della protezione accompagnano l'attuazione a livello cantonale d'intesa con i centri nazionali di coordinamento.

Centri regionali e cantonali di coordinamento

Indicatori di prestazione (IP)

- IP 4.1 – *Numero di programmi per la promozione delle specie e di piani d'azione*: piani d'azione e programmi per la promozione delle SPN o delle gilde.
- IP 4.2 – *Attuazione di misure non riferite alle superfici (CHF)*: ad esempio conservazione di parti di edifici destinate ai pipistrelli, passaggi per piccoli animali, aiuti specifici per la nidificazione.
- IP 4.3 – *Numero di centri regionali di coordinamento*: mantenimento e ampliamento dei centri regionali e cantonali di coordinamento per la promozione delle specie (info fauna-karch, KOF/CCO e altri).

Indicatori di prestazione

Indicatori di qualità (IQ)

- *Misure specifiche per la specie*: le misure adottate sono definite per un'unica specie oppure per una gilda o un gruppo di specie che reagiscono allo stesso tipo di misure (importanza delle misure per le specie da conservare in via prioritaria per la diversità biologica, art. 18 cpv. 1 lett. c OPN; importanza delle misure per l'interconnessione, art. 18 cpv. 1 lett. e OPN).
- *Specie/gilde con necessità d'intervento*: la specie selezionata o le specie selezionate necessitano di un intervento a causa dello stato della popolazione, di un elevato grado di minaccia, della responsabilità del Cantone o di altri fattori.

-
- *Il perimetro d'azione è modificato e adeguato agli obiettivi in modo specifico per la specie:* il perimetro d'azione (perimetro delle misure) comprende gli habitat necessari e l'interconnessione indispensabile per la conservazione efficace e la promozione della specie o del gruppo di specie (ciclo vitale completo).
 - *Programmi e piani d'azione tengono conto dei requisiti di base prestabiliti in materia di contenuti e sono finalizzati all'attuazione:* i piani d'azione e i programmi per la conservazione delle specie sono tali da poter essere eseguiti immediatamente sul campo (pianificazione delle misure, art. 18 cpv. 1 lett. e OPN) e soddisfano i requisiti di base relativi ai contenuti (documentazione disponibile presso l'UFAM). Le risorse finanziarie per l'attuazione sono presenti o pianificate.
 - *Rispetto delle priorità nazionali nonché degli aiuti all'esecuzione e delle guide pratiche rilevanti della Confederazione:* le basi esistenti (priorità nazionali e responsabilità cantonale, liste SPN e BPN, Piano per la promozione delle specie in Svizzera, aiuti all'esecuzione e guide pratiche rilevanti nel settore della promozione delle specie e degli habitat) sono prese in considerazione.
 - *Concertazione e utilizzazione di sinergie, coordinamento a livello nazionale, sovraregionale e cantonale:* programmi, piani d'azione e misure tengono conto delle basi sovraregionali esistenti, utilizzano sinergie e promuovono la collaborazione tra Cantoni e politiche settoriali. *Concertazione sovraregionale*
 - *Coinvolgimento dei centri nazionali e regionali di coordinamento e consulenza:* centri regionali e cantonali di coordinamento elaborano e accompagnano programmi di protezione delle specie e forniscono assistenza a uno o più gruppi di organismi. La concertazione e lo scambio tra centri regionali e nazionali di coordinamento e di consulenza (info fauna-karch, KOF e altri gruppi di specie, quali ad es. flora, fauna, funghi e invertebrati) sono garantiti (utilizzo di strategie comuni e sinergie, informazione e coinvolgimento competente degli attori interessati attraverso progetti e misure nell'ambito della protezione delle specie).
 - *Consulenza competente per la protezione delle specie e degli habitat attraverso i centri regionali di coordinamento:* attori e opinione pubblica dispongono di una consulenza competente, mirata e basata su conoscenze scientifiche aggiornate. *Controllo periodico e sistematico dei risultati*
 - *Esecuzione periodica e sistematica del controllo dei risultati e della fornitura dei dati, qualità delle basi elaborate:* le misure attuate sul campo sono sottoposte a controllo sistematico e periodico per verificarne l'efficacia. I dati rilevati sono immediatamente messi a disposizione dei diversi centri di raccolta. Le basi elaborate (dati, piani, rapporti, geodati) sono conformi allo stato attuale della metodologia e della tecnica e forniscono indicazioni sulle specie e le popolazioni interessate.

Contributi federali

I contributi federali per l'OP 4 sono calcolati in modo da coprire circa il 50 per cento dei costi previsti per l'adempimento dell'OP.

- IP 4.1 Numero di piani d'azione e di programmi per la promozione delle specie: il contributo per piano d'azione/programma per la promozione delle specie è differenziato per complessità. Vanno indicati il numero di programmi e di piani d'azione elaborati per categoria nonché le specie, i gruppi di specie e le gilde presi in esame.

Contributo per piano d'azione

Tab. 17

Contributi per l'OP IP 4.1 (unici per periodo contrattuale)

Classificazione	Contributo federale	Requisiti
Piano d'azione semplice (categoria 1) <ul style="list-style-type: none"> • Basi conosciute (presenza, misure mirate ecc.) • Spazio d'azione locale (pochi habitat compresi nelle superfici) • Necessità di coordinamento scarsa (attori ben interconnessi) 	CHF 8000.–	Requisiti di base soddisfatti: <ul style="list-style-type: none"> • indicatori generali di qualità rispettati, • contenuti del piano d'azione stabiliti in conformità alla scheda informativa, • misure del controllo dei risultati elencate, • finanziamento dell'attuazione garantito.
Piano d'azione complesso (categoria 2) <ul style="list-style-type: none"> • Basi insufficienti (presenze poco conosciute, necessità di ampie ricerche su habitat potenziali ecc.) • Necessità di consulenza da parte di esperti (ad es. centri di coordinamento) • Spazio d'azione medio (superfici comprendenti diversi habitat, interconnessione importante) • Necessità di coordinamento media (coinvolgimento di diversi Cantoni o politiche settoriali) 	CHF 25000.–	Requisiti di base soddisfatti: <ul style="list-style-type: none"> • cfr. sopra. Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> • constatazione dei fattori di successo del piano d'azione, • avvenuta rendicontazione dei fattori di successo all'attenzione dell'UFAM e di altri Cantoni.
Programma di promozione delle specie (categoria 3) <ul style="list-style-type: none"> • Basi insufficienti (presenze poco conosciute, necessità di ampie ricerche su habitat potenziali ecc.) • Necessità di consulenza da parte di esperti (ad es. centri di coordinamento) • Spazio d'azione cantonale / regionale (obbligo di coinvolgimento di molti habitat attuali e potenziali nel Cantone; interconnessione rilevante a livello cantonale e regionale) • Grande necessità di coordinamento (coinvolgimento di diverse politiche settoriali E vari Cantoni; inserimento auspicato delle misure negli strumenti esistenti) 	CHF 50000.–	Requisiti di base soddisfatti: <ul style="list-style-type: none"> • cfr. sopra. Inoltre: <ul style="list-style-type: none"> • constatazione dei fattori di successo del piano d'azione, • avvenuta rendicontazione dei fattori di successo all'attenzione dell'UFAM e di altri Cantoni, • allestimento dell'inventario cantonale, • garanzia a lungo termine / pianificazione dell'inserimento negli strumenti esistenti.

- IP 4.2 Prestazioni non riferite alle superfici: il contributo federale è determinato dai costi effettivi per l'allestimento e la manutenzione delle misure adottate. Tipo, entità e costi delle prestazioni vanno indicati. I dati vengono verificati e coperti per un massimo del 50 per cento.
- IP 4.3 Centri di coordinamento: l'UFAM sovvenziona gli incaricati regionali e cantonali dei centri di coordinamento (info fauna-karch, KOF/CCO e centri per altri gruppi di specie) tramite i Cantoni. Il numero dei centri di coordinamento e il/i gruppo/i di specie interessati vanno indicati. Deve essere garantito il coordinamento nazionale, sovraregionale e cantonale. Il contributo annuo è costituito da un contributo di base fisso per centro di coordinamento e da un contributo basato sulla superficie del Cantone (<2000 m s.l.m.). I centri di coordinamento con oneri particolari beneficiano di contributi più elevati (maggiore onere di sorveglianza e di consulenza; maggiori oneri attivi di comunicazione; cfr. il cap. Prestazioni finanziate dei centri di coordinamento):

Costi effettivi per prestazioni non riferite alle superfici

Contributo per i centri di coordinamento

*contributo federale/centro di coordinamento/anno = CHF 5000.- + (superficie cantonale [km²] < 2000 m s.l.m. × CHF 2.-);
contributo federale/centro di coordinamento con oneri supplementari/anno = CHF 9000.- + (superficie cantonale [km²] < 2000 m s.l.m. × CHF 3.-).*

Prestazioni finanziate

All'OP 4 si finanziano la stesura di piani d'azione (IP 4.1), la pianificazione e l'esecuzione di misure non riferite alle superfici (IP 4.2) e la gestione di centri regionali di coordinamento (IP 4.3). Sotto altri OP vanno riportati i lavori collegati qui di seguito esposti.

L'attuazione delle misure (manutenzione specifica, realizzazione di habitat, conclusione ei contratti, risanamento, acquisizione di terreni, lotta contro le specie alloctone invasive ecc) viene finanziata agli OP 2 e OP 3. La manutenzione mirata di cui all'OP 2 comprende i costi per la cura e la manutenzione di superfici o habitat in sintonia con i bisogni della specie o del gruppo di specie selezionati nei piani d'azione e nei programmi di protezione. All'OP 3 vanno indicati i costi per il risanamento, la realizzazione di superfici o habitat in sintonia con i bisogni della specie o del gruppo di specie selezionati nei piani d'azione e nei programmi di protezione. All'OP 5 va indicata la promozione di piccole acque stagnanti, stagni temporanei e superfici umide per il rafforzamento delle popolazioni di anfibi e per l'interconnessione degli habitat umidi in Svizzera.

- Elaborazione e aggiornamento di piani d'azione e di programmi per la promozione delle specie. I contributi comprendono, tra l'altro, le seguenti prestazioni:
 - lo sviluppo concettuale dei progetti, i programmi di protezione e l'elaborazione delle necessarie basi tecniche (ad es. piani e digitalizzazione) vanno eseguiti in conformità alle basi più aggiornate;
 - l'accompagnamento tecnico, segnatamente una consulenza appropriata e il sostegno per l'attuazione;
 - l'elaborazione dei piani d'azione e la pianificazione dell'attuazione delle misure;
 - il controllo sistematico dei risultati e dell'efficacia: l'esecuzione di controlli mirati dei risultati a livello biologico e di controlli dell'attuazione, ossia l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per valutare ed eventualmente rivedere o reimpostare da un punto di vista quantitativo e qualitativo l'efficacia delle misure attuate sul campo. Il controllo dei risultati a livello biologico deve essere preso in considerazione già al momento dell'elaborazione delle misure e dei progetti, specialmente in riferimento alle specie prioritarie e alla lotta contro le specie alloctone invasive;
 - la rendicontazione.

Piani d'azione

Tab. 18

Finanziamento dei piani d'azione e loro attuazione nell'ambito della NPC IP 4.1

Contenuto del piano d'azione	Aspetti supplementari	Finanziamento NPC
Pianificazione ed elaborazione del piano d'azione	→ Contenuti del piano d'azione	→ OP 4, IP 4.1
Completamento delle basi (presenza, analisi della popolazione, grado di minaccia, misure efficaci)	→ Miglioramento dello stato delle conoscenze	→ OP 4, IP 4.1
Attuazione, esecuzione delle misure	→ Aspetti non riferiti alle superfici	→ OP 2 Manutenzione → OP 3 Risanamento, realizzazione, valorizzazione → AP scelto secondo le misure, politiche settoriali
	→ Aspetti non riferiti alle superfici	→ OP 4, IP 4.2 → AP scelto secondo le misure, politiche settoriali
Interconnessione degli habitat umidi / popolazione di anfibi	→ Priorità tematica OP 5 Periodo 2020–2024	→ OP 5
Controllo dei risultati e rendicontazione	→ Attuazione/efficacia	→ OP 4, IP 4.1
	→ Fattori di successo/rendicontazione	→ OP 4, IP 4.1

- Misure non riferite alle superfici
 - Sono misure specifiche per le specie che non riguardano direttamente lo spazio vitale delle specie sotto l'aspetto della superficie. Si tratta, ad esempio, della costruzione di passaggi per anfibi o per altri piccoli animali, della manutenzione e della sorveglianza di rifugi per pipistrelli e della posa di apposite cassette-nido.
 - Possono dare diritto a contributi anche la pianificazione, l'accompagnamento e la sorveglianza necessari per l'attuazione di misure non riferite alle superfici. A seconda della misura è auspicabile una garanzia a lungo termine (sostenibilità e funzionalità delle misure).
 - Requisito di base: le misure rispettano le esigenze delle specie bersaglio nello spazio d'azione (ad es. habitat e base nutritiva disponibili).
- Centri regionali e cantonali di coordinamento
 - Garanzia del coordinamento a livello nazionale, sovraregionale e cantonale a cura di uno specialista qualificato: scambio periodico con altri centri di coordinamento, collaborazione in importanti gruppi di lavoro, coordinamento delle attività di protezione ecc.
 - Messa a disposizione e aggiornamento continuo dei dati tecnici e delle informazioni sui progetti in corso e sui nuovi risultati delle ricerche.
 - Consulenza attiva e costante nei confronti degli attori e dell'opinione pubblica da parte di uno specialista qualificato nel gruppo di specie interessato; in via eccezionale anche visita sul posto per progetti, provvedimenti o interventi.
 - Onere supplementare: indicazione e motivazione di oneri maggiori di sorveglianza e consulenza. Tra questi rientrano, a condizione che ne sia dimostrata la necessità, la sorveglianza regolare delle popolazioni, i progetti più importanti o i lavori di costruzione nonché gli oneri straordinari concernenti la comunicazione.

*Misure non riferite
alle superfici*

*Centri regionali e
cantonali di
coordinamento*

OP 5 Promozione di piccole acque stagnanti, stagni temporanei e superfici umide per il rafforzamento delle popolazioni di anfibi e per l'interconnessione degli habitat umidi in Svizzera

Gli habitat acquatici di specie animali e vegetali (caracee, piante acquatiche, gamberi, pesci e ciclostomi, anfibi) appartengono agli spazi vitali svizzeri maggiormente minacciati e negli ultimi dieci-venti anni hanno subito le maggiori perdite («Biodiversità in Svizzera: stato ed evoluzione Risultati del sistema di monitoraggio della biodiversità, stato 2016», UFAM (ed.) 2017, Berna. Stato dell'ambiente n° 1630). L'OP 5 si propone di rafforzare e interconnettere in modo mirato questi habitat nel periodo 2020 – 2024. Le basi giuridiche sono costituite dall'articolo 18 LPN e dall'articolo 15 OPN (compensazione ecologica), nonché dall'articolo 18 capoverso 1 lettera e OPN (importanza delle misure per l'interconnessione).

Scopo

I Cantoni sono invitati a realizzare nuove acque stagnanti temporanei o permanenti e siti umidi nonché a interconnettere in modo funzionale i siti umidi o le popolazioni esistenti. I progetti devono dare la priorità alla promozione delle popolazioni di anfibi, anche se possono prendere in considerazione pure altre specie animali e vegetali nonché habitat umidi legati agli ambienti acquatici e prioritari a livello nazionale.

È importante che i progetti non siano pianificati in modo tale da risultare isolati. I siti selezionati devono

Requisiti di base

- rafforzare le specie già presenti e le popolazioni numerose, incrementandone il potenziale di diffusione;
- essere collocati a una distanza che permetta l'interconnessione con le specie e gli habitat umidi già presenti così da favorire la colonizzazione di nuovi territori;
- potenziare e interconnettere i siti esistenti di riproduzione degli anfibi d'importanza nazionale;
- essere integrati nelle pianificazioni esistenti (cfr. OP 1), nei piani cantonali di interconnessione e nell'infrastruttura ecologica;
- rispettare anche le misure di valorizzazione dei dintorni delle superfici acquatiche e, se del caso, considerarle come condizioni necessarie (ad es. vegetazione ripariale ricca di specie, utilizzazione estensiva, piccole strutture adeguate alle specie bersaglio).

La superficie acquatica pianificata serve da criterio per la classificazione dei contributi federali ed è costituita da superficie acquatica aperta o da vegetazione umida temporaneamente inondata. La superficie limitrofa va dotata di una vegetazione umida ecologicamente pregiata e provvista di strutture. L'intera superficie può essere formata da un'unica acqua stagnante (grande stagno, ampio prato allagato ecc.) oppure da diverse piccole acque stagnanti (bacini di ristagno lungo ruscelli, rete di pozze per ululoni ecc.). La scelta tra grandi e piccole acque stagnanti dipende dalle specie bersaglio da promuovere e dalle condizioni dei siti. Sono da preferire i progetti il più possibile seminaturali e realizzabili con pochi elementi edili artificiali.

Indicatori di prestazione (IP)

- IP 5.1 – *Superficie*: superficie acquatica complessiva [m²] interessata dal progetto.

Definizione: come progetto viene considerata la realizzazione di acque stagnanti in un sito selezionato del Cantone. Per ciascun progetto la superficie acquatica complessiva viene considerata come criterio di valutazione, purché sia costituita da superficie acquatica sempre aperta o da vegetazione umida temporaneamente inondata. Tipo/obiettivi e portata delle prestazioni vanno indicati.

Indicatori di qualità (IQ)

- *Disponibilità di geodati e di cartografia dei siti, integrazione della superficie nella pianificazione cantonale dell'infrastruttura ecologica (OP 1), definizione delle specie bersaglio*
- *Elevato potenziale di valorizzazione della superficie interessata:* ne deriva il valore biologico il più elevato possibile qualora i progetti valorizzino siti poveri sotto il profilo ecologico o adeguino la situazione alle esigenze delle specie bersaglio e degli habitat bersaglio.
- *Interconnessione di popolazioni di anfibi esistenti/siti nazionali di riproduzione degli anfibi:* le principali priorità sono rappresentate dal miglioramento dell'interconnessione tra oggetti nazionali importanti e dalla promozione delle popolazioni di anfibi numerose. Le specie bersaglio devono poter colonizzare i siti nella massima autonomia possibile. A tal fine occorre disporre delle conoscenze necessarie sulla presenza delle suddette specie e sull'idoneità del sito selezionato. I nuovi siti devono trovarsi a una distanza percorribile dalle popolazioni vicine. Il fattore determinante per rendere un corridoio d'interconnessione funzionante per gli anfibi è soprattutto la distanza, a meno che strade con traffico intenso, fitti insediamenti o un'agricoltura intensiva non impediscano la migrazione.

Specie bersaglio del progetto	Distanza del progetto dal successivo sito delle specie bersaglio
Tutti i tritoni Ululone dal ventre giallo Rospo ostetrico	max 500 m
Tutte le altre specie di anfibi	max. 1500 m

- *Garanzia a lungo termine:* al fine di garantire la sostenibilità delle misure, è auspicabile assicurare a lungo termine le superfici e gli habitat, l'interconnessione funzionale (corridoi di transito regionali e locali, privi di ostacoli) nonché le superfici acquatiche, segnatamente per le popolazioni più numerose.
- *Manutenzione delle superfici conforme agli obiettivi* (di norma anche acque prive di specie ittiche): una manutenzione mirata delle superfici e degli habitat realizzati va garantita in modo sostenibile (ordinanze di protezione, contratti di utilizzazione o altri accordi). Il successo del progetto dipende, tra l'altro, dalla salvaguardia della qualità delle acque (temporanee o permanenti, basse o profonde, con vegetazione abbondante o scarsa, prive di specie ittiche) e da una superficie limitrofa il più possibile estensiva e ricca di elementi strutturali.
- *Rispetto delle specie prioritarie a livello nazionale:* in primo luogo devono essere prese in considerazione le popolazioni di anfibi o le altre SPN.
- *Esecuzione periodica e sistematica del controllo dei risultati e della fornitura dei dati:* i controlli dei risultati devono riferirsi all'attuazione del progetto (salvaguardia a lungo termine della qualità del biotopo) nonché all'efficacia (popolamento del sito da parte delle specie bersaglio e possibilità di stabi-

lirvisi a lungo termine). I dati rilevati sulla diffusione delle specie vanno messi a disposizione dell'UFAM attraverso gli appositi centri di raccolta.

Contributi federali

I contributi federali per OP 5 sono calcolati in modo tale da coprire in media tra il 40 e il 65 per cento dei costi (differenziazione secondo la superficie acquatica complessiva).

- IP 5.1 Contributi forfettari per progetto (computabili solo una volta per periodo contrattuale) commisurati alla superficie acquatica complessiva del progetto:

Superficie acquatica complessiva	Contributo federale (CHF)
100 – 200 m ²	8 000
200 – 500 m ²	12 000
500 – 1000 m ²	22 000
1000 – 2000 m ²	40 000
> 2000 m ²	60 000

Prestazioni finanziate

Per i contributi federali possono essere computati: pianificazione del progetto (individuazione del sito, progettazione, domande di costruzione e altre domande), scavi, ristagni, lavori edilizi, accompagnamento delle misure, sistemazione dei dintorni, controllo dei risultati e garanzia a lungo termine della protezione e della cura.

Requisiti per i contributi e le prestazioni finanziate

- Garanzia a lungo termine della protezione e della cura: una cura sostenibile e mirata delle superfici è concordata per contratto. Le misure sono orientate alle esigenze delle specie bersaglio e tipiche degli habitat nonché alle caratteristiche naturali degli spazi vitali. Nel contributo forfettario è compreso l'onere per la stipula concreta di contratti per la cura concernenti la manutenzione, la gestione o le restrizioni d'utilizzazione. D'intesa con gli incaricati della cura, gli accordi vengono definiti in base alle caratteristiche proprie delle superfici e in vista degli obiettivi di protezione da raggiungere. Nei prossimi periodi programmatici la cura a lungo termine verrà conteggiata, a seconda dei tipi di habitat, all'OP 2 o all'OP 3. Per la protezione sostenibile dei progetti maggiori si auspica una misura di protezione decisa dall'autorità competente (di norma da un governo cantonale), di lunga durata, idealmente illimitata, quale un'ordinanza di protezione, un decreto ecc. comprendente la pianificazione e le misure di protezione.
- Influssi negativi derivanti dalle superfici limitrofe sono prevenuti, laddove necessario, mediante zone cuscinetto sufficienti sotto il profilo ecologico e garantite per contratto.

Requisiti e prestazioni finanziate

- Nello stato auspicato la superficie acquatica è circondata da vegetazione ripuale ecologicamente pregiata e, quanto più possibile, da superficie estensiva e ricca di elementi strutturali. Il collegamento con i ricoveri invernali degli anfibi è assicurato (assenza di barriere consistenti, utilizzazione il più possibile estensiva).
- Sorveglianza e assistenza: la superficie garantita del progetto deve poter fruire di un'assistenza competente, gli incaricati della cura devono disporre, ove necessario, di un'adeguata consulenza e occorre controllare il rispetto di una manutenzione mirata.
- Il progetto va quanto più possibile coordinato con la protezione e la cura di altri biotopi (prevenzione di conflitti tra obiettivi, utilizzazione di sinergie).
- La lotta e la sorveglianza (comprese le misure adottate nelle zone palustri), di cui sono oggetto le specie alloctone invasive, si svolgono in modo sistematico e periodico.
- Rendicontazione: i progetti portati a termine devono essere esaminati in appositi rapporti (quantità e qualità, obiettivi e sfide, misure, soluzioni, risultati ecc.) che consentono di condividere in modo ampio le esperienze acquisite e di elaborare dal profilo comunicativo i progetti attuati dall'UFAM e dai Cantoni sotto l'OP 5.

OP 6 Conoscenze

La condizione e l'evoluzione della biodiversità come pure la verifica dell'efficacia delle misure devono essere migliorate attraverso la collaborazione sinergica tra la Confederazione e i Cantoni. A questo scopo occorrono specialisti ben formati che assicurino l'esecuzione della LPN. Inoltre la popolazione ha il diritto di essere informata sull'importanza, la condizione e l'evoluzione della natura e del paesaggio.

Monitoraggio e controllo dell'efficacia

Monitoraggio e controllo dell'efficacia sono strumenti che permettono di seguire l'evoluzione della biodiversità e, più precisamente, di rilevare nei tempi più rapidi possibili i nuovi sviluppi nella zona esaminata e di verificare e adeguare costantemente l'efficacia delle misure adottate. Mentre il monitoraggio pone in primo piano l'evoluzione a lungo termine della biodiversità e il riconoscimento precoce delle tendenze, il controllo dell'efficacia si occupa in modo mirato dell'esame dei risultati delle misure adottate.

Monitoraggio e controllo dell'efficacia

IP 6.1 – Numero di progetti cantonali per i controlli dell'efficacia e per il monitoraggio

I costi relativi all'impostazione e alla gestione del monitoraggio e dei controlli dell'efficacia variano notevolmente a seconda della tematica, della metodologia e del perimetro del progetto. L'UFAM si fa carico della metà dei costi computabili secondo il budget del progetto a condizione che gli indicatori di qualità siano soddisfatti. Inoltre gestisce dal punto di vista nazionale i programmi Monitoraggio della biodiversità in Svizzera e Monitoraggio della protezione degli habitat in Svizzera (WSL). L'UFAM finanzia progetti cantonali

volti a rendere più fitta la rete nazionale di misurazione e, su temi selezionati, progetti/studi di caso cantonali per il controllo dell'efficacia che permettono di ottenere una visione d'insieme nazionale. Tipo/obiettivi, portata e costi delle prestazioni vanno indicati.

Indicatori della qualità (IQ)

- *Concertazione delle finalità dei progetti con i piani e i programmi dell'UFAM:* i progetti cantonali devono fornire risultati complementari ai progetti nazionali in corso. A tal scopo occorre coordinare la metodologia utilizzata. I progetti cantonali concernenti tematiche integrative sono armonizzati con i piani dell'UFAM. Ne sarà così assicurata la comparabilità e massimizzata la rilevanza.
- *Garanzia della qualità:* accompagnamento e garanzia della qualità sono assicurati dal Cantone.
- *Autorizzazione a trasmettere la metodologia dei progetti e i dati perché siano utilizzati dall'UFAM o da altri Cantoni* (utilizzo a scopi scientifici previa intesa): d'intesa con il Cantone autore del progetto, i dati e i risultati sono trasmessi all'UFAM (ad es. per inserirli nelle banche dati nazionali) o ad altri Cantoni. I dati devono essere utilizzabili per analisi su scala nazionale.

Formazione e formazione continua, relazioni pubbliche

IP 6.2 – Numero di progetti per la formazione e la sensibilizzazione

Il contributo federale ammonta a un massimo del 30 – 50 per cento dei costi. L'ammontare dei contributi destinati al Cantone o ai Cantoni è determinato dall'entità e dal tipo dei progetti proposti. La Confederazione è dell'avviso che, tenuto conto della modestia dei finanziamenti, sia necessario stabilire una priorità delle prestazioni. Per certe misure si farà necessariamente affidamento su contributi elevati da parte di Cantoni e di terzi. Conformemente alla priorità di cui sopra citate, le misure concernenti oggetti d'importanza nazionale sono finanziate con una quota federale pari al 50 per cento. Lo stesso criterio si applica quando un Cantone dà esplicitamente la priorità all'attuazione di una strategia della Confederazione. Ciò è stabilito nell'articolo 12a capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 5 capoverso 1 lettera a OPN, secondo cui l'importo degli aiuti finanziari della Confederazione è determinato in funzione dell'importanza degli oggetti da proteggere.

*Formazione e
formazione
continua di
specialisti,
relazioni pubbliche*

- Assumono maggiore importanza sia la promozione mirata di programmi tecnici di formazione e formazione continua di specialisti della biodiversità sia la promozione delle conoscenze sulla protezione delle specie e degli habitat per il raggiungimento degli obiettivi della politica federale in materia di biodiversità e di protezione della natura. Queste forme di promozione devono essere orientate a soddisfare le esigenze tecniche e le priorità strategiche della Confederazione (ad es. SBS).
- Le relazioni pubbliche mirate o di carattere generale rappresentano un importante contributo all'attuazione degli obiettivi e dei compiti nei campi della natura e del paesaggio e sono spesso indispensabili per far accetta-

re le misure adottate. La scelta accurata dei gruppi target e delle loro esigenze specifiche riveste una grande importanza tecnica ed economica. L'eventuale collegamento con oggetti d'importanza nazionale o con strategie e programmi della Confederazione, come la SBS e la CPS, giustifica una maggiore partecipazione ai costi da parte della Confederazione stessa. Possono essere riconosciuti anche i progetti per la segnalazione di oggetti, a condizione che non siano già indennizzati all'OP 3 (conforme alla direttiva federale concernente la segnaletica uniforme delle aree protette [«Aree protette svizzere: manuale di segnaletica», UFAM 2016]).

- Tipo/obiettivi, portata e costi delle prestazioni vanno indicati.

3.2.4 Ulteriori obiettivi del programma perseguiti e indennizzati al di fuori dell'accordo programmatico

Vengono indennizzate al di fuori dell'AP le prestazioni per progetti innovativi o progetti non pianificati (opportunità) (art. 18d LPN, art. 4a cpv. 1 OPN) nonché le basi legate all'attuazione, gli studi, i progetti di ricerca nell'ambito della biodiversità (art. 14a LPN).

I contenuti e i criteri qualitativi degli elementi del programma indennizzati al di fuori dell'AP sono descritti nell'allegato 2.

3.2.5 Interfacce con altri programmi

Aspetti generali delle interfacce

Le interfacce riguardano compiti con basi legali differenziate e attuazione sulla stessa superficie. In questi casi è necessario stabilire il programma con il quale si provvede all'elaborazione e al finanziamento delle misure. Il coordinamento fra i diversi servizi cantonali responsabili deve essere garantito. Le sinergie devono essere sfruttate dove possibile e opportuno. Quando su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di protezione e quelli di promozione di diversi programmi, deve essere esclusa la possibilità che la stessa prestazione venga finanziata due volte.

Esistono interfacce e sinergie sia con il programma LPN Paesaggio sia con i settori: Biodiversità del bosco, Rivitalizzazione e Zone di protezione federali per la fauna selvatica.

Interfacce con i programmi parziali contenuti nell'AP Paesaggio

Misure riguardanti specie, biotopi e interconnessione mirano principalmente alla conservazione e alla promozione delle specie e dei biotopi. Per determinare le interfacce con le altre schede programmatiche secondo la LPN è decisivo definire l'orientamento delle rispettive attività. Il programma Protezione della natura finanzia in linea di principio tutte le misure necessarie per la conservazione della particolare qualità ecologica e per la valorizzazione dei biotopi d'importanza nazionale, regionale e locale e di altri spazi vitali

meritevoli di protezione e per la promozione di SPN e BPN. Se l'attività si riferisce a una determinata misura di protezione del paesaggio, quest'ultima ricade sotto il rispettivo accordo. D'intesa con il servizio competente vanno garantiti il coordinamento e la compatibilità con gli obiettivi di protezione della LPN, con la pianificazione cantonale Protezione della natura conforme all'OP 1 e con l'infrastruttura ecologica delle misure comprese nel programma Paesaggio (ad es. programma parziale Parchi d'importanza nazionale). La protezione, la manutenzione e la valorizzazione di biotopi e di altri spazi vitali meritevoli di protezione nonché la promozione specifica delle specie vengono tuttora indennizzate nel programma Protezione della natura. Diversamente dall'AP 2016 – 2019, nell'ambito delle zone palustri vengono ora finanziate nel programma Paesaggio:

- le misure di attuazione delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale attraverso la delimitazione su scala parcellare e la concretizzazione degli obiettivi di protezione, nonché la garanzia delle misure stesse mediante strumenti vincolanti per le autorità e i proprietari, come ad esempio le ordinanze di protezione o le pianificazioni di protezione e di utilizzazione;
- le misure per l'esecuzione concreta dell'Inventario federale delle zone palustri di particolare bellezza e d'importanza nazionale a livello di oggetti, ad esempio attraverso la riparazione dei danni esistenti (art. 8 dell'ordinanza sulle zone palustri) o attraverso l'assistenza e la sorveglianza.

La cura e la valorizzazione di oggetti (biotopi) all'interno delle zone palustri continuano a far parte del programma Protezione della natura.

Interfacce con la scheda programmatica Biodiversità nel bosco (art. 38 LFo e art. 41 OFo)

Il programma Protezione della natura finanzia in linea di principio tutte le misure necessarie per la conservazione della particolare qualità ecologica dei biotopi. Nelle parti boschive dei biotopi (ad es. paludi, zone golenali, PPS) possono emergere sovrapposizioni con il programma Biodiversità nel bosco. In questo caso le misure possono essere finanziate nell'ambito di quest'ultimo programma, ma devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla LPN. Di regola i monitoraggi e controlli dell'efficacia nel settore della biodiversità nel bosco vanno notificati nel programma Biodiversità nel bosco.

I piani cantonali di interconnessione e di promozione delle specie sono oggetto del programma Protezione della natura. Tuttavia, i piani operativi di attuazione e le guide tecniche per la promozione di determinati habitat e specie nel bosco possono essere recepiti nell'ambito del programma Biodiversità nel bosco.

La promozione di piccole acque stagnanti, stagni temporanei e superfici umide è presentata quale punto chiave del programma Protezione della natura

(OP 5). La possibilità di valorizzare i biotopi umidi nel bosco è prevista nel programma Biodiversità nel bosco e deve essere recepita soprattutto se, in questa area, non esiste una pianificazione complessiva dei progetti per le piccole acque stagnanti. Ciò deve essere concertato con il programma Protezione della natura al fine di accrescere l'efficacia delle misure (ad es. promozione dell'interconnessione tra bosco e terreno aperto) e di soddisfare i requisiti della LPN.

Il coordinamento di tutte le misure deve essere garantito mediante accordi tra i servizi competenti (bosco e protezione della natura).

In caso di dubbi le misure possono essere assegnate, in parte o integralmente, a un determinato programma, a seconda dell'opportunità e d'intesa con tutti i servizi cantonali interessati nonché con l'UFAM.

La cura di tutti gli spazi vitali meritevoli di protezione va coordinata con gli altri settori politici. Le misure adottate nei margini boschivi, nelle foreste golenali e nei boschi radi vengono indennizzate attraverso il programma Biodiversità nel bosco. L'utilizzazione agricola va concordata con le eventuali misure di tipo forestale. Il calcolo dei contributi forfettari nell'OP 2 del programma Protezione della natura ha integrato anche l'utilizzazione di tali sinergie.

Interfacce con la scheda programmatica Zone di protezione federali per la fauna selvatica (art. 11 cpv. 6 e art. 13 cpv. 3 LCP)

- *Interfaccia con il programma LPN in materia di sorveglianza:* il programma Protezione della natura può finanziare la sorveglianza delle zone secondo l'articolo 18d LPN. Se si eseguono compiti di sorveglianza ai sensi dell'OBAF e dell'ORUAM in perimetri nazionali che si sovrappongono, i servizi cantonali responsabili sono tenuti a definire i compiti in modo da escludere la possibilità di un doppio finanziamento da parte dei due programmi (ORUAM/OBAF e LPN).
- *Piani di canalizzazione dei flussi turistici o piani di utilizzazione:* se si allestiscono piani di canalizzazione dei flussi turistici o piani di utilizzazione, occorre tener conto il più possibile delle esigenze delle specie (comprese nelle zone di protezione) affinché sia garantita la compatibilità con gli obiettivi di protezione del programma LPN.
- *Provvedimenti di cura:* le misure di cura dei biotopi e di promozione delle specie ai sensi della LPN nei perimetri delle 77 zone di protezione federali per la fauna selvatica non possono essere finanziate nell'ambito del programma Zone di protezione federali per la fauna selvatica poiché tale programma prevede unicamente il finanziamento della sorveglianza, dei piani di utilizzazione, della prevenzione e del risarcimento dei danni da selvaggina. Per la valorizzazione di habitat particolari ai sensi degli obiettivi OBAF e ORUAM può essere istituito un rapporto di collaborazione con il guardiacaccia responsabile in virtù dell'OBAF e dell'articolo 12 ORUAM.

Interfacce con la scheda programmatica Rivitalizzazione (art. 4 lett. m, art. 38a e art. 62b LPAc)

L'interfaccia riguarda principalmente i diversi tipi di misure di valorizzazione nei biotopi acquatici importanti (foreste golenali, zone paludose o siti di riproduzione degli anfibi) nonché sulle rive dei corsi d'acqua e dei laghi.

Secondo la LPAc, vengono di regola finanziati interventi edilizi unici per le acque arginate esistenti. Gli interventi di protezione e di manutenzione dei biotopi rientrano nel programma Protezione della natura. La realizzazione di piccole acque stagnanti (pozze, stagni) e gli interventi sulle rive dei laghi sono possibili se portati a termine nell'ambito di progetti di rivitalizzazione (compreso anche il dragaggio di piccole acque stagnanti già esistenti che si stanno interrando) oppure, indipendentemente dalle rivitalizzazioni, nello spazio riservato alle acque di corsi d'acqua in cui in un prossimo futuro non si possono effettuare ulteriori interventi di rivitalizzazione. In ogni caso vigono le seguenti condizioni:

- la dinamica ridotta del corso d'acqua principale impedisce la formazione naturale di questi piccoli corpi idrici;
- la posizione e la impostazione delle suddette realizzazioni tengono conto delle caratteristiche e della storia del paesaggio interessato e nel contesto regionale sono di grande utilità per l'interconnessione di specie bersaglio prioritarie a livello nazionale («Liste der National Prioritären Arten und Lebensräume. In der Schweiz zu fördernde prioritäre Arten und Lebensräume» [Lista delle specie e degli habitat prioritari a livello nazionale. Specie e habitat prioritari da promuovere in Svizzera], UFAM, Pratica ambientale [2017]).

Anche le misure di rivitalizzazione per habitat di sorgente (apertura di sorgenti captate con garanzia dell'apposito spazio riservato alle acque) possono essere finanziate secondo la LPAc. Rientrano nell'OP 3 nell'ambito del ripristino dell'alveo a cielo aperto di piccoli corsi d'acqua.

Allegato relativo alla parte 3

A1 Set di indicatori e prestazioni finanziate

Tab. 19

Set degli indicatori e dei tipi di prestazioni finanziate

Obiettivi programmatici (OP)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Prestazioni finanziate
OP 1: Progetto globale (concetto generale) a livello cantonale per promuovere le specie e gli habitat nonché per pianificare l'interconnessione	IP 1.1: Progetto globale a livello cantonale (%)	<ul style="list-style-type: none"> • Rappresentazione della visione territoriale complessiva • Identificazione e constatazione di deficit, zone con deficit e necessità d'intervento • Identificazione e constatazione nello spazio e nel tempo di obiettivi, potenziali e priorità naturali, tra l'altro a garanzia dei valori naturalistici esistenti • Illustrazione della cooperazione sovraregionale nonché delle interfacce, delle sinergie e del coordinamento con politiche settoriali e altri AP • Controllo periodico e sistematico dei risultati, messa a disposizione di basi (inclusi i geodati) • Rispetto delle priorità fissate dalla Confederazione • Rispetto degli aiuti all'esecuzione e delle guide pratiche rilevanti della Confederazione (concernenti tra l'altro l'infrastruttura ecologica) 	<ul style="list-style-type: none"> • Allestimento e aggiornamento del progetto globale a livello cantonale, pianificazione e definizione delle misure di attuazione • Basi, acquisizione di dati e valutazioni necessarie per il progetto globale • Rappresentazione cartografica • Coordinamento e coinvolgimento di politiche settoriali
OP 2: Protezione e cura dei biotopi nonché della compensazione ecologica secondo la LPN	<p>IP 2.1: Numero di ettari di biotopi d'importanza nazionale curati in modo adeguato agli obiettivi (superficie con pagamenti diretti (PD); superficie senza PD)</p> <p>IP 2.2: Numero di ettari di biotopi d'importanza regionale e locale e habitat curati in modo adeguato agli obiettivi (superficie con pagamenti diretti (PD); superficie senza PD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilità di basi concettuali (inclusi i piani di protezione, utilizzazione e gestione) • Obiettivi di protezione specifici per oggetto • Garanzia della protezione a lungo termine delle superfici • Orientamento dell'utilizzazione e della cura alle esigenze delle specie bersaglio e tipiche degli habitat o alle caratteristiche naturali degli spazi vitali • Delimitazione delle necessarie zone cuscinetto • Mantenimento o miglioramento della condizione ecologica e della funzionalità delle superfici, comprese le caratteristiche particolari degli oggetti (elementi strutturali valorizzanti, tipi di vegetazione, biocenosi) • Garanzia dell'assistenza tecnica e della sorveglianza degli oggetti e della loro cura • Esecuzione periodica e sistematica del controllo dei risultati e della fornitura dei dati 	<ul style="list-style-type: none"> • Cura delle superfici con PD: prestazioni supplementari specifiche, in concertazione con le prestazioni conformi all'ordinanza sui pagamenti diretti all'agricoltura (OPD) • Cura delle superfici senza PD: manutenzione complessiva • Lotta regolare e precoce contro le specie alloctone invasive (compresa la sorveglianza e il riconoscimento precoce) • Protezione, contratti comprensivi di definizione degli obiettivi di protezione specifici per oggetto • Assistenza e sorveglianza • Coordinamento e utilizzazione di sinergie con altri settori (ad es. protezione delle specie, bosco, agricoltura) • Controllo dei risultati

Obiettivi programmatici (OP)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Prestazioni finanziate
<p>OP 3: Risanamento, valorizzazione, realizzazione e interconnessione dei biotopi nonché della compensazione ecologica secondo la LPN</p>	<p>IP 3.1: Numero di ettari per il risanamento e la valorizzazione di biotopi esistenti a livello nazionale (superficie)</p> <p>IP 3.2: Numero di ettari per il risanamento, la valorizzazione, la realizzazione e l'interconnessione di biotopi, habitat e popolazioni di specie prioritarie (superficie)</p> <p>IP 3.3: Numero di ettari per la pianificazione e l'attuazione di nuovi oggetti da delimitare (superficie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilità di basi concettuali (inclusi i piani di utilizzazione, gestione e protezione) • Garanzia della protezione a lungo termine delle superfici • Obiettivi di protezione e valorizzazione specifici per oggetto • Misure orientate alle esigenze delle specie bersaglio e tipiche degli habitat e/o alle caratteristiche naturali degli spazi vitali, alle caratteristiche valorizzanti e al ripristino della funzionalità delle zone • Interconnessione degli oggetti • Rispetto delle priorità nazionali • Esecuzione periodica e sistematica del controllo dei risultati e della fornitura dei dati • Rispetto degli aiuti all'esecuzione, delle guide pratiche e delle basi rilevanti della Confederazione • Rispetto delle direttive federali concernenti la segnaletica uniforme delle aree protette, se per le specifiche misure sono investiti fondi federali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Risanamento, rinaturazione, rigenerazione, valorizzazione, realizzazione degli habitat • Risanamento e valorizzazione di habitat per specie prioritarie • Studi, cartografia, acquisizione di dati, pianificazione, controllo dei risultati • Delimitazione, protezione e attuazione di nuove aree • Lotta specifica e su larga scala contro le specie alloctone invasive • Assistenza e sorveglianza, piani di canalizzazione dei flussi turistici • Coordinamento e utilizzazione di sinergie con altri settori (ad es. protezione delle specie, bosco, agricoltura) • Acquisizione di terreni • Controllo dei risultati • Segnaletica delle aree conforme alle direttive della Confederazione
<p>OP 4: Promozione delle SPN</p>	<p>IP 4.1: Numero di programmi per la promozione delle specie e di piani d'azione</p> <p>IP 4.2: Attuazione di misure non riferite alle superfici (CHF)</p> <p>IP 4.3: Numero di centri regionali di coordinamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Misure specifiche per la specie • Specie con necessità d'intervento • Il perimetro d'azione è modificato e adeguato agli obiettivi in modo specifico per la specie. • Programmi e piani d'azione tengono conto dei requisiti di base prestabiliti in materia di contenuti e sono finalizzati all'attuazione. • Concertazione e utilizzazione di sinergie, coordinamento a livello nazionale, sovraregionale e cantonale • Coinvolgimento dei centri regionali e nazionali di coordinamento e consulenza • Esecuzione periodica e sistematica del controllo dei risultati e della fornitura dei dati, qualità delle basi elaborate • Rispetto delle priorità nazionali nonché degli aiuti all'esecuzione e delle guide pratiche rilevanti della Confederazione • Garanzia di coordinamento e scambio tra centri regionali e nazionali di coordinamento e di consulenza • Coordinamento a livello nazionale, sovraregionale e cantonale • Consulenza tecnica per la protezione delle specie e degli habitat • Rispetto delle priorità nazionali nonché degli aiuti all'esecuzione e delle guide pratiche rilevanti della Confederazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Allestimento di piani d'azione e programmi per la protezione delle specie o per la lotta contro le specie alloctone invasive: studi, cartografia, acquisizione di dati, accompagnamento dell'attuazione, coordinamento con i gruppi di attori interessati, con la protezione dei biotopi e l'infrastruttura ecologica • Misure non riferite alle superfici: pianificazione, coordinamento con gli attori, esecuzione e garanzia delle misure • Controllo dei risultati • Rendicontazione • Gestione dei centri di coordinamento per la protezione dei pipistrelli (KOF/CCO), dei rettili e degli anfibi (info fauna-karch) e altri (ad. es. invertebrati, flora). • Consulenza competente • Coordinamento • Informazione

Obiettivi programmatici (OP)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Prestazioni finanziate
OP 5: Promozione di piccole acque stagnanti, stagni temporanei e superfici umide per il rafforzamento delle popolazioni di anfibi e per l'interconnessione degli habitat umidi in Svizzera	IP 5.1: Superficie acquatica complessiva [m ²] interessata da un progetto	<ul style="list-style-type: none"> • Disponibilità di geodati e di cartografia dei siti, integrazione della superficie nella pianificazione cantonale dell'infrastruttura ecologica, definizione delle specie bersaglio • Elevato potenziale di valorizzazione della superficie interessata • Interconnessione di popolazioni di anfibi esistenti / siti nazionali di riproduzione degli anfibi • Garanzia a lungo termine (superficie, interconnessione funzionale, superfici acquatiche) • Manutenzione conforme agli obiettivi • Rispetto delle SPN • Esecuzione periodica e sistematica del controllo dei risultati e della fornitura dei dati 	<ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione e coordinamento con la protezione dei biotopi e l'infrastruttura ecologica • Sorveglianza e assistenza dell'allestimento e della cura • Allestimento • Garanzia a lungo termine della protezione e della cura mirata • Controllo dei risultati • Rendicontazione
OP 6: Conoscenze	<p>IP 6.1: Numero di progetti cantonali per il controllo dell'efficacia e il monitoraggio</p> <p>IP 6.2: Numero di progetti per la formazione e la sensibilizzazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Concertazione delle finalità dei progetti con i piani e i programmi dell'UFAM • Garanzia della qualità • Autorizzazione a trasmettere la metodologia dei progetti e i dati perché siano utilizzati dall'UFAM o da altri Cantoni (utilizzo a scopi scientifici previa intesa). • Concertazione con gli obiettivi e le strategie della Confederazione • Rispetto delle direttive federali concernenti la segnaletica uniforme delle aree protette, se per le specifiche misure sono investiti fondi federali. • Informazione sui gruppi target 	<ul style="list-style-type: none"> • Pianificazione, impostazione, gestione, coordinamento di programmi e progetti cantonali per il monitoraggio e il controllo dell'efficacia • Accompagnamento tecnico, assistenza • Rendicontazione • Pianificazione, impostazione ed esecuzione di progetti • Assistenza tecnica, accompagnamento • Rendicontazione • Segnaletica delle aree protette conforme alle direttive della Confederazione

A2 Elementi del programma Protezione della natura perseguiti e indennizzati al di fuori dell'accordo programmatico

Gli OP nei settori innovazioni/opportunità nonché basi legate all'attuazione, studi e progetti di ricerca sono finanziati trattenendo mezzi dal budget LPN previsto per il programma Protezione della natura. Questa quota viene versata in un budget comune dei Cantoni. I progetti presentati vengono esaminati dall'UFAM. Il finanziamento del progetto avviene mediante un versamento unico o sulla base di un accordo stipulato con l'UFAM.

Innovazioni/opportunità

Può essere sovvenzionata l'elaborazione di modelli e approcci innovativi che contribuiscano a risolvere problemi complessi collegati alla protezione e al miglioramento delle condizioni degli habitat e delle popolazioni di specie prioritarie.

*Innovazioni/
opportunità*

Possono essere concessi contributi anche per progetti di vasta portata che non erano stati previsti alla stipula dell'AP e alla definizione delle prestazioni di competenza del Cantone e che danno un apporto significativo al raggiungimento degli OP del suddetto accordo.

La selezione dei progetti finanziati avviene almeno una volta l'anno. L'ammontare dei contributi destinati al Cantone o ai Cantoni è determinato dall'entità e dal tipo di prestazioni/progetti proposti e presuppone una partecipazione da parte del Cantone o dei Cantoni. Questi ultimi garantiscono che la stessa prestazione non venga finanziata due volte.

Scopo

Questo obiettivo è articolato in due componenti.

- Il sostegno a programmi e strategie che vanno oltre il livello dell'oggetto o del Cantone e che permettono l'elaborazione di metodi e strumenti innovativi. Lo scopo di questo sostegno è promuovere nuovi approcci alla gestione della natura a livello biogeografico e regionale. Ne risulta decisamente rafforzata la collaborazione intercantonale e intersettoriale (pianificazione del territorio, industria, settore privato, agricoltura, selvicoltura, gestione delle acque, industria energetica ecc.). Questi progetti possono essere attuati immediatamente, possono essere riprodotti e sono disponibili per gli altri Cantoni.
- Il finanziamento, durante il periodo NPC, di progetti di vasta portata che non sono previsti nell'AP e che forniscono un apporto determinante alla realizzazione degli OP.

Requisiti, criteri di valutazione

- *Importanza delle popolazioni interessate, numero delle specie o degli habitat naturali compresi*: il progetto o il metodo proposto offre una soluzione per un gran numero di specie o di habitat naturali.
- *Superficie interessata*: estensione (ha) del perimetro del progetto.
- *Numero di settori/attori interessati*: il progetto sarà più facilmente accettato e attuato e il prodotto ottenuto maggiormente utilizzato coinvolgendo gli attori e i settori interessati dal progetto stesso o dal metodo proposto.
- *Carattere pionieristico*: progetti/programmi/strategie presentano evidenti innovazioni per quanto riguarda i metodi, la gestione, le misure e la pianificazione.
- *Dimensione/estensione*: l'importanza di progetti/programmi/strategie dipende dall'estensione delle superfici interessate, dalla varietà dei biotopi compresi e degli habitat naturali o dal numero delle specie coinvolte.
- *Importanza e urgenza*: l'importanza di progetti/programmi/strategie dipende dal numero di specie, di popolazioni o di habitat rari, minacciati o in cattive condizioni su cui si intende intervenire.
- *Coordinamento con altre politiche settoriali (agricoltura, selvicoltura, protezione delle acque, pianificazione territoriale ecc.)*: il carattere trasversale

-
- del progetto è uno dei fattori chiave della sua attuazione a lungo termine.
- *Coordinamento sovracantonale o sovraregionale*: il coordinamento con altri Cantoni o altre regioni (ad es. regioni transfrontaliere) è una garanzia per quanto riguarda l'efficacia e l'attuazione a lungo termine del progetto.
 - *Trasferibilità della protezione della natura ad altri Cantoni, regioni o settori/attori*: la possibilità offerta ad altre autorità di impiegare a loro volta il metodo o la procedura costituisce un vantaggio decisivo.
 - *Comunicazione (opinione pubblica, partner, CDPNP)*: lo scambio di esperienze e di conoscenze acquisite nell'ambito del progetto riveste un'importanza cruciale.

Progetti di ricerca, studi e basi generali

L'applicazione della LPN deve avvenire su basi solide.

Basi, studi e progetti di ricerca

Nel settore della biodiversità esiste tuttora un'elevata necessità di effettuare ricerche e di acquisire basi per quanto riguarda i contenuti e i metodi. Questo bisogno non può essere soddisfatto solo dalla Confederazione, ma richiede spesso anche l'approfondimento e la concretizzazione a livello regionale. La partecipazione ai costi da parte della Confederazione deve essere giustificata da una coerenza con gli obiettivi strategici federali, come ad esempio la SBS, la CPS o la concezione nazionale dell'infrastruttura ecologica. Altrimenti le misure cantonali devono collocarsi nel contesto svizzero. L'eventuale collegamento con oggetti d'importanza nazionale o con strategie e programmi della Confederazione giustifica una maggiore partecipazione ai costi da parte di quest'ultima. Ad esempio possono dare diritto a contributi:

- le basi generali, gli studi, la cartografia, l'acquisizione di dati, la stesura di inventari;
- i progetti di ricerca applicata che analizzano tematiche sovraregionali orientate all'attuazione, ad esempio nell'ambito dell'ampliamento e della manutenzione dell'infrastruttura ecologica o delle misure specifiche per la promozione delle specie;
- la pianificazione e l'elaborazione di progetti o misure, la cui attuazione ed esecuzione viene finanziata nell'ambito di altri AP (ad es. il programma di protezione delle risorse ai sensi dell'art. 77a LAgr; programma parziale Biodiversità nel bosco).

A3 Requisiti del progetto globale (concetto generale) a livello cantonale

Tab. 20

Requisiti di base del progetto globale (concetto generale) a livello cantonale

Requisiti concernenti	Contenuto	Requisiti
Visione territoriale complessiva	Definizione degli spazi naturali	Presentazione degli spazi naturali del Cantone
	Identificazione dei valori naturalistici	Presentazione per spazio naturale e campo d'intervento (habitat, specie, interconnessione)
Giudizio sui valori naturalistici	Importanza per il Cantone	Per tutti i campi d'intervento (habitat, specie, interconnessione)
	Tendenze di sviluppo e potenziale	Per tutti i campi d'intervento (habitat, specie, interconnessione)
	Definizione delle priorità	Rispetto delle priorità nazionali in merito, tra l'altro, a: valorizzazione, interconnessione, protezione e cura degli inventari dei biotopi (a livello nazionale, regionale, locale), habitat minacciati; hotspot delle specie; SPN e BPN, Piano per la promozione delle specie in Svizzera, lotta contro le specie alloctone invasive
Valutazione dei deficit	Qualità e quantità	Presentazione e valutazione dei deficit per campo d'intervento, compresa la classificazione territoriale
	Interconnessione	Rilevamento dello stato, barriere, zone con deficit, compresa la classificazione territoriale
Finalità e necessità d'intervento	Obiettivi prioritari e obiettivi cantonali	Visione complessiva di tutti i campi d'intervento
	Interfacce, sinergie e competenze	Possibili sinergie soprattutto con i Cantoni limitrofi, le politiche settoriali interessate (specialmente agricoltura, bosco, acque) e gli altri AP
Pianificazione e valutazione delle misure	Protezione e manutenzione	Regolamentazione della manutenzione continua e periodica
	Risanamento e valorizzazione	Compresa la valutazione dell'efficacia riguardo alla manutenzione, all'interconnessione e alla durevolezza
	Realizzazione	Compresa la valutazione dell'efficacia riguardo alla manutenzione, all'interconnessione e alla durevolezza
Pianificazione dell'attuazione	Pianificazione pluriennale	Pianificazione temporale e finanziaria delle misure
	Attori	Definizione del coinvolgimento dei diversi gruppi di attori (politiche settoriali)
	Collaborazione sovregionale	Coordinamento con le regioni e i Cantoni limitrofi
Controllo dei risultati	Controllo dell'attuazione e dell'efficacia	Controlli periodici e sistematici
Qualità e consegna dei dati	Qualità dei dati	Geodati di base: modelli di geodati e modelli di rappresentazione minimi secondo la OGI, segnatamente per gli inventari nazionali e per gli inventari cantonali dei biotopi d'importanza cantonale e locale nonché delle specie prioritarie presenti
	Fornitura dei dati	I dati devono essere messi a disposizione dell'UFAM attraverso gli appositi centri. Geodati di base
Infrastruttura ecologica (compresa la rappresentazione territoriale)	Pianificazione cantonale dell'infrastruttura ecologica	Secondo la Konzeption Ökologische Infrastruktur Bund

Indice parte 4:

Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le zone di protezione federali per la fauna selvatica

4	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le zone di protezione federali per la fauna selvatica	132
4.1	Situazione programmatica iniziale	132
4.1.1	Basi legali	132
4.1.2	Situazione attuale	133
4.1.3	Prospettive	133
4.2	Politica programmatica	134
4.2.1	Scheda programmatica	134
4.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	135
4.2.3	Obiettivi programmatici	135
4.2.4	Interfacce con altri programmi	139

4 Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le zone di protezione federali per la fauna selvatica

4.1 Situazione programmatica iniziale

4.1.1 Basi legali

Art. 11 e 13 cpv. 3 LCP, OBAF, ORUAM	Secondo l'articolo 11 della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0), la Confederazione delimita bandite federali di caccia come pure riserve per uccelli acquatici e di passo d'importanza internazionale e d'interesse nazionale (cpv. 1 e 2). La Confederazione e i Cantoni partecipano congiuntamente alla sorveglianza e alla manutenzione di queste zone di protezione federali per la fauna selvatica (cpv. 6). La Confederazione contribuisce a risarcire i danni causati dalla selvaggina di una bandita federale (art. 13 cpv. 3). I compiti e gli obblighi sono definiti in dettaglio nell'ordinanza sulle bandite federali (OBAF; RS 922.31) e nell'ordinanza sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori (ORUAM; RS 922.32).	Indennità per la sorveglianza e la manutenzione delle zone di protezione federali per la fauna selvatica
Sezioni: 6 OBAF e 5 ORUAM	La scheda programmatica Zone di protezione federali per la fauna selvatica regola l'orientamento a livello di strategia e di contenuti nonché il sostegno finanziario della Confederazione ai Cantoni nelle 77 zone di protezione federali per la fauna selvatica (42 bandite federali di caccia, nonché 10 riserve internazionali d'uccelli acquatici e migratori e 25 nazionali). In questo caso la base legale è costituita dalle sezioni 6 OBAF e 5 ORUAM. Queste disciplinano la partecipazione della Confederazione ai piani di utilizzazione e ai costi per la sorveglianza, la formazione, l'equipaggiamento e l'infrastruttura destinati alla sorveglianza, per la segnaletica, le misure preventive e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica.	
La legge sulla caccia, l'ordinanza sulle bandite federali e l'ordinanza sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori costituiscono la base delle finalità a livello di contenuto e di strategia del programma.		
Art. 1 LCP	La LCP si prefigge di conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli indigeni e migratori, di proteggere le specie animali minacciate nonché di ridurre i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica (art. 1 LCP).	Scopo della LCP
Art. 1 e 2 OBAF e ORUAM	L'OBAF e l'ORUAM precisano i termini di questa protezione per le bandite e le riserve d'uccelli acquatici e migratori, delimitando le zone protette all'interno di perimetri ben precisi, definendo obiettivi generali e specifici per le zone protette, vietando la caccia in queste zone e permettendovi unicamente provvedimenti di regolazione degli effettivi per la prevenzione dei danni eccessivi causati dalla fauna selvatica.	Scopo dell'OBAF e dell'ORUAM

4.1.2 Situazione attuale

Nei primi tre periodi programmatici la Confederazione ha speso un totale di circa 30 milioni di franchi per le zone di protezione federali per la fauna selvatica. Sono stati definiti due obiettivi programmatici (OP Superficie, OP Aspetti particolari). Questa suddivisione ha dato buoni risultati e sarà mantenuta per il periodo 2020–2024, con modifiche minime nell'ambito degli indicatori di prestazione (IP).

I mezzi finanziari del periodo programmatico 2016–2019 sono stati versati nella misura dell'88% all'OP «Superficie»

4.1.3 Prospettive

Come in passato, la maggior parte di questi finanziamenti sarà versata per il tramite di un importo forfettario, secondo la superficie e l'importanza, per sostenere le attività connesse alla sorveglianza e alla relativa infrastruttura, alla segnaletica nonché alle misure preventive e al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica (art. 14 cpv. 1 lett. a, b e c nonché art. 15 cpv. 1 OBAF e ORUAM).

Punti chiave invariati: sorveglianza e pianificazione dell'utilizzazione

Poiché la pressione esercitata dal turismo e dalle attività del tempo libero sulle zone di protezione federali per la fauna selvatica non accenna a diminuire e i problemi derivanti dal mancato adeguamento dell'estivazione degli animali da reddito non sono ancora risolti in tutte le zone, l'UFAM continua a porre l'accento sui progetti volti a sostenere misure a favore della tranquillità della fauna selvatica in habitat sensibili nonché a promuovere lo sviluppo delle popolazioni di specie bersaglio. Le autorità cantonali sono invitate a presentare sia piani concreti e specifici per le zone interessate nei settori concernenti la gestione del turismo e delle attività sportive del tempo libero, la gestione di Alpi e foreste, la promozione delle specie bersaglio sia progetti per l'attuazione dei piani stessi (art. 14 cpv. 1 lett. d OBAF e ORUAM). Nella valutazione dei progetti presentati viene prestata particolare attenzione all'aspetto della promozione della biodiversità attraverso l'elaborazione di piani di gestione integrali, dacché secondo la Strategia Biodiversità Svizzera le zone di protezione federali per la fauna selvatica sono parte dell'infrastruttura ecologica; pertanto occorre attribuire particolare importanza alla loro valorizzazione.

4.2 Politica programmatica

4.2.1 Scheda programmatica

Scheda programmatica Zone di protezione federali per la fauna selvatica, art. 11 cpv. 6 e art. 13 cpv. 3 LCP	
Obiettivo legale	Delimitazione e controllo di bandite federali di caccia e riserve per uccelli acquatici e di passo d'importanza internazionale e nazionale (zone di protezione federali per la fauna selvatica)
Effetto perseguito	Protezione e conservazione di biocenosi rappresentative di mammiferi e uccelli indigeni, selvatici e migratori
Priorità e strumenti UFAM	<ul style="list-style-type: none"> • Bandite federali di caccia: zone estese, da tempo non utilizzate per la caccia; perimetro stabilito rigorosamente sulla base dell'appendice 1 OBAF • Zone di protezione per uccelli acquatici: tratti di ambienti acquatici con notevole e variegata presenza di popolazioni invernali di uccelli acquatici, identificati mediante inventario scientifico; perimetro stabilito rigorosamente sulla base dell'allegato 1 ORUAM

ID	Obiettivi programmatici (prestazioni perseguite)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
04-1	OP 1: Superficie Numero, superficie e qualità delle zone protette sono conservati; sono riconoscibili sul terreno e accettate nei Cantoni.	IP 1.1: Sorveglianza IP 1.2: Segnaletica in loco IP 1.3: Prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica	<ul style="list-style-type: none"> • Popolazioni delle specie bersaglio conformemente alle schede degli oggetti di cui all'appendice 1 OBAF e all'allegato 1 ORUAM • Accettazione delle zone protette 	Contributi forfettari per unità Variabili OBAF: superficie in km ² ORUAM: importanza Contributo globale come da accordo programmatico
04-2	OP 2: Aspetti particolari Adeguato sfruttamento a fini turistici e agricoli delle zone protette	IP 2.1: Allestimento di piani di utilizzazione IP 2.2: Esecuzione di piani di utilizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Habitat ampi e tranquilli per la fauna • Biodiversità promossa secondo piani di gestione integrali 	Contributo globale come da accordo programmatico

Le basi strategiche del precedente programma Zone di protezione federali per la fauna selvatica hanno dato buoni risultati. Solo gli IP sono oggetto di adeguamenti minimi.

L'OP 2 Aspetti particolari comprende le seguenti novità concernenti gli IP:

Tab. 21

Indicatori di prestazione e di qualità soppressi, nuovi o precisati relativi a OP 2

Tipo di indicatore	Precedente formulazione	Nuova formulazione	Nota
IP 2.1	Piani di utilizzazione: nuovi progetti	Allestimento di piani di utilizzazione	Precisazione
IP 2.2	Piani di utilizzazione: esecuzione dei progetti elaborati nel periodo 2012 – 2015	Esecuzione di piani di utilizzazione	Riformulazione

4.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

L'attuale attribuzione dei fondi della Confederazione ai Cantoni tramite un contributo forfettario per la sorveglianza, per l'infrastruttura necessaria alla sorveglianza nonché per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla selvaggina ha dato buoni risultati e viene mantenuta con lo stesso importo. Nel caso delle bandite di caccia i contributi forfettari sono calcolati secondo la superficie in km² in conformità all'articolo 14 capoverso 2 OBAF, mentre per le zone di protezione per uccelli acquatici secondo la loro importanza per l'avifauna (importanza internazionale e nazionale) in conformità all'articolo 14 capoverso 2 ORUAM.

*Unità «km²» e
«importanza»
nonché contributi
forfettari finalizzati
all'obiettivo*

4.2.3 Obiettivi programmatici

OP 1 Superficie

L'OP Superficie si propone di conservare il numero, la superficie complessiva e la qualità delle zone protette i cui perimetri sono definiti rigorosamente in conformità all'appendice 1 OBAF e all'allegato 1 ORUAM. La sorveglianza delle zone deve essere affidata a guardiacaccia professionisti. Il perimetro deve essere segnalato in loco: specialmente alle entrate principali e nei biotopi particolarmente meritevoli di protezione vanno collocati cartelli che forniscano indicazioni in merito alla zona protetta, agli obiettivi della protezione e alle principali misure di protezione.

*Numero, superficie
complessiva e
qualità delle zone
protette restano
invariati*

Indicatori di prestazione e di efficacia

Gli IP definiscono l'unità misurabile in cui viene fissata in termini quantitativi la prestazione necessaria. Qui di seguito sono elencati gli IP per l'OP Superficie.

IP 1.1 Sorveglianza

Conformemente all'articolo 11 segg. OBAF e ORUAM, i guardiacaccia devono avere i diritti di polizia giudiziaria (art. 11), svolgere un'ampia gamma di compiti (art. 12), ricevere una formazione di base e frequentare i corsi di perfezionamento periodici (art. 12). Inoltre, devono essere messi a loro disposizione l'infrastruttura e l'equipaggiamento necessari per la sorveglianza.

IP 1.2 Segnaletica in loco

L'articolo 7 OBAF e ORUAM impegna i Cantoni a segnalare le zone di protezione federali per la fauna selvatica alle entrate principali e nei biotopi particolarmente degni di protezione all'interno di tali zone, nonché a informare sugli obiettivi e sulle misure di protezione.

IP 1.3 Prevenzione e risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica

Secondo l'articolo 8 OBAF e ORUAM, i Cantoni sono tenuti a provvedere affinché nelle zone di protezione federali per la fauna selvatica non si verifichino danni intollerabili. A questo proposito, i Cantoni possono intervenire per regolare gli effettivi della selvaggina, e al contempo ricevono dalla Confederazione un contributo forfettario per il risarcimento dei danni comunque cau-

sati dalla fauna selvatica all'interno di tali zone o di un perimetro definito, entro il quale i danni sono indennizzati secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera d.

Indicatori di qualità

Gli indicatori di qualità (IQ) definiscono gli standard da raggiungere affinché la prestazione possa avere l'effetto implicito.

IQ 1 Popolazioni delle specie bersaglio conformemente alle schede degli oggetti di cui all'appendice 1 OBAF e all'allegato 1 ORUAM

I rapporti annuali dei guardiacaccia presentano in particolare una rilevazione quantitativa delle seguenti specie: caprioli, camosci, cervi e cinghiali. Per altre due dozzine circa di specie di mammiferi e per circa 30 specie di uccelli si chiede al personale competente per la sorveglianza di effettuare una stima, sotto forma di perizia, dell'evoluzione delle popolazioni. Inoltre, nelle riserve d'importanza internazionale d'uccelli acquatici e migratori, le popolazioni di uccelli sono censite sistematicamente in modo dettagliato ogni anno, due volte in inverno, dalla Stazione ornitologica svizzera.

IQ 2 Accettazione delle zone protette

I responsabili delle zone protette valutano l'accettazione di queste zone da parte della popolazione e dei diversi gruppi di utenti (selvicoltori, agricoltori e persone in cerca di ristoro) nell'ambito degli specifici rapporti annuali.

Contributi forfettari per la sorveglianza, l'infrastruttura di sorveglianza e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica

Bandite di caccia

Gli importi di base annui per la sorveglianza nelle bandite di caccia sono fissati in base alla superficie della zona secondo l'articolo 14 OBAF:

- zone fino a 20 km²: 21 000 CHF
- zone da 20 a 100 km²: supplemento proporzionale alla superficie eccedente i 20 km² fino a un massimo di 21 000 CHF

Importi di base stabiliti secondo la superficie della zona

Per l'infrastruttura di sorveglianza viene versato un importo forfettario di base pari a 85 franchi per km² in base all'articolo 14 OBAF. Per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nella zona e nell'eventuale perimetro aggiuntivo viene corrisposto un importo base pari a 30 franchi per km² in base all'articolo 15 OBAF.

Riserve d'uccelli acquatici e migratori

Gli importi di base per la sorveglianza e l'infrastruttura di sorveglianza (art. 14 cpv. 2 ORUAM) nonché per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica (art. 15 cpv.2b ORUAM) nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori dipendono dall'importanza internazionale o nazionale delle zone. La loro importanza si basa su inventari scientifici che hanno come

Importi di base stabiliti secondo l'importanza delle zone

criterio il contributo agli effettivi europei di uccelli acquatici particolari. Le zone di importanza internazionale ricevono importi doppi rispetto a quelle di importanza nazionale (art. 14 cpv. 2 e art. 15 cpv. 2a ORUAM).

- Sorveglianza: CHF 28 000/14 000
- Infrastruttura di sorveglianza: CHF 630/315
- Danni causati dalla fauna selvatica: CHF 1900/950

Criteri di aggiudicazione

- Bandite di caccia: determinanti per gli importi di base destinati alla sorveglianza, all'infrastruttura di sorveglianza e al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica sono le zone di cui all'appendice 1 OBAF e la loro superficie in km².
- Riserve d'uccelli acquatici e migratori: determinanti per gli importi di base destinati alla sorveglianza, all'infrastruttura di sorveglianza e al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica sono le zone e la loro importanza conformemente all'allegato 1 ORUAM.

Contributi forfettari per progetti riguardanti la segnaletica in loco delle zone di protezione federali per la fauna selvatica

Gran parte delle zone di protezione federali per la fauna selvatica è dotata di una segnaletica conforme alle direttive uniformi dell'UFAM. Sussistono ancora lacune in alcune zone ORUAM. Inoltre è emerso un certo fabbisogno di potenziamento della segnaletica volto a indirizzare i visitatori. Nel periodo 2020 – 2024 verranno quindi sostenuti nuovamente progetti di segnaletica in conformità all'articolo 7 ORUAM e OBAF; a tal fine verrà stanziato un contributo forfettario federale per zona pari a 5000 franchi (dato indicativo). La partecipazione ai costi da parte del Cantone dovrà corrispondere ad almeno il 50 per cento del costo dell'intero progetto. Occorre tenere conto della nuova direttiva della Confederazione in materia di segnaletica omogenea delle zone protette.

Contributi forfettari federali per zona pari a 5000 franchi destinati alla gestione dei flussi di visitatori

Criteri di aggiudicazione

- Progetti concernenti la segnaletica nelle zone in cui le misure per la gestione di grandi flussi di visitatori risultano funzionali al raggiungimento degli obiettivi di protezione (ad es. rendere più tranquilli gli habitat).

Contributi forfettari per progetti volti a prevenire i danni arrecati dalla fauna selvatica

In specifiche zone di protezione federali per la fauna selvatica può accadere che, in situazioni particolari, si verifichino problemi dovuti alla selvaggina; se presente in numero elevato, può infatti arrecare danni a colture e boschi circostanti. Per non mettere in pericolo l'accettazione delle zone protette, la Confederazione intende promuovere l'attuazione di progetti specifici in funzione delle zone e del tipo di problema, volti a prevenire danni causati dalla fauna selvatica. A tal fine sostiene questi progetti con un contributo finanziario in conformità all'articolo 15 capoverso 1 lettera b OBAF e ORUAM, a con-

Partecipazione ai costi da parte della Confederazione stabilita nel quadro dei negoziati

dizione che i progetti siano finanziati solo nel perimetro di protezione o in quello esterno designato in cui è previsto l'indennizzo dei danni arrecati dalla selvaggina. Inoltre, in conformità all'articolo 15 capoverso 4 OBAF e ORUAM, devono essere adottati provvedimenti secondo l'articolo 8 o 9 o 10 OBAF e ORUAM. Per le riserve d'uccelli acquatici e migratori l'ammontare delle indennità dipende dalla loro importanza internazionale o nazionale oppure, in via eccezionale, dall'entità dei danni superiori alla media (art. 15 cpv. 2 ORUAM); per le bandite di caccia dipende invece dall'estensione della loro superficie (art. 15 cpv. 2 OBAF). Considerata la forte diversità degli oneri, la partecipazione ai costi da parte della Confederazione viene stabilita nell'ambito dei negoziati (art. 15 cpv. 3 OBAF e ORUAM); tuttavia, almeno il 50 per cento dei costi deve essere a carico del Cantone.

Criteria di aggiudicazione

Sono promossi in via prioritaria i provvedimenti:

- che nelle bandite di caccia si attuano nelle superfici protette integralmente;
- che nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori si attuano nelle zone d'importanza nazionale.

OP 2 Aspetti particolari

Nel quadro dell'OP Aspetti particolari si sostiene l'allestimento di piani di utilizzazione. Questi hanno soprattutto l'obiettivo di adeguare l'utilizzazione turistica e agricola delle zone di protezione federali per la fauna selvatica, di contribuire alla prevenzione di disturbi rilevanti (art. 14 cpv. 1 lett. d OBAF e ORUAM) promuovendo così la biodiversità per mezzo di piani di gestione integrali.

Sostegno all'allestimento e all'esecuzione di piani di utilizzazione

Indicatori di prestazione e di efficacia

IP 2.1 Allestimento di piani di utilizzazione

Allestimento di piani nei settori del turismo, del tempo libero e dello sport (ad es. gestione dei flussi turistici e sensibilizzazione) nonché nell'estivazione degli animali da reddito. L'obiettivo dei piani è gestire, allontanare e contenere al minimo lo sfruttamento delle zone protette che avviene per il tramite di attività agricole, di svago e sotto altre forme di utilizzo, in modo da eliminare per quanto possibile il disturbo arrecato alla fauna e alla flora autoctone, in particolare alle specie bersaglio conformemente alle schede degli oggetti di cui all'appendice 1 OBAF e all'allegato 1 ORUAM.

IP 2.2 Esecuzione di piani di utilizzazione

Attuazione delle misure in conformità ai piani elaborati nell'ambito dei primi tre periodi.

Indicatori di qualità

Per valutare l'effettiva necessità dei progetti presentati, si tiene conto anche dell'IQ 3 Habitat ampi e tranquilli per la fauna e dell'IQ 4 Biodiversità promossa secondo piani di gestione integrali.

Contributi forfettari per piani di utilizzazione

La partecipazione ai costi da parte della Confederazione è oggetto di negoziati (art. 14 cpv. 1 OBAF e ORUAM). Di norma, la Confederazione e il Cantone si assumono ciascuno la metà dei costi e le prestazioni proprie dei Cantoni sono computabili.

Criteri di aggiudicazione

Sono promossi in via prioritaria i provvedimenti:

- nelle bandite di caccia con protezione integrale, esposte ai conflitti di utilizzazione nei settori turismo/tempo libero e ungulati/animali da reddito nelle zone d'estivazione;
- nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale sottoposte a forte afflusso di visitatori;
- nelle zone di protezione federali per la fauna selvatica in cui si sostiene specialmente la biodiversità con misure di valorizzazione idonee. La promozione di specie bersaglio specifica per zona avviene in conformità alle schede degli oggetti di cui alle ordinanze e agli appositi piani già esistenti.

4.2.4 Interfacce con altri programmi

Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse e attuazione sulla stessa superficie. In questi casi è necessario stabilire il programma con il quale si provvede all'elaborazione e al finanziamento delle misure. Deve essere pertanto assicurata la concertazione tra i servizi cantonali responsabili e vanno sfruttate le sinergie, laddove possibile e auspicabile. Quando su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di protezione e quelli di promozione di diversi programmi, si deve evitare che la stessa prestazione venga finanziata due volte.

Interfacce con il programma Protezione della natura, articoli 18 segg. e 23 segg. LPN

- **Sorveglianza:** il programma Zone di protezione federali per la fauna selvatica sovvenziona la sorveglianza delle zone in conformità all'articolo 14 OBAF e ORUAM. Se i compiti di sorveglianza ai sensi dell'articolo 18d LPN vengono svolti su perimetri nazionali che si sovrappongono, i servizi cantonali responsabili sono tenuti a definire i compiti in modo da escludere finanziamenti doppi da parte dei due programmi (ORUAM/OBAF e LPN).
- **Piani di gestione dei flussi di visitatori e piani di utilizzazione:** se si allestiscono piani di gestione dei flussi di visitatori o piani di utilizzazione, devono essere presi in considerazione anche eventuali piani e progetti già esistenti ai sensi della LPN.
- **Provvedimenti di cura:** nell'ambito del programma Zone di protezione federali per la fauna selvatica, nelle 77 zone pertinenti è previsto il finanziamento della sorveglianza, dei piani di utilizzazione nonché delle misure di prevenzione e di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica. I provvedimenti di cura e di promozione delle specie ai sensi della LPN sono sostenuti attraverso il programma Protezione della natura.

Interconnessione

Il finanziamento dei piani cantonali di interconnessione e di promozione delle specie rientra nel programma Protezione della natura e va discusso con il servizio cantonale competente.

Interfacce con il programma Paesaggio

Per determinare le interfacce con il programma Paesaggio è auspicabile definire l'orientamento delle rispettive attività con l'obiettivo di migliorare la qualità paesaggistica e i paesaggi di particolare pregio su tutto il territorio.

Interfacce con il programma parziale Biodiversità nel bosco, articolo 38 LFo e articolo 41 OFo

Può essere opportuno istituire riserve forestali nei perimetri delle zone di protezione federali per la fauna selvatica, poiché conformemente alle schede degli oggetti di cui all'allegato 1 ORUAM e all'appendice 1 OBAF le specie bersaglio delle suddette zone traggono vantaggio da una natura incontaminata e dalle misure di valorizzazione. Di conseguenza, sulla base dell'articolo 41 capoverso 1 lettera a OFo un finanziamento parallelo nello stesso perimetro è possibile.

Provvedimenti di cura

Nell'ambito del programma Zone di protezione federali per la fauna selvatica, nelle 77 zone pertinenti sono finanziati la sorveglianza, i piani di utilizzazione nonché le misure di prevenzione e di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica. I provvedimenti di cura nell'ottica della promozione della biodiversità nel bosco sono sostenuti attraverso il programma parziale Biodiversità nel bosco.

Interfacce con il programma parziale Bosco di protezione, articolo 37 LFo

Quando i boschi di protezione si sovrappongono alle zone di protezione federali per la fauna selvatica, occorre procedere secondo quanto previsto nell'aiuto all'esecuzione «Bosco e selvaggina» della Confederazione.

Indice parte 5:

Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e l'isolamento acustico

5	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e l'isolamento acustico	142
5.1	Situazione programmatica iniziale	142

5 Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e l'isolamento acustico

5.1 Situazione programmatica iniziale

L'accordo programmatico concernente la protezione contro il rumore e l'isolamento acustico non rientra tra gli accordi programmatici del periodo 2020–2024. In seguito all'attuazione della mozione Lombardi 15.40921²⁴ e alla proroga dei sussidi fino al 2022, le spiegazioni relative alla protezione contro il rumore e all'isolamento acustico rimangono invariate rispetto al periodo 2016–2019 e sono reperibili nel manuale corrispondente (Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale 2016–2019).

²⁴ Mozione Lombardi 15.4092; <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaefte?AffairId=20154092>

Indice parte 6:

Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli

6	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli	144	Allegato relativo alla parte 6	156	
6.1	Situazione programmatica iniziale	144	A1	Attribuzione di mezzi finanziari ai Cantoni secondo la LFo	156
6.1.1	Basi legali	144	A2	Attribuzione di mezzi finanziari ai Cantoni secondo la LSCA	157
6.1.2	Situazione attuale	144	A3	Aumento del contributo della Confederazione per progetti singoli in caso di onere particolare	158
6.1.3	Prospettive di sviluppo	145	A4	Criteri di delimitazione tra progetti singoli e offerta di base	160
6.1.4	Interfacce con altri programmi	145	A5	Procedura per progetti singoli	161
6.2	Politica programmatica	146	A6	Condizioni generali	162
6.2.1	Scheda programmatica	146	A7	Requisiti per le opere di protezione e la documentazione sui pericoli	163
6.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	148	A8	Liste di controllo	166
6.2.3	Obiettivi programmatici	152	A9	Prestazioni supplementari	172
			A10	Costi imputabili (art. 2a OSCA, art. 38a OFo)	176
			A11	Competenze e chiave di ripartizione per il finanziamento di infrastrutture	182
			A12	Allegato al numero 6.1 dell'accordo programmatico Opere di protezione e documentazione sui pericoli: promemoria LPN/LCP	185

6 Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli

6.1 Situazione programmatica iniziale

6.1.1 Basi legali

Art. 6 LSCA, art. 36 LFo, art. 2 OSCA, art. 39 OFo	Le basi legali del programma concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli sono costituite dall'articolo 6 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA) e dall'articolo 36 della legge federale sulle foreste (LFo). I due articoli si concretizzano rispettivamente nell'articolo 2 dell'ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA) e nell'articolo 39 dell'ordinanza sulle foreste (OFo).	Basi legali
Art. 38 OFo e art. 1 OSCA	I requisiti generali che il richiedente deve soddisfare per ottenere aiuti finanziari dall'UFAM sono contenuti nell'articolo 38 OFo e nell'articolo 1 OSCA. I provvedimenti devono essere consoni alle esigenze tecniche, economiche ed ecologiche, devono essere coordinati con i pubblici interessi di altri settori e devono soddisfare le altre condizioni poste dal diritto federale.	Requisiti per l'assegnazione di sussidi
LFo, LSCA, LSu, LPT, LPN, LPAc, LFSP	Oltre alla LFo e alla LSCA, anche la legge sui sussidi (LSu), la legge sulla pianificazione del territorio (LPT), la legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), la legge sulla protezione delle acque (LPAc) e la legge sulla pesca (LFSP) stabiliscono dei requisiti per le misure concernenti le opere di protezione e la documentazione sui pericoli.	Altre leggi rilevanti

6.1.2 Situazione attuale

La particolarità del sistema di sussidi concernente le opere di protezione e la documentazione sui pericoli sta nel fatto che le indennità per misure che non richiedono oneri particolarmente elevati possono essere accordate globalmente mediante accordo programmatico (AP), mentre le indennità per progetti molto onerosi possono essere concesse singolarmente mediante decisione (art. 8 cpv. 2 LSCA e art. 36 cpv. 2 LFo).

In vista dell'introduzione della NPC (1° gennaio 2008) è stato elaborato un modello di finanziamento per il settore delle opere di protezione e della documentazione sui pericoli, con la partecipazione di esperti cantonali e sulla base della strategia di sviluppo sostenibile del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Modello comune di finanziamento per i settori delle piene e delle foreste

Nei precedenti periodi programmatici (2008–2011, 2012–2015 e 2016–2019) il modello di finanziamento ha dato in generale buoni risultati. La gestione integrata dei rischi e la presa in considerazione dello sviluppo sostenibile rimangono due aspetti centrali. Di conseguenza, i progetti onerosi, che nell'ambito dell'adempimento di prestazioni supplementari tengono conto di entrambi gli aspetti, saranno ancora sostenuti con ulteriori sussidi.

6.1.3 Prospettive di sviluppo

Oltre all'ulteriore armonizzazione dell'esecuzione dell'OFo e dell'OSCA, per il quarto periodo programmatico si è deciso di mettere nuovamente in primo piano il sostegno ai Cantoni per l'integrazione delle carte dei pericoli nella pianificazione territoriale, per l'elaborazione della documentazione sui rischi e di piani d'emergenza, per l'integrazione mirata della documentazione sui pericoli e per il rilevamento delle opere di protezione. Poiché queste ultime costituiscono una parte importante delle infrastrutture di sicurezza svizzere, l'allestimento del catasto delle opere di protezione ai fini della loro gestione sarà un compito prioritario nei prossimi anni.

Priorità del quarto periodo programmatico

Nel presente periodo programmatico verrà rafforzato l'adempimento dei requisiti ecologici applicati ai progetti di protezione delle piene. Per soddisfare le esigenze, peraltro identiche, dell'articolo 4 capoverso 2 LSCA e dell'articolo 37 capoverso 2 LPAC, i progetti devono garantire il ripristino delle funzioni naturali e di un minimo di dinamica propria nello spazio riservato alle acque. Per sostenere i Cantoni, l'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque» verrà completato con l'aggiunta di un modulo «Esigenze ecologiche dei progetti di sistemazione delle acque».

6.1.4 Interfacce con altri programmi

Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse e realizzati sulla stessa superficie. In questi casi è necessario stabilire il programma con il quale si provvede all'elaborazione e al finanziamento delle misure. Deve essere pertanto garantita la concertazione tra i servizi cantonali responsabili e vanno utilizzate le sinergie, quando possibile e auspicabile. Se su una superficie gli obiettivi di protezione si sovrappongono a quelli di promozione di diversi programmi, si deve evitare che la stessa prestazione venga finanziata due volte.

La revisione della legislazione sulla protezione delle acque del 2011 ha introdotto la possibilità di un finanziamento aggiuntivo per i progetti di protezione contro le piene che non si limitano a rispettare i requisiti minimi di gestione in armonia con la natura di cui all'articolo 4 capoverso 2 LSCA (estensione della larghezza) o che prevedono un ampliamento del perimetro necessario per la protezione contro le piene (estensione della lunghezza). Le pertinenti disposizioni sono riportate nella parte 8 Rivitalizzazione del presente manuale.

Interfacce con il programma Rivitalizzazione, LPAC

Le misure di risanamento di impianti non idroelettrici non possono essere finanziate in base all'articolo 34 LEne. Le misure tecnico-costruttive quali le ristrutturazioni o gli smantellamenti sono considerate rivitalizzazioni se consentono di ripristinare le funzioni naturali di un corso d'acqua deteriorato dall'impianto. Possono essere versati contributi solo se il detentore dell'impianto non è tenuto a procedere (art. 62b cpv. 4 LPAC) e se l'impianto causa un deterioramento significativo. Se vengono effettuati ristrutturazioni o smantellamenti nell'ambito di un progetto di protezione contro le piene, un eventuale finanziamento avviene nell'ambito del presente programma. Per le misure di esercizio presso impianti non idroelettrici e le misure di estrazione di ghiaia a fini commerciali non sono previsti sovvenzionamenti.

Interfacce con misure finalizzate al risanamento delle conseguenze negative dello sfruttamento delle risorse idriche, LPAC/LFSP/LEne

6.2 Politica programmatica

6.2.1 Scheda programmatica

Scheda programmatica Opere di protezione e documentazione sui pericoli, art. 36 LFo e art. 6 LSCA	
Obiettivo legale	Protezione dell'uomo e dei beni importanti dai pericoli naturali
Effetto perseguito	Protezione per l'uomo, l'ambiente e i beni materiali da fenomeni gravitativi naturali con la gestione integrata dei rischi, tenendo conto di tutti gli aspetti della sostenibilità
Priorità e strumenti UFAM	I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione delle priorità in termini di efficacia: <ul style="list-style-type: none"> • potenziale di pericolo e di danno (rischi) e necessità d'intervento • requisiti del progetto (gestione integrata dei rischi, sostenibilità) • promozione di progetti particolarmente efficaci.

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
06-1	OP 1: Offerta di base Offerta di base relativa alla protezione tecnica dai pericoli naturali: <ul style="list-style-type: none"> • progetti senza oneri particolari • ripristino periodico • servizi di preallarme e necessarie stazioni di rilevamento 	IP 1.1: Somma delle opere e dei provvedimenti realizzati	<ul style="list-style-type: none"> • Requisiti del progetto (orientamento al rischio, sviluppo sostenibile) • Riduzione del rischio • Redditività 	Contributo globale 35% dei costi imputabili

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
06-2	OP 2: Documentazione sui pericoli Documentazione sui pericoli per la gestione dei rischi, compreso relativo aggiornamento	IP 2.1: Somma della documentazione sui pericoli prodotta o rivista	· Requisiti delle misure (tecnici/qualitativi)	Contributo globale 50% dei costi imputabili
I progetti singoli non fanno parte dell'AP. Come finora, vengono approvati singolarmente in base alle risorse appositamente accantonate.				
06-3	Progetti singoli Progetti con oneri particolari	IP 3.1: Somma delle opere e dei provvedimenti realizzati IP 3.2: Percentuale di progetti di particolare efficacia	· Requisiti del progetto (orientamento al rischio, sviluppo sostenibile) · Riduzione del rischio · Redditività	35 – 45 % dei costi imputabili in funzione dei risultati ²⁵

Tab. 22

Elementi del programma quinquennale e progetti singoli

Obiettivo programmatico	Base giuridica	Indice	Forma giuridica	Contributo della Confederazione
OP 1: Offerta di base relativa alla protezione tecnica dai pericoli naturali	Art. 6 LSCA Art. 36 LFo	Progetti che non richiedono oneri particolari secondo i criteri indicati nell'allegato A4 Manutenzioni periodiche, sostituzione opere di protezione secondo i criteri indicati nell'allegato A4 Stazioni di rilevamento, servizi di preallarme	AP	Contributo globale 35% dei costi imputabili
OP 2: Documentazione sui pericoli	Art. 6 LSCA Art. 36 LFo	Documentazione per la gestione dei rischi (catasti, carte dei pericoli, valutazioni dei rischi, pianificazioni d'emergenza, strategie, misure organizzative e di pianificazione ecc.)	AP	Contributo globale 50% dei costi imputabili
I progetti singoli non fanno parte dell'AP. Come finora, vengono approvati singolarmente in base alle risorse appositamente accantonate.				
Progetti singoli	Art. 6 LSCA Art. 36 LFo	Progetti che richiedono oneri particolari secondo i criteri indicati nell'allegato A4 (nuove costruzioni, manutenzioni periodiche, sostituzioni)	Decisione	35 – 45 % dei costi in funzione dei risultati In caso di oneri notevoli per i Cantoni, la Confederazione può aumentare il proprio contributo fino al 65 % dei costi imputabili.

Nel caso delle infrastrutture (strade, ferrovie ecc.) la protezione dai pericoli naturali compete in linea di principio ai gestori degli impianti. Per quanto riguarda la competenza nell'ambito del sovvenzionamento di misure volte a proteggere le infrastrutture dai pericoli naturali confronta l'allegato A11.

Competenze in materia di protezione delle infrastrutture

²⁵ In caso di oneri straordinari, la Confederazione può aumentare il proprio contributo fino a un massimo del 65 % dei costi imputabili.

6.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

Attribuzione dei finanziamenti della Confederazione ai Cantoni

Per l'attribuzione dei finanziamenti si applicano criteri orientati al rischio, che rispecchiano la situazione di un determinato Cantone per quanto riguarda i pericoli naturali e il potenziale di danno associato. Al contempo si tiene conto di criteri orientati al fabbisogno, che a loro volta indicano, indirettamente, il potenziale di danno nel Cantone.

*Criteri per
l'attribuzione dei
finanziamenti*

L'attribuzione dei finanziamenti risponderà inoltre ai seguenti principi:

- **riserva:** anziché essere distribuita ai Cantoni, una parte del credito quadro è trattenuta dalla Confederazione quale riserva. In caso di misure urgenti per far fronte a danni causati dal maltempo e per l'indennizzo di prestazioni supplementari, la Confederazione può quindi mettere a disposizione mezzi finanziari ai Cantoni interessati, secondo modalità flessibili e adeguate alla situazione. La riserva è attribuita in funzione dell'effettivo bisogno dei Cantoni;
- **contributi federali uniformi:** i mezzi vengono attribuiti in funzione dell'effettivo bisogno e delle prestazioni del Cantone. Sono stati soppressi i supplementi della capacità finanziaria a destinazione vincolata. Le spese superiori dovute a fattori geotopografici possono essere compensate con mezzi supplementari derivanti dalla perequazione dell'aggravio geotopografico (PAG);
- **disaccoppiamento di contributi federali e cantonali:** l'ammontare del contributo cantonale al programma non è vincolato all'ammontare del contributo federale;
- **flessibilità nell'impiego dei finanziamenti:** la Confederazione non prescrive nessun rapporto fisso tra i due elementi del programma Offerta di base e Documentazione sui pericoli. Questo rapporto è stabilito nell'ambito dei negoziati sull'accordo. Se, ad esempio, un Cantone ha bisogno di una documentazione dei pericoli più articolata, sussiste la possibilità di promuovere questo elemento;
- **priorità dei progetti:** la Confederazione propone ai Cantoni di ordinare i progetti secondo l'urgenza e l'importanza;
- **indicatori:** la Confederazione mette a disposizione gli indicatori necessari (SilvaProtect e Aquaprotect) consentendo così un'applicazione comparabile dei criteri sull'intero territorio nazionale;
- **pianificazione continua:** come mostra l'esperienza, la pianificazione e l'elaborazione del preventivo dei lavori per l'anno successivo sono abbastanza precise. Più è lungo l'orizzonte temporale, più la pianificazione diventa imprecisa. Spesso entrano in gioco anche fattori il cui influsso è difficilmente controllabile. I ricorsi contro progetti di protezione possono, ad esempio, comportare forti ritardi. Per questo motivo è importante che all'interno di questo programma quinquennale siano possibili adeguamenti. Al contempo, il programma quinquennale dev'essere il più possibile vincolante. Per trasferimenti di mezzi finanziari dall'AP a progetti singoli e viceversa occorre un adeguamento motivato dell'accordo.

Date le situazioni iniziali differenti (piene, valanghe, colate detritiche, frane, caduta di massi ecc.) l'attribuzione dei finanziamenti per le opere di protezione e la documentazione sui pericoli per il settore forestale e per la protezione contro le piene è impostata diversamente.

Diversa attribuzione dei finanziamenti per il settore forestale e la protezione contro le piene

A) Attribuzione dei finanziamenti federali per la costruzione di opere di protezione e l'elaborazione della documentazione sui pericoli secondo la LFo²⁶ (art. 39 OFo)

L'attribuzione dei contributi federali per le misure di protezione secondo la LFo (offerta di base, documentazione sui pericoli e progetti singoli) si basa su criteri orientati al rischio e al fabbisogno. Il criterio orientato al rischio è determinato mediante il potenziale di danno secondo SilvaProtect. Il criterio orientato al fabbisogno, invece, si ottiene considerando i finanziamenti federali concessi finora come pure il fabbisogno segnalato dai Cantoni. Il calcolo esatto è indicato nell'allegato A1; la base è costituita dalle carte dei pericoli, dai budget cantonali e dalla pianificazione dei progetti dei Cantoni.

Assegnazione dei contributi della Confederazione secondo la legge forestale

I finanziamenti federali sono attribuiti agli elementi del programma Offerta di base e Documentazione sui pericoli conformemente alla pianificazione cantonale. In quest'ambito va attribuita tuttora grande priorità alla realizzazione e alla rielaborazione delle carte dei pericoli e della documentazione sui rischi. Dedotti i finanziamenti per l'offerta di base e per la documentazione sui pericoli, l'importo restante è riservato a progetti singoli.

Ripartizione dei mezzi finanziari

B) Attribuzione dei finanziamenti federali per la costruzione di opere di protezione e la documentazione sui pericoli secondo la LSCA²⁷ (art. 2 OSCA)

Di norma, per i progetti di sistemazione idraulica assume rilievo un unico processo: le piene. L'attribuzione ai Cantoni dei finanziamenti per la protezione contro le piene può quindi avvenire in modo più differenziato rispetto alla protezione contro i pericoli naturali secondo la LFo. Il calcolo è effettuato individualmente per ogni elemento del programma e singolo progetto. La somma dei finanziamenti per ogni elemento corrisponde all'importo dei contributi federali per il Cantone.

Attribuzione dei contributi federali secondo la LSCA

- **Finanziamenti federali per l'offerta di base:** il 35 per cento del credito quadro complessivo, dedotta una riserva per l'indennizzo di prestazioni supplementari, è a disposizione come base di partenza dei negoziati sul programma per l'offerta di base nell'ambito delle opere idrauliche. Per ogni Cantone sono stanziati almeno **100000 franchi** per periodo programmatico. L'importo restante è attribuito ai Cantoni in base agli indicatori orientati al rischio Lunghezza e Importanza del corso d'acqua e in base ai negoziati sul programma.

Indicatori orientati al rischio per l'offerta di base

²⁶ Per un esempio di calcolo si rimanda all'allegato A1.

²⁷ Per un esempio di calcolo si rimanda all'allegato A2.

- **Attribuzione dei finanziamenti federali per la documentazione sui pericoli:** i finanziamenti per la realizzazione e la rielaborazione delle carte dei pericoli, della documentazione sui rischi nonché per la pianificazione d'emergenza sono concessi esclusivamente in funzione del fabbisogno. Il contributo federale ammonta al 50 per cento dei costi imputabili nel periodo programmatico. Il programma viene definito nell'ambito dei negoziati. *Finanziamenti per la documentazione sui pericoli concessi in funzione del fabbisogno*
- **Attribuzione dei finanziamenti federali per progetti singoli:** una volta attribuiti i finanziamenti per l'offerta di base e l'elaborazione della documentazione sui pericoli, l'importo restante del credito quadro, è concesso ai Cantoni secondo criteri orientati al rischio e al fabbisogno. La base è costituita dalle carte dei pericoli, dai budget cantonali e dalla pianificazione dei progetti dei Cantoni. *Finanziamento per progetti singoli secondo criteri orientati al rischio e al fabbisogno*
- **Attribuzione dei finanziamenti federali per grandi progetti:** i grandi progetti come quelli realizzati finora un tantum nell'ambito della protezione contro le piene (ad es. terza correzione del Rodano) non sono parte integrante del presente programma. *I grandi progetti non sono parte integrante di questo programma*

C) Delimitazione tra offerta di base e progetto singolo (art. 2 cpv. 2 lett. a – e OSCA e art. 39 cpv. 2 lett. a – d OFo)

Nel primo periodo dell'AP (2008 – 2011), la delimitazione tra offerta di base e progetti singoli è avvenuta unicamente sulla base dei costi di progetto. Nei periodi successivi questa netta distinzione è stata resa più flessibile (cfr. all. A4). La ripartizione per progetti ha dato buoni risultati e verrà mantenuta anche per il quarto periodo. Come finora, la ripartizione deve essere effettuata d'intesa con i Cantoni. La delimitazione tra offerta di base e progetti singoli ha un ruolo importante nei negoziati riguardanti l'AP tra la Confederazione e il Cantone.

Delimitazione tra offerta di base e progetto singolo

D) Indennizzo di prestazioni supplementari (art. 2 cpv. 3 OSCA e art. 39 cpv. 3 OFo)

Per prestazioni supplementari si intendono le prestazioni fornite dai Cantoni che vanno ad aggiungersi a quelle da loro già assicurate per soddisfare le condizioni generali previste per la concessione delle indennità destinate alle opere di protezione e alla documentazione sui pericoli secondo l'articolo 1 OSCA e l'articolo 38 OFo.

Prestazioni supplementari come incentivo per progetti singoli particolarmente efficaci

Il modello di finanziamento delle opere di protezione e della documentazione sui pericoli, volto a realizzare gli obiettivi strategici della Confederazione, prevede di promuovere mediante indennità supplementari progetti singoli particolarmente efficaci. Tale modello punta ad assicurare la gestione integrata dei rischi e la qualità del progetto tenendo conto dei tre aspetti della sostenibilità (economia, ecologia, socialità). In base alle prestazioni supplementari, il contributo della Confederazione può essere aumentato fino a un massimo del 10 per cento (cfr. all. A9).

Le prestazioni supplementari per i progetti singoli sono versate al Cantone, che è tuttavia flessibile nell'impostazione delle quote cantonali.

Per l'indennizzo delle prestazioni supplementari valgono i seguenti principi:

- la fornitura di prestazioni supplementari è valutata sulla base di criteri uniformi e facilmente misurabili;
- i criteri sono impostati in modo tale che in sede di verifica possa essere risposto SÌ o NO;
- tutti i criteri devono sempre essere soddisfatti per poter beneficiare di sussidi aggiuntivi per ogni prestazione supplementare (ad es. il 2% per il processo di pianificazione partecipativa); fa eccezione la gestione integrata dei rischi, per cui possono essere accordati sussidi supplementari anche se sono soddisfatti solo i criteri riguardanti le misure organizzative o pianificatorie;
- gli indicatori corrispondenti sono determinati e documentati dagli studi di progettazione o dai servizi cantonali specializzati nell'ambito dello sviluppo del progetto.

Attuazione della gestione integrata dei rischi (art. 2 cpv. 3 lett. b OSCA e art. 39 cpv. 3 lett. b OFo)

L'espressione «gestione integrata dei rischi» è usata come sinonimo di «esame completo dei rischi», formulazione contenuta nell'articolo 2 capoverso 3 lettera b OSCA e nell'articolo 39 capoverso 3 lettera b OFo.

Attuazione della gestione integrata dei rischi nei Comuni

La gestione integrata dei rischi è un concetto strategico con cui si cerca di affrontare il tema della protezione contro i pericoli naturali con una combinazione ottimizzata di misure armonizzate tra loro (cfr. PLANAT 2013).

L'attuazione della gestione integrata dei rischi è valutata in base a una serie di criteri incentrati sul Comune (cfr. all. A9). I Comuni svolgono un ruolo fondamentale nell'attuazione della gestione integrata dei rischi. Rientrano direttamente nella loro sfera d'influenza in particolare le misure organizzative (preallarme) e pianificatorie (piani di utilizzazione). Se nell'ambito di un progetto si attua interamente la gestione integrata dei rischi, viene corrisposto un aumento dei sussidi federali del 6 per cento. I criteri si applicano anche ai progetti riguardanti i mezzi di trasporto, salvo i requisiti relativi ai piani di utilizzazione.

Aspetti tecnici

(art. 2 cpv. 3 lett. c OSCA e art. 39 cpv. 3 lett. c OFo)

Un criterio importante è la sicurezza del sistema o la ridondanza dei sistemi in caso di sovraccarico. Data la differenza degli eventi, bisogna distinguere tra i progetti di protezione contro le piene e le opere di protezione nel settore forestale. Nella realizzazione di opere idrauliche assume un ruolo importante soprattutto la sicurezza del sistema. Le misure di protezione devono essere

Sostenibilità: aspetti tecnici (sicurezza del sistema, ridondanza)

concepito in modo tale che il sistema (opera e ambiente circostante) reagisca in modo positivo ai sovraccarichi (effetto > effetto dimensionale) adattandosi (nessun collasso) e l'effetto venga ridotto in modo ordinato. Nel settore forestale, per prevenire danni da sovraccarico sono efficaci innanzitutto i sistemi ridondanti, dove un secondo sistema intercetta almeno una parte dell'effetto. I rischi residui vanno ridotti il più possibile. I criteri relativi agli aspetti tecnici sono riportati nell'allegato A9.

Pianificazione partecipativa

(art. 2 cpv. 3 lett. c OSCA e art. 39 cpv. 3 lett. c OFo)

Interessi di utilizzazione divergenti costituiscono spesso la ragione principale di conflitti e ritardi nella realizzazione dei progetti. La pianificazione partecipativa deve essere quindi sostenuta con sussidi supplementari. Se il committente può dimostrare che un progetto è nato sulla base di un processo partecipativo, per questa prestazione supplementare gli verrà corrisposto un sostegno sotto forma di una percentuale di sussidio supplementare. Deve risultare che le parti interessate sono state coinvolte (processo democratico); cfr. a questo proposito l'allegato A9.

*Sostenibilità:
aspetti sociali,
processi di
pianificazione
partecipativa*

E) Sistema d'incentivazione nell'ambito dell'offerta di base

Per i progetti finanziati attraverso l'offerta di base, i Cantoni sono flessibili nella definizione delle quote a carico di Confederazione/Cantone/Comune. Ai Cantoni si raccomanda di promuovere l'efficacia dei progetti con un sistema d'incentivazione corrispondente alla strategia federale anche per quanto riguarda l'offerta di base.

*Attribuzione
differenziata dei
mezzi finanziari
nell'ambito
dell'offerta di base*

F) Aumento del contributo federale in caso di onere particolare (art. 2 cpv. 4 OSCA e art. 39 cpv. 4 OFo)

In caso di onere particolare per i Cantoni, il contributo federale per progetti singoli può essere aumentato fino al 65 per cento.

Onere particolare

Questo aumento mira a sostenere i Cantoni confrontati con un onere notevole che li obbliga a intervenire. Si tratta soprattutto di finanziare progetti che sono la conseguenza di eventi di maltempo.

I presupposti e i criteri per il calcolo dell'aumento sono contenuti nell'allegato A3.

6.2.3 Obiettivi programmatici

OP 1 Offerta di base

I progetti che non richiedono oneri particolari sono indennizzati globalmente e realizzati direttamente dai Cantoni sotto la loro responsabilità, senza alcun obbligo di comunicare dettagli alla Confederazione. I Cantoni dispongono così della flessibilità necessaria.

*Indennizzo globale
per progetti che
non richiedono
oneri particolari*

Con i fondi stanziati nell'ambito dell'offerta di base può essere cofinanziata anche la manutenzione periodica delle opere di protezione, che, in generale, è necessaria per salvaguardarne il funzionamento. Nel caso delle opere idrauliche, tale manutenzione è eseguita ogni 5 – 10 anni. L'estensione del cofinanziamento non comporta tuttavia un aumento dei crediti. Spesso è però più conveniente effettuare manutenzioni periodiche che consentono di garantire la sicurezza e, al contempo, di prolungare la durata di vita delle opere di protezione. La manutenzione corrente delle opere di protezione – ad esempio lo sfalcio delle scarpate e il taglio di arbusti nel settore delle opere idrauliche – è invece di competenza dei Cantoni. La Confederazione non partecipa al finanziamento dei costi.

*Cofinanziamento
della manutenzione
periodica*

Anche la creazione e la gestione di stazioni di rilevamento volte a garantire la sicurezza delle aree insediative e delle vie di comunicazione a rischio nonché l'organizzazione di servizi di preallarme saranno finanziate attraverso l'offerta di base (art. 36 cpv. 1 lett. c LFo e art. 6 cpv. 2 lett. b LSCA). Anche in questo caso si tratta di numerose misure, semplici e di lieve entità, di cui la Confederazione deve essere informata solo nell'ambito di un rapporto.

*Cofinanziamento
della gestione di
stazioni di
rilevamento e
dell'organizzazione
di servizi di
preallarme
Requisiti
dell'offerta di base*

I progetti singoli non sono soggetti all'approvazione preliminare della Confederazione, anche se una sua partecipazione alla definizione dei contenuti in sede di pianificazione rimane sostanzialmente possibile, anche se dev'essere espressamente auspicata da entrambe le parti. Nell'AP sono definiti l'obiettivo e i progetti previsti, nella misura in cui sono noti, le condizioni quadro (diritto federale applicabile, regolamentazione della collaborazione ecc.) nonché i requisiti (cfr. all. A7 e A10) e gli standard (direttive, norme, elenchi di tipi ecc.) da rispettare.

Nell'ambito del controlling, il Cantone informa periodicamente sui lavori svolti (rapporto annuale) e al termine del periodo quinquennale, nell'ambito dell'ultimo rapporto annuale, fornisce un resoconto finale relativo a tutto il periodo. La Confederazione effettua controlli a campione per verificare se sono rispettate le condizioni generali stabilite per contratto.

L'entità del contributo cantonale al programma non è vincolata all'ammontare del contributo federale. Per il finanziamento di progetti singoli nell'ambito dell'offerta di base, il Cantone può stabilire le quote a carico di Confederazione/Cantone/Comune in modo flessibile. Se le prestazioni previste nell'ambito di accordi programmatici sono fornite dai Comuni, il Cantone rimborsa a questi ultimi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali (art. 20a cpv. 3 LSu).

*Contributo
cantonale al
programma*

OP 2 Documentazione sui pericoli

Una documentazione aggiornata sui pericoli (carte dei pericoli, carte indicative dei pericoli, catasto dei pericoli o degli eventi nonché catasto delle opere di protezione) e una documentazione sui rischi aggiornate costituiscono una

premessa indispensabile per la gestione integrata dei rischi. Come per l'offerta di base, il finanziamento avviene mediante un contributo globale.

I progetti singoli non sono soggetti all'approvazione preliminare della Confederazione. L'AP definisce l'obiettivo e i progetti previsti, le condizioni quadro (diritto federale applicabile, regolamentazione della collaborazione ecc.) nonché i requisiti (cfr. all. A7) e gli standard (direttive ecc.) da rispettare.

Definizione di standard per la documentazione sui pericoli

Nell'ambito del controlling, il Cantone informa periodicamente sui lavori svolti (rapporto annuale) e al termine del periodo quinquennale fornisce un resoconto finale. La Confederazione effettua controlli a campione per verificare se sono rispettate le condizioni quadro stabilite per contratto.

Per la durata del programma è fissato un contributo globale in funzione degli stanziamenti federali a favore del Cantone. Il fattore determinante per la fissazione del contributo è la necessità d'intervento a livello cantonale. Per il periodo programmatico il contributo federale copre il 50 per cento dei costi imputabili.

Contributo globale in funzione della necessità d'intervento

L'entità del contributo cantonale al programma non è vincolata all'ammontare del contributo federale. Per il finanziamento dei progetti singoli, il Cantone può stabilire in modo flessibile le quote a carico di Confederazione/Cantone/Comune. Se le prestazioni previste nell'ambito di accordi programmatici sono fornite dai Comuni, il Cantone rimborsa a questi ultimi almeno la quota di spese corrispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali (art. 20a cpv. 3 LSu).

Entità del contributo cantonale al programma

La documentazione sui pericoli, in particolare le carte dei pericoli e il catasto dei pericoli o degli eventi, dev'essere messa a disposizione dell'UFAM su richiesta ed essere resa accessibile al pubblico in forma adeguata (art. 27 cpv. 3 OSCA e art. 15 cpv. 4 OFo).

OP 3 Progetti singoli

Di norma sono trattati alla stregua di progetti singoli i provvedimenti d'incidenza territoriale complessi che devono conciliare i più svariati interessi e richiedono un coordinamento a tutti i livelli (Confederazione, Cantone, Comune). La distinzione dei progetti singoli avviene secondo i criteri presentati nell'allegato A4.

I progetti che richiedono oneri particolari sono decisi caso per caso dalla Confederazione. La concessione di un contributo presuppone il rispetto dei requisiti stabiliti dalla Confederazione (cfr. all. A7), l'esistenza di tutte le autorizzazioni cantonali nonché la prova del finanziamento cantonale (decisione di finanziamento). I progetti singoli non fanno parte dell'AP²⁸. Per questi

Requisiti dei progetti singoli

²⁸ Per motivi giuridici, i progetti singoli non possono essere soggetti contemporaneamente a due forme giuridiche (contratto/decisione).

progetti sono tuttavia stanziati fondi per il periodo programmatico secondo i principi elencati qui di seguito.

Una volta dedotti i contributi per l'offerta di base e la documentazione sui pericoli, l'importo restante è destinato a progetti singoli. Il finanziamento si basa sui costi imputabili. Non è necessario che tutti i progetti siano già definiti all'inizio del periodo programmatico. Il Cantone può costituire una «riserva» per i progetti che maturano solo nel corso del periodo programmatico. Una volta esauriti gli stanziamenti riservati al Cantone, le sue ulteriori proposte di progetto sono riportate al periodo programmatico successivo e approvate con una decisione di principio (salvo approvazione del credito da parte degli organi competenti della Confederazione per il preventivo e il piano delle finanze). Anche i progetti approvati solo nel corso di un periodo programmatico e che ne superano il limite temporale sono inseriti e realizzati nel periodo successivo.

Base di calcolo per i progetti singoli

L'entità del contributo cantonale al programma non è vincolata all'ammontare del contributo federale. L'aliquota contributiva federale è compresa tra il 35 e il 45 per cento dei costi imputabili e viene stabilita in base all'efficacia. In caso di oneri notevoli a carico dei Cantoni, la Confederazione può aumentare il suo contributo fino al 65 per cento²⁹.

Contributo della Confederazione compreso tra il 35 e il 45 per cento a seconda dell'efficacia

I Cantoni sono tenuti a versare ai beneficiari finali almeno l'importo del sussidio federale. Il pagamento del contributo federale al Cantone è vincolato all'avanzamento dei lavori. Per contro fino alla presentazione del conteggio finale viene versato al massimo l'80 per cento del contributo federale.

Di norma la Confederazione assume impegni finanziari per un periodo massimo di cinque anni. Progetti singoli con una durata superiore devono essere realizzati a tappe.

Realizzazione a tappe per progetti singoli della durata di > 5 anni

²⁹ Cfr. spiegazioni nell'allegato A3

Allegato relativo alla parte 6

A1 Attribuzione di mezzi finanziari ai Cantoni secondo la LFo

La seguente tabella illustra il calcolo dell'attribuzione di mezzi finanziari a un Cantone nel settore forestale.

Tab. 23

Calcolo dell'attribuzione dei mezzi finanziari

Critero	Quota* per Cantone secondo il criterio [%]	Ponderazione	Quota ponderata per Cantone [%]
Disponibilità della Confederazione			
Potenziale di danno secondo SilvaProtect	A	1,5	$X = A \times 1,5$
Finanziamenti finora concessi dalla Confederazione	C	0,5	$Y = C \times 0,5$
Fabbisogno cantonale			
Esigenze segnalate dai Cantoni (corrette)	D_k Quota non ponderata	2 $n = 4$	$Z = D_k \times 2$ Quota ponderata = $(X + Y + Z) : n$
Importo del sussidio al Cantone per un programma quinquennale secondo la LFo: quota ponderata del potenziale di danno in per cento x (credito quadro per le opere di protezione e la documentazione sui pericoli)			

* Svizzera intera = 100%; D_k = correzione del fabbisogno segnalato

Potenziale di danno secondo SilvaProtect: in base a questi dati può essere determinata la quota percentuale di ogni Cantone rispetto al potenziale di danno a livello nazionale. I mezzi federali disponibili sono ripartiti tra i Cantoni secondo questa quota.

Mezzi finanziari concessi finora dalla Confederazione: anche qui è calcolata la quota percentuale di ogni Cantone sulla totalità dei finanziamenti federali concessi finora (\emptyset degli ultimi cinque anni) e i finanziamenti federali disponibili sono ripartiti tra i Cantoni secondo tale quota.

Esigenze segnalate dai Cantoni: anche per l'insieme del fabbisogno segnalato è determinata la quota percentuale di ogni Cantone. Queste segnalazioni sono dapprima sottoposte a una valutazione della plausibilità (base costituita da carte dei pericoli, budget cantonali, pianificazione dei progetti dei Cantoni) e, se necessario, corrette. I contributi della Confederazione disponibili sono ripartiti tra i Cantoni secondo la quota corretta.

A2 Attribuzione di mezzi finanziari ai Cantoni secondo la LSCA

Budget per la protezione contro le piene

La base è rappresentata dall'importo del credito quadro quinquennale per la protezione contro le piene. Da tale credito sono detratti i contributi per i corsi d'acqua internazionali (Reno alpino) e gli aiuti finanziari per la formazione e la formazione continua di specialisti. Detratta una riserva (ad es. per l'indennizzo di prestazioni supplementari, eventi di piena minori e grado di realizzazione delle carte dei pericoli), l'importo rimanente può essere ripartito tra i Cantoni (budget per la protezione contro le piene netto²).

Offerta di base (OB)

Importo totale del budget OB: 35 per cento del budget protezione contro le piene netto².

Come base negoziale per gli AP, prima viene calcolato il seguente budget cantonale per l'offerta di base: contributo minimo CHF 100 000 + (budget OB totale - 2,6 milioni di CHF³⁰) × quota lunghezza dei corsi d'acqua × quota importanza dei corsi d'acqua³¹. Invece, per l'effettivo importo della Confederazione è determinante il risultato dei negoziati con il Cantone.

Documentazione sui pericoli (DP)

Importo totale del budget DP: 50 per cento del totale dei progetti preventivi di tutti i Cantoni relativi alla documentazione sui pericoli: $0,5 \times [\text{budget DP}_t \text{ Cantone A} + \text{budget DP Cantone B} + \dots + \text{budget DP Cantone X}]$

Progetti singoli orientati al rischio (PS_R)

Un terzo dei restanti finanziamenti non utilizzati per gli AP è stanziato per progetti singoli orientati al rischio: $\frac{1}{3} \times$ importo restante.

Il budget PS_R del Cantone A viene calcolato in base al potenziale del danno: budget SP_R totale × quota potenziale di danno (Aquaprotect).

Progetti singoli orientati al fabbisogno (PS_B)

Due terzi dei restanti finanziamenti non utilizzati per gli AP sono stanziati per progetti singoli orientati al fabbisogno: $\frac{2}{3} \times$ importo restante.

Il budget PS_B del Cantone A viene calcolato in base alla quota cantonale del fabbisogno nazionale effettivo e plausibilizzato. Per definire l'aumento effettivo è di nuovo determinante il risultato dei negoziati con il Cantone.

³⁰ Importo minimo: 26 Cantoni a CHF 100 000 = 2,6 milioni di CHF

³¹ Numero d'ordine di Strahler

La somma totale per Cantone è stabilita come segue:

$$\text{Budget OB Cantone A} + \text{budget DP Cantone A} + \text{budget PSR Cantone A} + \text{budget PSB Cantone A}$$

A3 Aumento del contributo della Confederazione per progetti singoli in caso di onere particolare

L'aumento viene concesso solo se il Cantone soddisfa pienamente i criteri elencati qui di seguito.

Tab. 24

Criteri per la concessione dell'aumento

Criteri	Osservazioni
Onere notevole per il Cantone	Un onere notevole sussiste se nell'ambito di una pianificazione sull'arco di tre periodi programmatici può essere dimostrato un onere elevato a causa di progetti prioritari. L'onere medio pro capite nel Cantone deve essere quattro volte superiore alla media svizzera.
Misure di protezione straordinarie	Misure necessarie per far fronte a una situazione straordinaria. Una situazione straordinaria può derivare: <ul style="list-style-type: none"> • dall'entità (compresi i costi) delle costruzioni • dall'importanza degli oggetti di protezione (ad es. grandi zone industriali o città) • dall'importanza per la sicurezza della popolazione • dalle misure rese necessarie da eventi di maltempo eccezionale.
Visione d'insieme della pianificazione	Deve essere disponibile una panoramica dei progetti pianificati in ordine di priorità.

Entità dell'aumento straordinario

L'aumento straordinario del contributo federale a causa della difficoltà di finanziamento non è concesso in misura forfettaria pari al 20 per cento ma viene stabilito individualmente per ogni singolo progetto. Il contributo supplementare varia dallo 0 al 20 per cento in funzione del carattere straordinario del progetto, valutato sulla base dei costi imputabili del progetto stesso.

Il progetto è inserito in una delle cinque classi determinate in funzione delle sue caratteristiche. Il tasso del contributo supplementare è in seguito suddiviso in cinque classi: 0 per cento, 5 per cento, 10 per cento, 15 per cento e 20 per cento.

Tab. 25

Valutazione del tasso di contributo supplementare

Classi	Costo del progetto (CHF/abitante del Cantone)
0%	<25
5%	25 – 50
10%	50 – 75
15%	75 – 100
20%	>100

I contributi federali per oneri particolarmente elevati possono essere aumentati solo per i progetti di massima priorità. Si tratta di progetti urgenti e importanti da realizzare velocemente. La definizione dell'ordine di priorità compete ai Cantoni sulla base dei principi di sostenibilità indicati qui di seguito.

*Principi per la
priorizzazione*

Aspetti sociali/regionali: per garantire il diritto fondamentale alla protezione della vita e dell'integrità fisica delle persone viene attribuita la massima priorità ai progetti che comportano elementi con un rischio di decesso individuale annuo superiore a 10^{-5} .

I progetti coordinati sul piano sociale e regionale hanno buone possibilità di successo e sono quindi prioritari, in particolare quelli che risultano da un processo di pianificazione partecipativa.

Aspetti economici: in genere, i progetti devono avere un indice di redditività superiore a 2. Si può derogare a questa regola se, a seguito di circostanze particolari (topografia, geologia, vincoli, protezione dei monumenti storici ecc.) e dei conseguenti costi straordinari, è facile che l'indice di redditività 2 perseguito non sia raggiunto.

Per calcolare il rischio di decesso individuale e l'indice di redditività è disponibile lo strumento di calcolo EconoMe, sviluppato dalla Confederazione, che consente analisi costi/benefici paragonabili per tutti i processi legati a pericoli naturali rilevanti. Per garantire la trasparenza e la comparabilità, il metodo di calcolo della Confederazione deve essere applicato a livello nazionale.

*EconoMe:
strumento di
calcolo dell'indice
di redditività*

Aspetti ecologici: i progetti che considerano in misura particolare gli aspetti ecologici e prevedono a tal fine misure supplementari sono prioritari. Tuttavia, il solo adempimento dei requisiti di cui all'articolo 4 LSCA non è sufficiente.

Ecologia

A4 Criteri di delimitazione tra progetti singoli e offerta di base

Per i progetti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri occorre decidere insieme alla Confederazione se debbano essere integrati nell'AP oppure presentati come progetti singoli per ottenere sussidi federali.

Tab. 26

Criteri di delimitazione tra progetti singoli e offerta di base

Ambito	Criteri
Costi del progetto	≥ 5 milioni di CHF
Rischio globale ³²	Rischio globale collettivo annuo ≥ 200 000 CHF
Rischio di decesso individuale (all'anno) ³³	5 e più oggetti con rischio di decesso individuale ≥ 10-5 Rischio di decesso individuale ≥ 10-5, se non sono possibili misure economiche (costi/benefici < 1,0)
Opere per la regolazione dei laghi	Grandi laghi
Progetti che superano i confini cantonali e nazionali	Paese limitrofo, più di 1 Cantone coinvolto
Progetti che richiedono un esame dell'impatto ambientale	Allegato, n. 3 OEIA
Dissodamenti	≥ 5000 m ² (art. 6 cpv. 2 LFo e art. 5 OFo)
Impianti di accumulazione	Progetti sottoposti alla sorveglianza dell'UFE (art. 2 OIA)
Impianti che richiedono un permesso di costruzione o che devono essere ammessi dalla Confederazione	Impianti ferroviari (autorità competente: UFT, art. 18 Lferr) Strade nazionali (autorità competente: USTRA, art. 26 LSN) Fabbisogno di superfici per l'avvicendamento delle colture > 3 ha (autorità competente: ARE secondo decisione del CF dell'8 aprile 2010) Linee ad alta tensione (autorità competente: ESTI) Gasodotti ad alta pressione (autorità competente: UFE)
Progetti che richiedono una presa di posizione dell'UFC, dell'USTRA, della CFNP o della CFMS	ISOS, IVS (inventari secondo l'art. 7 LPN e l'art. 23 OPN)
Progetti che toccano paesaggi d'importanza nazionale	siti IFP, zone palustri
Progetti che producono effetti sui biotopi d'importanza nazionale, sulle riserve protette secondo l'ORUAM o sulle zone protette Smeraldo	Inventari federali secondo l'art. 18a LPN, Inventario federale sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale e nazionale (art. 11 LCP, ORUAM)

32 «EconoMe 2»; analisi delle conseguenze

33 «EconoMe 2»; rischio di decesso individuale

Ambito	Criteri
Siti d'importanza nazionale per la riproduzione dei pesci e per i gamberi	I siti più rilevanti per i temoli, i nasi e i gamberi sono riportati nelle seguenti pubblicazioni dell'UFAM: <ul style="list-style-type: none"> • Popolazioni di temoli d'importanza nazionale, Informazioni concernenti la pesca, n. 70 • Monitoring du nase en Suisse, Informations concernant la pêche, n. 82 • Plan d'action écrevisses Suisse, L'environnement pratique, 2011.
Progetti con partecipazione finanziaria di diversi servizi federali	Cofinanziamento da parte di altri servizi federali come USTRA, UFT, UFAG, SWISSGRID ecc.
Sovrapposizione di diversi processi principali di pericolo (piene, scivolamenti, processi di crollo e valanghe)	≥ 2
Riparazione di danni regionali e sovragionali dovuti al maltempo	≥ 25% del credito complessivo AP accordato al Cantone per il programma quinquennale (art. 2 cpv. 2 lett. e OSCA e art. 39 cpv. 2 lett. d OFo)
Altri casi particolari	misure contro il ruscellamento superficiale, opere tecnicamente complesse, impiego di nuove tecnologie, criteri finanziari, interessi ecologici nazionali, grandi corsi d'acqua (larghezza dell'alveo > 15 m) ecc; su richiesta della Confederazione o del Cantone

A5 Procedura per progetti singoli

I progetti singoli devono essere sottoposti all'UFAM nelle fasi qui sotto indicate.

Presenza di posizione e decisione

Tab. 27

Fasi del progetto

Fase secondo il regolamento SIA 103	Risposta dell'UFAM
Studio preliminare Progetto di costruzione	Presenza di posizione con richieste e condizioni Decisione con condizioni e obblighi

La Confederazione e il Cantone decidono congiuntamente se effettuare una pianificazione strategica (ad es. dei bacini e dei corridoi per le infrastrutture) prima dell'elaborazione di uno studio preliminare. L'UFAM prende posizione sulla decisione della variante in base alla documentazione del progetto e a eventuali sopralluoghi. Se necessario, in particolare per progetti complessi, si pronuncia anche nelle fasi progettuali successive.

Se i costi stabiliti mediante decisione vengono superati, si può presentare all'UFAM un progetto aggiuntivo a condizione che le spese supplementari siano dovute a modifiche autorizzate del progetto, a un rincaro comprovato o ad altri fattori non influenzabili. (art. 15 LSU). Per i costi aggiuntivi che non rientrano nei margini d'imprecisione del preventivo è sufficiente inoltrare una motivazione semplificata. I progetti aggiuntivi sono approvati o respinti con decisione separata.

*Decisione sulle
spese
supplementari*

A6 Condizioni generali

Tab. 28

Condizioni generali

Ambito	Criteri	Osservazioni
Processi pericolosi	Valanghe Caduta di sassi/massi Frana di crollo/frane Caduta di ghiaccio Crollo di ghiacciaio Smottamenti Colata detritica di versante Processi torrentizi Colate detritiche Depositi di sedimenti grossolani Erosioni di sponda Inondazioni Deflusso superficiale	Non è sovvenzionabile la protezione contro: terremoti, doline, subsidenze, instabilità del sottosuolo, erosione delle sponde di laghi, moto ondoso, legname galleggiante nei laghi, innalzamento della falda freatica, acque meteoriche (smaltimento delle acque di insediamenti e strade), permafrost (misure di risanamento su oggetti), grandine, tempeste.
Potenziale di danno	Persone e beni materiali considerevoli: insediamenti, edifici, industria, artigianato, impianti sportivi e campeggi esistenti; ad eccezione delle costruzioni e degli impianti turistici esterni alle zone d'insediamento Vie di comunicazione esistenti (strade nazionali, strade cantonali, altre strade aperte al traffico pubblico, ferrovie con funzione di collegamento) Lifelines esistenti (acqua, elettricità, gas, smaltimento delle acque urbane) Superfici agricole da lasciar inondare in caso di piene	Se il pericolo era noto al momento della costruzione dell'opera o dell'impianto, questi sono esclusi da un sussidio (art. 2 cpv. 5 lett. a OSCA e art. 39 cpv. 5 lett. a OFo). Alle ferrovie con funzione esclusivamente turistica non è riconosciuto il potenziale di danno intrinseco e non sono concessi sussidi (art. 2 cpv. 5 lett. b OSCA e art. 39 cpv. 5 lett. b OFo)
Obiettivi di protezione, obiettivi delle misure	Obiettivi di protezione Per il rischio di decesso individuale si applica un valore limite di 10^{-5} /anno. Per i rischi collettivi devono essere fissati e documentati, a livello dell'oggetto, del Comune o del Cantone, obiettivi di protezione conformi alle raccomandazioni pertinenti. Obiettivi delle misure: Per la pianificazione vengono fissati obiettivi delle misure che si orientano agli obiettivi di protezione. Nel quadro dell'ottimizzazione effettuata in sede di pianificazione integrale delle misure, questi obiettivi possono essere messi in discussione e adeguati.	Raccomandazioni: «Livello di sicurezza per i pericoli naturali», PLANAT 2013 «Piano di gestione dei rischi per i pericoli naturali», PLANAT 2009 (www.econome.admin.ch) «Schutzauftrag und Subventionierung bei Naturgefahren», UFAM 2008 (disponibile solo in tedesco) ARE/UFAEG/UFAPF 2005 Empfehlung Raumplanung und Naturgefahren «Direttive per la protezione contro le piene», UFAEG 2001 Aiuto all'esecuzione «Protezione contro i pericoli dovuti ai movimenti di versante», UFAM 2016

A7 Requisiti per le opere di protezione e la documentazione sui pericoli

A7-1 Opere di protezione e servizi di preallarme

Tab. 29

Requisiti per le opere di protezione e i servizi di preallarme

Ambito	Criteri	Osservazioni
Perimetro del progetto	Delimitazione del sistema	Dal punto di vista del territorio e del contenuto
Valutazione dei pericoli	Catasto degli eventi	Processo, momento, raggio d'azione ed entità dei danni degli eventi
	Potenziale di pericolo	Eventi di scenari determinanti, raffigurati sotto forma di carte di intensità (in genere periodi di ritorno < 30, 30 – 100, 100 – 300, evento estremo) Per gli insediamenti: carte dei pericoli prima e dopo le misure
	Potenziale di danno	Rappresentazione per categorie di oggetti (ad es. in base al sistema EconoMe)
	Analisi dell'esposizione	Rappresentazione delle situazioni di esposizione determinanti (con l'analisi dei punti deboli)
	Analisi delle conseguenze	Rappresentazione dell'entità dei danni secondo lo scenario e l'entità complessiva dei danni
	Carte dei pericoli	Prima e dopo le misure
Valutazione dei rischi	Analisi dei rischi ³⁴	Distinzione tra rischi individuali e collettivi
	Obiettivi di protezione	Differenziazione in funzione del potenziale di danno secondo l'allegato A6
	Efficacia delle opere di protezione esistenti	Catasto delle opere di protezione, rilevamento dello stato; valutazione dell'efficacia in base alla sicurezza strutturale, efficienza funzionale e durevolezza
	Deficit di protezione	Valore limite per il rischio di decesso individuale ³³ Prova del livello di protezione necessario, confronto tra potenziale di pericolo e obiettivo di protezione, livello di protezione necessario assicurato
	Rischio residuo / capacità di sovraccarico	Rappresentazione delle considerazioni in merito alla sicurezza del sistema/solidità delle misure e alla possibile limitazione del rischio residuo (corridoi di inondazione ecc.).

34 Per progetti singoli calcolo con EconoMe

Ambito	Criteri	Osservazioni
Pianificazione e valutazione delle misure	Finalità	Pianificazione globale delle misure tenendo conto dei tre aspetti dello sviluppo sostenibile e di tutte le possibili misure di protezione (di pianificazione, tecniche, biologiche e organizzative).
	Confronto delle varianti	Presentazione dei criteri di valutazione e decisione
	Redditività ³⁴	Indice di redditività > 1
	Trasparenza dei costi	Indicazione della chiave di ripartizione dei costi di tutti i servizi interessati (UFT, USTRA ecc.). Coinvolgimento adeguato dei beneficiari diretti non aventi diritto a un sussidio
	Manutenzione Impianti	Regolamentazione della manutenzione continua e periodica Rispetto di norme tecniche, direttive e sistemi di protezione ammessi ufficialmente «Künstliche Lawinenauslösung oberhalb von Siedlungen» (Distacco artificiale di valanghe al di sopra di aree abitate) (UFAM 2009), comunicazione disponibile solo in tedesco
Fabbisogno di spazio ed ecologia	Valido per progetti di protezione contro le piene	<ul style="list-style-type: none"> • Garanzia dello spazio riservato alle acque secondo l'art. 36a LPAC e gli art. 41a e 41b OPAC • Considerazione dei requisiti di cui all'art. 4 della LSCA (iter e requisiti secondo la parte 8, all. A3-3) • Definizione della gestione delle neofite
Sistemi di misurazione e di preallarme	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione di valori soglia • Piano di allarme • Programma temporale • Per le valanghe: firma dell'accordo IMIS 	L'istituzione di punti di rilevamento del deflusso è sovvenzionata, previa intesa, quale parte integrante di un sistema di allarme e preallarme regionale.
Conteggio finale	<ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione di conformità • Rapporto tecnico • • Elenco dei giustificativi • Registrazione nel catasto delle opere di protezione • Piani esecutivi per progetti di protezione contro le piene 	<p>Firma del responsabile dell'ufficio specializzato competente</p> <p>Esecuzione lavori e difficoltà/modifiche progettuali, vincoli progettuali, confronto consultivo-preventivo</p> <p>Indicazione dei costi non imputabili</p> <p>Registrazione in un catasto delle opere di protezione secondo il modello di geodati (ID81.2) «opere di protezione»</p> <p>Piani esecutivi in formato digitale per le opere di protezione secondo la LSCA</p>

34 Per progetti singoli calcolo con EconoMe

A7-2 Documentazione sui pericoli

Tab. 30

Requisiti della documentazione sui pericoli

Ambito	Criteri	Osservazioni
Catasto degli eventi (StorMe)	Dati relativi agli eventi storici	<ul style="list-style-type: none"> Processo, momento, raggio d'azione ed entità dei danni degli eventi Garanzia dell'aggiornamento continuo del catasto degli eventi (StorMe) Rappresentazione geografica delle superfici colpite con rimando ai dati tecnici
Catasto delle opere di protezione	Dati relativi alle opere di protezione esistenti	<ul style="list-style-type: none"> Genere, tipo, dimensioni, anno di costruzione, luogo, costi, stato, funzionalità ecc. delle opere di protezione Garanzia dell'aggiornamento continuo del catasto delle opere di protezione (in fase di elaborazione) Rappresentazione geografica delle opere di protezione con rimando ai dati tecnici
Carta indicativa dei pericoli	Panoramica dei pericoli	<ul style="list-style-type: none"> Panoramica approssimativa delle situazioni di pericolo dovute ai diversi processi in scala da 1: 10 000 a 1: 50 000 Panoramica basata soprattutto sull'esame di modelli Nessuna indicazione relativa alla classe di pericolo (probabilità e intensità)
Carta dei pericoli	Rappresentazione dettagliata dei pericoli	<ul style="list-style-type: none"> Localizzazione delle zone di pericolo in scala da 1: 1000 a 1: 10 000, suddivise secondo i processi legati ai pericoli Rappresentazione basata sulle carte di intensità (in generale, periodi di ritorno <30, 30–100, 100–300 e eventi estrema >300) Osservazioni, considerazioni, supposizioni e scenari documentati in un rapporto tecnico Revisione periodica
Altra documentazione sui pericoli	Pericoli legati al deflusso superficiale / alle acque sotterranee Riflusso della canalizzazione	Ulteriori basi di valutazione per misure di protezione degli oggetti
	Documentazione sui rischi	Potenziale di pericolo e di danno (categorie di oggetti, prezzi uniformi), obiettivi e deficit di protezione, necessità d'intervento, priorità
	Strategie degli interventi	Piano del bacino imbrifero, strategia di protezione contro le piene, pianificazione di corridoi (infrastrutture), piani d'emergenza
	Documentazioni storiche	Come base del progetto, l'evento è registrato nella banca dati StorMe (rilevamento retroattivo). I requisiti di qualità e contenuto devono essere fissati per ogni singolo progetto previo accordo con l'UFAM, poiché non è possibile una standardizzazione.
Rendicontazione	Stato della cartografia dei pericoli naturali	ShowMe

Ambito	Criteri	Osservazioni
Piano d'emergenza e gestione degli eventi a livello locale/regionale	Piano d'emergenza	Pianificazione preventiva degli interventi secondo il manuale sulla pianificazione degli interventi dell'UFAM. Per ogni processo rilevante si procede una pianificazione dettagliata degli interventi basata sulla documentazione sui pericoli aggiornata. La pianificazione degli interventi è parte integrante del piano d'emergenza del Comune o della regione. Contempla tra l'altro uno schema specifico con criteri e carte di intervento, le mansioni specifiche e una panoramica delle risorse necessarie.
	Documentazione per consulenti locali specializzati nel campo dei pericoli naturali e appartenenti agli organi di condotta civili	Adeguamento della documentazione alle specificità cantonali Rendicontazione sull'attuazione delle misure volte a garantire la consulenza specializzata da parte degli organi di condotta civili

A8 Liste di controllo

Tab. 31

Lista di controllo: studio preliminare – requisiti del rapporto tecnico/delle opere di protezione secondo la LFo

Parola chiave	Contenuto	Osservazioni
Sintesi		Breve riassunto dei punti 1 – 6
1 Oggetto e mandato		Motivo dell'elaborazione del progetto e dell'attribuzione del mandato
2 Situazione attuale	Eventi storici	Catasto degli eventi
	Processi determinanti	Per ogni processo, descrizione dettagliata della zona di sviluppo, di transito e di deposito
	Processi determinanti	Descrizione individuale e dettagliata, possibile interazione tra processi
	Opere di protezione esistenti	Catasto delle opere di protezione, con valutazione dello stato e dell'efficacia
3. Necessità d'intervento	Obiettivi di protezione	Come da allegato A6
	Deficit di protezione	Deficit di protezione a seconda degli scenari analizzati Determinazione dei parametri di dimensionamento (probabilità, intensità, caratteristiche del terreno di fondazione ecc.)
4. Potenziale di danno/rischio	Utilizzazioni attuali e previste Descrizione del potenziale di danno	Come da allegato A6 o secondo il sistema EconoMe
5. Pianificazione delle misure	Perimetro del progetto	Delimitazione spaziale e contenutistica del sistema
	Studi delle varianti con stima dei costi	Pianificazione integrale delle misure, inclusa stima della riduzione dei rischi e della redditività (EconoMe), stima dei costi precisa al 25 %
	Gamma di varianti suggerite e relativi obiettivi	Spiegazione dei criteri di decisione

Parola chiave	Contenuto	Osservazioni
6. Informazioni supplementari	Possibili conflitti	Utilizzazione del territorio, natura e paesaggio, agricoltura ecc. (coinvolgimento per quanto possibile tempestivo dei servizi cantonali specializzati)
	Possibili responsabili, beneficiari e interessati	Come base per eventuali partecipazioni a costi e risarcimenti
	Ulteriori accertamenti tecnici necessari	Ad. es. prove di resistenza alla trazione con tiranti di prova, sondaggi del terreno ecc.
7. Allegati al piano	Perimetro del progetto 1 : 25 000	
	Carte dei pericoli o carte di intensità	Come da allegato A7
	Situazione delle varianti esaminate	Piano d'insieme

Tab. 32

Lista di controllo: studio preliminare – requisiti del rapporto tecnico/delle opere di protezione secondo la LFCA

Parola chiave	Contenuto	Osservazioni
Sintesi		
1. Basi	Basi di progettazione Studi precedenti	Elenco dei documenti su cui si basa il progetto
2. Situazione attuale	Eventi storici Caratteristiche del bacino Condizioni idrologiche Attuale capacità di deflusso Condizioni geologiche Valutazione delle opere di protezione esistenti Stato del corso d'acqua (ecomorfologia livello R)	Catasto degli eventi
	Possibili tipi di pericolo (processi)	Inondazione Erosione delle rive Deposito di lava torrentizia Colata detritica Deflusso superficiale
3. Necessità d'intervento	Scenari Analisi dei punti deboli lungo il percorso Situazione di pericolo esistente (carta dei pericoli o carta d'intensità)	
	Obiettivi di protezione scelti Deficit di protezione Analisi del deficit ecologico Obiettivi di sviluppo ecologico	Differenziata a seconda del potenziale di danno
4. Potenziale di danno/rischio	Utilizzazione attuale o prevista Valutazione dettagliata dei possibili danni (EconoMe)	

Parola chiave	Contenuto	Osservazioni
5. Pianificazione delle misure (Precisione SIA 103 4.3.21)	<p>Perimetro del progetto</p> <p>Studio delle varianti con misure possibili (obiettivi delle misure, basi di dimensionamento)</p> <p>Scelta di varianti con motivazione</p>	<p>Misure di manutenzione</p> <p>Misure di pianificazione territoriale</p> <p>Misure organizzative</p> <p>Misure ecologiche</p> <p>Misure edilizie, costruzioni, opere di protezione</p> <p>Riduzione dei rischi, redditività (EconoMe)</p> <p>Fattibilità</p> <p>Proporzionalità</p> <p>Stima dei costi (precisa al 25%)</p>
6. Informazioni supplementari	<p>Identificazione dei possibili conflitti</p> <p>Bacini di ritenzione delle piene, camere di ritenuta</p> <p>Beneficiari e interessati</p> <p>Stato della gestione integrata dei rischi nei Comuni interessati</p> <p>Sovraccarico / sicurezza del sistema</p> <p>Accertamenti tecnici (prove pilota)</p>	<p>Insedimenti e superfici di utilizzazione</p> <p>Natura e paesaggio</p> <p>Ecologia idrica e pesca</p> <p>Acque sotterranee</p> <p>Agricoltura, ampiezza delle superfici agricole utili e delle superfici per l'avvicendamento delle colture interessate nel perimetro</p> <p>Bosco</p> <p>Verifica dell'assoggettamento all'ordinanza sugli impianti di accumulazione, rispettivamente della competenza per la sorveglianza</p>
7. Allegati al piano	<p>Perimetro del progetto</p> <p>Carte dei pericoli o carte di intensità</p> <p>Situazione delle varianti esaminate</p> <p>Spazio riservato alle acque</p>	
Corapporti cantonali	<p>Protezione delle acque e condizioni della falda freatica</p> <p>Natura e paesaggio</p> <p>Ecologia idrica e pesca</p> <p>Foreste (in caso di dissodamenti)</p> <p>Agricoltura</p> <p>Pianificazione del territorio</p>	

Tab. 33

Lista di controllo: domand di sussidio – requisiti del rapporto tecnico/delle opere di protezione secondo la LFo

Parola chiave	Contenuto	Osservazioni
Sintesi		Breve riassunto dei punti 1 – 10
1. Sintesi degli atti esistenti	Studio preliminare, basi utilizzate incluse Decisioni prese nel frattempo	
2. Valutazione dei rischi dei processi determinanti	Scenari analizzati Valutazione completa dei rischi Possibile interazione tra processi	Come da allegato A7 Conseguenze per la decisione delle varianti
3. Scelta definitiva delle varianti	Motivazione relativa alla decisione delle varianti Prova della riduzione del rischio	Criteri di valutazione e di decisione Calcolo con EconoMe
4. Misure pianificate	Basi/parametri del dimensionamento Descrizione delle misure Sicurezza del sistema e sovraccarico	Presentazione delle misure pianificatorie, tecniche, biologiche e organizzative, compresi piano di gestione dei materiali e bilancio dei materiali Gestione del rischio residuo e prova della sicurezza del sistema in caso di sovraccarico
5. Prova delle prestazioni supplementari	Gestione integrata dei rischi Aspetti tecnici Pianificazione partecipativa	Come da allegato A9
6. Stima dei costi	Base dei costi Commenti Prova della redditività	Valutazione di prezzi uniformi speciali Calcolo con EconoMe
7. Conflitti e relative soluzioni	Utilizzazione del territorio Natura e paesaggio Agricoltura ...	Considerazione di condizioni e obblighi Eventuale acquisto di terreno o motivazione delle servitù
8. Beneficiari e loro partecipazione		Determinazione degli interessi e chiave di ripartizione dei costi per i beneficiari diretti non aventi diritto a un sussidio
9. Pianificazione temporale		Scadenza, eventuali tappe consigliate
10. Organizzazione della manutenzione e piano di manutenzione		Indicazioni sulla necessità di una manutenzione continua e periodica e designazione dei servizi competenti
11. Allegati	Perimetro del progetto 1 : 25 000 Carte di intensità prima e dopo le misure Stato delle misure pianificate Sezioni tipo Decisioni governative, approvazione cantonale del progetto Moduli UFAM Output EconoMe	Rappresentazione di tutti gli scenari determinanti Compresi corapporti dei servizi cantonali competenti ed eventuali decisioni giudiziarie Dati finanziari, dati tecnici

Tab. 34

Lista di controllo domande di sussidio – requisiti del dossier della domanda / delle opere di protezione secondo la LSCA

Contenuto del dossier	Requisiti	Osservazioni
1. Rapporto tecnico	Lista di controllo Rapporto tecnico secondo tab. 35	
2. Preventivo	Costi di costruzione (in base a quantitativi e prezzi uniformi dei lavori di costruzione; posizioni principali) Costi di progettazione e direzione dei lavori Costi dell'acquisto di terreni	
3. Documentazione di progetto	Planimetrie generali da 1:10 000 a 1:50 000	Progetto di costruzione Bacini imbriferi parziali Eventuali stazioni pluviometriche Nomi dei corsi d'acqua Opere di protezione realizzate Rappresentazione dei pericoli esistenti
	Planimetria dettagliata da 1:1000 a 1:2000	Interventi previsti Vincoli (ponti, edifici) Vegetazione presente e prevista Spazio riservato alle acque
	Profilo longitudinale	Livello di piena/linea d'energia per HQ _d ed evento estremo Livello di magra Alveo esistente Alveo medio di progetto Pendenza Eventuali sondaggi Eventuali zone di estrazione di materiale solido di fondo Ponti, soglie, rampe Sbarramenti, affioramenti di roccia
	Sezioni trasversali tecniche (prima e dopo l'intervento)	Linea d'acqua per HQ _d ed evento estremo Livello di magra Confini delle proprietà
	Sezioni tipo e piani di sistemazione	Livelli d'acqua Livello di magra Protezione delle sponde Protezione del fondo dell'alveo Sistemazione e rinverdimenti
	Programma di costruzione Documentazione fotografica	Inizio, durata e fine dei lavori
4. Corraporti cantonali	Protezione delle acque e condizioni della falda freatica Natura e paesaggio Ecologia idrica e pesca Foreste (ev. dissodamenti) Agricoltura Pianificazione del territorio	
5. Rapporto d'impatto ambientale	Per progetti soggetti all'obbligo di esame d'impatto ambientale deve essere elaborato e pubblicato un rapporto sulle conseguenze per l'ambiente	Art. 10a – 10d LPAmb, allegato n. 3 OEIA

Contenuto del dossier	Requisiti	Osservazioni
6. Decisioni cantonali	Decisione con forza legale (tutte le autorizzazioni sono concesse) Decisione di finanziamento (garanzia di finanziamento dell'esecuzione) Piano di finanziamento e chiave di ripartizione dei costi Impegni concernenti i perimetri di competenza della Confederazione e delle sue regie	

Tab. 35

Lista di controllo: domande di sussidio – requisiti del rapporto tecnico/delle opere di protezione secondo la LSCA

Contenuto del rapporto tecnico	Requisiti	Osservazioni
Sintesi		
1. Basi	Basi di progettazione; studi precedenti	Elenco dei documenti su cui si basa il progetto
2. Situazione attuale	Eventi storici (cronache, documentazioni) Utilizzazione attuale o prevista Caratteristiche del bacino imbrifero Condizioni idrologiche Attuale capacità di deflusso Stato del corso d'acqua (ecomorfologia livello F) Condizioni geologiche Possibili tipi di pericolo (processi) Scenari Valutazione delle opere di protezione esistenti Analisi dei punti deboli lungo il percorso Situazione di pericolo esistente (carta dei pericoli o carta d'intensità)	Inondazione Deflusso superficiale Erosione delle rive Deposito di lava torrentizia Colata detritica
3. Ipotesi di progetto	Obiettivi di protezione scelti Deficit di protezione Obiettivi delle misure Parametri di dimensionamento fissati Analisi della situazione ecologica Definizione degli obiettivi ecologici	Differenziate a seconda del potenziale di danno Compresi ampiezza naturale del letto/spazio riservato alle acque Stato effettivo, stato naturale, stato di riferimento, analisi dei deficit Stato ottimale (obiettivi di sviluppo ecologico)
4. Potenziale di danno/rischio	Valutazione dettagliata dei possibili danni/rischi (EconoMe)	

Contenuto del rapporto tecnico	Requisiti	Osservazioni
5. Pianificazione delle misure (Precisazione SIA 103 04/03/1932)	Perimetro del progetto Studi delle varianti e decisioni Misure di manutenzione Misure di pianificazione territoriale Misure ecologiche Misure edilizie Bacini di ritenzione delle piene, camere di ritenuta	Promozione di funzioni acquatiche, terrestri e di transizione Descrizione degli interventi, incluse le giustificazioni e le prove tecniche (in particolare le ipotesi e le verifiche idrauliche, il dimensionamento delle arginature, la prova della stabilità delle rampe, la prova della stabilità delle sponde in caso di sistemazione con tecniche vegetali ecc.) Piano di gestione dei materiali e bilancio dei materiali Ponderazione degli interessi Monitoraggio (controlling delle neofite compreso) In caso di assoggettamento, le prove secondo l'ordinanza sugli impianti di accumulazione
6. Conseguenze delle misure su	Agglomerati e aree utilizzate Natura e paesaggio Agricoltura Ecologia idrica e pesca Acque sotterranee	Piano settoriale cantonale delle superfici per l'avvicendamento delle colture Ampiezza delle superfici agricole utili e delle superfici per l'avvicendamento delle colture interessate nel perimetro
7. Pericoli e rischi residui	Scenari di sovraccarico Carte dei pericoli o carte di intensità	
8. Inserimento dei pericoli residui nei piani direttori e regolatori	Piani d'azzonamento Regolamenti edilizi Autorizzazioni edilizie	Vincoli edilizi/restrizioni di utilizzazione Prescrizioni in materia di costruzione
9. Piano d'emergenza		

A9 Prestazioni supplementari

Il modello d'incentivazione si applica ai progetti singoli sui quali la Confederazione si pronuncia separatamente e che non sono parte integrante dell'AP tra Confederazione e Cantone. Le prestazioni supplementari possono essere fornite in tre moduli (gestione integrata dei rischi: 2 x 3 %, aspetti tecnici: 2 %, pianificazione partecipativa: 2 %). I progetti singoli che, in tutti e tre i settori, soddisfano i requisiti posti dalla Confederazione per le prestazioni supplementari ricevono un contributo federale superiore del 10 per cento.

Per poter chiedere contributi federali supplementari, il Cantone deve dimostrare nel rapporto tecnico presentato con la domanda relativa al progetto che ogni criterio è stato rispettato. Affinché le prestazioni supplementari vengano riconosciute, occorre che tutti i criteri di un settore siano soddisfatti al

momento della presentazione del progetto (eccezione: gestione integrata dei rischi).

A9-1 Gestione integrata dei rischi

L'attuazione della gestione integrata dei rischi è valutata in base a una **serie di criteri incentrati sul Comune**. Le misure organizzative e pianificatorie (pre-allarme e piani di utilizzazione) rientrano direttamente nella sfera d'influenza dei Comuni. La valutazione della gestione integrata dei rischi si basa sui rapporti relativi alla documentazione sui pericoli, sui piani di d'emergenza e sulla regolamentazione della manutenzione.

I criteri sono suddivisi in due gruppi. Il primo gruppo comprende i criteri relativi alle misure pianificatorie. Se a livello comunale tali criteri sono interamente soddisfatti, il progetto riceve un aumento dei contributi federali pari al 3 per cento. Il secondo gruppo contiene invece i criteri relativi alle misure organizzative. Se tali criteri sono soddisfatti in funzione del processo esaminato, questo riceve un aumento dei contributi federali pari al 3 per cento.

Per ottenere un aumento dei contributi federali pari al 6 per cento devono essere rispettati i criteri qui di seguito elencati:

Tab. 36

Criteri di valutazione della gestione integrata dei rischi

Criteri relativi alle misure pianificatorie	Punti*
Il catasto degli eventi è aggiornato	1/0
Le carte dei pericoli e le analisi dei rischi di tutti i processi pertinenti sono disponibili	1/0
La revisione dei piani di utilizzazione in base alle carte dei pericoli e al fabbisogno di spazio è avviata o realizzata (non applicabile ai mezzi di trasporto!)	1/0
Criteri relativi alle misure organizzative	
Per i processi rilevanti è disponibile una pianificazione degli interventi	1/0
L'attuazione della pianificazione degli interventi è disciplinata	1/0
È disponibile una gestione delle opere di protezione	1/0
Totale	Max 6 (5)

* 1 = Sì, 0 = NO

Precisazioni in merito ai criteri per le misure pianificatorie.

- *Catasto degli eventi*: gli eventi storici sono documentati nel rapporto tecnico e consultabili in qualunque momento attraverso una banca dati gestita dal Cantone o dalla Confederazione (StorMe).
- *Carte dei pericoli e analisi dei rischi*: il dossier del progetto contiene un esemplare della carta dei pericoli aggiornata (data dell'inoltro della domanda di sussidi) relativa alla situazione precedente le misure per tutti i pro-

cessi determinanti oppure contempla un rinvio all'archivio in cui è conservata.

- *Revisione dei piani di utilizzazione*: la revisione dei piani di utilizzazione deve basarsi sulla carta dei pericoli aggiornata. L'adeguamento dell'utilizzazione è attuato. Le autorità comunali hanno preso una decisione in tal senso.

Precisazioni in merito ai criteri per le misure organizzative:

- *Pianificazione degli interventi (I)*: per ogni processo rilevante si procede a una pianificazione dettagliata degli interventi basata sulla documentazione sui pericoli aggiornata. La pianificazione degli interventi è parte integrante del piano d'emergenza del Comune o della regione. Contempla tra l'altro uno schema specifico con criteri e carte di intervento, le mansioni specifiche e una panoramica delle risorse necessarie.
- *Attuazione della pianificazione degli interventi (II)*: per l'attuazione della pianificazione degli interventi è predisposto un piano di formazione che illustra per tutti i soggetti partecipanti come sono disciplinate l'introduzione e la formazione periodica, incluso l'aggiornamento della pianificazione degli interventi. L'attuazione della pianificazione è affidata a una persona competente.
- *Gestione delle opere di protezione (III)*: il Comune (eventualmente il committente) dispone di un sistema di gestione delle opere di protezione che disciplina i seguenti punti: proprietà, obbligo di manutenzione, servizio o unità organizzativa responsabili della manutenzione, formazione e formazione continua dei responsabili della manutenzione, turni di manutenzione e di ispezione, vigilanza e documentazione delle opere di protezione.

A9-2 Aspetti tecnici

Per ottenere un aumento dei *contributi federali* del 2 per cento deve essere soddisfatto il criterio indicato qui di seguito.

Tab. 37

Criteri di valutazione della qualità tecnica del progetto

Criteri di valutazione della qualità tecnica del progetto	Punti*
Le ripercussioni dei casi di sovraccarico sono analizzate, la gestione dei casi di sovraccarico è ottimizzata, le misure sono illustrate nel progetto.	1/0
Totale	Max 1

* 1 = SÌ, 0 = NO

- *Caso di sovraccarico*: il progetto illustra le ripercussioni di un sovraccarico del sistema (scenari di sovraccarico, comportamento delle singole opere e del sistema, scenari di guasto, vie di scorrimento/superfici di processo) e come vengono gestiti i casi di sovraccarico. Tutte le misure, comprese quelle di pianificazione del territorio e quelle organizzative, che concorrono a ridurre ulteriormente il rischio sono ottimizzate e descritte.

Osservazioni

Vanno elaborati scenari di sovraccarico per i progetti di protezione contro le piene come pure per le opere di protezione nel settore forestale (ad es. di regola un evento estremo in caso di piena). Le ripercussioni di questi scenari sui pericoli e sui rischi devono essere indicate (ad es. mediante calcoli con il sistema EconoMe per un evento estremo dopo le misure). A causa dei processi diversi, occorre fare una distinzione tra progetti di protezione contro le piene e opere di protezione nel settore forestale, per quel che concerne la gestione di un caso di sovraccarico e le misure concrete.

- *Opere di protezione secondo la LFo:* per evitare ulteriori danni da sovraccarico sono efficaci i sistemi ridondanti, dove un secondo sistema intercetta almeno una parte dell'effetto o la riduzione del rischio può essere garantita in modo durevole tramite misure organizzative (soprattutto per le vie di comunicazione).
- *Opere di protezione secondo la LSCA:* nella realizzazione di opere idrauliche la sicurezza del sistema assume un ruolo importante. Le misure di protezione devono essere concepite in modo tale che le opere e l'ambiente reagiscano e si adattino in modo positivo ai sovraccarichi (nessun collasso) e il loro effetto sia affievolito in modo ordinato. I rischi residui vanno ridotti il più possibile. Deve essere inoltre illustrata l'ottimizzazione delle misure (pianificatorie, organizzative ed edilizie) per la gestione dei sovraccarichi.

A9-3 Pianificazione partecipativa

Per ottenere un aumento dei *contributi federali* del 2 per cento devono essere soddisfatti i criteri indicati qui di seguito.

Tab. 38

Criteri di valutazione del processo di pianificazione partecipativa

Criteri di valutazione del processo di pianificazione partecipativa	Punti*
All'inizio del progetto è svolta un'analisi degli attori, degli interessi rappresentati e dei valori pubblici determinanti.	1/0
Prima della pubblicazione del progetto la popolazione è stata informata in modo completo sui deficit dello stato attuale, sugli obiettivi e sulle misure.	1/0
Gli obiettivi sono stati definiti con il coinvolgimento degli attori.	1/0
Le misure possibili e i margini di manovra sono stati discussi con gli attori più coinvolti dotati di grande potenziale d'influenza.	1/0
Totale	Max 4

* 1 = SI, 0 = NO

Precisazioni

- *Analisi degli attori, degli interessi rappresentati e dei valori pubblici determinanti*: per effettuare un'analisi degli attori coinvolti occorre identificarli e classificarli secondo il grado di coinvolgimento e il potenziale d'influenza. Vanno inoltre analizzati gli interessi rappresentati e le loro interazioni (sinergie/conflitti tra obiettivi). Sulla base di una lista di controllo vanno identificati i valori pubblici determinanti, i relativi indicatori e la loro attuazione nel progetto.
- *Informazione della popolazione*: una strategia d'informazione ampia e trasparente è la chiave del successo di un progetto. È importante informare la popolazione in modo completo sui deficit dello stato attuale, sugli obiettivi del progetto e sulle misure previste.
- *Definizione degli obiettivi*: la definizione degli obiettivi è alla base della pianificazione delle misure. Gli obiettivi sono dapprima definiti dal team responsabile del progetto e successivamente coordinati con gli obiettivi degli attori. Si possono così identificare in tempo eventuali conflitti.
- *Discussione delle varianti*: affinché un progetto sia il più possibile al riparo da conflitti e ritardi, oltre agli obiettivi devono essere discusse anche le misure possibili e il corrispondente margine di manovra in vista del raggiungimento degli obiettivi. A tal fine devono essere tenuti in considerazione almeno gli attori più coinvolti e con un forte potenziale d'influenza.

Osservazioni

Al momento della decisione sul sussidio, buona parte del processo partecipativo è completata. L'esecuzione delle singole misure deve essere illustrata nella documentazione relativa al progetto in modo da consentire una valutazione anche della qualità del processo. La realizzazione compete soprattutto alle autorità comunali, con la partecipazione degli uffici cantonali; aspetti parziali possono essere curati anche dagli studi di progettazione incaricati.

A10 Costi imputabili (art. 2a OSCA, art. 38a OFo)

La presente tabella è valida per i progetti singoli. È applicabile per analogia anche ai progetti contemplati nell'offerta di base, ma in questo caso le chiavi di ripartizione, le stime e i preventivi dei costi non devono essere approvati dall'UFAM, bensì dal servizio cantonale competente.

Tutti i costi devono essere esposti in modo trasparente, ossia con una distinta dei costi di progetto suddivisi in costi imputabili e costi non imputabili. I costi del progetto devono essere attribuiti ai diversi organismi di finanziamento con una chiave di ripartizione dei costi ed esposti di conseguenza.

Gli investimenti di valorizzazione (durata di vita più lunga, grado di perfezionamento più elevato, ingrandimento o ampliamento di infrastrutture non det-

tato da esigenze di protezione) o gli aumenti di valore dei terreni non sono considerati costi imputabili.

Per la realizzazione di progetti sono considerati imputabili la pianificazione per l'attuazione di una misura e i relativi costi (cfr. anche 6.2.1 Scheda programmatica IP 1.1, IP 2.1). Per quanto concerne la documentazione sui pericoli, sono imputabili i lavori di cui all'allegato A7-2. Per altri lavori occorre consultare l'UFAM.

Tab. 39

Costi imputabili

Prestazioni imputabili	
Onorari	Studio preliminare, progetto preliminare, progetto di costruzione Bando di concorso Realizzazione Perizie (geotecnica, ecologia, idrogeologia, modellizzazione idraulica ecc.) Accertamenti e perizie legate al progetto, previo accordo con l'UFAM
Prestazioni tecniche ³⁵ delle amministrazioni cantonali e comunali a condizione che non siano fornite dagli studi d'ingegneria incaricati e siano necessarie nella funzione ricoperta	Direzione generale della progettazione: max 1 % del costo dell'opera determinante il tempo necessario Direzione generale dei lavori: max 1 % del costo dell'opera determinante il tempo necessario Progettista specializzato: max 7 % del costo dell'opera determinante il tempo necessario Direzione dei lavori: max 6 % del costo dell'opera determinante il tempo necessario
Lavori di costruzione imputabili	
Lavori di costruzione	Conformemente al preventivo dettagliato approvato dall'UFAM Per le forniture di materiali occorre tenere conto degli elenchi di tipi e dei certificati attuali dell'UFAM*.
Strade, ponti, altre infrastrutture stradali, aperture di cantieri e altre opere pubbliche	Solo se le modifiche a tali opere sono indispensabili per il progetto. Secondo la chiave di ripartizione approvata dall'UFAM e tenendo conto della causalità, dei vantaggi, dello stato dei lavori e degli obblighi che derivano dalle autorizzazioni/concessioni.
Spostamento determinato dal progetto o demolizione di edifici e impianti, come ad es. le captazioni di acque sotterranee d'interesse pubblico (approvvigionamento di acqua potabile)	I costi, causati da un progetto e riguardanti uno spostamento di impianti realizzati secondo le disposizioni vigenti e utilizzabili conformemente alla loro destinazione, danno diritto a sussidi, previa detrazione del valore aggiunto e osservanza degli obblighi derivanti dalle autorizzazioni e dalle concessioni. Si applica il valore attuale dell'impianto stabilito da un esperto indipendente (commissione di stima). Occorre tenere conto delle eventuali prestazioni assicurative fornite a seguito di danni agli edifici.

³⁵ Le prestazioni tecniche delle amministrazioni cantonali e comunali nella funzione e nella prestazione corrispondente sono disciplinate dai regolamenti SIA 103 e 112.

Lavori di costruzione imputabili

Trattamento dei siti inquinati	Solo se queste misure sono indispensabili per il progetto. I costi per i siti che necessitano di risanamento vengono finanziati tramite indennità secondo l'ordinanza sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati (OTaRSi). La trasparenza dei costi deve essere garantita per mezzo di preventivi e conteggi separati.
Misure di protezione degli oggetti	Se sono parte integrante del progetto (o singoli interventi ¹) e solo se il rischio residuo supera gli obiettivi di protezione ordinari. Conformemente al preventivo dettagliato approvato dall'UFAM
Indennizzi per i danni provocati dal cantiere	Secondo la stima di un'autorità competente
Trattamento di organismi alloctoni invasivi	Solo se queste misure sono indispensabili nell'ambito del progetto e destinate in linea di massima solo a popolazioni presenti all'interno del perimetro del progetto.

Altre prestazioni imputabili

Assicurazione responsabilità civile dei committenti	• Solo per i lavori speciali (lavori sotterranei, brillamenti ecc.) o in caso di rischi particolari elevati, previo accordo con l'UFAM
Acquisto di terreni e immobili	• Superfici agricole e forestali: costi per l'acquisto dei terreni, tenendo conto che viene considerato un prezzo d'acquisto fino a un massimo di otto volte il valore di reddito. • Edifici: a condizione che esista una stima ufficiale del valore attuale. Tuttavia l'ammontare dei costi imputabili è in linea di massima indipendente dall'importo stabilito mediante stima ufficiale e dal prezzo d'acquisto pagato dagli enti pubblici.
Interventi di bonifica e provvedimenti di pianificazione territoriale	• Solo se tali misure sono indispensabili in relazione al progetto. • Secondo la chiave di ripartizione approvata dall'UFAM e tenendo conto della causalità e dei vantaggi di tali misure.
Rilievi morfologici dei corsi d'acqua	• Se fanno parte di un piano di monitoraggio previsto nel quadro di un progetto per un'opera idraulica. Da effettuare a conclusione del progetto contemplato nell'offerta di base (OP1) e se sono conformi al capitolato d'oneri «Aufnahme von Querprofilen in Flüssen» (Rilievo dei profili trasversali dei corsi d'acqua) dell'UFAM.
Sistemi di allarme e di allerta	• Se fanno parte del progetto e rientrano nel quadro di un piano d'emergenza approvato dall'UFAM al fine di limitare il rischio residuo che supera gli obiettivi di protezione ordinari. • In caso di manutenzione e prove di allarme periodiche • Solo se nel periodo di intervento possono essere applicate delle misure per la riduzione del rischio. • Rispetto degli standard tecnici (compatibilità, sicurezza, robustezza, precisione) • Stazioni nivologiche e meteorologiche automatiche per la prevenzione delle valanghe, se possono essere integrate nel sistema IMIS*.

Altre prestazioni imputabili

Spostamento preventivo di edifici e impianti	<ul style="list-style-type: none"> • Il valore attuale della costruzione o dell'impianto è stabilito da un esperto indipendente (commissione di stima). Occorre tenere conto delle eventuali prestazioni assicurative dovute ai danni agli edifici. • Dà diritto a sussidi solo lo spostamento di una utilizzazione e non il suo abbandono.
Brillamento preventivo di materiale pericolante*	<ul style="list-style-type: none"> • Installazioni e brillamenti, misure di protezione temporanee, lavori di sgombero, sorveglianza • Pulizia di pareti rocciose unicamente se nell'ambito del progetto si può provare che questi lavori hanno un effetto per il periodo di tempo necessario, ad es. come misura di accompagnamento di una misura urgente (ripristinare l'accesso dopo un evento) o di un progetto di costruzione (per garantire la sicurezza sul lavoro).
Gestione delle opere di protezione	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborazione della strategia per la gestione delle opere di protezione • Elaborazione della strategia per il catasto delle opere di protezione a livello cantonale e comunale • Valutazione, acquisto ed eventualmente sviluppo dei programmi informatici necessari • Registrazione dei dati (prima registrazione) e se del caso adeguamento in base al modello della Confederazione • Valutazione dei documenti di archivio da parte degli uffici di ingegneria

*solo secondo la LFo

Tab. 40

Costi non imputabili**Prestazioni non imputabili**

Prestazioni amministrative dei Cantoni e dei Comuni	<ul style="list-style-type: none"> • Gli emolumenti riscossi per il conferimento di autorizzazioni (dissodamento, permessi di costruzione e autorizzazioni conformemente alla LFSP e alla LPAC) non danno diritto a contributi. • Le prestazioni amministrative, come ad esempio la contabilità, il conteggio dei contributi e le indennità giornaliere non danno diritto a contributi. • Imposte
Assicurazione contro i pericoli naturali	<ul style="list-style-type: none"> • Questa misura può o deve essere integrata in una strategia di protezione approvata dall'UFAM; ciononostante non è sussidiabile.
Assicurazione responsabilità civile dei committenti	<ul style="list-style-type: none"> • Per lavori correnti non è imputabile.
Misure di protezione mobili	<ul style="list-style-type: none"> • Queste installazioni non sono di regola imputabili poiché vengono considerate parte dell'equipaggiamento di una squadra di intervento comunale (pompieri). Un contributo è possibile solo se queste misure sono indispensabili in relazione al progetto di protezione.
Evacuazione delle acque sotterranee e delle acque piovane	<ul style="list-style-type: none"> • Le misure destinate alla protezione contro le inondazioni dovute ad acque sotterranee o piovane sono a carico dei proprietari.

Prestazioni non imputabili	
Costi per il conferimento in discarica	• Occorre ottimizzare i progetti sotto l'aspetto del bilancio dei materiali. Le tasse per il conferimento in discarica non danno diritto a sussidi. Eccezione: il materiale di cui è comprovata l'impossibilità di riutilizzo (art. 19 OPSR) e le popolazioni di organismi alloctoni invasivi (art. 15 cpv. 3 OEDA).
Dispositivi di misurazione	• Dispositivi di misurazione che non sono parte integrante di un sistema di preallarme e di un piano di allarme (ad es. reti di misurazione idrologiche per il monitoraggio dello stato delle acque da parte del Cantone, dispositivi di misurazione per scopi di studio e ricerca ecc.).
«Perfezionamento dei dati» nell'ambito della gestione di stazioni di misurazione	• Pubblicazione di bollettini regionali o locali e gestione dei servizi di preallarme.
Eventi informativi nell'ambito del processo di pianificazione partecipativa	• Affitto dei locali, spese per vitto e alloggio dei partecipanti (eccezione: le spese per un ufficio specializzato che segue il processo di pianificazione su mandato del Cantone).
Pulizia di pareti rocciose	• Riduzione del potenziale di pericolo di caduta massi sulle scarpate (pareti artificiali) lungo le vie di comunicazione
Gestione delle opere di protezione	• Registrazione costante delle nuove opere, adeguamento costante dei programmi informatici • Lavori amministrativi in relazione alla creazione e all'iscrizione nel catasto delle opere di protezione • Messa a disposizione dei documenti di archivio da parte del Cantone o dei Comuni • Creazione di una rete idrografica digitale • Formazione dei responsabili nei Comuni e negli uffici di ingegneria

Costi imputabili per misure di intervento immediato a seguito di maltempo

Per i costi delle misure attuate durante e subito dopo eventi di maltempo (fino a circa tre mesi dall'evento) al fine di prevenire ulteriori danni, si applicano le norme supplementari descritte nelle tabelle 41 e 42. Queste misure servono a prevenire altri danni immediati e danni successivi prevedibili. Le misure di ripristino di maggiore entità che non vengono realizzate subito (entro tre mesi) devono essere trattate come progetto ordinario.

In linea di principio, le misure di ripristino devono essere conteggiate tramite l'AP (AP 06-1/06-2). In caso di eventi di grande portata, queste misure possono essere trattate come progetto singolo d'intesa con l'UFAM.

Attribuzione dei mezzi finanziari

Se si tratta di un progetto singolo, nell'ambito del credito quadro sussistono due possibili fonti per l'attribuzione dei mezzi federali:

- i mezzi finanziari vengono prelevati dall'attuale contingente del Cantone interessato;
- i mezzi finanziari non gravano sul contingente, ma vengono attinti dalla riserva accantonata dalla Confederazione.

Spetta alla Confederazione stabilire come deve essere effettuata l'attribuzione dei mezzi.

La suddivisione dei mezzi fra documentazione sui pericoli e offerta di base può avere luogo se la loro attribuzione viene effettuata nel quadro dell'AP. Successivamente, si può fissare in modo diverso il tasso di contribuzione. Se le misure vengono trattate come progetti singoli, il tasso di contribuzione ammonta al 35 per cento. Eventuali prestazioni supplementari non vengono riconosciute.

A seconda del volume e della complessità, le misure supplementari rese necessarie dal maltempo devono essere conteggiate tramite l'AP in corso o presentate come progetto singolo. I criteri di delimitazione sono elencati nell'allegato 4.

Tab. 41

Costi imputabili

Documentazione sui pericoli	<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione dell'evento o catasto dei pericoli (compatibile con StorMe) • Documentazione e lavori di progettazione necessari per la realizzazione delle misure (compresa la valutazione del rischio) • Voli d'ispezione del servizio specializzato cantonale volti a valutare la situazione e avviare le necessarie misure urgenti, a condizione che siano coordinati con la Confederazione • Riprese aeree, a condizione che siano coordinate con la Confederazione
Offerta di base	<p>I costi per le seguenti misure sono imputabili solo se correlati alla riparazione o alla sostituzione di opere di protezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il ripristino del profilo di deflusso (asportazione di materiale solido di fondo e legno); • i lavori di ripristino degli alvei (sponde e letto); • le riparazioni semplici alle opere di protezione; • la rimozione sommaria di detriti nelle vicinanze dell'alveo nell'area pubblica della zona abitata per garantire l'accesso all'alveo (compreso trasporto del materiale); • i lavori di riparazione alle vie d'accesso che servono esclusivamente o parzialmente (chiave di ripartizione dei costi) alla manutenzione delle opere di protezione (ad es. allacciamento di camere di ritenuta); • il risanamento di scoscendimenti all'interno e all'esterno della foresta, se costituiscono un pericolo immediato con un notevole potenziale di danno (abitazioni, stabili artigianali e industriali, vie di comunicazione); • la rimozione sommaria di valanghe nella zona di deposito, se sussiste il pericolo di cadute multiple; in particolare al di sopra degli sbarramenti antivalanghe (compreso trasporto del materiale); • le indennità versate successivamente dalle assicurazioni vengono considerate nel conteggio finale (deduzione); • il Cantone è responsabile per il coordinamento di tutte le misure, per la loro documentazione e per il controllo trasparente dei costi.

In particolare	
Salari	<ul style="list-style-type: none"> • Ingegneri, architetti, gli imprenditori secondo KBOB, la tariffa degli impresari costruttori (tariffa a regia con ribassi) • Le prestazioni proprie di Comuni e corporazioni secondo pagamenti realmente effettuati, massimo 50 % KBOB • Di dipendenti comunali e cantonali, a costi propri compresi i costi salariali accessori (AVS, AD, SUVA, assicurazioni ecc.), ma al massimo il 50 % della tariffa KBOB, rispettivamente 50 % della locale tariffa a regia della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori
Vitto	• Disoccupati, volontari, pompieri (al massimo tariffe della Confederazione)
Noleggi	• Solo costi di noleggio escluso ammortamento (macchinari, utensili)
Costi per il materiale	<ul style="list-style-type: none"> • Tutto il materiale di consumo • Installazione telefonica e le relative spese • Perdite di guadagno, se generate dai lavori di costruzione, ad esempio l'uso del terreno

Tab. 42

Costi non imputabili


Lavori	<ul style="list-style-type: none"> • Riparazione di condotte e rubinetti da cantiere • Ripristino di strade, ferrovie e terreni coltivati • Sostituzione di ponti e passaggi distrutti o danneggiati (eccezione: vie d'accesso che servono esclusivamente per la manutenzione di opere di protezione). • Pulizia di edifici e siti privati
Discariche per il materiale	• Tasse per il conferimento in discarica (eccezione: materiale inquinato che può essere smaltito solo in una discarica)
Salari	<ul style="list-style-type: none"> • Soldo per i militari, la protezione civile e i pompieri • Indennità ordinarie per riunioni
Vitto	<ul style="list-style-type: none"> • Per i militari o la protezione civile (se il vitto è organizzato dai militari o dalla protezione civile) • Cerimonia per la conclusione dei lavori • Pranzi in occasione di riunioni, visite, ispezioni ecc.
Noleggi	• Leasing (con ammortamento)
Costi dei materiali	• Nuove acquisizioni
Investimenti	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruttura degli uffici, mobili e apparecchi, materiale d'ufficio • Equipaggiamento delle persone coinvolte nei lavori
Danni	• I danni assicurabili devono essere coperti da assicurazioni private

A11 Competenze e chiave di ripartizione per il finanziamento di infrastrutture

A11-1 Competenze

Nel caso delle infrastrutture (strade, ferrovie ecc.) la protezione contro i pericoli naturali spetta in linea di principio ai gestori degli impianti. La protezione delle persone e dei beni materiali importanti nella zona di pericolo adiacente alle infrastrutture è invece di competenza del Cantone interessato. L'UFAM finanzia le misure di protezione dei Cantoni (cfr. fig. 2).

Fig. 2
Competenze in materia di finanziamento di vie di comunicazione/lifeline



A11-2 Modello di ripartizione dei costi della Confederazione


La Confederazione punta a ottenere pianificazioni sostenibili e globali per la protezione dai pericoli naturali. Spesso queste pianificazioni coinvolgono diversi uffici federali in qualità di proprietari di impianti infrastrutturali dei trasporti o di autorità che accordano i sussidi. I bisogni delle diverse parti coinvolte nei progetti devono essere ben armonizzati tra di loro affinché la pianificazione possa essere mirata e la partecipazione adeguata.

I servizi federali partecipano in funzione della quota dei benefici, tenendo conto degli obblighi dei proprietari di impianti o nella veste di autorità che accordano sussidi per i costi dei progetti.

Tab. 43
Definizione delle quote dei costi

Quote dei costi	Elementi/basi
Costi non imputabili	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione degli oggetti per le infrastrutture dei trasporti • Delimitazione delle misure recepite nel progetto per ragioni di sinergia, ma senza funzione protettiva • Valori aggiunti diretti (all. A10, Manuale AP)
Quota dei beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • La riduzione dei rischi per beneficiario comporta quote dei costi.
Obblighi dei proprietari di impianti	<ul style="list-style-type: none"> • Costi aggiuntivi causati dall'insorgenza di un pericolo o dal potenziamento di un'infrastruttura di un partner del progetto

Rappresentazione schematica



1. Delimitazione dei costi non imputabili: protezione d'oggetto, valore aggiunto, misure dettate da ragioni di opportunità.
2. Rilevamento delle quote di rischio: la riduzione dei rischi per ogni parte coinvolta nel progetto corrisponde alla quota dei benefici relativa ai costi rimanenti.
3. Verifica degli obblighi dei proprietari di impianti mediante ripartizione basata sui rischi: gli obblighi devono essere considerati in modo adeguato. In particolare occorre verificare se sussistono costi che devono essere coperti da un partner del progetto a causa dell'insorgenza di un pericolo o del potenziamento di un'infrastruttura.
4. Rilevamento e assegnazione degli investimenti per l'adempimento degli obblighi dei proprietari di impianti.
5. I costi per ogni unità si compongono delle quote della protezione d'oggetto/del valore aggiunto, della quota della riduzione dei rischi e, se del caso, degli obblighi dei proprietari di impianti.
6. La ripartizione dei costi rimanenti (previa deduzione delle indennità LFo/LSCA) tra ulteriori parti coinvolte nel progetto avviene conformemente alla legislazione cantonale.

A12 Allegato al numero 6.1 dell'accordo programmatico Opere di protezione e documentazione sui pericoli: promemoria LPN/LCP

Poiché l'attuazione del presente AP da parte del Cantone corrisponde all'adempimento di un compito della Confederazione conformemente all'articolo 2 LPN, secondo i numeri 2 e 6.1 dell'Accordo sono applicabili anche le prescrizioni del capo 1 della LPN e della sezione 1 dell'OPN.

Basi: per i contenuti, si rimanda ai seguenti documenti di base:

- inventari secondo l'articolo 5 LPN:
 - Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP);
 - Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS);
 - Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS);
- inventari secondo gli articoli 18a e 23b LPN:
 - Inventario federale delle torbiere alte (ITA);
 - Inventario federale delle paludi (IP);
 - Inventario federale delle zone golenali (IZG);
 - Inventario federale dei siti di riproduzione degli anfibi (ISAN);
 - Inventario federale dei prati e dei pascoli secchi (IPPS);
 - Inventario federale delle zone palustri (IZP);
- inventari secondo l'articolo 11 LCP:
 - Inventario federale sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale e nazionale;
 - Inventario federale delle bandite federali di caccia;
- aiuti all'esecuzione:
 - «Reconstitution et remplacement en protection de la nature e du paysage» (istruzioni, disponibili soltanto in tedesco e francese), Guide de l'environnement n.11, UFAFP 2002;
 - «Natur- und Heimatschutz beim forstlichen Projektwesen», BFL 1987 (istruzioni e raccomandazioni, disponibili soltanto in tedesco; contenuti del capitolo 3.4 [arginature] tuttora applicabili);
- Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale 1997; una concezione conforme all'art. 13 LPT), in particolare i capitoli 7, 11 e 12 nonché Strategia dell'UFAM sul paesaggio 2011;
- Strategia Biodiversità Svizzera (SBS, Consiglio federale 2012);

altre basi:

- piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico (Landschafts-entwicklungskonzepte, LEK);
- Rete ecologica nazionale REN (attuazione da parte del servizio cantonale competente per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici secondo l'art. 26 OPN);
- «Les corridors faunistiques en Suisse: bases pour la mise en réseau suprarégionale des habitats», UFAFP 2001 (disponibile soltanto in tedesco e francese);
- Liste rosse (specie e habitat minacciati) e liste delle specie e degli habitat prioritari a livello nazionale (UFAM 2011/2013; cfr. anche promemoria, guide pratiche, strategie e piani d'azione nel sito Internet dell'UFAM, comprese le basi per le zone Smeraldo).

Procedura: nel quadro della procedura cantonale determinante devono essere garantite, il prima possibile o comunque in periodi appropriati, le seguenti tappe e le seguenti forme di coordinamento:

- valutazione delle ripercussioni e dell'ubicazione vincolata del progetto nelle zone iscritte all'IFP e in altre zone inventariate al fine di conservare intatti gli oggetti secondo l'articolo 6 capoverso 1 LPN e secondo le ordinanze concernenti gli inventari in conformità agli articoli 18a e 23b LPN nonché all'articolo 11 LCP;
- rappresentazione nonché garanzia giuridica e pianificatoria a lungo termine dei provvedimenti di ripristino o di sostituzione prescritti dalla legge (art. 6 e art. 18 cpv. 1ter LPN) quale parte integrante del progetto e corrispondenti allo stato dei lavori di quest'ultimo;
- inventari secondo l'articolo 5 LPN: richiesta della presa di posizione dei servizi cantonali competenti e considerazione di eventuali proposte e richieste conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base giuridica o nel quadro della ponderazione degli interessi. In particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a redigere una perizia (art. 7 LPN). Secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all'autorità decisionale deve essere redatta quando l'oggetto subisce un danno rilevante. La perizia è necessaria anche quando, in relazione alla realizzazione dell'impianto interessato, sorgono questioni di principio concernenti la protezione della natura e

Indice parte 7:

Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il bosco

7	Spiegazioni relative all'accordo programmatico 188 concernente il bosco		
7.1	Programma parziale Bosco di protezione	189	
7.1.1	Situazione programmatica iniziale	189	
7.1.1.1	Basi legali	189	
7.1.1.2	Situazione attuale	189	
7.1.1.3	Prospettive di sviluppo	190	
7.1.2	Politica programmatica	192	
7.1.2.1	Scheda programmatica	192	
7.1.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	193	
7.1.2.3	Obiettivi programmatici	196	
7.1.3	Allegato relativo al bosco di protezione	201	
7.1.3.1	Definizione di «superficie trattata»	201	
7.1.3.2	Procedura in caso di adeguamento del perimetro cantonale del bosco di protezione	202	
7.1.3.3	Controlling degli obiettivi programmatici	203	
7.2	Programma parziale Biodiversità nel bosco	204	
7.2.1	Situazione programmatica iniziale	204	
7.2.1.1	Basi legali	204	
7.2.1.2	Situazione attuale	204	
7.2.2	Politica programmatica	204	
7.2.2.1	Principi e prospettive	204	
7.2.2.2	Scheda programmatica	206	
7.2.2.3	Calcolo dei mezzi finanziari	209	
7.2.2.4	Obiettivi programmatici	210	
7.3	Programma parziale Gestione del bosco	219	
7.3.1	Situazione programmatica iniziale	219	
7.3.1.1	Basi legali	219	
7.3.1.2	Situazione attuale	219	
7.3.1.3	Prospettive di sviluppo	223	
7.3.2	Politica programmatica	224	
7.3.2.1	Scheda programmatica	224	
7.3.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	227	
7.3.2.3	Obiettivi programmatici	227	
7.3.3	Allegato relativo alla gestione del bosco	239	
7.3.3.1	Piano cantonale tipo OP 1 Strutture e processi di gestione ottimali	239	
7.3.3.2	Contenuti dei progetti globali	240	
7.4	Interfacce del programma Bosco	241	
7.4.1	Interfacce tra i programmi parziali dell'accordo programmatico Bosco	241	
7.4.1.1	Obiettivo generale e basi legali	241	
7.4.1.2	Interfacce tra il programma parziale Bosco di protezione e il programma parziale Biodiversità nel bosco	242	
7.4.1.3	Interfacce del programma parziale Bosco di protezione con il programma parziale Gestione del bosco	243	
7.4.1.4	Interfacce tra il programma parziale Biodiversità nel bosco e il programma parziale Gestione del bosco	244	
7.4.2	Interfacce tra il programma Bosco e altri accordi programmatici nel settore ambientale	245	
7.4.2.1	Interfacce tra il programma parziale Bosco di protezione e la scheda programmatica Rivitalizzazioni	245	
7.4.2.2	Interfacce tra il programma parziale Biodiversità nel bosco e la scheda programmatica Protezione della natura	245	
7.4.2.3	Interfacce tra il programma parziale Biodiversità nel bosco e la scheda programmatica Zone di protezione federali per la fauna selvatica	246	
7.4.2.4	Interfacce tra il programma parziale Biodiversità nel bosco e la scheda programmatica Paesaggio	246	
7.4.2.5	Interfacce tra il programma parziale Gestione del bosco e la scheda programmatica Zone di protezione federali per la fauna selvatica	246	
	Allegato relativo alla parte 7		247
A1	Allegato relativo alla situazione programmatica iniziale: promemoria LPN/LCP		247
A2	Allegato: Quando occorre un piano bosco-selvaggina?		249

7 Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente il bosco

L'accordo programmatico Bosco

I precedenti programmi Bosco di protezione, Biodiversità nel bosco e Gestione del bosco sono ora riuniti in un accordo programmatico Bosco. Quest'ultimo risponde in particolare al desiderio dei Cantoni di disporre di maggior flessibilità nell'impiego delle risorse e mira a ottimizzare le interfacce tra i Cantoni e la Confederazione. Sul piano tecnico, non ci sono state modifiche sostanziali rispetto ai programmi precedenti. I rapporti annuali dei Cantoni restano invariati dal punto di vista contenutistico, ma ogni Cantone dovrà presentare un documento unico per i tre programmi parziali.

Le modalità di adempimento alternativo dei tre programmi parziali (cfr. n. 1.3.11) sono definite nell'ambito di un dialogo tra i servizi specializzati della Confederazione e dei Cantoni e successivamente approvate dall'UFAM. In funzione di una nuova assegnazione dei fondi, gli adempimenti alternativi sono in linea di principio possibili tra tutti gli obiettivi programmatici dell'accordo quadro, ma devono tuttavia avere la priorità all'interno dello stesso programma parziale. In ogni caso, prima di decidere un'attribuzione alternativa delle risorse è importante che i responsabili della Confederazione e dei Cantoni tengano accuratamente conto sia delle linee guida strategiche della Confederazione sia della situazione specifica all'interno del Cantone, nonché del principio di parità di trattamento. In linea di principio, i Cantoni devono presentare la domanda di adempimento alternativo insieme al rapporto annuale.

7.1 Programma parziale Bosco di protezione

Compresa la protezione interna ed esterna al bosco

7.1.1 Situazione programmatica iniziale

7.1.1.1 Basi legali

Accordo programmatico Bosco di protezione in generale		
Art. 77 Cost.	La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere la loro funzione protettiva.	
Art. 20 LFo	I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione; devono garantire un minimo di cure per il bosco di protezione.	Cura del bosco di protezione
Art. 37 LFo	La Confederazione accorda, sulla base di accordi programmatici, indennità per la cura del bosco di protezione, la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta nonché la garanzia dell'infrastruttura necessaria. In caso di eventi naturali straordinari può anche decidere singole indennità.	Indennità
Art. 18 OFo	I Cantoni designano il bosco con funzione protettiva e provvedono a coinvolgere la popolazione nella procedura di pianificazione.	
Art. 40 OFo	Le indennità per il bosco di protezione sono stabilite in base al potenziale di pericolo e di danno, alla superficie del bosco di protezione, all'infrastruttura necessaria nonché alla qualità della prestazione.	
Bosco e selvaggina nel bosco di protezione		
Art. 27 LFo, art. 3 cpv. 1 LCP	I Cantoni emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per assicurare la conservazione del bosco.	
Art. 31 OFo	In caso di danni causati dalla selvaggina occorre completare la pianificazione forestale con un piano di gestione del bosco e della selvaggina.	
Protezione del bosco		
Art. 37a e 37b LFo, OPV	La Confederazione concede, sulla base di accordi programmatici, indennità per misure volte a prevenire i danni causati dagli organismi nocivi al di fuori del bosco di protezione.	Danni alla foresta

7.1.1.2 Situazione attuale

Per il quarto periodo NPC, l'accordo programmatico (AP) Bosco di protezione è integrato nell'AP Bosco sotto forma di programma parziale allo scopo di semplificare le procedure amministrative e sfruttare le sinergie nell'ambito dell'attuazione nonché di consentire adempimenti alternativi tra i singoli programmi parziali.

Analisi dei punti forti e dei punti deboli del programma

Durante il terzo periodo NPC, un gruppo di accompagnamento, composto da rappresentanti dei Cantoni BE, FR, GR, LU, OW, SG, VD e VS, ha discusso i punti forti e i punti deboli del programma Bosco di protezione. Con il suo contributo forfettario per ettaro di bosco di protezione trattato, di per sé il programma Bosco di protezione è facilmente attuabile. Il progetto «Continuità nel bosco di protezione» (NaiS) rappresenta un indicatore di qualità chiaro. Per quanto riguarda il trattamento del bosco di protezione, l'AP consente un'elevata flessibilità ai Cantoni. Questi ultimi hanno auspicato un intervento a livello dell'indicatore di prestazione Protezione del bosco e nel settore del bosco e della selvaggina.

Nel terzo periodo NPC, nell'AP Bosco di protezione è stato integrato, in una fase pilota, il sostegno alle misure di protezione del bosco anche al di fuori del bosco di protezione e del bosco in generale. Viste le esperienze positive, questo obiettivo è integrato nel programma parziale Bosco di protezione anche nel quarto periodo NPC.

Per il quarto periodo NPC sono stati mantenuti i punti rivelatisi efficaci, mentre alcuni aspetti sono stati riveduti in base alle esperienze dei precedenti periodi NPC e del gruppo di lavoro con i Cantoni. I punti principali sono i seguenti:

- la ripartizione dei fondi resta basata sull'indice bosco di protezione, calcolato analogamente al terzo periodo NPC. Nei limiti delle possibilità finanziarie dell'intero programma, la ripartizione continua a tener conto anche del fabbisogno segnalato dai Cantoni;
- nel manuale NPC del quarto periodo, le responsabilità nel settore del bosco e della selvaggina sono trattate in modo più dettagliato (IQ 4 Bosco e selvaggina);
- dopo una verifica dei risultati della rete pilota di aziende forestali³⁶, il contributo forfettario della Confederazione di 5000 franchi per ettaro di superficie di bosco di protezione trattato è mantenuto;
- le misure di protezione del bosco restano integrate nel programma parziale Bosco di protezione e comprendono anche misure di protezione al di fuori del bosco di protezione o del bosco in generale nonché misure volte a ridurre il rischio di incendi forestali. La ripartizione dei fondi è effettuata secondo le indicazioni contenute nel numero 7.1.2.2.

7.1.1.3 Prospettive di sviluppo

In realtà invece della cura del bosco di protezione bisognerebbe indennizzare la riduzione dei rischi garantita dal bosco. Quest'ultima non è tuttavia direttamente misurabile.

36 Rete pilota di aziende forestali della Svizzera, rapporto tecnico, risultati 2008-2015 (HAFL Zollikofen, analisi annua).

Per misurare indirettamente la riduzione dei rischi ci si può basare sulla superficie del bosco di protezione che soddisfa i requisiti minimi NaiS. Nel 2013 l'UFAM ha pertanto avviato un progetto, nel quale i punti di campionamento dell'Inventario forestale nazionale (IFN) vengono attribuiti ai tipi di stazione NaiS. In futuro, questa base dovrà consentire di rilevare le superfici boschive che soddisfano i requisiti minimi NaiS. Dal 2017 è inoltre in corso un progetto, che analizza la questione della periodicità ideale degli interventi in vari tipi di stazione NaiS, mettendo l'accento sulla garanzia di un'azione protettiva durevole. A lungo termine, la Confederazione intende misurare in base a questi criteri il fabbisogno di cura del bosco di protezione sull'intero territorio svizzero.

La superficie del bosco di protezione come misura indiretta per l'indennizzo della funzione protettiva

Nel frattempo, l'importo forfettario per ettaro di bosco di protezione trattato verrà verificato e, se del caso, adeguato in base agli indicatori della Rete pilota di aziende forestali della Svizzera (cfr. n. 7.1.2.2).

A lungo termine, anche le infrastrutture necessarie al trattamento del bosco di protezione dovranno essere indennizzate con un importo forfettario per unità di superficie (tenendo conto delle condizioni topografiche e dei metodi utilizzabili per la raccolta del legno). A tal fine, nel 2016 è stato avviato il progetto «Valori indicativi per gli allacciamenti forestali». Nei settori della protezione del bosco e della garanzia dell'infrastruttura non si mira a una determinata prestazione, bensì allo «stretto necessario». Nel settore della protezione del bosco, l'elaborazione di contributi forfettari basati sulle prestazioni si è rivelata un compito molto difficile, soprattutto se si vogliono evitare incentivi sbagliati. Per questo motivo, i contributi per gli obiettivi programmatici subordinati 2 e 3 continueranno a essere corrisposti in funzione dei costi.

Nel 2013, l'UFAM ha avviato un progetto che si occupa del trattamento selvicolturale delle sponde dei corsi d'acqua. La revisione del relativo profilo dei requisiti nel concetto NaiS avverrà presumibilmente durante il quarto periodo NPC.

7.1.2 Politica programmatica

7.1.2.1 Scheda programmatica

Scheda programmatica Bosco di protezione, compresa la protezione interna ed esterna del bosco, art. 37, 37a e 37b LFo

Obiettivo legale	Protezione dell'uomo e di beni materiali considerevoli dai pericoli naturali. Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta.
Effetto perseguito	Protezione dell'uomo, dell'ambiente e di beni materiali considerevoli dai pericoli naturali gravitativi mediante una garanzia durevole dell'efficacia dei boschi di protezione. Il bosco assicura la sua funzione in modo sostenibile anche in caso di perturbazioni biotiche e abiotiche.
Priorità e strumenti UFAM	I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione delle priorità in termini di efficacia: <ul style="list-style-type: none"> • delimitazione dei boschi di protezione (ripartizione dei fondi in base al potenziale di pericolo e di danno); • requisiti qualitativi secondo il concetto NaiS (al momento giusto, adeguato al sito, efficace e proporzionale); • messa in pericolo e importanza delle funzioni del bosco.

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
7a-1	OP 1: Trattamento del bosco di protezione Trattamento del bosco di protezione secondo il concetto NaiS, comprese misure di accompagnamento per garantire e migliorare l'azione protettiva	IP 1.1: Numero di ettari di bosco di protezione trattati secondo il concetto NaiS	IQ 1: Profilo dei requisiti conformemente al pericolo naturale e alla stazione IQ 2: Analisi dell'effetto su superfici tipo IQ 3: Controllo dell'esecuzione IQ 4: Bosco e selvaggina	5000 CHF/ha ³⁷
7a-2	OP 2: Garanzia dell'infrastruttura Garanzia dell'infrastruttura necessaria per trattare il bosco di protezione, compresa la protezione antincendio	IP 2.1: Attuazione secondo la pianificazione cantonale e l'AP	IQ 5: Requisiti del progetto	Contributo globale in base all'AP ³⁷
7a-3	OP 3: Protezione del bosco Organismi nocivi/danni alla foresta	IP 3.1: Costi per misure di prevenzione e lotta contro i danni forestali all'interno del bosco (adottare il minor numero possibile di misure) IP 3.2: Costi per misure di prevenzione e lotta contro i danni forestali al di fuori del bosco (adottare il minor numero possibile di misure)	IQ 6: Rispetto delle strategie di lotta in vigore a livello nazionale IQ 7: Rimozione di danni abiotici alla foresta, se le sue funzioni sono messe in serio pericolo dall'evento o da danni consequenziali	40% dei costi netti

³⁷ Il contributo forfettario della Confederazione è calcolato in base al 40% dei costi netti medi (costi totali meno eventuali proventi dalla vendita di legname).

Per gli obiettivi programmatici 1 e 2 la scheda programmatica si riferisce al perimetro del bosco di protezione secondo la delimitazione cantonale in base ai criteri armonizzati «SilvaProtect-CH» e per l'obiettivo programmatico 3 all'intera superficie del Cantone. Se i Cantoni adattano la delimitazione del bosco di protezione, la Confederazione si esprime sugli adeguamenti secondo l'allegato A2, prima che fondi del programma parziale Bosco di protezione possano essere impiegati sulle nuove superfici delimitate.

Perimetro del bosco di protezione

Per gestire l'impiego dei fondi, l'UFAM può procedere come segue.

Delimitazione del bosco di protezione

Il potenziale di pericolo viene definito utilizzando modelli di processo, che vanno adeguati periodicamente allo stato attuale delle conoscenze per mantenere o aumentare la credibilità delle indicazioni fornite. I risultati dei calcoli nell'ambito dei modelli di processo alternativi sono meno affidabili; la modellizzazione del potenziale di pericolo costituisce una base e non un elemento guida per l'impiego delle risorse.

Definizione del potenziale di pericolo

Il potenziale di danno è l'elemento determinante per la designazione delle superfici di bosco di protezione. Tuttavia, poiché possono essere utilizzate solo serie di dati disponibili per l'intero territorio svizzero, la differenziazione non può avvenire secondo una libera scelta, ma deve essere effettuata sulla base di categorie prestabilite. Le modifiche della definizione del potenziale di danno hanno un impatto anche sul programma Opere di protezione e documentazione sui pericoli.

Definizione del potenziale di danno

Requisiti qualitativi secondo il concetto NaiS

Il concetto NaiS comprende tutti e quattro gli elementi del controllo dell'efficacia (analisi degli obiettivi, analisi dell'effetto, controllo dell'esecuzione e controllo del raggiungimento degli obiettivi). Dal momento che gli interventi eseguiti nel bosco di protezione producono i loro effetti, a seconda del sito, anche dopo anni o decenni, il controllo dell'efficacia non è uno strumento adatto per la gestione diretta delle risorse. Tuttavia, dovrebbe essere possibile utilizzarlo a medio termine per individuare le misure particolarmente efficaci.

I quattro elementi del controllo dell'efficacia

Il concetto NaiS prevede dapprima di chiarire la necessità d'intervento e successivamente di decidere le misure efficaci e proporzionali da adottare. Queste dipendono essenzialmente dall'ubicazione e dalla situazione iniziale e (per il momento) non sono quindi modellizzabili. Di conseguenza spetta ai Cantoni definire le superfici prioritarie da trattare. Nell'ambito del controlling, la Confederazione può effettuare controlli a campione per verificare se sono state adottate misure efficaci e proporzionali.

7.1.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

I fondi previsti dalla pianificazione finanziaria della Confederazione per i settori Bosco di protezione, Protezione interna ed esterna al bosco, Bosco e

selvaggina nonché Infrastruttura comprendono anche 10 milioni di franchi per misure di adattamento al cambiamento climatico, in particolare per la cura dei popolamenti di conifere instabili con una rigenerazione insufficiente. I contributi della Confederazione per il periodo programmatico attuale saranno presumibilmente di un importo simile a quelli disponibili finora. Saranno tuttavia subordinati all'approvazione dei crediti a preventivo da parte degli organi della Confederazione competenti in materia di preventivo e di piano finanziario.

Per le misure di prevenzione e lotta contro i danni alla foresta, la Confederazione accantona una riserva di 1,5 milioni di franchi all'anno per singoli progetti in caso di eventi naturali straordinari (contaminazione da organismi nocivi particolarmente pericolosi, incendio boschivo ecc.).

Chiave di ripartizione dei fondi

L'indice bosco di protezione costituisce la base per la ripartizione dei fondi tra i Cantoni. Questo indice è la quota delle superfici rilevanti per i processi dannosi³⁸ nel bosco per Cantone rispetto alla superficie modellizzata a livello nazionale.

Ripartizione dei fondi secondo la modellizzazione del progetto «SilvaProtect-CH»

Per il fabbisogno di fondi nel settore della protezione del bosco viene messa a disposizione un'adeguata riserva per i negoziati, allo scopo di tener conto anche del fabbisogno dei Cantoni con poco bosco di protezione. Nei limiti delle possibilità finanziarie dell'intero programma, per tutti gli obiettivi la ripartizione tiene conto del fabbisogno segnalato dai Cantoni.

Contributo di base per ettaro di bosco di protezione trattato

Le esperienze dei precedenti periodi NPC hanno evidenziato che i Cantoni stessi partecipano al programma Cura del bosco di protezione in misura molto eterogenea. Alcuni Cantoni si sono impegnati nella cura del bosco di protezione con risorse finanziarie in parte superiori a quelle della Confederazione e hanno quindi superato nettamente l'obiettivo di superficie. Questo impegno non ha tuttavia niente a che fare con i costi effettivi della cura del bosco, che sono a carico dei fornitori delle prestazioni (proprietari del bosco). Il contributo di base si fonda pertanto sui costi netti medi attuali, calcolati in base a dati empirici raccolti nell'ambito dei progetti pilota «effor2» nei Cantoni VS e VD, a dati dei Cantoni in generale nonché ai risultati della Rete pilota di aziende forestali della Svizzera (TBN)³⁹. Questi risultati hanno evidenziato che tra il 2008 e il 2015 nel settore operativo del bosco di protezione non è stato ricavato alcun utile. Per questo motivo la Confederazione ha deciso di mantenere

Contributo di base di 5000 CHF/ha

38 Le superfici rilevanti per i processi dannosi sono modellizzate mediante un'intersezione fra le superfici rilevanti per i processi di pericolo (caduta di massi, valanghe, scivolamenti e processi idrologici nei torrenti) e il potenziale di danno definito (in base ai dati dell'UST aggiornati e disponibili su scala nazionale). Tutti i processi di pericolo sono ponderati allo stesso modo e le sovrapposizioni sono trascurate.

39 Rete pilota di aziende forestali della Svizzera, rapporto tecnico, risultati 2008–2015 (HAFL Zollikofen, analisi annua).

anche per il quarto periodo NPC il contributo di base di 5000 franchi per ettaro, che corrisponde al 40 per cento circa dei costi netti medi, pari a 12500 franchi per ettaro. A medio termine bisognerà rilevare i costi effettivi con maggiore esattezza. La revisione del software «ForstBAR» consente una valutazione per superficie trattata. A tale scopo l'UFAM ha integrato in «ForstBAR» un modulo «Bosco di protezione».

Misure incluse nel contributo di base

Il contributo di base comprende misure volte a conservare e promuovere la funzione di protezione del bosco. Le misure che forniscono una prestazione per questa funzione rientrano nel contributo di base:

- la cura del bosco di protezione compresa la pianificazione;
- i costi per l'analisi dell'effetto su superfici tipo (IQ 2);
- le eventuali misure necessarie per il bosco e la selvaggina (IQ 4);
- le misure per la cura dei biotopi;
- gli aiuti al rimboschimento, i piccoli rimboschimenti e i sentieri.

Non rientrano nella determinazione dei costi:

- le misure isolate, che contribuiscono solo a ridurre i pericoli per gli insediamenti, le infrastrutture e i luoghi di ricreazione risultanti dal popolamento stesso (taglio di alberi per ragioni di sicurezza);
- le misure che non sono necessarie per conservare e promuovere la funzione di protezione (ad es. biodiversità, ricreazione ecc.);
- le misure volte a mantenere l'operatività di un beneficiario (ad es. sorveglianza di strade e ferrovie ecc.).

Il programma parziale Bosco di protezione non prende in considerazione i grandi interventi tecnici temporanei e i grandi rimboschimenti nel bosco di protezione (costo > 100 000 CHF). Si tratta di interventi necessari solo in casi eccezionali e gestiti dall'UFAM assieme ad altri interventi tecnici eseguiti nell'ambito dei pericoli naturali. Di conseguenza, sono integrati nella scheda programmatica Opere di protezione e documentazione sui pericoli.

Il contributo di base non comprende le misure di protezione del bosco, indennizzate secondo i costi calcolati perlopiù in base alle tariffe cantonali. Su proposta dei Cantoni, nell'AP per le misure di protezione del bosco è fissato un importo in corrispondenza dell'indicatore di prestazione Protezione del bosco.

Nessun costo residuo per i proprietari di bosco

La Confederazione parte dal principio che il proprietario del bosco purché non sia pubblicamente responsabile per la sicurezza contro i pericoli naturali) non dovrebbe sostenere alcun costo residuo per la cura del bosco di protezione. Secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettere c e d LFo, tali costi

I costi residui dovrebbero essere sostenuti da Cantone, Comuni e terzi

dovrebbero essere sostenuti dal Cantone, dai Comuni e da terzi (ad es. dagli enti responsabili dell'infrastruttura), come avviene solitamente per tutte le altre misure di protezione contro i pericoli naturali.

Infrastrutture per la gestione del bosco di protezione

Il fabbisogno di risorse per l'infrastruttura varia notevolmente da un Cantone all'altro, a seconda della densità degli allacciamenti. Per questo motivo non viene fissato un valore limite generale vincolante per tutti i Cantoni. I fondi complessivi del programma parziale Bosco di protezione destinati all'infrastruttura su scala nazionale non possono tuttavia superare il limite massimo del 25 per cento.

*Al massimo il 25%
a favore
dell'infrastruttura*

Durante i negoziati sull'AP, i Cantoni presentano alla Confederazione il loro fabbisogno di fondi sulla base della pianificazione dell'infrastruttura. Dal canto suo, la Confederazione valuta queste esigenze nei limiti delle possibilità finanziarie dell'intero programma.

Nel calcolo dei costi riconosciuti, dal totale vanno dedotti i contributi versati da terzi che traggono un beneficio speciale dalle misure promosse o che hanno concausato un eventuale danno.

Protezione del bosco

Per reagire a danni imprevisti, la Confederazione accantona una riserva. Occorre distinguere tra l'onere all'interno e al di fuori del bosco. Per motivi di efficienza è attribuita un'elevata priorità alla sorveglianza specifica delle zone a rischio.

All'atto della notifica del fabbisogno, il Cantone indica i danni biotici e abiotici alla foresta che intende sorvegliare e trattare all'interno e al di fuori del bosco (rispettivamente i danni che si attende) nonché l'importo che intende destinare alle misure. Il Cantone indica anche le funzioni del bosco gravemente minacciate. Conformemente all'obiettivo programmatico Trattamento del bosco di protezione, il contributo della Confederazione ammonta al 40 per cento dei costi netti (dedotti gli eventuali proventi della vendita del legname). L'indennità è corrisposta in base all'onere, che può essere calcolato secondo le tariffe cantonali.

7.1.2.3 Obiettivi programmatici

OP 1 Trattamento del bosco di protezione

Indicatori di prestazione

IP 1.1 Numero di ettari di bosco di protezione trattati secondo il concetto

NaiS

L'AP tra Confederazione e Cantone viene stipulato in base all'estensione della superficie di bosco di protezione da trattare. Per superficie trattata si

intende la superficie direttamente influenzata da un intervento conforme al concetto NaiS. Indicazioni precise per la definizione della superficie trattata figurano nell'allegato 7.1.3.1.

All'interno del perimetro del bosco di protezione il Cantone è libero di scegliere le superfici d'intervento. L'insieme delle superfici scelte dal Cantone può quindi comprendere superfici con costi di trattamento diversi. È compito del Cantone trovare un equilibrio tra le superfici del bosco di protezione che richiedono cure meno onerose e quelle che necessitano invece di cure più dispendiose.

Indicatori di qualità

IQ 1 Profilo dei requisiti conformemente al pericolo naturale e alla stazione

Il concetto NaiS descrive i requisiti in base ai quali deve essere trattato il bosco di protezione. I relativi standard sono vincolanti per la cura del bosco di protezione e sono pubblicati nelle istruzioni «Continuità nel bosco di protezione e controllo dell'efficacia» (Frehner et al. 2005). L'UFAM sostiene corsi specifici per l'attuazione del concetto NaiS a livello cantonale al di fuori del programma parziale Bosco di protezione.

*Il concetto NaiS
descrive i requisiti*

Il margine di manovra relativo all'intensità degli interventi è definito mediante i profili dei requisiti conformemente al pericolo naturale rilevante e al tipo di stazione.

IQ 2 Analisi dell'effetto sulle superfici tipo

Nel quadro delle istruzioni NaiS, la Confederazione formula raccomandazioni per la cura del bosco di protezione. Un'azione protettiva a lungo termine può essere tuttavia raggiunta solo se le misure vengono adattate alle condizioni locali. Queste misure devono essere definite in loco da esperti competenti che conoscano la situazione locale. Con l'analisi dell'effetto si verifica se le misure attuate o la loro omissione intenzionale hanno prodotto il risultato atteso (a lungo termine) sullo stato del bosco. L'analisi dell'effetto serve all'operatore locale competente per verificare le misure attuate e curare il bosco di protezione in modo sempre più efficace.

*Osservazione e
documentazione
delle superfici tipo*

L'operatore osserva e documenta a lungo termine l'effetto delle misure o della loro omissione intenzionale sulle superfici tipo. I servizi forestali cantonali promuovono questo compito e garantiscono la documentazione a lungo termine. I Cantoni sono liberi di stabilire le modalità di attuazione. Nelle istruzioni NaiS, la Confederazione formula raccomandazioni per l'attuazione che possono servire da base per i Cantoni.

In occasione di controlli a campione svolti congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni si discute delle conclusioni che scaturiscono dall'analisi dell'effetto sulle superfici tipo per la stazione del campione.

L'analisi dell'effetto serve anche per informare il del pubblico e per il perfezionamento professionale dei responsabili in loco.

IQ 3 Controllo dell'esecuzione

Il controllo dell'esecuzione deve essere organizzato e documentato dal Cantone. I Cantoni sono liberi di stabilire le modalità di attuazione. Nelle istruzioni NaiS, la Confederazione formula raccomandazioni per l'attuazione che possono servire da base per i Cantoni. Per pianificare il controllo dell'esecuzione occorre disporre di un riepilogo delle misure adottate a livello cantonale.

Il controllo dell'esecuzione è organizzato e documentato dal Cantone

Con il controllo dell'esecuzione si verifica se le misure pianificate sono state attuate nel luogo giusto e a regola d'arte. Sono necessari un piano di esecuzione (preferibilmente digitale o sotto forma di carta) e, per ogni intervento, una spiegazione sommaria delle misure (ad es. cura del bosco giovane, diradamento a scopo di stabilità, protezione del bosco, formulario 2 del concetto NaiS ecc.), nonché l'attribuzione a un'unità di trattamento (o a una superficie tipo).

La periodicità degli interventi dipende dalla loro necessità conformemente al concetto NaiS.

IQ 4 Bosco e selvaggina

L'esecuzione nel settore del bosco e della selvaggina rientra nella sfera di competenza e di responsabilità dei Cantoni. Questi ultimi disciplinano e pianificano la caccia e regolano l'effettivo di selvaggina in modo da garantire la conservazione del bosco, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a misure di protezione. L'aiuto all'esecuzione «Bosco e selvaggina» illustra come raggiungere tale obiettivo nonché in quali casi e come occorre allestire e attuare un piano di gestione del bosco e della selvaggina secondo l'articolo 31 OFo.

Responsabilità nel settore del bosco e della selvaggina

Spetta in primo luogo ai servizi forestali e della caccia cantonali elaborare i piani di gestione del bosco e della selvaggina. All'atto dell'allestimento e della pianificazione delle misure occorre di norma coinvolgere altri gruppi d'interesse. Laddove necessario e opportuno, gli spazi per la selvaggina e i piani di gestione del bosco e della selvaggina devono essere messi a punto a livello intercantonale.

I nuovi piani di gestione del bosco e della selvaggina devono essere sottoposti all'UFAM per parere, se la loro elaborazione e/o attuazione sono cofinanziate dalla Confederazione (aiuto all'esecuzione «Bosco e selvaggina», pag. 17). L'approvazione dei piani spetta ai Cantoni.

Nell'ambito dell'AP NPC, la Confederazione svolge una funzione di vigilanza. L'indicatore di qualità è costituito dalla conformità con l'aiuto all'esecuzione «Bosco e selvaggina». Se nell'ambito dei controlli a campione constatata ad esempio che un Cantone non adempie alla sua responsabilità in relazione al

bosco e alla selvaggina, l'UFAM organizza un colloquio con il Cantone (con la partecipazione dei servizi specializzati interessati).

OP 2 Garanzia dell'infrastruttura

Indicatore di prestazione

IP 2.1 Attuazione secondo la pianificazione cantonale e l'accordo programmatico

L'obiettivo programmatico 2 comprende le misure infrastrutturali necessarie per trattare una superficie di bosco di protezione (opere di allacciamento di base, misure antincendio, promozione delle teleferiche forestali ed edifici, ad es. centri di manutenzione). Sono sovvenzionate esclusivamente le misure finalizzate a garantire la piena funzionalità del bosco di protezione. Queste misure comprendono, in particolare, gli interventi di ripristino (dopo eventi naturali), il potenziamento (consolidamento, estensione), la sostituzione (trascorsa la durata di vita tecnica), la nuova costruzione e la manutenzione di infrastrutture. Nell'AP viene definita l'entità delle misure previste secondo la pianificazione cantonale.

Sussidi limitati alle misure finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di protezione

È compito del Cantone stabilire quali misure (ad es. per la manutenzione periodica e corrente) possono essere finanziate dall'ente pubblico e quali invece sono a carico del committente.

Indicatore di qualità

IQ 5 Requisiti del progetto

Le misure relative all'obiettivo programmatico 2 beneficiano di un sostegno solo se sono necessarie per trattare una superficie di bosco di protezione. Nell'ambito dell'AP viene definita l'entità delle misure secondo la pianificazione cantonale.

Tutti i progetti devono soddisfare i seguenti criteri:

- i progetti devono essere approvati dal Cantone secondo l'articolo 13a OFo;
- gli usufruttuari diretti devono fornire un contributo secondo l'articolo 35 capoverso 1 LFo;
- deve essere dimostrata la necessità (ad es. in base alla pianificazione forestale o a un piano cantonale di allacciamento globale e a uno studio delle varianti). Il valore aggiunto della misura deve essere evidente;
- l'esecuzione deve avvenire secondo le direttive, norme tecniche e istruzioni vigenti (SIA, VSS, SAFS, pubblicazioni UFAFP/UFAM ecc.) (garanzia di qualità).

OP 3 Protezione del bosco

Indicatore di prestazione

IP 3.1 Costi per misure di prevenzione e lotta contro i danni forestali all'interno del bosco

È determinante l'onere per le misure di trattamento in presenza di danni biotici e abiotici. Occorre tenere conto di eventuali ricavi, in particolare derivanti dalla vendita del legname (costi netti). Deve essere trattato tempestivamente il minor numero possibile di superfici o il numero strettamente necessario affinché sia possibile raggiungere l'obiettivo primario di «garantire le funzioni del bosco a lungo termine». Sono possibili anche misure che servano a ridurre i rischi di incendi di boschi, specialmente in zone secche, in luoghi prossimi ai centri abitati e lungo le vie di comunicazione.

IP 3.2 Costi per misure di prevenzione e lotta contro i danni forestali al di fuori del bosco

Analogamente all'IP 3.1

Indicatore di qualità

In caso di interventi di lotta contro danni biotici o abiotici all'interno del bosco di protezione occorre tenere conto dei profili dei requisiti NaiS. In caso di danni causati da tempeste, la decisione di raccogliere o non raccogliere il legname deve essere tracciabile, ad esempio secondo l'allegato 7 delle istruzioni NaiS.

IQ 6 Rispetto delle strategie di lotta in vigore a livello nazionale (pericoli e danni biotici)

Il Cantone documenta i seguenti punti: (1) rispetto delle strategie di lotta in vigore a livello nazionale⁴⁰, (2) presentazione e descrizione della funzione del bosco minacciata secondo la pianificazione forestale cantonale, (3) descrizione dell'efficienza delle misure di prevenzione e lotta contro i danni forestali, compresi i controlli dei risultati. Agli organismi nocivi per i quali all'entrata in vigore dell'AP non esiste ancora una strategia di lotta valida a livello nazionale si applicano l'ordinanza federale sulla protezione dei vegetali e l'ordinanza dell'UFAM concernente le misure fitosanitarie per le foreste.

IQ 7 Rimozione di danni abiotici alla foresta, se le sue funzioni sono messe in serio pericolo dall'evento o da danni consequenziali

La riparazione di danni abiotici al bosco, causati ad esempio da tempeste di vento o incendi di boschi, è sostenuta con fondi della Confederazione solo se le funzioni della foresta sono messe in *serio* pericolo dall'evento o dai suoi danni consequenziali. La decisione in merito alla presenza di un serio pericolo per le funzioni della foresta deve basarsi sulla pianificazione forestale cantonale o regionale. Gli interventi devono poter essere avviati per tempo,

40 Aiuto all'esecuzione «Protezione del bosco»

affinché sia possibile prevenire effettivamente i danni consequenziali e riparare i danni in modo efficiente. Per definire le misure di riduzione dei rischi di incendio boschivo si deve tener conto delle superfici per le quali i rischi di questo tipo sono considerati elevati. È il caso in particolare delle aree ubicate nelle vicinanze di insediamenti o strade e con forte affluenza di visitatori e/o in zone secche (zone periurbane o *wildland-urban interface*). A ciò si deve aggiungere la presenza di residui forestali altamente infiammabili. La vicinanza degli insediamenti rende più probabile il divampare di incendi boschivi boschivi e, al contempo, rappresenta anche un elevato potenziale di danno nonché un grave pericolo per le persone e gli insediamenti. Sono considerate misure proponibili la raccolta e, eventualmente, anche la rimozione dei residui forestali. Questi ultimi possono essere trattati anche in modo che il legname venga rimosso più rapidamente (ad es. tramite triturazione). Sono considerati residui forestali i rami combustibili. Il legno morto di grosso diametro a terra o in piedi può essere triturato o rimosso solo in via eccezionale, ossia in caso di pericolo di incendio molto elevato.

7.1.3 Allegato relativo al bosco di protezione

7.1.3.1 Definizione di «superficie trattata»

Per «superficie trattata» si intende quella parte del perimetro di bosco di protezione che durante il periodo programmatico è stata oggetto di misure di cura e di rinnovazione basate sul concetto NaiS nell'ottica di un obiettivo selvicolturale a lungo termine.


La superficie trattata comprende anche superfici parziali all'interno del perimetro di intervento in cui non sono stati eseguiti interventi veri e propri, ad esempio superfici tra due aperture di rinnovazione o zone intermedie, che non possono essere raggiunte da due linee di teleferica parallele. La superficie deve essere delimitata tenendo conto degli obiettivi selvicolturali e dei principi della tecnica di raccolta del legname. L'obiettivo è una delimitazione pragmatica e razionale, come quella già realizzata nelle carte degli interventi per i progetti selvicolturali.

In determinate circostanze, nelle aree di bosco disetaneo e permanente in cui si effettuano interventi estensivi con maggiore frequenza non è giustificato un computo completo di tutta la superficie delimitata. Ciò può valere anche per altri soprassuoli composti da più strati quando viene adottata solo una misura parziale (ad es. la cura del bosco giovane). In questi casi occorre procedere a un'adeguata riduzione percentuale delle superfici.

La figura 3 mostra un esempio di definizione della superficie trattata.

Fig. 3

Superficie trattata con aperture di rinnovazione e corridoi di teleferiche secondo Heinemann (2003, modificata)



7.1.3.2 Procedura in caso di adeguamento del perimetro cantonale del bosco di protezione

I Cantoni hanno delimitato i loro boschi di protezione in base ai criteri armonizzati «SilvaProtect-CH». In caso di adeguamento del perimetro cantonale del bosco di protezione, le nuove superfici di bosco di protezione devono essere sottoposte alla Confederazione per parere. Tali superfici sono verificate secondo la procedura standard relativa al bosco di protezione armonizzato descritta nel progetto «SilvaProtect-CH»⁴¹. Questa procedura garantisce il rispetto dei criteri di qualità di «SilvaProtect» e l'applicazione di criteri unitari per delimitare il bosco di protezione sull'intero territorio svizzero. Fondi del programma parziale Bosco di protezione possono essere impiegati sulle nuove superfici delimitate solo dopo che la Confederazione le ha approvate.

Dopo l'adeguamento della delimitazione cantonale del bosco di protezione, il Cantone mette a disposizione della Confederazione il perimetro aggiornato del bosco di protezione sotto forma di strato SIG.

⁴¹ Cfr. Losey, S. e Wehrli, A. 2013. «Schutzwald in der Schweiz. Vom Projekt SilvaProtect-CH zum harmonisierten Schutzwald», UFAM, Berna

7.1.3.3 Controlling degli obiettivi programmatici

(Disposizioni complementari al controlling generale NPC secondo il n. 1.2.4)

Dopo la conclusione del secondo anno programmatico, oltre al rapporto annuale di cui al numero 1.2.4 («Controlling comune di Confederazione e Cantone»), occorre elaborare tabelle sinottiche degli interventi effettuati per eseguire controlli a campione, indicando almeno la grandezza della superficie (solo per OP 1) e il tipo d'intervento. Il Cantone dispone di piani esecutivi o dati SIG delle misure attuate e, su richiesta, consente alla Confederazione di visionarli. Inoltre per l'obiettivo programmatico 2 (Garanzia dell'infrastruttura) la prestazione deve essere suddivisa e documentata in base alle seguenti categorie:

- nuova costruzione;
- adattamento dell'allacciamento (ampliamento, piccoli complementi);
- messa fuori servizio o smantellamento di infrastrutture di allacciamento esistenti;
- ripristino, sostituzione, manutenzione periodica;
- promozione di linee di teleferica;
- altre infrastrutture (prevenzione degli incendi boschivi, edifici).

7.2 Programma parziale Biodiversità nel bosco

7.2.1 Situazione programmatica iniziale

7.2.1.1 Basi legali

Art. 38 LFo, art. 41 OFo	La base per gli aiuti finanziari della Confederazione è costituita dall'articolo 38 della legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo) e dall'articolo 41 dell'ordinanza sulle foreste (OFo).	Aiuti finanziari
Art. 2 LFo, art. 1 OFo	Il campo d'applicazione geografico è la superficie forestale conformemente all'articolo 2 LFo e all'articolo 1 OFo.	Campo d'applicazione
LFo, LPN e LCP	La base per gli obiettivi contenutistici è costituita dalla LFo, dalla legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e dalla legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP).	Obiettivi contenutistici
Art. 1 cpv. 1 lett. b, art. 20 e art. 49 LFo	Nel suo articolo sullo scopo (art. 1 cpv. 1 lett. b), la LFo protegge la foresta come ambiente naturale di vita. I principi della gestione (art. 20 cpv. 4) prevedono la possibilità, per i Cantoni, di delimitare riserve forestali per la conservazione della fauna e della flora. L'articolo 49 capoverso 3 conferisce all'UFAM l'incarico di emanare le relative disposizioni esecutive.	Protezione del bosco
Art. 18 LPN, art. 14 OPN	L'articolo 18 LPN esige la protezione delle specie animali e vegetali mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti. L'articolo 14 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) enumera i criteri generalmente validi per i biotopi degni di protezione. L'allegato 1 elenca gli ambienti naturali del bosco particolarmente degni di protezione (boschi di gola, di pendio ripido e termofili).	Conservazione di spazi vitali sufficienti

7.2.1.2 Situazione attuale

La maggior parte dei Cantoni è in grado di rispettare l'accordo di prestazione stipulato con l'UFAM per il periodo NPC 2016 – 2019. In singoli casi saranno tuttavia inevitabili adempimenti alternativi: al momento della stipulazione dell'accordo programmatico (AP) con la Confederazione, infatti, i Cantoni non possono ancora pianificare con sicurezza i progetti, poiché la loro realizzazione dipende in ultima analisi dai proprietari dei boschi.

Il programma NPC 2016–2019 è a buon punto

7.2.2 Politica programmatica

7.2.2.1 Principi e prospettive

Lo sviluppo della biodiversità nel bosco dipende dalla qualità ecologica della superficie boschiva totale. Anche i boschi gestiti in modo naturalistico non presentano però l'intero spettro di habitat, strutture e risorse ecologiche indispensabili per la conservazione della flora e della fauna locali. Misure di protezione e promozione attiva continueranno quindi a essere irrinunciabili.

Misure di protezione e promozione irrinunciabili

A partire dal quarto periodo programmatico 2020 – 2024, la Confederazione intende definire ancora meglio le priorità d’attuazione relative ai diversi valori naturalistici e ai potenziali ecologici delle regioni. L’orientamento è dato dall’aiuto all’esecuzione «Biodiversità nel bosco: obiettivi e misure» (UFAM 2015), che attua la Strategia Biodiversità Svizzera sulla superficie boschiva e costituisce la base contenutistica e strategica della Confederazione per negoziare gli accordi di prestazione con i Cantoni.

Aiuto all’esecuzione «Biodiversità nel bosco: obiettivi e misure» come base strategica

La pianificazione delle misure di protezione e promozione si basa sulle priorità di attuazione seguenti:

Principi per la protezione della natura nel bosco

- delimitare più spesso riserve forestali di almeno 20 – 40 ettari per proteggere i processi; sfruttare tutte le occasioni per creare grandi riserve (> 500 ha); nell’Altipiano e nelle zone prioritarie sono rafforzati gli incentivi finanziari della Confederazione a favore delle riserve forestali;
- anche le zone di conservazione delle risorse genetiche sono ora considerate zone prioritarie⁴² (cfr. tab. 44);
- svolgere controlli degli effetti per verificare l’effetto delle misure sulla biodiversità nel bosco; a tal fine, la Confederazione ha introdotto l’indicatore di prestazione Controllo degli effetti e il relativo sostegno finanziario (cfr. anche IP 1.4 e 2.4);
- tenere conto delle specie e associazioni forestali prioritarie a livello nazionale;
- dare la priorità alle misure di promozione che consentono di conservare elevati valori naturalistici o di valorizzare habitat con un potenziale ecologico con un buon rapporto costi-benefici;
- promuovere il soprassuolo maturo e il legno morto in quantità e qualità ecologicamente sufficienti, in particolare nelle zone deficitarie dell’Altipiano e del Giura;
- promuovere gli alberi biotopi, in particolare quali elementi d’interconnessione mirata tra le riserve e le aree con soprassuolo maturo e legno morto;
- pianificare in modo mirato l’interconnessione ecologica degli habitat forestali isolati in combinazione con altre superfici per la biodiversità dell’infrastruttura ecologica;
- assicurare la collaborazione tra i servizi cantonali di protezione del bosco e della natura nel settore della biodiversità forestale.

7.2.2.2 Scheda programmatica

Scheda programmatica Biodiversità nel bosco, art. 38 LFo e art. 41 OFo				
Obiettivo legale	Protezione della foresta come comunità vivente prossima allo stato naturale (ecosistema).			
Obiettivo di prodotto (obiettivo in materia di risultati)	Conservazione e promozione della biodiversità naturale e seminaturale (determinata da fattori storico-culturali) della foresta			
Priorità e strumenti UFAM				
ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
7b-1	OP 1: Protezione a lungo termine di superfici boschive e alberi con particolare valore naturalistico	IP 1.1: Numero di ettari di riserve forestali	<ul style="list-style-type: none"> • Superfici boschive con elevato valore naturalistico • Di regola ≥ 5 ha (raccomandazione: ≥ 20 ha) • Garanzia del vincolo per le autorità e i proprietari (raccomandazione: ≥ 50 anni) • Geodati e mappatura delle stazioni 	Contributo forfettario per unità di superficie graduato per regione o aree d'importanza nazionale: 20 – 140 CHF/ha/anno contrattuale
		IP 1.2: Numero di ettari di aree con soprassuolo maturo (ASM)	<ul style="list-style-type: none"> • Popolamento seminaturale in fase di sviluppo avanzato • Di regola ≥ 1 ha • Garanzia del vincolo per le autorità e i proprietari 	Contributo forfettario per oggetto commisurato alla grandezza dell'oggetto: 3000 – 150 000 CHF.
		IP 1.3: Numero di alberi biotopi	<ul style="list-style-type: none"> • DPU ≥ 50 cm (latifoglie) o ≥ 70 cm (conifere) o almeno una caratteristica ecologica particolare • Garanzia del patrimonio forestale fino alla decomposizione 	250 CHF/albero (contributo unico)
		IP 1.4: Numero di progetti cantonali di controllo degli effetti	<ul style="list-style-type: none"> • Obiettivo del progetto conforme alla strategia di controllo degli effetti dell'UFAM • Metodologia e dati destinati alla riutilizzazione approvati dall'UFAM o da altri Cantoni (riutilizzazione per scopi scientifici previo accordo) 	50 % dei costi computabili secondo il budget approvato per il progetto

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
7b-2	OP 2: Promozione di habitat e specie	<p>IP 2.1: Numero di ettari di margini boschivi e altri elementi d'interconnessione</p> <p>IP 2.2: Numero di ettari di habitat valorizzati o numero di biotopi umidi</p> <p>IP 2.3*: Numero di ettari di forme di sfruttamento curate con un valore storico-culturale, ecologico e paesaggistico (boschi cedui semplici e composti, pascoli alberati e selve)</p> <p>IP 2.4: Numero di progetti cantonali di controllo degli effetti</p>	<ul style="list-style-type: none"> Elevato potenziale ecologico della stazione o di valorizzazione Considerazione dei prati confinanti Considerazione delle specie e degli habitat prioritari a livello nazionale Misure forestali coordinate con lo sfruttamento agricolo (pascoli alberati, selve) e impostate in modo sostenibile Obiettivo del progetto conforme alla strategia di controllo degli effetti dell'UFAM Metodologia e dati destinati alla riutilizzazione approvati dall'UFAM o da altri Cantoni (riutilizzazione per scopi scientifici previo accordo) 	<p>Contributo forfettario per ettaro di habitat valorizzati: 5000 CHF (per intervento)</p> <p>Contributo forfettario per ettaro di habitat valorizzati: 4000 CHF (per intervento)</p> <p>Contributo forfettario per oggetto: 10 000 CHF per i biotopi umidi di almeno 0,5 ha, contributo unico per periodo NPC</p> <p>Contributo forfettario per ettaro di habitat valorizzati: 4000 CHF (per intervento)</p> <p>Pascoli alberati, cura forestale: senza PGI: 4000 CHF/ha; con PGI: 8000 CHF/ha, contributo unico per periodo NPC</p> <p>Selve, ripristino: 20 000 CHF/ha (per intervento)</p> <p>50% dei costi computabili secondo il budget approvato per il progetto</p>

* 2.3 vecchio: l'indicatore di prestazione «ettari di popolamento di querce o di specie arboree rare impiantati e curati» è stato inserito nel programma parziale Gestione del bosco: OP 4, IP 4.2

L'obiettivo programmatico 1 (*Protezione a lungo termine di superfici boschive e alberi con particolare valore naturalistico*) punta a creare riserve forestali e aree con soprassuolo maturo nonché a preservare singoli alberi di particolare valore ecologico (alberi biotopi) fino alla loro decomposizione naturale. Il proprietario di bosco viene risarcito per il fatto di rinunciare, del tutto o in parte, al diritto di sfruttare il bosco o il singolo albero durante un certo periodo stabilito per contratto.

OP 1: Protezione a lungo termine di superfici boschive e alberi con particolare valore naturalistico

L'obiettivo programmatico 2 (*Promozione di habitat e specie*) descrive tutti gli interventi di protezione del bosco sussidiabili, che permettono di valorizzare habitat ed elementi d'interconnessione preziosi dal punto di vista ecologico, di favorire specie bersaglio e di conservare forme di sfruttamento del bosco con un valore storico-culturale, ecologico e paesaggistico.

OP 2: Promozione di habitat e specie

Gli interventi di protezione della natura possono essere effettuati all'interno o al di fuori delle riserve forestali (OP 1). È quindi possibile che per la stessa superficie la Confederazione versi due diversi contributi (*nelle cosiddette «riserve forestali speciali» o «riserve con interventi particolari»*): il primo per l'istituzione dello stato di protezione (OP 1) e il secondo per il finanziamento di determinati interventi (OP 2).

Gli indicatori ora introdotti per il controllo degli effetti consentiranno di verificare l'efficacia delle misure attuate in collaborazione sinergica tra la Confederazione e i Cantoni. Dal punto di vista dell'UFAM il controllo degli effetti per l'OP 1 è assicurato dal programma nazionale di monitoraggio delle RFN (WSL/PF e WSL/BFH). L'UFAM finanzia i progetti cantonali pertinenti volti a rendere più fitta la rete nazionale di misurazione. Per l'OP 2 non esiste un programma a livello svizzero. Al fine di controllare gli effetti, su temi selezionati vengono sovvenzionati studi di caso cantonali che permettono di ottenere una visione d'insieme nazionale (approccio *bottom-up*).

Al fine di aumentare gli incentivi finanziari per le prestazioni particolarmente importanti dal punto di vista della Confederazione, i sussidi federali sono stati differenziati. Da un lato i contributi forfettari per unità di superficie (franchi per ettaro e anno contrattuale) sono stati graduati per regione e dall'altro a partire da una determinata grandezza dell'oggetto è previsto un contributo forfettario per oggetto (franchi per oggetto), stabilito in base all'estensione della superficie. Con questo sistema d'incentivazione si intende promuovere le riserve forestali particolarmente grandi e quelle nei siti prioritari a livello nazionale. Per siti prioritari a livello nazionale si intendono i paesaggi d'importanza nazionale (IFP), le zone palustri d'importanza nazionale, le zone golenali, le paludi e le torbiere alte d'importanza nazionale (perimetro dell'oggetto degli inventari federali), le zone di protezione federali per la fauna selvatica, le riserve di uccelli acquatici e migratori, i parchi d'importanza nazionale, le zone Smeraldo, i BPN (biotopi prioritari a livello nazionale) e/o le superfici con comprovate presenze di SPN (specie prioritarie a livello nazio-

Supplementi per OP 1

nale) particolarmente pregiate e ora anche le zone di conservazione delle risorse genetiche.

I costi delle misure di promozione secondo l'obiettivo programmatico 2 (OP 2) variano notevolmente a seconda dell'intervento. Sono particolarmente elevati per le zone umide (IP 2.2), i cedui composti, i pascoli alberati e le selve (IP 2.3) e gli importi forfettari sono stati fissati di conseguenza.

*Contributi federali
per OP 2*

Anche i costi per l'esecuzione dei controlli degli effetti variano sensibilmente a seconda dell'interrogativo, del metodo, del tipo di obiettivo e del perimetro del progetto. La Confederazione assume la metà dei costi computabili in base al budget del progetto, a condizione che gli indicatori di qualità siano rispettati.

L'ammontare dei contributi forfettari è calcolato in modo tale che, nella media nazionale ottenuta tenendo conto di tutti i Cantoni, coprano circa il 40 – 50 per cento degli investimenti complessivi necessari per realizzare il programma parziale Biodiversità nel bosco. Spetta al Cantone disciplinare nel dettaglio il risarcimento dei proprietari di bosco e creare un equilibrio tra superfici e misure «economiche» da un lato e «costose» dall'altro. I contributi forfettari federali sono destinati ai Cantoni e non ai proprietari di bosco.

*Contributi
forfettari federali
destinati ai
Cantoni*

7.2.2.3 *Calcolo dei mezzi finanziari*

Fondamentalmente, la chiave usata finora per la ripartizione dei contributi federali tra i Cantoni viene mantenuta anche per il quarto periodo. Tale chiave si basa sui potenziali e sui deficit ecologici determinati per il primo periodo programmatico 2008 – 2011 in base a tre criteri con undici indicatori misurabili. I criteri e la loro ponderazione in chiave cantonale sono i seguenti:

Chiave di ripartizione basata su potenziali e deficit ecologici

1. potenziale di tipi e forme di bosco particolarmente pregiati (25 %);
2. potenziale di promozione di specie e habitat prioritari (25 %);
3. deficit ecologici, ad esempio una quantità insufficiente di legno morto (50 %).

Su questa base e tenendo conto delle proposte dei Cantoni, l'80 per cento dei fondi federali viene attribuito in anticipo ai Cantoni in via provvisoria. Per l'attribuzione dei fondi federali restanti (riserva del 20 % del budget federale) è determinante la misura in cui i Cantoni sostengono le priorità regionali d'intervento della Confederazione (cfr. aiuto all'esecuzione «Biodiversità nel bosco: obiettivi e misure», UFAM 2015). La proposta negoziale di contributo della Confederazione è determinata in un secondo tempo e comunicata ai Cantoni prima dei negoziati.

7.2.2.4 Obiettivi programmatici

OP 1 Protezione a lungo termine di superfici boschive e alberi con particolare valore naturalistico

Protezione a lungo termine di superfici boschive e risorse ecologicamente pregiate. Su queste superfici lo sviluppo naturale e la conservazione della varietà biologica sono assolutamente prioritari rispetto alle altre funzioni del bosco.

Protezione a lungo termine di superfici boschive e alberi con particolare valore naturalistico

Indicatori di prestazione

- IP 1.1 Numero di ettari di riserve forestali
- IP 1.2 Numero di ettari di aree con soprassuolo maturo
- IP 1.3 Numero di alberi biotopi
- IP 1.4 Numero di progetti cantonali di controllo degli effetti

Definizioni, indicatori di qualità

In generale

Tutti gli oggetti devono avere un elevato valore naturalistico o il potenziale per raggiungere tale valore in un prossimo futuro.

IP 1.1 Riserve forestali (RF)

Definizione: superfici prioritarie per la diversità ecologica e biologica nel bosco istituite in modo permanente. Consentono lo sviluppo naturale completo dell'ecosistema bosco nello spazio e nel tempo (*protezione dei processi nelle cosiddette «riserve forestali naturali»*) e/o servono alla conservazione di specie e biotopi prioritari a livello nazionale, per i quali sono spesso necessarie misure mirate di promozione (*nelle cosiddette «riserve forestali speciali»; per le misure cfr. anche n. 8.2.3, obiettivo 2: Promozione attiva di habitat e specie*).

Riserve forestali (RF)

Indicatori di qualità

- **Superfici boschive con elevato valore naturalistico.** I criteri per queste superfici sono tra l'altro: presenza di associazioni forestali prioritarie a livello nazionale con popolamenti seminaturali; hotspot di specie animali e vegetali prioritarie a livello nazionale; grande varietà di stazioni con habitat particolari; lunga e ininterrotta tradizione forestale (*continuità degli habitat*); lungo sfruttamento estensivo o mancato sfruttamento; età avanzata del popolamento; elevata quota di soprassuolo maturo e legno morto, idoneità quale zona di conservazione delle risorse genetiche. Una riserva forestale deve soddisfare almeno uno di questi criteri.
- **Grandezza:** di norma ≥ 5 ettari (*se possibile, per le RFN ≥ 20 ha*). Per la protezione di associazioni forestali rare presenti solo su piccole superfici e di determinate specie prioritarie sono opportune anche riserve con una superficie inferiore a cinque ettari; specialmente nel caso delle riserve forestali naturali, si deve puntare però a oggetti di grandezza superiore a 100 ettari per garantire una protezione completa dei processi.

- **Garanzie legali:** le riserve forestali devono essere garantite con un vincolo per le autorità e i proprietari (*di norma con un contratto di durata ≥ 50 anni; per le riserve forestali speciali anche con un contratto di 25 anni con opzione di proroga*).
- **Documentazione:** per ogni riserva viene rilevata la superficie esatta (geometria) e preparata una documentazione, che comprende anche una mappatura delle stazioni (associazioni forestali). Il Cantone trasmette periodicamente all'UFAM i geodati delle riserve secondo un piano speciale (modello di geodati per le riserve forestali: ID 160.1). Nell'ambito dei rapporti annuali viene trasmesso all'UFAM un elenco delle nuove riserve delimitate contenente le principali informazioni (nome, tipo, superficie contrattuale, anno contrattuale della creazione, durata contrattuale e finalità principali delle riserve forestali speciali e di parti di queste riserve; i geodati non sono necessari per questo elenco).

Spetta al Cantone decidere se e come contrassegnare le riserve sul territorio e informare il pubblico con cartelli che illustrino gli obiettivi e le caratteristiche di determinate riserve. Per contrassegnare gli oggetti sul terreno occorre attenersi alla direttiva della Confederazione concernente la segnalazione uniforme delle aree protette (*«Aree protette svizzere: manuale di segnaletica»*, UFAM 2016).

IP 1.2 Aree con soprassuolo maturo (ASM)

Definizione: popolamenti seminaturali in età avanzata, che vengono preservati fino alla loro naturale decomposizione. Una volta morti, i tronchi continuano a far parte del patrimonio forestale – in piedi o a terra. Al contrario delle riserve forestali naturali, le ASM vengono abbandonate quando non adempiono più la loro funzione e durante la fase di decomposizione passano nuovamente alla fase di bosco giovane. Devono però essere sostituite con un nuovo popolamento maturo nelle vicinanze.

Aree con soprassuolo maturo (ASM)

Indicatori di qualità

- **Popolamento seminaturale in fase di sviluppo avanzato:** il popolamento o il gruppo di alberi deve avere un'età almeno pari alla durata del ciclo produttivo normale per il tipo di bosco in questione.
- **Grandezza:** di norma ≥ 1 ha. Questa è la superficie necessaria per garantire la funzionalità delle aree con soprassuolo maturo (habitat, interconnessione). Anche superfici meno estese (almeno 0,2 ha) possono però risultare appropriate, ad esempio in foreste golenali.
- **Garanzie legali:** le aree con soprassuolo maturo devono essere garantite con un vincolo per le autorità e i proprietari (se possibile con un contratto della durata ≥ 50 anni oppure di 25 anni con opzione di proroga).
- **Documentazione:** occorre rilevare cartograficamente la superficie esatta di ogni area con soprassuolo maturo. Nell'ambito dei rapporti annuali viene trasmesso all'UFAM un elenco delle nuove aree con soprassuolo maturo delimitate contenente le principali informazioni (nome, superficie contrat-

tuale, anno contrattuale della creazione e durata contrattuale; i geodati non sono necessari).

IP 1.3 Alberi biotopi

Definizione: gli alberi biotopi si distinguono per caratteristiche particolari: spesso sono alberi vecchi e di grande spessore. Nell'ecosistema del bosco costituiscono un microhabitat con caratteristiche adeguate alle diverse specie, incrementando così la biodiversità forestale.

Alberi biotopi

Indicatori di qualità

- **DPU:** ≥ 50 cm (latifoglie) e ≥ 70 cm (conifere) oppure
- **Caratteristiche ecologiche particolari:** l'albero presenta almeno una delle seguenti caratteristiche: cavità, rami morti, fusti rotti, fusti marcescenti, danni provocati dai fulmini, scalfitture e tasche della corteccia, cretti e spaccature, tracce di escavazione, funghi a mensola, muschio, licheni ed edera invasivi, forma di sviluppo particolare, ad esempio un tronco fortemente incurvato, cavità di nidificazione e nidi di uccelli, in particolare di specie prioritarie a livello nazionale.
- **Garanzia a lungo termine:** deve essere garantito il vincolo per i proprietari a lasciare l'albero nel popolamento fino alla sua decomposizione naturale (ad es. mediante segnalazione nel popolamento, indicazione nella carta, GPS). L'albero biotopo che deve essere abbattuto preventivamente per motivi di sicurezza continua a far parte del patrimonio forestale come legno morto a terra.

IP 1.4 Numero di progetti cantonali di controllo degli effetti

Definizione: il monitoraggio e il controllo degli effetti sono strumenti che consentono di seguire l'evoluzione della biodiversità nel bosco. Permettono di rilevare il più precocemente possibile i nuovi sviluppi nella regione esaminata nonché di verificare e adattare continuamente l'efficacia delle misure adottate. Il monitoraggio si concentra sull'evoluzione a lungo termine della biodiversità e sul riconoscimento precoce delle tendenze evolutive, mentre il controllo degli effetti si occupa in modo mirato dell'analisi dell'efficacia delle misure adottate. Costituisce una base importante per verificare il raggiungimento degli obiettivi. In generale, nell'ambito della promozione della biodiversità forestale si distinguono due aspetti dell'analisi dell'effetto: a) l'impatto sulla diversità strutturale o b) l'impatto sulla diversità, la frequenza e la diffusione delle specie nell'area interessata dalle misure.

Controllo degli effetti OP 1

Impatto sulla diversità strutturale: l'analisi di indicatori strutturali, ad esempio il volume di legno morto o il grado di copertura, permette di misurare l'evoluzione della qualità di un habitat. Le ripercussioni delle variazioni della diversità strutturale sulla diversità delle specie devono tuttavia essere analizzate separatamente.

Impatto sulla diversità delle specie: per analizzare l'impatto di una misura sulla diversità delle specie occorre esaminare l'evoluzione della composizione delle specie o degli effettivi di singole specie. In questo contesto assume particolare interesse l'impatto sulle specie prioritarie a livello nazionale.

A livello nazionale è previsto un controllo degli effetti sulla diversità strutturale e la diversità delle specie di flora solo nelle riserve forestali naturali (WSL/PF, Brang et al. 2011: «Forschung und Wirkungskontrolle in den Naturwaldreservaten der Schweiz»). Accanto all'impatto sulla diversità strutturale, dal 2017 WSL e BFH-HAFL analizzano anche l'impatto sulle specie, segnatamente sui coleotteri e i funghi xilobionti. Questo progetto a lungo termine è finanziato dalla Confederazione. Progetti cantonali sono sostenuti finanziariamente in particolare se ampliano o completano i progetti nazionali (ad es. mediante la scelta dell'associazione forestale o delle specie bersaglio da analizzare).

Indicatori di qualità

- **Coordinamento dei progetti cantonali sulle riserve forestali naturali con i progetti nazionali di WSL, PF e BFH-HAFL:** i progetti cantonali devono fornire risultati complementari ai progetti nazionali in corso, che possano confluire nella statistica nazionale.
- **Metodologia:** è impiegata una metodologia identica o perlomeno compatibile con i metodi già utilizzati per i progetti nazionali.
- **Autorizzazione a trasmettere i dati:** i metodi e i dati possono essere trasmessi, d'intesa con il Cantone autore del progetto, all'UFAM o ad altri Cantoni.
- **Impiego dei dati:** i dati vengono trasmessi a WSL/PF (flora e struttura forestale) o a WSL/BFH-HAFL (fauna) per essere inseriti nelle banche dati nazionali.

Per gli indicatori di qualità dei controlli degli effetti nelle riserve forestali speciali cfr. IP 2.4.

Contributi della Confederazione per unità di prestazione per OP 1

IP 1.1 (riserve forestali) e IP 1.2 (aree con soprassuolo maturo)

Il proprietario di bosco viene risarcito poiché per un determinato periodo di tempo cede del tutto o in parte allo Stato il diritto di sfruttare il suo bosco.

Il contributo della Confederazione può essere costituito da:

- a) contributo forfettario per unità di superficie (CHF/ha/anno contrattuale) – differenziato per regione,
- b) contributo forfettario per oggetto (CHF/oggetto) – in funzione della grandezza dell'oggetto.

*Contributi per
unità di superficie e
contributi forfettari
per le riserve
forestali e le aree
con soprassuolo
maturo*

Tab. 44

Contributi forfettari per unità di superficie e contributi forfettari per oggetto relativi agli obiettivi programmatici 1.1 e 1.2

Riserve o aree con soprassuolo maturo	Alpi e versante sudalpino ¹		Prealpi, Giura ¹		Altipiano ¹		Siti prioritari* (cumulativamente**)
	CHF/ha/anno	CHF/oggetto	CHF/ha/anno	CHF/oggetto	CHF/ha/anno	CHF/oggetto	CHF/ha/anno
≥ 0,2 ha	20	0	60	0	60	0	0
≥ 1 ha	20	0	60	3 000	60	3 000	0
≥ 5 ha	20	0	20	6 000	80	6 000	+ 40
≥ 40 ha	20	0	20	20 000	80	30 000	+ 40
≥ 100 ha	20	30 000	20	30 000	80	50 000	+ 40
≥ 300 ha	20	50 000	20	50 000	80	100 000	+ 40
≥ 500 ha	20	70 000	20	70 000	100	150 000	+ 40

¹ Definiti secondo le regioni economiche IFN, cfr. l'aiuto all'esecuzione «Biodiversité en forêt: objectifs et mesures», UFAM 2015 (testo disponibile solo in tedesco e in francese)

* Per siti prioritari a livello nazionale si intendono i paesaggi d'importanza nazionale (IFP), le zone palustri d'importanza nazionale, le zone golenali nonché le paludi e le torbiere alte d'importanza nazionale (perimetro dell'oggetto degli inventari federali), le zone di protezione federali per la fauna selvatica, le riserve di uccelli acquatici e migratori, i parchi d'importanza nazionale, le zone Smeraldo, le zone di conservazione delle risorse genetiche e i BPN (biotopi prioritari a livello nazionale). Siti di particolare pregio, determinati dalla comprovata e insolita presenza di SPN (specie prioritarie a livello nazionale), possono essere considerati prioritari, previa valutazione positiva di specialisti in materia.

** Per le riserve forestali in siti prioritari con una superficie superiore a 5 ha, il contributo forfettario regionale per unità di superficie è maggiorato di 40 CHF/ha/anno.

Esempio di calcolo 1: il sussidio federale per una riserva forestale di 70 ha situata in un sito prioritario nell'Altipiano e garantita da un contratto della durata di 50 anni è calcolato come segue: 70 ha × 50 anni × (80 CHF + 40 CHF) + 30 000 CHF = 450 000 CHF (finora 230 000 CHF).

Esempio di calcolo 2: 1,4 il sussidio federale per un'area con soprassuolo maturo di 1,4 ha situata nell'Altipiano e garantita da un contratto della durata di 25 anni è calcolato come segue: ha × 25 anni × 60 CHF = 2100 CHF + 3000 CHF = 5100 CHF.

In linea di principio, l'elaborazione di basi di pianificazione di portata generale è prevista e concordata nel programma parziale Gestione del bosco (OP 3). Vi rientrano ad esempio piani delle riserve forestali o mappature delle stazioni sul territorio cantonale o regionale, piani per la promozione del soprassuolo maturo e del legno morto, valutazione dei margini boschivi da valorizzare in via prioritaria o piani per la promozione di determinate specie nel bosco.

Competenza per le basi di pianificazione

La pianificazione e la documentazione di singole riserve forestali e aree con soprassuolo maturo, comprese la registrazione dei geodati e la mappatura delle stazioni, nonché la segnalazione sul terreno sono invece incluse nei contributi forfettari per unità di superficie e nei contributi forfettari per oggetto (tab. 44). Ciò vale anche per l'informazione al pubblico con cartelli e opuscoli.

IP 1.3 Alberi biotopi

250 franchi per albero (contributo unico)

*Contributo
forfettario per
albero biotopo
Promozione di
habitat e specie*

OP 2 Promozione di habitat e specie

Attraverso interventi forestali mirati viene conservata e valorizzata la ricchezza strutturale e biologica degli habitat e degli elementi d'interconnessione, vengono favorite le specie prioritarie e recuperate o promosse le forme di sfruttamento del bosco con un valore storico-culturale, ecologico e paesaggistico. Le prestazioni comprendono soprattutto i seguenti lavori forestali: disboscamento (diradamenti, liberazione di alberi vecchi), taglio/ripristino (ad es. di castagni), risistemazione (margini boschivi), decespugliamento, riumidificazione mediante ristagno, escavazione e la realizzazione di progetti cantonali di controllo degli effetti delle misure. Le prestazioni relative alla superficie comprendono la superficie trattata mediante gli interventi (superficie d'intervento, cfr. programma parziale Bosco di protezione, Superficie trattata).

Indicatori di prestazione

- IP 2.1 Numero di ettari di margini boschivi e altri elementi d'interconnessione valorizzati (ad es. strisce di foresta lungo i corsi d'acqua)
- IP 2.2 a) Numero di ettari di habitat valorizzati
- b) Numero di biotopi umidi
- IP 2.3 Numero di ettari di forme di sfruttamento curate con un valore storico-culturale, ecologico e paesaggistico
- IP 2.4 Numero di progetti cantonali di controllo degli effetti delle misure

*Definizioni, indicatori di qualità**IP 2.1 Margini boschivi e altri elementi d'interconnessione*

Definizione: un margine boschivo è la zona di transizione (*ecotono*) tra il bosco fitto e le superfici prive di bosco. I margini boschivi sono ricchi e strutturati in modo irregolare; dall'interno verso l'esterno si possono distinguere varie fasce di vegetazione: mantello boschivo (*alberi situati ai margini del popolamento e di altezza superiore a 4 m, soprattutto specie eliofile*), fascia arbustiva (*alberi e arbusti di altezza da 1 a 4 m*) e orlo erbaceo (*spesso una striscia erbosa gestita in modo estensivo*).

Margine boschivo

Indicatori di qualità

- Elevato potenziale ecologico della stazione: descrive quale varietà di strutture e di specie può raggiungere o possiede già un margine boschivo. Il potenziale viene determinato tramite le caratteristiche della stazione (*clima, esposizione topografica, geologia, suolo, associazione forestale*), il grado di naturalezza, la presenza di specie prioritarie a livello nazionale nonché la distanza da strade asfaltate e case.

- Elevato potenziale di valorizzazione: descrive in quale misura è possibile migliorare con interventi mirati la situazione ecologica attuale del margine boschivo (*differenza tra lo stato attuale e quello potenziale*).
- Considerazione dei prati confinanti: i progetti concernenti i margini boschivi devono essere possibilmente pianificati là dove anche i prati confinanti presentano un valore ecologico sopra la media (*prati e pascoli magri gestiti in modo estensivo, prati secchi, paludi e torbiere alte, steppe rocciose, zone golenali d'importanza nazionale, oggetti riportati negli inventari nazionali delle paludi e delle golene ecc.*). Occorre perseguire un'armonizzazione con le superfici dedicate alla promozione della biodiversità nelle zone agricole (livello di qualità II).

IP 2.2: Biotopi valorizzati e biotopi umidi

Definizione: alcuni biotopi hanno perso la loro particolare qualità ecologica a seguito di un mutato utilizzo del bosco (*ad es. gestione uniforme dei boschi d'alto fusto, ridotto uso di legna da ardere, elevate scorte di legno*) e di altri influssi antropici (*ad es. apporti di azoto*). Di conseguenza molte specie prioritarie che dipendono da queste stazioni particolari sono diventate rare, soprattutto le specie che necessitano di luce e calore nonché quelle che prediligono biotopi umidi in penombra nel bosco. Occorre quindi ripristinare e conservare la qualità di questi habitat mediante interventi mirati: boschi radi, rupi soleggiate e detriti di pendio, pozze, stagni ecc.

*Habitat valorizzati
e biotopi umidi*

Indicatori di qualità

- **Considerazione delle specie e delle associazioni forestali prioritarie a livello nazionale:** i progetti di promozione devono essere impostati in modo tale che le misure vadano a beneficio del maggior numero possibile di specie forestali prioritarie a livello nazionale nonché di tutte le biocenosi tipiche della stazione. Per le specie che hanno esigenze complesse nei confronti degli habitat occorre pianificare misure speciali. Inoltre occorre includere quanto più possibile nella pianificazione dei progetti le associazioni forestali prioritarie a livello nazionale (*cf. aiuto all'esecuzione «Biodiversité en forêt: objectifs et mesures», UFAM 2015 (testo disponibile solo in tedesco e in francese)*).

IP 2.3 Forme di sfruttamento con un valore storico-culturale, ecologico e paesaggistico

Definizione: forme tradizionali di sfruttamento del bosco, che dall'alto medioevo fino all'età moderna sono servite all'approvvigionamento con legno per costruzioni e legna da ardere, al foraggiamento degli animali da pascolo e all'alimentazione diretta dell'uomo (castagna): ceduo (legna da ardere), ceduo composto (legname da costruzione, legna da ardere, lettiera di foglie, pascoli per maiali e capre), pascoli alberati (approvvigionamento di legno e pascolo) nonché selve castanili, querceti e noceti (legname, pascolo, alimentazione). Nel XIX e nel XX secolo queste forme sono state in larga parte ridotte a piccole superfici residue. Tuttavia, poiché ancora oggi forniscono un notevole

Forme di sfruttamento con un valore storico-culturale, ecologico e paesaggistico

contributo alla diversità paesaggistica e biologica a livello regionale (*pascoli alberati, selve*) e locale, devono essere conservate o ripristinate su superfici rappresentative.

Indicatori di qualità

- **Misure forestali sostenibili e coordinate con lo sfruttamento agricolo:**
- la gestione sostenibile dei pascoli alberati richiede un'armonizzazione spazio-temporale equilibrata tra lo sfruttamento del bosco e il pascolo. Questa armonizzazione deve essere garantita a lungo termine, ad esempio sotto forma di un PGI (piano di gestione integrata). La quota di popolamenti da perseguire deve essere orientata alle raccomandazioni tecniche per questo tipo di bosco. La rinnovazione dei popolamenti di alberi va garantita in modo durevole;
- la selvicoltura richiede il ripristino di oggetti abbandonati (*potatura dei castagni, disboscamento, decespugliamento, ripristino di terrazzamenti*) nonché un successivo sfruttamento agronomico e una cura permanenti, che devono essere garantiti mediante contratti con gli agricoltori;
- cedui composti e cedui semplici: per il ripristino e la gestione sostenibile si applicano le basi e le conoscenze tecniche pertinenti.

IP 2.4 Progetti cantonali di controllo degli effetti delle misure⁴³

Definizione: cfr. IP 1.4

A differenza delle riserve forestali naturali non esiste alcun progetto nazionale volto a controllare l'effetto delle misure di promozione delle specie e degli habitat sulla diversità strutturale e delle specie. Per elaborare un'analisi su scala nazionale, la Confederazione intende basarsi su studi e progetti cantonali. Per il controllo degli effetti dei margini boschivi (IP 2.1) l'UFAM stabilisce ora il metodo, mentre non sono invece ancora disponibili metodi uniformi a livello nazionale per le altre misure dell'OP 2. Per garantire la comparabilità degli studi e massimizzarne la rappresentatività, l'UFAM elaborerà, in collaborazione con i Cantoni interessati e gli specialisti, metodi standard, tenendo conto dei progetti già in corso nei Cantoni e dei metodi collaudati. Basandosi sull'aiuto all'esecuzione (UFAM 2015), in collaborazione con i Cantoni, l'UFAM sta mettendo a punto il piano «*Nationale Wirkungskontrolle im Bereich Waldbiodiversität*» (Controllo nazionale degli effetti nel settore della biodiversità forestale, UFAM, in corso di preparazione) in cui vengono, tra l'altro, descritte le condizioni generali per il cofinanziamento di progetti dei Cantoni. In questo periodo vengono finanziati soprattutto progetti nei seguenti settori:

*Controllo degli
effetti OP 2*

- a) IP 2.1 Valorizzazione dei margini boschivi: per questa misura vengono impiegati i metodi della ZHAW per la stima del potenziale di valorizzazione e per il controllo dei risultati, così come sono descritti sul sito www.zhaw.ch/waldrand;

⁴³ Cfr. anche aiuto all'esecuzione «Biodiversità nel bosco» (UFAM 2015; cap. 5 e settori d'intervento)

- b) IP 2.2 Habitat: viene data la priorità ai progetti che attraverso piani d'azione nazionali promuovono specie (gallo cedrone, picchio rosso mezzano, bosco rado ecc.) o che contribuiscono notevolmente allo sviluppo e alla definizione di una metodologia standard;
- c) IP 2.3 Forme di sfruttamento pregiate: sono promossi i progetti che contribuiscono notevolmente allo sviluppo e alla definizione di una metodologia standard.

Indicatori di qualità

- **Coordinamento dei progetti con il piano dell'UFAM:** «Nationale Wirkungskontrolle im Bereich Waldbiodiversität» (Controllo nazionale degli effetti nel settore della biodiversità forestale, (UFAM 2019 [in preparazione])).
- **Metodi standard:** i dati possono essere utilizzati per un'analisi su scala nazionale.
- **Metodologia:** sono impiegati metodi riconosciuti scientificamente o il cui (ulteriore) sviluppo è importante per determinati settori di misure.
- **Autorizzazione a trasmettere i dati:** i metodi e i dati possono essere trasmessi, d'intesa con il Cantone autore del progetto, all'UFAM o ad altri Cantoni.

Contributi della Confederazione per unità di prestazione relativa a OP 2, IP 2.1-2.3

IP	Prestazione	Unità	Contributo forfettario CHF
2.1	Valorizzazione e cura di margini boschivi	1 ha	5000
2.2	Valorizzazione e cura di habitat	1 ha	4000
	Valorizzazione e cura di biotopi umidi	Oggetto (o gruppo di oggetti) $\geq 0,5$ ha	10000
2.3	Creazione e gestione di cedui semplici e composti	1 ha	4000
	Valorizzazione e cura di pascoli alberati	1 ha senza PGI	4000
		1 ha con PGI	8000
	Ripristino di selve	1 ha	20000

Contributi forfettari per unità di superficie e contributi forfettari per oggetto relativi a OP 2

7.3 Programma parziale Gestione del bosco

7.3.1 Situazione programmatica iniziale

7.3.1.1 Basi legali

Programma parziale Gestione del bosco in generale		
Art. 77 Cost.	La Confederazione provvede affinché le foreste possano adempiere le loro funzioni protettive, economiche e ricreative.	
Art. 20 LFo	La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni (continuità). I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione, tenendo conto delle esigenze dell'approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalistica e della protezione della natura e del paesaggio.	Gestione sostenibile
Art. 28a, 29, 38 e 38a LFo, nonché art. 32, 41 e 43 OFo	La Confederazione accorda aiuti finanziari sotto forma di contributi globali sulla base di accordi programmatici per provvedimenti intesi a migliorare le condizioni di gestione delle aziende dell'economia forestale, per basi di pianificazione cantonali, per misure che aiutano il bosco ad adempiere alle sue funzioni anche in condizioni climatiche mutate, segnatamente per la cura del bosco giovane e la raccolta di materiale di riproduzione forestale, l'adeguamento o il ripristino di infrastrutture d'allacciamento, le misure volte a promuovere la diversità delle specie e la diversità genetica nel bosco, come pure per le misure volte a promuovere la formazione di operai forestali e la formazione pratica di specialisti forestali a livello universitario.	Aiuti finanziari
Art. 18 OFo	Nei documenti di pianificazione forestale i Cantoni registrano almeno le condizioni stagionali, le funzioni della foresta nonché la loro ponderazione. Nel caso di pianificazioni d'importanza sovraziendale provvedono affinché la popolazione possa partecipare adeguatamente.	
Bosco e selvaggina		
Art. 27 LFo, art. 3 cpv. 1 LCP	I Cantoni emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per assicurare la conservazione del bosco	
Art. 31 OFo	In caso di danni causati dalla selvaggina occorre completare la pianificazione forestale con un piano bosco-selvaggina.	

7.3.1.2 Situazione attuale

Dal 2008 il programma parziale Gestione del bosco (in precedenza Economia forestale) fornisce un contributo al miglioramento delle condizioni di gestione. Per il resto, le prestazioni in materia di basi per la pianificazione forestale nonché di cura del bosco giovane (al di fuori dei boschi di protezione e delle superfici per la biodiversità) sono acquistate tramite accordi di prestazione.

Tra gli obiettivi importanti indicati nella Politica forestale 2020⁴⁴, approvata dal Consiglio federale il 31 agosto 2011, figurano l'adattamento del bosco al cambiamento climatico, il miglioramento della capacità produttiva dell'eco-

Obiettivi prioritari secondo la Politica forestale 2020

nomia forestale nonché la protezione del bosco contro i pericoli biotici. Una valutazione intermedia della Politica forestale 2020 realizzata dall'ETHZ e dalla Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften (HAFL) ha rivelato che vi è molto terreno da recuperare in particolare per quanto riguarda gli obiettivi 1 «Sfruttare in maniera sostenibile il potenziale di legno disponibile» e 6 «Migliorare la capacità produttiva dell'economia forestale». Con l'AP (programma parziale Gestione del bosco), la Confederazione contribuisce al raggiungimento di questi obiettivi.

La Confederazione è interessata a una gestione del bosco produttiva che, con le sue prestazioni efficienti a beneficio dell'economia pubblica e privata (ad es. le prestazioni di protezione, le prestazioni di protezione della natura, le prestazioni relative alle attività ricreative, la produzione di materie prime ecc.), sia in grado di contribuire in misura determinante al conseguimento degli obiettivi della Politica forestale 2020. La Confederazione promuove in tal modo la gestione del bosco come parte di una catena di creazione di valore completa, sostenendo l'ottimizzazione delle strutture e dei processi delle unità di gestione del bosco e la creazione dei presupposti necessari (ad es. creazione di competenze gestionali) nonché modificandone le condizioni quadro.

Effetto integrale di una gestione forestale efficiente

Un provvedimento importante per assicurare l'accesso alle risorse di legname e l'ottenimento efficiente delle altre prestazioni del bosco consiste nel mantenimento di un'infrastruttura d'allacciamento di base, come pure il suo adeguamento alle tecniche di raccolta del legname moderne anche al di fuori del bosco di protezione. La Confederazione promuove l'adeguamento o il ripristino di infrastrutture di allacciamento forestali, a condizione che siano necessarie per la gestione del bosco e previste da progetti globali (dicasi anche concetti *generali*) di allacciamento, che tengano debitamente conto del bosco come ambiente naturale di vita e che non comportino una densità di allacciamento eccessiva (art. 38a cpv. 1 lett. g LFo).

Garantire un'infrastruttura di allacciamento ottimale

Nell'attuazione delle priorità di politica forestale possono sorgere conflitti di interessi e di obiettivi a livello locale o regionale. Per risolvere tali conflitti occorrono basi professionali, processi di pianificazione e la partecipazione delle cerchie interessate. La promozione delle basi di pianificazione mette a disposizione informazioni comparabili per tutta la Svizzera e consente un coordinamento ottimale delle diverse esigenze, garantendo così una gestione sostenibile del bosco. Nell'ambito del programma di ricerca Bosco e cambiamento climatico sono stati elaborati strumenti di attuazione per pianificare misure di adattamento specifiche per ciascuna stazione. Tali strumenti si basano sulle cosiddette «unità NaiS», che nel frattempo comprendono praticamente l'intero territorio nazionale. Sulla base di tutto ciò, le cartografie delle stazioni e le relative chiavi di definizione, non ancora disponibili capillarmente in tutti i Cantoni, assumono un nuovo significato per la pianificazione degli interventi selvicolturali. Supponendo che oggi per le cartografie delle stazioni sia ancora disponibile una flora di specie indicatrici più o meno

Garantire di una gestione sostenibile del bosco

invariata, che tuttavia a medio termine potrebbe cambiare, le cartografie delle stazioni previste dovrebbero essere realizzate con una certa urgenza. Con le informazioni specifiche per la gestione del bosco offerte dal programma di ricerca sul cambiamento climatico, i Cantoni dispongono ora anche di una base per integrare i fattori legati a tale cambiamento negli strumenti selvicolturali.

La promozione della cura del bosco giovane rappresenta un investimento nella futura generazione di boschi e garantisce a lungo termine prestazioni forestali importanti per il pubblico (ad es. la biodiversità sull'intera superficie boschiva, la protezione dell'acqua potabile ecc.). Senza incentivi finanziari nell'ambito precompetitivo (cura del bosco senza vendita di legname) queste prestazioni rischiano di essere compromesse. Con un investimento abbastanza contenuto si ottiene un grande effetto sulle superfici. Nell'ambito del cambiamento climatico, i popolamenti forestali devono poter disporre di migliori requisiti biotici e abiotici. Per avere una nuova generazione di boschi resistente e in grado di rigenerarsi in caso di danni, le formazioni boschive giovani devono essere prossime allo stato naturale, adatte alla stazione, vitali e capaci di adeguarsi al cambiamento climatico. Occorre quindi garantire cure minime appropriate e, in caso di danni, un rimboscimento adeguato, anche e soprattutto in stazioni sensibili al clima. Queste comprendono in particolare stazioni che già oggi sono troppo secche per il popolamento attuale o che lo saranno in un prossimo futuro. Sono sensibili al clima in senso ampio anche le stazioni con elevato rischio di incendio boschivo. Nell'ambito della revisione della LFo adottata il 18 marzo 2016, l'*articolo 28a Provvedimenti per far fronte ai cambiamenti climatici* garantisce che la Confederazione e i Cantoni adottino misure che sostengono la foresta nella capacità di adempiere le sue funzioni durevolmente anche in condizioni climatiche mutate. Pertanto la cura del bosco giovane riveste una notevole importanza e viene adeguatamente incentivata. A seguito del prolungamento a cinque anni del periodo programmatico, adottato in via eccezionale, è stato stabilito un aumento a tantum del contributo federale a 1250 CHF/ha (computabile una sola volta per periodo contrattuale). Il ritorno al periodo programmatico quadriennale (a partire dal 2025) comporterà un nuovo adeguamento dell'importo.

La cura del bosco giovane come valido investimento nelle future prestazioni forestali

Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo del manuale NPC per il terzo periodo NPC e con la partecipazione di quattro diversi gruppi di accompagnamento composti da rappresentanti dei Cantoni AG, BE, FR, GL, GR, LU, OW, TG, TI, VD, VS, ZG e ZH nonché da altri esperti, gli obiettivi programmatici sono stati, ove necessario, ulteriormente sviluppati e ridefiniti in vista dell'integrazione della legge sulle foreste. I principali adeguamenti riguardano i seguenti punti:

Analisi dei gruppi di accompagnamento

- dal terzo periodo NPC, l'obiettivo programmatico relativo all'ottimizzazione delle strutture e dei processi gestionali è volutamente definito in modo aperto. Una valutazione intermedia realizzata dalla HAFL (2017) ha rivelato che i Cantoni apprezzano il margine di manovra per impostare i piani can-

tonali tenendo conto delle condizioni quadro specifiche. Questo approccio è pertanto mantenuto. Dai risultati della valutazione intermedia e dalle discussioni del gruppo di accompagnamento sono emersi tre assi d'intervento che possono contribuire al miglioramento e all'ulteriore sviluppo di quanto applicato sino ad ora. In primo luogo ulteriori provvedimenti nell'ambito dei miglioramenti strutturali, dopo i raggruppamenti di superfici e dell'organizzazione, dovranno contribuire a orientare le strutture, i processi e le risorse verso le nuove condizioni quadro. In secondo luogo dovrà essere rafforzato l'approccio bottom-up, in modo da facilitare la partecipazione dei proprietari di bosco interessati. Ai Cantoni si raccomanda in particolare di realizzare un'indagine sui bisogni dei portatori d'interesse, allo scopo di elaborare una strategia cantonale nonché di predisporre la formazione e il perfezionamento di specialisti cantonali per l'obiettivo programmatico 1. Il terzo asse mira a sensibilizzare maggiormente i portatori d'interesse sulle sfide strutturali ed economiche del settore forestale. Un discorso pubblico sugli aspetti economici dello sviluppo sostenibile quale condizione di base anche per la fornitura sostenibile dei servizi forestali auspicati dalla società può contribuire a promuovere i necessari cambiamenti strutturali;

- per la cura del bosco giovane resta valido l'indicatore di prestazione Superficie curata di bosco giovane fino allo stadio di perticaia bassa con un DPU_{dom} di 20 cm. In casi giustificati, tale soglia può essere innalzata fino a un DPU_{dom} di 30 cm (perticaia alta), se la topografia e l'allacciamento non consentono ricavi della vendita di legname, in particolare nei perimetri sfruttati con teleferiche forestali. L'indicatore di prestazione per la cura del bosco giovane nella foresta disetanea/permanente è riportato separatamente. A questo si aggiunge l'indicatore di prestazione Materiale di riproduzione forestale. La tematica bosco e selvaggina (piano di gestione del bosco e della selvaggina, sostegno di misure volte a prevenire i danni da selvaggina) continua a essere trattata nell'aiuto all'esecuzione «Bosco e selvaggina» (in merito alle responsabilità nel settore del bosco e della selvaggina cfr. anche IQ 4 nella scheda programmatica Bosco di protezione). Vista la crescente importanza delle specie di quercia di fronte al cambiamento climatico, è presumibile che l'entità della promozione della quercia (numero di ettari di popolamenti di quercia costituiti e curati nell'attuale periodo NPC) aumenterà. Il programma di ricerca Bosco e cambiamento climatico ha riconosciuto la necessità di superfici di monitoraggio della rinnovazione con piantagioni sperimentali. La creazione e la cura delle superfici di monitoraggio della rinnovazione destinate a varie specie arboree e provenienze vanno sostenute stanziando contributi adeguati alle esigenze specifiche di queste piantagioni sperimentali, in analogia alle superfici di querce e specie arboree rare costituite e curate nell'attuale periodo NPC;
- a seguito dell'integrazione della legge sulle foreste, occorre promuovere anche la formazione nel settore della sicurezza sul lavoro degli operai forestali non qualificati in base a un AP. Ciò vale anche per la formazione pratica di specialisti forestali di livello universitario nonché per il materiale di riproduzione forestale;

- nel limite del possibile, per il periodo 2020 – 2024 la promozione dell'infrastruttura di allacciamento forestale all'interno e al di fuori del bosco di protezione è stata unificata. Le basi metodologiche relative all'allacciamento forestale disponibili oggi non consentono tuttavia di introdurre una politica di sostegno orientata alle prestazioni sull'intero territorio nazionale. Per i prossimi anni sono previste l'elaborazione delle basi scientifiche e la corrispondente definizione dell'ammontare dell'aiuto finanziario globale in base al numero di ettari di bosco allacciato nonché una ripartizione dei fondi in funzione del fabbisogno d'intervento su scala nazionale, misure che saranno introdotte nel prossimo periodo programmatico a partire dal 2024. Fino al 2024, il sostegno continuerà quindi a basarsi sulla qualità e l'entità dei provvedimenti – il capoverso 2 della disposizione transitoria della modifica del 17 agosto 2016 dell'OFo è stato prorogato di conseguenza.

7.3.1.3 Prospettive di sviluppo

Il programma parziale gestione del bosco deve continuare a essere orientato verso una gestione sostenibile. In relazione all'adattamento del bosco al cambiamento climatico, occorre valutare e sviluppare ulteriormente le linee guida (i concetti) esistenti nei settori della rinnovazione del bosco e della cura del bosco giovane. Ciò avviene soprattutto nell'ambito dei lavori di attuazione pratica del programma di ricerca Bosco e cambiamento climatico. Nel frattempo i Cantoni dispongono di prime basi per la gestione del bosco che tengono conto del cambiamento climatico e sono specifiche per ciascuna stazione. Tali basi sono derivate dalla modellizzazione delle fasce altitudinali col clima attuale e con quello atteso in futuro e consentono di formulare raccomandazioni per le specie arboree e la selvicoltura, in funzione dei tipi di stazioni NaiS.

Strategia promozionale per assicurare a lungo termine delle prestazioni del bosco

Gli aiuti decisionali elaborati nell'ambito del programma di ricerca Bosco e cambiamento climatico consentono anche di formulare raccomandazioni concernenti il trattamento di stazioni e popolamenti sensibili al clima. Sono considerate sensibili al clima le stazioni che risultano già oggi o risulteranno in un prossimo futuro troppo secche per gli alberi attualmente attribuiti alla vegetazione potenzialmente naturale. I popolamenti sensibili al clima presentano invece specie arboree che raggiungono già oggi o raggiungeranno nel prossimo futuro il proprio limite ecologico, ad esempio il pino silvestre in stazioni secche nelle valli delle Alpi centrali, il castagno in stazioni secche del versante sudalpino oppure l'abete in stazioni secche a quote più basse.

Per la conversione di popolamenti di abete rosso a quote più basse possono essere impiegati contributi per la cura del bosco giovane, in particolare nelle stazioni in cui mancano piante madri o sussistono difficoltà di rinnovazione del bosco a seguito di un'eccessiva presenza di vegetazione concorrente (ad es. rovi, felci aquiline, neofite). Le stazioni a sud delle Alpi con popolamenti di castagni minacciati, la cui conversione comporta oneri elevati, possono essere sostenute tramite la promozione della quercia e delle specie

arboree rare. Questa possibilità sussiste anche per i popolamenti di pini silvestri morenti nelle valli delle Alpi centrali.

Nel periodo programmatico in corso, la promozione dell'allacciamento sull'intera superficie forestale produttiva al di fuori del bosco di protezione continua a basarsi sui costi, in funzione della quantità e della qualità degli interventi previsti. Nel periodo successivo, l'ammontare dell'aiuto finanziario globale dipenderà dal numero di ettari di bosco allacciato. Nell'ambito dell'elaborazione dei documenti di base saranno definite le esigenze che deve adempiere una rete di allacciamento forestale moderna, considerando le funzioni del bosco e i più moderni processi di raccolta del legname. Fino alla fine del 2017 sono stati condotti accertamenti e studi metodologici in collaborazione con istituti di ricerca. Successivamente, sulla base di tali accertamenti è stato determinato il fabbisogno d'intervento sull'intero territorio svizzero. In futuro, tale base consentirà di promuovere le infrastrutture di allacciamento mediante contributi forfettari basati sulle prestazioni fornite e la loro efficacia.

7.3.2 Politica programmatica

7.3.2.1 Scheda programmatica

Scheda programmatica Gestione del bosco, art. 38 e 38a LFo	
Obiettivo legale	Gestione sostenibile del bosco, che tenga conto anche del cambiamento delle condizioni climatiche. Miglioramento dell'efficienza economica della gestione forestale.
Obiettivo di prodotto (obiettivo in materia di risultati)	<ul style="list-style-type: none"> • La gestione del bosco avviene in modo sostenibile, tenendo conto del cambiamento delle condizioni climatiche, ed è garantita a lungo termine come investimento per il futuro. • L'ottimizzazione della divisione dei compiti, delle strutture e dei processi nella gestione forestale porta a un aumento dell'efficienza. • L'ottimizzazione dell'infrastruttura di allacciamento forestale crea i presupposti necessari per una gestione efficiente del bosco. • Elaborazione di basi decisionali rilevanti per l'adempimento di compiti strategici a livello cantonale. • Gli operai forestali non qualificati dispongono di una formazione pratica che migliora la sicurezza sul lavoro. • I diplomati interessati delle scuole universitarie dispongono di una formazione pratica che promuove una comprensione integrale del bosco nonché conoscenze in merito ai compiti superiori dello Stato
Priorità e strumenti UFAM	<p>I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione delle priorità in termini di efficacia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superficie forestale (OP 3: percentuale della superficie forestale totale e in parte secondo il perimetro di pianificazione; OP 4: percentuale della superficie forestale con cura del bosco giovane al di fuori del bosco di protezione); • requisiti minimi per gli aspetti ecologici ed economici dello sviluppo sostenibile (lunga durata/ durevolezza, attività a scopo di lucro, selvicoltura naturalistica, considerazione delle condizioni climatiche in mutamento); • definizione delle priorità degli strumenti di gestione e coordinamento. • Le basi sono costituite dalla statistica forestale svizzera, dall'annuario bosco e legno, dallo stato delle basi per la pianificazione forestale nei Cantoni, dall'inventario forestale nazionale (IFN).

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
7c-1	OP 1: Strutture e processi gestionali ottimali	IP 1: Attuazione del piano cantonale di ottimizzazione delle strutture e dei processi gestionali	<p>IQ 1: Piano/strategia/pianificazione cantonale di ottimizzazione delle strutture e dei processi gestionali</p> <p>Per ciascun progetto di ottimizzazione almeno:</p> <p>IQ 2: Collaborazione/misure durevoli</p> <p>IQ 3: Pianificazione della gestione e commercializzazione del legname centralizzate/comuni</p> <p>IQ 4: Basi sufficienti per la valutazione del miglioramento e il controllo dell'efficacia delle misure attuate</p> <p>Attuazione raccomandata: contributo di base e contributo in funzione delle prestazioni (ad es. per ettaro di superficie boschiva gestita o secondo la quantità di legname utilizzato)</p>	Per ogni progetto di ottimizzazione: 40 % dei costi riconosciuti
7c-2	OP 2: Infrastruttura di allacciamento forestale al di fuori del bosco di protezione	IP 2: Attuazione secondo la pianificazione cantonale e l'AP	IQ 5: Progetto globale (concetto generale) e requisiti per i progetti	Contributo globale secondo l'AP ⁴⁵
7c-3	OP 3: Basi di pianificazione forestale	<p>IP 3.1: Basi e rilevamenti (numero di ettari di superficie boschiva cantonale) Pianificazioni e strategie inclusi i progetti globali (numero di ettari di superficie boschiva nel perimetro* 0,75)</p> <p>IP 3.2: Rapporto sulla gestione sostenibile del bosco (importo forfettario, secondo l'accordo)</p>	IQ 6: I dati, i piani e i rapporti elaborati corrispondono allo stato attuale sia a livello metodologico sia a livello tecnico e forniscono indicazioni sulla gestione sostenibile e adattabile del bosco.	<p>10 CHF per ettaro di superficie boschiva totale e periodo contrattuale. Importo minimo: 10 000 CHF all'anno</p> <p>20 000 – 60 000 CHF forfettari in funzione della superficie boschiva totale</p>

⁴⁵ Il contributo della Confederazione è calcolato sulla base del 40 % dei costi netti medi (costi complessivi riconosciuti da cui si deducono gli eventuali ricavi della vendita di legname).

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
7c-4	OP 4: Cura del bosco giovane	<p>IP 4.1: Numero di ettari di superficie di bosco giovane curata (al di fuori del bosco di protezione e delle superfici per la biodiversità; fino allo stadio di perticaia bassa con un DPUdom di 20 cm⁴⁶); numero di ettari di bosco disetaneo/permanente* 0,3</p> <p>IP 4.2: Numero di ettari di popolamenti di querce (*8) o specie arboree rare (*5) costituiti e curati nell'attuale periodo nonché superfici di monitoraggio della rinnovazione (*20)</p> <p>IP 4.3: Materiale di riproduzione forestale</p>	<p>IQ 7: Le misure tengono conto della selvicoltura naturalistica e considerano il cambiamento climatico atteso. Vegetazione adatta alla stazione e capace di adattarsi (possibilmente con rinnovazione naturale) Nessun transito di veicoli di esbosco su superfici estese per la (precedente) raccolta del legname Rispetto della diversità strutturale esistente.</p> <p>IQ 8: Considerazione dell'aiuto all'esecuzione «Bosco e selvaggina»</p> <p>IQ 9: Requisiti dei popolamenti di querce e specie arboree rare nonché delle superfici di monitoraggio della rinnovazione Idoneità ecologica della stazione e della semenza Armonizzazione con misure a favore delle risorse genetiche Promozione delle querce armonizzate con il piano d'azione concernente il picchio rosso mezzano Superfici di monitoraggio della rinnovazione nell'ambito del progetto WSL «Testpflanzungen zukunftsfähiger Baumarten» (Piantagioni sperimentali di specie arboree adatte alle condizioni future)</p> <p>IQ 10: Equipaggiamento e requisiti Infrastruttura ed equipaggiamento di essiccatoi al passo con i tempi Progetto di costruzione approvato Specie arboree degne di conservazione in piantagioni da seme Secondo l'ordinanza del 29 novembre 1994 sul materiale di riproduzione forestale (RS 921.552.1) Certificati per le provenienze idonee e adatte alle stazioni di tutte le specie arboree</p>	<p>1250 CHF/ha (computabile solo una volta per periodo contrattuale)</p> <p>Infrastruttura ed equipaggiamento: 40 % dei costi adeguati alle esigenze delle misure di costruzione e degli equipaggiamenti tecnici di essiccatoi nonché per il mantenimento del valore degli impianti esistenti Piantagioni da seme: <ul style="list-style-type: none"> • nuovo impianto: 4000 CHF per specie arborea • cura/manutenzione: 1000 CHF per specie arborea e anno </p>

46 Sulle superfici sfruttate con teleferiche forestali, in casi giustificati il DPUdom può essere aumentato a 30 cm (perticaia alta) (cfr. cap. 7.3.2.3, IP 4.1).

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione	Indicatori di qualità	Contributo della Confederazione
7c-5	OP 5: Formazione pratica	IP 5.1: Numero di giorni del corso per la sicurezza sul lavoro nella raccolta di legname, frequentati da operai forestali non qualificati	IQ 11: Qualità della formazione in materia di sicurezza sul lavoro La formazione si svolge secondo la raccomandazione del gruppo Sicurezza sul lavoro ed è svolta da offerenti riconosciuti dalla CQF.	85 CHF per giorno di corso e partecipante
		IP 5.2: Numero di giorni di formazione pratica di specialisti forestali del livello di scuola universitaria	IQ 12: Qualità della formazione pratica I responsabili della formazione pratica forestale attuano i requisiti minimi formulati nella Carta della Conferenza dei capisezione forestali cantonali.	25 CHF per giorno di formazione e partecipante

7.3.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

La Confederazione acquista dai Cantoni le prestazioni relative a tre obiettivi programmatici mediante contributi forfettari basati sui costi medi nei diversi settori. Il 40 per cento di tali contributi è utilizzato per l'acquisto di prestazioni dai Cantoni. Le esperienze del terzo periodo programmatico 2016 – 2019 mostrano che l'ammontare dei contributi forfettari risulta adeguato. Per il finanziamento di piani cantonali volti a ottimizzare le strutture e i processi di gestione (OP 1) come pure per la promozione delle infrastrutture di allacciamento al di fuori del bosco di protezione (OP 2), la Confederazione finanzia il 40 per cento dei costi riconosciuti (costi netti) per poter tener conto delle condizioni specifiche vigenti in questo settore.

Gli attuali contributi forfettari risultano adeguati

7.3.2.3 Obiettivi programmatici

OP 1 Strutture e processi gestionali ottimali

Indicatore di prestazione (IP)

IP 1 Attuazione del piano cantonale per l'ottimizzazione delle strutture e dei processi gestionali

L'AP della Confederazione con i Cantoni è stipulato con riferimento a misure pianificate volte a migliorare le strutture gestionali e i relativi processi (progetti e misure concernenti la cooperazione tra proprietari e aziende nonché creazione dei presupposti necessari, ad es. sensibilizzazione e sviluppo delle competenze). Le proposte dei Cantoni si riferiscono al piano generale (strategia) del Cantone. I Cantoni possono scegliere i progetti liberamente.

Indicatori di qualità (IQ)

IQ 1 Piano cantonale di ottimizzazione

I margini di manovra, le priorità e le misure possono variare da Cantone a Cantone a causa delle diverse condizioni topografiche, strutturali, economiche e sociali. Sulla base di una strategia/pianificazione/analisi cantonale concernente le strutture e le unità gestionali, con questo obiettivo programmatico è possibile sostenere misure che comprendono destinatari, priorità e pacchetti di misure diversi. Nel quadro degli indicatori programmatici e dei costi riconosciuti, i Cantoni possono applicare sistemi e misure d'incentivazione differenti.

I piani cantonali devono avere un'impostazione integrale (cfr. modello nell'allegato relativo alla gestione del bosco) e descrivere almeno la situazione iniziale, i problemi, l'obiettivo e le misure identificate per ottimizzare le strutture e i processi gestionali, il limite di spesa nonché gli strumenti adeguati per il controllo dell'efficacia da parte del Cantone (controlling). Per identificare le priorità cantonali e garantire la massima comparabilità tra i piani, le misure e i costi devono essere suddivisi nelle categorie (i) collaborazione interaziendale, (ii) ottimizzazione dei processi, (iii) consulenza e gestione aziendale, (iv) sviluppo delle competenze e (v) altro. I Cantoni possono richiedere all'UFAM un piano di ottimizzazione cantonale tipo.

IQ 2 Carattere durevole delle misure

In linea di principio occorre instaurare forme di collaborazione durevoli per la gestione del bosco. Ciò può avvenire mediante un contratto o un impegno scritto vincolante oppure tramite la costituzione di una persona giuridica idonea (di diritto pubblico o privato). È tuttavia possibile anche una forma di cooperazione non vincolante per i singoli proprietari di bosco, ad esempio la creazione di un consorzio di taglio regionale, se tale unità di cooperazione (ad es. il consorzio di taglio) o l'unità organizzativa che esercita questa funzione ha un carattere durevole. Anche per le altre misure è richiesto un carattere durevole, il che può essere garantito mediante organizzazioni permanenti, ma ad esempio anche mediante lo sviluppo delle corrispondenti competenze dei proprietari di bosco o dei direttori di aziende forestali.

IQ3 Pianificazione gestionale e commercializzazione del legname centralizzate/comuni

Come requisito minimo, la pianificazione della gestione delle superfici boschive e la commercializzazione del legname sfruttato devono essere effettuate in comune o in modo centralizzato. Laddove è possibile, la forma di cooperazione deve avere anche il diritto di proprietà o il diritto di disporre delle superfici boschive gestite (competenza di utilizzazione nella produzione biologica e tecnica). Ciò vale in particolare per le forme di cooperazione aziendale.

IQ 4 Basi sufficienti per valutare il miglioramento e il controllo dell'efficacia delle misure attuate

Da un lato un progetto deve essere sufficientemente documentato, affinché sia possibile valutare il miglioramento delle strutture e dei processi perseguito e, di conseguenza, il miglioramento dell'efficienza economica. Ciò può avvenire ad esempio mediante un business plan forestale. Dall'altro lato, occorre definire e pianificare un controllo per verificare l'efficacia delle misure attuate dopo un adeguato periodo di tempo (controlling). Le conoscenze e le esperienze risultanti da questo controllo dei risultati devono confluire nella valutazione e nell'esecuzione delle misure future.

Raccomandazioni della Confederazione ai Cantoni

La Confederazione raccomanda ai Cantoni di chiarire i bisogni con i portatori d'interessi. È inoltre consigliabile coinvolgere nella pianificazione e nell'attuazione attori idonei (ad es. le associazioni dell'economia forestale) o addirittura di delegare loro dei compiti, facendo in modo che tali attori si assumano anche una corresponsabilità per il raggiungimento degli obiettivi. Nel quadro degli indicatori programmatici nonché dei progetti e dei costi riconosciuti, i Cantoni possono scegliere liberamente i progetti. Per l'attuazione possono essere impiegati sistemi e misure di promozione differenti. Si raccomanda di fissare valori soglia minimi per i progetti e di applicare, oltre ai sussidi di base per finanziare l'avviamento, anche sussidi commisurati alle prestazioni (ad es. per ettaro di superficie boschiva o per metro cubo di legname utilizzato). Gli accordi di progetto devono essere limitati a quattro anni, al termine dei quali la forma di cooperazione deve essere autosufficiente.

Sulla scorta delle esperienze del terzo periodo programmatico, le misure di ottimizzazione delle strutture e dei processi gestionali possono essere suddivise in cinque categorie. La tabella 45 enumera tali misure fornendo degli esempi; non si tratta tuttavia di un elenco esaustivo.

Tab. 45

Possibili misure per migliorare le strutture e i processi delle unità di gestione

Collaborazione tra aziende/ proprietari	Ottimizzazione dei processi	Consulenza/gestione aziendale	Sviluppo delle competenze (senza corsi di certificato)	Altro
<ul style="list-style-type: none"> • Fusioni • Creazione di unità di gestione interaziendali • Ampliamento delle cooperazioni • Ottimizzazione delle strutture nei boschi privati • Consorzio di taglio 	<ul style="list-style-type: none"> • Processi di produzione • Processi di gestione • Ottimizzazione delle interfacce nella filiera «bosco e legno» 	<ul style="list-style-type: none"> • Basi e modelli, come contratti di gestione, business plan, ecc. • Consulenza esterna • Strumenti di gestione • Riorganizzazione interna 	<ul style="list-style-type: none"> • Tasse d'iscrizione • Organizzazione di corsi • Circoli regionali di benchmarking 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilizzazione • Comunicazione

L'esistenza di adeguati modelli di collaborazione tra proprietari o aziende consente, mediante l'accorpamento delle competenze in materia di pianificazione e utilizzazione, una produttività efficiente. Un business plan affidabile illustra in modo convincente il miglioramento perseguito con il progetto nonché la sua fattibilità. In particolare per i progetti più grandi, ciò permette di valutare se sussistono i presupposti per una buona riuscita del progetto. Occorre inoltre prevedere un controlling adeguato, che consenta un controllo e una gestione mirati del progetto.

*Sviluppare
adeguati modelli
aziendali e
richiedere un
business plan per i
progetti più grandi*

Sulla scorta dei risultati della valutazione intermedia del terzo periodo programmatico, si raccomanda ai Cantoni di sviluppare sufficienti capacità nel settore tematico dell'obiettivo programmatico 1 o di avvalersi della possibilità di una consulenza esterna. Si raccomanda inoltre di rafforzare lo scambio intercantonale a livello tecnico.

Contributi federali per unità di prestazione dell'obiettivo programmatico

Per ciascun progetto di ottimizzazione, il contributo della Confederazione ammonta secondo il piano cantonale al 40 per cento dei costi riconosciuti. Sono sussidiabili sia i progetti nei boschi aziendali (ad es. unioni/fusioni di aziende forestali, ma anche altre forme di cooperazione interaziendale, comprese le forme di collaborazione con imprese forestali), sia i progetti nei piccoli boschi privati (ad es. associazioni di proprietari di bosco, corporazioni del legno, ecc.).

In linea di principio non è più previsto alcun sostegno per la costituzione di nuove organizzazioni di commercializzazione del legname. Nel frattempo, a livello regionale tali organizzazioni sono arrivate a coprire perlopiù una buona parte del territorio. In caso di necessità, in linea di massima occorre ampliare le organizzazioni esistenti, senza crearne di nuove. Qualora si possano dimostrare la necessità e l'idoneità nell'ambito del piano cantonale, in singoli casi non è da escludere un finanziamento iniziale a termine per nuove organizzazioni di commercializzazione del legname, in particolare per quelle che contribuiscono in modo sostanziale all'ottimizzazione delle strutture e dei processi gestionali.

I costi sono riconosciuti se sono necessari per progetti volti a migliorare le strutture e i processi delle unità di gestione e se con questi progetti viene migliorata l'efficienza economica. Oltre ai costi per l'attuazione e la realizzazione delle misure (ad es. i costi per la costituzione e la strutturazione, le misure di ottimizzazione, il finanziamento iniziale e gli incentivi per le prestazioni), danno diritto ai contributi anche i costi per l'avvio di strutture operative ottimali (ad es. le basi e i lavori preliminari come gli studi e/o gli accertamenti preliminari per progetti concernenti miglioramenti strutturali, l'elaborazione di business plan forestali, i lavori e gli accertamenti preliminari con i proprietari dei boschi, le consulenze su possibili cooperazioni da parte di società di consulenza specializzate ecc.). Non rientrano nel programma le misure di

attuazione operativa della struttura gestionale ottimizzata, come ad esempio le macchine forestali, i veicoli, i centri di manutenzione o l'hardware informatico.

OP 2 Infrastruttura di allacciamento forestale al di fuori del bosco di protezione

Indicatori di prestazione (IP)

IP 2 Attuazione secondo la pianificazione cantonale e l'accordo programmatico

L'AP della Confederazione con i Cantoni riguarda le misure previste in materia di adeguamento o ripristino dell'infrastruttura di allacciamento per la gestione del bosco. Sono sostenute esclusivamente misure indispensabili al raggiungimento dell'obiettivo della gestione sostenibile del bosco. L'adeguamento dell'infrastruttura di allacciamento comprende l'ampliamento (rinforzamento, allargamento conforme alle necessità attuali) come pure il completamento di limitata estensione o il reengineering per l'ottimizzazione dell'infrastruttura di allacciamento esistente. Queste misure possono inoltre comprendere il ripristino (dopo un evento), la sostituzione (una volta scaduta la durata tecnica di vita), la manutenzione periodica come pure l'allacciamento tramite teleferica. Gli AP fissano l'entità dei provvedimenti previsti secondo la pianificazione cantonale.

La distinzione tra le misure sussidiate dall'ente pubblico (ad es. la manutenzione periodica) e quelle che devono essere finanziate dal committente (ad es. la manutenzione ordinaria) è disciplinata dalle direttive cantonali.

Al termine del periodo programmatico, la prestazione deve essere suddivisa in base alle seguenti categorie:

- adattamento dell'infrastruttura di allacciamento (ampliamento, completamento di limitata estensione);
- messa fuori servizio o smantellamento di infrastrutture di allacciamento esistenti;
- ripristino, sostituzione, manutenzione periodica;
- promozione di linee di teleferica.

Indicatori di qualità (IQ)

IQ 5 Progetto globale (concetto generale) e requisiti per i progetti

Il progetto globale (cfr. art. 38a cpv. 1 lett. g LFo), inteso come ottimizzazione generale, è una pianificazione dell'infrastruttura di allacciamento che riunisce più aziende o proprietari (a livello regionale – almeno a livello di complesso boschivo o comparto territoriale) per la quale il Cantone è capofila e nella quale l'adeguamento della rete viaria esistente ai nuovi processi di raccolta del legname è prioritario (incluse le teleferiche). Sulla base di un processo che

tiene conto dei fattori economici e delle tecniche di esbosco è elaborata una pianificazione ottimale dell'infrastruttura di allacciamento, che documenti la necessità di ampliamento, ripristino, messa fuori servizio e smantellamento come pure la necessità di linee di teleferica.

Il progetto globale (concetto generale) è parte di una pianificazione superiore (piano direttore, piano forestale regionale) oppure, se è una pianificazione separata, tiene debitamente conto di tali strumenti pianificatori e di altre forme di utilizzo territoriale (ad es. economia alpestre/agricoltura, grandi opere infrastrutturali). L'integrazione (o il coordinamento) del progetto globale negli strumenti della pianificazione forestale e la relativa procedura sono disciplinati dalle direttive cantonali e costituiscono la premessa per il rilascio di una licenza edilizia (eccezione: promozione di linee di teleferiche). Per tutti i progetti si consiglia il coinvolgimento tempestivo dei proprietari di bosco e degli altri attori interessati.

L'ottimizzazione dell'infrastruttura di allacciamento deve essere eseguita in modo integrale tenendo conto di tutte le funzioni del bosco e della pianificazione forestale cantonale (nel senso di un'ottimizzazione generale). Il progetto globale tiene pure conto degli elementi naturali e paesaggistici, in particolare delle specie rare o minacciate (rispetto del bosco quale ecosistema naturale).

Tutti i progetti devono adempiere ai seguenti requisiti:

- il progetto deve essere approvato dal Cantone secondo l'articolo 13a OFo;
- deve essere dimostrata la necessità (p es. in base a una pianificazione forestale o a un piano cantonale di allacciamento globale e uno studio di varianti) e il progetto deve garantire che non vi sia un sovradimensionamento della rete viaria. Il valore aggiunto della misura deve essere evidente;
- gli usufruttuari diretti devono fornire un contributo secondo l'articolo 35 capoverso 1 lettera d LFO;
- la costruzione dell'opera deve avvenire secondo le vigenti direttive, norme tecniche e istruzioni (SIA, VSS, SAFS, pubblicazioni UFAFP/UFAM ecc.).

Contributi federali per misura dell'obiettivo programmatico

Il contributo della Confederazione per l'infrastruttura di allacciamento forestale al di fuori del bosco di protezione ammonta al 40 per cento dei costi riconosciuti. Occorre tenere conto di eventuali ricavi, in particolare derivanti dalla vendita del legname (costi netti).

OP3 Basi per la pianificazione forestale

Indicatori di prestazione (IP)

Si distinguono due indicatori di prestazione:

IP 3.1 Basi e rilevamenti, pianificazioni e strategie (inclusi i progetti globali)

L'AP è stipulato con riferimento alla superficie boschiva. Per le basi e i rilevamenti si fa riferimento alla superficie boschiva totale del Cantone; per le pianificazioni e le strategie (inclusi i progetti globali) a quella del perimetro di pianificazione.

IP 3.2 Rapporto sulla gestione sostenibile del bosco

(facoltativo, come da accordo) È versato un contributo forfettario unico.

Indicatore di qualità (IQ)

IQ 6 Dati, piani e rapporti

I dati, i piani e i rapporti elaborati devono rispettare le attuali conoscenze metodologiche e tecniche e devono permettere di ottenere indicazioni sulla gestione sostenibile e adattabile del bosco.

I seguenti strumenti di gestione e coordinamento costituiscono le basi per la pianificazione forestale ai sensi dell'obiettivo programmatico 3 (elenco non esaustivo).

IP 3.1 Basi e rilevamenti, pianificazioni e strategie

- **Basi e rilevamenti:** rilevamento delle condizioni naturali locali (cartografia delle stazioni, collegamento con dati relativi al suolo) comprese basi specifiche per la gestione del bosco a seguito del cambiamento climatico; inventari forestali (compresa la densificazione IFN); cartografia dei popolamenti; rilevamenti con nuove tecnologie (comprese riprese mediante droni e satelliti); stato del bosco (indagine dell'Istituto di biologia vegetale applicata IAP, ecc.); rilevamenti dei danni causati dalla selvaggina indipendentemente dal piano di gestione del bosco e della selvaggina; sistema elettronico d'informazione forestale (informazioni sui proprietari di bosco, sull'utilizzo del legname); analisi dell'efficacia delle misure (ad es. biodiversità nel bosco).
- **Pianificazioni:** delimitazione delle funzioni del bosco/piani di sviluppo forestale (piano di sviluppo forestale, piano forestale regionale, piano direttore forestale, strategia forestale) compresa l'attuazione di «SilvaProtect-CH», pianificazione regionale per forme di gestione miste (ad es. i pascoli alberati) ecc.
- **Strategie (inclusi i progetti globali):** piano di gestione del bosco e della selvaggina (compreso il rilevamento dei danni causati dalla selvaggina), piani di attuazione (ad es. legno maturo e legno morto), miglioramento delle strutture, mantenimento dell'infrastruttura, utilizzo del legname, energia del legno, riserve forestali, protezione del bosco, incendio boschivo, gestione del bosco permanente, viabilità/accessibilità, sistema elettronico d'informazione forestale (piano per la costruzione del sistema, collegamento con SIG/piano di sviluppo forestale/carta dei popolamenti), strutture e processi di gestione ottimali (OP 1), progetti globali relativi all'infrastruttura di allacciamento forestale (OP 2) ecc.

IP 3.2 Rapporto sulla gestione sostenibile del bosco (controlling)

Se necessario, la Confederazione sostiene i Cantoni nella stesura di un rapporto sulla gestione sostenibile. Il rapporto sulla sostenibilità deve servire al Cantone da strumento di gestione e controllo per garantire una gestione sostenibile del bosco. Deve contenere osservazioni sullo stato e lo sviluppo del bosco ed evidenziare eventuali necessità di intervento.

Nell'ambito di due progetti commissionati dall'UFAM e concordati con i Cantoni, sono stati sviluppati e precisati 13 indicatori adatti come base comune per il controllo della sostenibilità e il relativo rapporto: «Nachhaltigkeitskontrolle Wald» (Controllo della sostenibilità per il bosco) [2012]⁴⁷ e «Präzisierung Basis-Indikatoren Nachhaltigkeitskontrolle Wald» (Definizione degli indicatori di base del controllo della sostenibilità per il bosco) [2014]⁴⁸. Da ciò si dovranno poi ricavare il contenuto minimo e la struttura del rapporto.

Basi di calcolo della Confederazione

IP 3.1 Basi e rilevamenti, pianificazioni e strategie

- **Basi e rilevamenti:** si applica un contributo federale forfettario uniforme per la superficie boschiva totale del Cantone e per l'intero periodo contrattuale. Per tener conto del maggior fabbisogno di basi di pianificazione a causa del cambiamento climatico, il contributo federale forfettario è aumentato da 1.50 CHF/ha/a a 2 CHF/ha/a, ossia 10 CHF/ha per cinque anni. L'importo di base minimo è fissato a 10 000 franchi all'anno.
- **Pianificazioni e strategie (inclusi i progetti globali):** per il periodo contrattuale si applica un contributo federale forfettario uniforme pari a 10 franchi per ettaro di superficie forestale per cinque anni, con un fattore di moltiplicazione di 0,75. Questa tariffa corrisponde a quella di 6 franchi per ettaro applicata durante il terzo periodo NPC. Il sostegno può essere accordato a diverse strategie e pianificazioni; i perimetri possono sovrapporsi. Ciascun perimetro può essere computato una sola volta. Se l'elaborazione si protrae al di là di un periodo NPC, il Cantone decide in quale periodo computare il perimetro. Oltre alla superficie boschiva rilevante, sono determinanti anche l'entità e la qualità delle prestazioni fornite.

IP 3.2 Rapporto sulla gestione sostenibile del bosco

Per il periodo contrattuale viene concordato un contributo federale forfettario unico pari a 20 000 – 60 000 franchi (arrotondamento ai 10 000 CHF, a seconda della superficie boschiva totale).

47 Rosset, C., Bernasconi, A., Hasspacher, B., Gollut, C., 2012: «Nachhaltigkeitskontrolle Wald». Rapporto finale, 81 pag.

48 Bernasconi A., Gubsch, M., Hasspacher B., Iseli R., Stillhard, J., 2014: «Präzisierung Basis-Indikatoren Nachhaltigkeitskontrolle Wald», UFAM, Berna, 57 pag.

OP 4 Cura del bosco giovane (al di fuori del bosco di protezione e delle superfici per la biodiversità)

Indicatore di prestazione (IP)

IP 4.1, 4.2 Numero di ettari di superficie di bosco giovane curata, comprese le misure per l'impianto e la cura di popolamenti di quercia e specie arboree rare nonché la creazione di superfici di monitoraggio della rinnovazione

- La Confederazione acquista dai Cantoni la cura di boschi giovani. L'AP viene stipulato in riferimento alla superficie di bosco giovane (ettari) per la quale sono previsti interventi di cura del bosco giovane fino allo stadio di perticaia bassa con un DPU_{dom} di 20 cm (= superficie contrattuale). In casi giustificati, tale soglia può essere innalzata fino a un DPU_{dom} di 30 cm (perticaia alta), se la topografia e l'allacciamento non consentono ricavi della vendita di legname, in particolare nei perimetri sfruttati con teleferiche forestali. Nella superficie contrattuale sono contenute anche superfici nel bosco disetaneo/permanente con misure di cura previste (superficie totale con un fattore di moltiplicazione di 0,3). Sono inoltre incluse la costituzione e la cura, durante l'attuale periodo programmatico, di popolamenti di quercia e specie arboree rare nonché la creazione di superfici di monitoraggio della rinnovazione mediante piantagioni sperimentali, come previsto nell'ambito del progetto WSL «Testpflanzungen zukunftsfähiger Baumarten» (Piantagioni sperimentali di specie arboree adatte alle condizioni future). Il programma si riferisce all'intero Cantone senza il bosco di protezione e le superfici per la biodiversità. Spetta al Cantone definire le superfici da curare.

IP 4.3 Materiale di riproduzione forestale

Rientrano in questo ambito di promozione stazioni come quelle di Lobsigen BE (piantagione per la raccolta di semi) e Rodels GR (essiccatoio).

Per gli essiccatoi è assunto il 40 per cento dei costi commisurati alle esigenze sostenute per le costruzioni e l'equipaggiamento tecnico come anche per misure volte al mantenimento del valore degli impianti esistenti.

Quanto alle piantagioni per la raccolta di semi, la Confederazione ne sostiene la costituzione con 4000 franchi per specie arborea e la cura/manutenzione con 1000 franchi per specie arborea e anno. Il numero di individui per specie arborea si orienta alle esigenze specifiche della conservazione delle risorse genetiche.

Indicatori di qualità (IQ)

IQ 7 Selvicoltura naturalistica tenendo conto del cambiamento climatico atteso

Un indicatore di qualità è costituito dall'attenzione riservata alla selvicoltura naturalistica e al previsto cambiamento climatico nella cura del bosco giova-

ne: vegetazione adatta alla stazione e capace di adattarsi al cambiamento climatico (possibilmente con rinnovazione naturale), nessun transito di veicoli su superfici estese per la (precedente) raccolta del legname, come stabilito nella legislazione forestale e ambientale, e rispetto della diversità strutturale esistente.

IQ 8 Aiuto all'esecuzione «Bosco e selvaggina»

Un indicatore di qualità è costituito dal rispetto dell'aiuto all'esecuzione «Bosco e selvaggina»⁴⁹, che disciplina l'elaborazione di piani di gestione del bosco e della selvaggina e le misure riconosciute. Per maggiori dettagli cfr. anche il programma parziale Bosco di protezione (cfr. n. 7.1, pag. 189 segg.).

IQ 9 Impianto e cura di popolamenti di quercia e specie arboree rare nonché creazione di superfici di monitoraggio della rinnovazione

Le specie arboree sono adattate alle relative stazioni dal punto di vista ecologico e selvicolturale. La situazione di partenza (*suolo, clima, vegetazione concorrente*) è tuttavia sfavorevole per la rinnovazione naturale con le specie arboree previste.

Laddove è possibile, la promozione delle querce deve essere sempre armonizzata con il piano d'azione concernente il picchio rosso mezzano. Come materiale di riproduzione per l'impianto o la semina occorre utilizzare specie arboree capaci di adattarsi e provenienze geneticamente idonee.

Contributi federali per unità di prestazione dell'obiettivo programmatico

Viene applicato un contributo federale di base, uniforme per tutta la Svizzera, pari a 1250 franchi per ettaro e periodo contrattuale (5 anni) per il bosco giovane da curare (computabile una sola volta per periodo contrattuale). Determinante è la cura fino alla perticaia bassa con un DPU_{dom} di 20 cm e in casi motivati la cura fino alla perticaia alta con un DPU_{dom} di 30 cm. La quantità di superficie di bosco giovane da curare è negoziabile. Per i tipi di gestione bosco disetaneo e bosco permanente, la superficie totale da curare è computabile con un fattore di moltiplicazione di 0,3.

*Calcolo del
contributo di base
per ettaro di bosco
giovane*

Per i nuovi querceti e le successive misure di cura nel periodo programmatico 2020 – 2024, per il calcolo del contributo federale la superficie è moltiplicata per un fattore 8 (contributo unico per unità di superficie, le misure di cura nei periodi programmatici successivi saranno sostenute tramite la normale cura del bosco giovane [fattore 1,0]). Per i nuovi popolamenti di specie arboree rare, capaci di adattarsi e pregiate dal punto di vista ecologico, comprese le successive misure di cura nel periodo programmatico 2020 – 2024, per il calcolo del contributo federale la superficie è moltiplicata per un fattore 5 (contributo unico per unità di superficie, le misure di cura nei periodi programmatici successivi saranno sostenute tramite la normale cura del

49 www.bafu.admin.ch/uv-1012-i

bosco giovane [fattore 1,0]). Per le nuove superfici di monitoraggio della rinnovazione previste nell'ambito del progetto WSL «Testpflanzungen zukunftsfähiger Baumarten» (Piantagioni sperimentali di specie arboree adatte alle condizioni future), comprese le successive misure di cura nel periodo programmatico 2020 – 2024, per il calcolo del contributo federale la superficie è moltiplicata per un fattore 20 (contributo unico per unità di superficie); nei due periodi programmatici seguenti le misure di cura saranno sostenute tramite la cura del bosco giovane probabilmente con un fattore 5,0, a cui seguirà verosimilmente un fattore 2,0 nei successivi periodi programmatici.

Il contributo forfettario tiene conto anche del potenziale di aumento dell'efficienza per quanto riguarda la produttività, poiché è possibile eseguire una cura del bosco giovane efficiente a costi inferiori («razionalizzazione biologica»).

IQ 10 Equipaggiamento e requisiti per il materiale di riproduzione forestale

Un indicatore di qualità per gli impianti di essiccazione è la presenza di un'infrastruttura e di un equipaggiamento al passo con i tempi e di un progetto di costruzione approvato. Se finalizzato all'obiettivo è sostenuto anche il mantenimento del valore di impianti esistenti.

Nelle piantagioni per la raccolta di sementi sono riprodotte specie arboree e provenienze degne di conservazione, tenendo conto dell'ordinanza del 29 novembre 1994 sul materiale di riproduzione forestale (RS 921.552.1). Per tutte le specie arboree occorre provare la provenienza idonea e adeguata alle esigenze delle stazioni (certificato di provenienza).

OP 5 Formazione pratica

La formazione pratica comprende la formazione di operai forestali non qualificati e la formazione pratica forestale di diplomati delle scuole universitarie.

Per operai forestali non qualificati si intendono i collaboratori di aziende e imprese forestali, gli agricoltori praticanti o soggetti privati senza una formazione forestale di base che svolgono lavori forestali in modo comprovato. I Cantoni possono includere tra gli operai forestali anche altre persone senza una formazione forestale che svolgono lavori forestali in modo comprovato (ad es. personale di imprese che possiedono boschi privati e li sfruttano almeno in parte con personale proprio, come ferrovie, aziende elettriche, fondazioni ecc.).

Sono considerati diplomati delle scuole universitarie le persone che hanno conseguito un diploma in un corso di studi in ambito forestale o una formazione equivalente con approfondimento complementare presso una scuola universitaria professionale o un'università in Svizzera o all'estero nonché presso un politecnico federale (PF).

Non rientrano in questo campo d'applicazione i corsi professionali e di perfezionamento nel settore forestale (tra l'altro per persone con formazione forestale di base) come pure i corsi di specializzazione per i diplomati di scuole universitarie.

Indicatori di prestazione (IP)

IP 5.1 Numero di giorni per il corso sulla sicurezza sul lavoro nella raccolta di legname frequentati da operai forestali non qualificati

I corsi sulla raccolta del legname per operai forestali non qualificati devono migliorare la sicurezza sul lavoro di queste persone e contribuire a ridurre il numero di infortuni. Sono sussidiati il corso di base e quello successivo, entrambi di cinque giorni, raccomandati dal gruppo Sicurezza sul lavoro (GSL). Se una persona partecipa a un corso al di fuori del Cantone di domicilio, i Cantoni stabiliscono di comune accordo se a richiedere il sussidio federale è il Cantone di domicilio o il Cantone in cui si svolge il corso, in modo da evitare doppi sussidi.

IP 5.2 Numero di giorni di formazione pratica di specialisti forestali del livello di scuola universitaria

La formazione pratica forestale secondo l'articolo 29 capoverso 2 e l'articolo 51 capoverso 2 LFo si basa sul nuovo articolo 32 OFo, entrato in vigore il 1° gennaio 2018. I requisiti minimi definiti nella Carta della Conferenza dei capisezione forestali cantonali devono essere rispettati. Non sono richiesti criteri di qualità complementari.

Indicatori di qualità (IQ)

IQ 11 Qualità della formazione in materia di sicurezza sul lavoro

I contenuti dei corsi sulla sicurezza sul lavoro nella raccolta di legname si orientano alla raccomandazione del gruppo Sicurezza sul lavoro (versione novembre 2016).

La qualità della formazione è garantita tramite l'accreditamento degli offerenti da parte della Commissione qualità nel settore forestale (CQF). Non è compito dei Cantoni verificare il rispetto degli standard di qualità.

IQ 12 Qualità della formazione pratica

Sono soddisfatti i requisiti minimi formulati nella Carta della Conferenza dei capisezione forestali cantonali.

Contributi federali per unità di prestazione dell'obiettivo programmatico

La formazione degli operai forestali nel settore della sicurezza sul lavoro è indennizzata con un contributo federale forfettario di 85 franchi per giorno di corso e partecipante.

La formazione pratica forestale per i diplomati delle scuole universitarie è indennizzata con 25 franchi per giorno di formazione e partecipante. Nel conteggio dei giorni lavorativi sono inclusi i giorni festivi e le ferie, ma non i giorni del fine settimana. Per la formazione pratica prevista dal ciclo di studio e conteggiata al termine dello stesso, non sono previsti indennizzi.

7.3.3 Allegato relativo alla gestione del bosco

7.3.3.1 Piano cantonale tipo OP 1 Strutture e processi di gestione ottimali

Per elaborare un piano cantonale si consiglia la seguente struttura. Un formulario più dettagliato può essere richiesto all'UFAM. La struttura uniforme proposta vuole essere un aiuto per i Cantoni. Al tempo stesso serve a facilitare l'elaborazione delle informazioni da parte della Confederazione e ad aumentare la trasparenza migliorando la comparabilità dei piani. I Cantoni possono continuare a selezionare i progetti liberamente, entro i limiti degli indicatori del programma nonché dei progetti e dei costi riconosciuti.

1. Scenario

1.1 Riassunto della situazione iniziale e dei problemi

1.2 Piano globale/strategia del Cantone (IQ)

2. Pacchetti di misure

Descrizione del progetto	
Categoria di misure	
Destinatari	
Presupposti per la concessione dei sussidi	
IQ 2: Descrizione del carattere durevole della collaborazione perseguita o della misura	
IQ 3: Descrizione della pianificazione della gestione e della commercializzazione del legname centralizzate/comuni (ev. allegare un business plan)	
IQ 4: Base per la valutazione del miglioramento e il controllo dell'efficacia delle misure attuate	
Limite di spesa (<i>raccomandazione: contributo di base e contributo in funzione delle prestazioni (ad es. per ettaro di superficie boschiva gestita o secondo la quantità di legname utilizzato) (cfr. tabella 45 a pagina 229)</i>)	

3. Sintesi dei costi

Misure secondo la tabella 45 (cfr. 7.3.2.3)	1	2	3
Collaborazione tra aziende/proprietari					
Ottimizzazione dei processi					
Consulenza e gestione aziendale					
Sviluppo delle competenze (senza corsi di certificato)					
Altro					

4. Controllo dei risultati

Allegati

7.3.3.2 Contenuti dei progetti globali

La pianificazione dell'infrastruttura di allacciamento nell'ambito di progetti globali deve essere coordinata con altre forme di utilizzazione territoriale e deve tenere conto dei seguenti punti:

- territorio e topografia;
- considerazione integrale di tutte le funzioni del bosco conformemente al piano forestale cantonale;
- basi pianificatorie esistenti in materia di protezione della natura e del paesaggio (ad es. zone sensibili con specie rare e minacciate);
- allacciamento ottimale per le esigenze forestali in base alla pianificazione selvicolturale, ai più moderni processi di raccolta e all'economicità.


La pianificazione dell'infrastruttura di allacciamento può contenere le seguenti misure volte a migliorare l'economicità della gestione forestale:

- adattamento dell'infrastruttura di allacciamento (ampliamento, completamento di limitata estensione);
- messa fuori servizio o smantellamento di infrastrutture di allacciamento esistenti;
- ripristino, sostituzione, manutenzione periodica;
- promozione di linee di teleferica.

La superficie gestita con teleferiche forestali deve essere definita secondo i punti menzionati sopra e il sostegno finanziario è disciplinato dalle direttive cantonali. La qualità è garantita tramite la procedura cantonale di autorizzazione dell'utilizzazione e il relativo controllo della sostenibilità.

Per «adeguamento» si intende in primo luogo la realizzazione di interventi di ampliamento dell'infrastruttura di allacciamento esistente (portanza, larghezza, strettoie, ecc.). Sono inoltre possibili singoli complementi alla rete esistente, se questi si dimostrano necessari e corrispondono a un'ottimizzazione globale. Un esempio è riportato nella figura 4.

Fig. 4
Esempio di adeguamento dell'infrastruttura di allacciamento esistente



7.4 Interfacce del programma Bosco

Le interfacce riguardano compiti fondati su basi legali differenti attuati sulla stessa superficie. In questi casi è necessario stabilire il programma nel quale si iscrivono la concezione e il finanziamento delle misure. Deve essere pertanto garantito il coordinamento tra i servizi cantonali responsabili e devono essere sfruttate le sinergie, qualora sia possibile e auspicabile. Se una superficie è oggetto di obiettivi di protezione e di promozione di diversi programmi, occorre evitare che la stessa prestazione venga finanziata due volte. All'atto della pianificazione dei progetti, spetta al Cantone garantire il necessario coordinamento tra i programmi ed evitare finanziamenti doppi.

7.4.1 Interfacce tra i programmi parziali dell'accordo programmatico Bosco

7.4.1.1 Obiettivo generale e basi legali

Tra gli obiettivi prioritari della politica forestale della Confederazione figurano la garanzia della funzione protettiva del bosco, la conservazione della biodiversità e l'utilizzazione sostenibile del legname. Per raggiungere questi obiettivi con le risorse finanziarie limitate è necessario impiegare tali risorse in modo efficace ed efficiente, sfruttando tutte le possibili sinergie.

Garanzia della funzione protettiva del bosco, conservazione della biodiversità e utilizzo del legname

Se lo stesso luogo all'interno di un bosco assume rilievo per più funzioni del bosco occorre stabilire la funzione prioritaria a livello locale. Se il bosco è considerato bosco di protezione in base ai criteri di «SilvaProtect-CH», per stabilire la funzione prioritaria occorre effettuare una ponderazione dei rischi e degli interessi. Bisogna stabilire in particolare se le associazioni forestali

presenti possono soddisfare i requisiti NaiS anche senza interventi selvicol-
turali e di conseguenza la protezione contro i pericoli naturali è garantita. Gli
accertamenti devono tener conto anche del possibile impatto sulla funzione
protettiva di fattori esterni come il bostrico, frane o incendi boschivi.

Basi legali:

- Art. 77 Cost.
- Art. 20 LFo (cfr. anche «de lege ferenda», FF 2007 3543)

7.4.1.2 Interfacce tra il programma parziale Bosco di protezione e il pro- gramma parziale Biodiversità nel bosco

Principi relativi all'interfaccia bosco di protezione-biodiversità

- I Cantoni definiscono le superfici di bosco di protezione (secondo «Silva-
Protect-CH»). Queste superfici sono sussidiate dalla Confederazione con-
formemente alla scheda programmatica Bosco di protezione dell'UFAM.
- La cura dei boschi di protezione deve tener conto delle esigenze della bio-
diversità (alberi biotopi, programmi federali di promozione delle specie,
diversità delle specie arboree). Seguendo le istruzioni «Continuità nel
bosco di protezione e controllo dell'efficacia (NaiS)», che considerano
anche i principi della selvicoltura naturalistica, si tiene automaticamente
conto di questo requisito.
- Gli obiettivi programmatici del programma parziale Biodiversità nel bosco
possono essere attuati nel bosco di protezione, a condizione di non com-
prometterne la funzione protettiva. A tal fine occorre effettuare una pon-
derazione dei rischi e degli interessi. I due interessi «bosco di protezione»
e «biodiversità nel bosco» devono essere documentati in modo trasparente
e tracciabile e i sussidi devono essere mantenuti separati. In alternativa
occorre separare le superfici per i due interessi. Le superfici promosse
devono inoltre essere integrate nella pianificazione forestale, indicandone
la posizione esatta e il perimetro.

*Interfaccia tra il programma parziale Bosco di protezione e l'obiettivo
programmatico 1 del programma parziale Biodiversità nel bosco (protezione
di superfici boschive e alberi con particolare valore naturalistico)*

- **Riserve forestali:** nel perimetro del bosco di protezione di cui al numero 1,
la priorità va alla funzione protettiva.
 - Una sovrapposizione con una riserva forestale speciale è possibile nel
seguito caso: le misure di manutenzione del bosco di protezione corri-
spondono ai requisiti NaiS e sono compatibili con gli obiettivi della riser-
va forestale speciale (ovvero gli obiettivi delle riserve forestali speciali
sono compatibili con i requisiti NaiS).
 - Una sovrapposizione con una riserva forestale naturale è possibile nel
seguito caso: occorre stabilire contrattualmente le misure autorizzate

per garantire la funzione protettiva. Le misure di protezione del bosco devono essere limitate allo stretto necessario.

- **Aree con soprassuolo maturo:** nel bosco di protezione è possibile delimitare aree con soprassuolo maturo. È possibile intervenire in un'area con soprassuolo maturo nel bosco di protezione, a condizione che il legname sia lasciato nel bosco quale legno morto. In alternativa occorre prevedere una compensazione equivalente a livello qualitativo e quantitativo. Le misure di protezione del bosco devono essere limitate allo stretto necessario.
- **Alberi biotopi:** il programma parziale Biodiversità nel bosco consente di sussidiare alberi biotopi anche nel bosco di protezione, a condizione che soddisfino gli indicatori di qualità (cfr. IP 1.3 Alberi biotopi nel programma parziale Biodiversità nel bosco). L'ideale è disporre di tre-cinque alberi biotopi per ettaro. Gli alberi biotopi non devono ostacolare gli interventi necessari per garantire la funzione protettiva. Se un intervento nel bosco di protezione richiede l'abbattimento di un albero biotopo, nei limiti del possibile esso va lasciato nel bosco quale legno morto.

Interfaccia tra il programma parziale Bosco di protezione e l'obiettivo programmatico 2 del programma parziale Biodiversità nel bosco (promozione degli habitat e delle specie)

Gli interventi nel bosco di protezione possono preservare e valorizzare la diversità strutturale e biologica. Occorre sfruttare le sinergie con gli obiettivi relativi alla biodiversità, a condizione di non influenzare negativamente la funzione protettiva sostenibile, ad esempio promuovendo in modo mirato la ricchezza strutturale, lasciando il legno morto nel bosco o promuovendo lo sviluppo di piante rare.

Le misure speciali⁵⁰ che comportano maggiori costi e possono essere delimitate chiaramente (ad es. aperture per succiacapre, cura dei margini del bosco e mantenimento di zone aperte, sempre che non facciano parte di un piano per la gestione del bosco e della selvaggina) sono sostenute attraverso il programma parziale Biodiversità nel bosco.

7.4.1.3 Interfacce del programma parziale Bosco di protezione con il programma parziale Gestione del bosco

Le basi di pianificazione forestale (mappature delle stazioni, carte dei popolamenti, rilevamenti dello stato del bosco ecc.) sono indispensabili per attuare l'accordo programmatico (AP) Bosco di protezione e assumono sempre più importanza (ad es. per prioritizzare gli interventi o attuare profili dei requisiti NaiS). L'elaborazione di tali basi di pianificazione può essere cofinanziata dalla Confederazione attraverso il programma parziale Gestione del bosco (OP 3, basi di pianificazione forestale). Il programma parziale Gestione del

⁵⁰ Nel bosco di protezione la funzione prioritaria di un popolamento è quella di fornire protezione. Non sono ammessi provvedimenti volti a sostenere la biodiversità che possono compromettere la funzione protettiva.

bosco sostiene anche altre prestazioni rilevanti per attuare il programma parziale Bosco di protezione, come l'ottimizzazione delle strutture di gestione (OP 1) e la formazione pratica (OP 5).

Restano invece escluse dal programma parziale Gestione del bosco la pianificazione e la documentazione di interventi concreti nel bosco di protezione. Queste misure sono incluse nel contributo di base versato per ettaro di superficie di bosco di protezione trattata (cfr. n. 7.1.2.2).

7.4.1.4 Interfacce tra il programma parziale Biodiversità nel bosco e il programma parziale Gestione del bosco

In linea di massima, nel programma parziale Gestione del bosco attraverso le basi di pianificazione forestale è possibile convenire anche lavori generali di pianificazione e documentazione di progetti e oggetti relativi alla biodiversità, segnatamente:

- la definizione di superfici di promozione della biodiversità nel piano di sviluppo forestale o nel piano forestale regionale come pure la pianificazione regionale di utilizzazioni forestali miste;
- la pianificazione cantonale o regionale e piani di attuazione per la creazione di riserve forestali, la promozione del soprassuolo maturo e del legno morto, la promozione del bosco rado, la valorizzazione dei margini boschivi, l'interconnessione degli habitat forestali e la promozione mirata di specie bersaglio, come la farfalla achine, il picchio rosso mezzano, la vipera comune ecc.;
- la mappatura delle stazioni sull'intero territorio cantonale o regionale;
- l'analisi dell'effetto di progetti di promozione, d'intesa con l'UFAM.

Rientrano invece ancora nel programma parziale Biodiversità nel bosco la pianificazione e la documentazione di singole riserve forestali e aree con soprassuolo maturo concrete (oggetti), compresi il rilevamento di geodati, la mappatura specifica delle stazioni all'interno dell'oggetto, i progetti di controllo degli effetti in base agli obiettivi programmatici 1 (IP 1.3) e 2 (IP 2.4) nonché tutte le misure d'identificazione delle riserve forestali e delle aree con soprassuolo maturo (*cartelli*) e altre forme di relazioni pubbliche.

Un'altra interfaccia riguarda la costituzione e la cura di popolamenti di quercia e specie arboree rare, integrate ora nel programma parziale Gestione del bosco (OP 4, Cura del bosco giovane). Le relative prestazioni dei Cantoni devono essere coordinate tra i due programmi parziali nell'ambito delle trattative.

7.4.2 Interfacce tra il programma Bosco e altri accordi programmatici nel settore ambientale

7.4.2.1 Interfacce tra il programma parziale Bosco di protezione e la scheda programmatica Rivalizzazioni

Conformemente all'indicatore di qualità 7 del programma parziale Bosco di protezione, per principio l'AP Bosco cofinanzia misure di protezione del bosco solo in caso di grave minaccia per una funzione del bosco. Se in seguito a un progetto di rivalizzazione sorge la necessità di lottare contro neofite è possibile impiegare fondi federali destinati all'obiettivo programmatico Protezione del bosco solo se le misure servono a proteggere una funzione del bosco.

7.4.2.2 Interfacce tra il programma parziale Biodiversità nel bosco e la scheda programmatica Protezione della natura, art. 18 segg. LPN e art. 23b segg. LPN

Per principio, il programma parziale Biodiversità nel bosco finanzia tutte le misure forestali volte a promuovere la biodiversità nel bosco. Nelle parti boschive di biotopi e zone palustri d'importanza nazionale (ad es. *paludi, zone golenali, prati e pascoli secchi*) possono quindi verificarsi delle sovrapposizioni con il programma Specie, biotopi, zone palustri, interconnessione e compensazione ecologica. In questi casi, le misure possono anche essere finanziate attraverso il programma parziale Biodiversità nel bosco, a condizione che soddisfino i requisiti della LPN.

Interfaccia con le specie, i biotopi, le zone palustri e l'interconnessione

I piani cantonali d'interconnessione e promozione delle specie rientrano nel programma Protezione della natura. Piani operativi e aiuti pratici tecnici per la promozione di habitat e specie particolari nel bosco possono però essere inclusi nel programma parziale Biodiversità nel bosco.

La promozione di piccole acque stagnanti, stagni temporanei e superfici umide è una delle priorità del programma Protezione della natura (OP 5). Il programma parziale Biodiversità nel bosco prevede la possibilità di valorizzare biotopi umidi nel bosco, in particolare nelle zone in cui non è prevista una pianificazione completa di progetti per le piccole acque stagnanti. Tali interventi vanno coordinati con il programma Protezione della natura, in modo da aumentare l'efficacia delle misure (tra l'altro promozione dell'interconnessione tra il bosco e gli spazi aperti) e soddisfare i requisiti della LPN.

Il coordinamento di tutte le misure deve essere garantito mediante accordi tra i servizi competenti (bosco e protezione della natura). Nei casi dubbi, previa consultazione e con il consenso di tutti i servizi cantonali interessati e dell'U-

FAM, le misure possono essere fatte rientrare in parte o del tutto in uno dei due programmi parziali, a seconda di quanto ritenuto opportuno.

7.4.2.3 Interfacce tra il programma parziale Biodiversità nel bosco e la scheda programmatica Zone di protezione federali per la fauna selvatica, art. 11 cpv. 6 e art. 13 cpv. 3 LCP

Può essere opportuno creare una riserva forestale nel perimetro di una zona di protezione per la fauna selvatica, poiché la riserva forestale può beneficiare della tranquillità di questa zona (*assenza di caccia aperta al pubblico, minor impatto delle attività del tempo libero grazie all'accessibilità ridotta*). In determinate situazioni possono però anche verificarsi conflitti tra obiettivi, ad esempio quando una brucatura eccessiva da parte della selvaggina non permette più di garantire la rinnovazione naturale di importanti specie arboree, come ad esempio l'abete bianco. Quando si pianifica una riserva forestale naturale in una zona di protezione per la fauna selvatica occorre pertanto vigilare affinché non sorgano conflitti irrisolvibili tra obiettivi.

Interfacce con le zone di protezione per la fauna selvatica

7.4.2.4 Interfacce tra il programma parziale Biodiversità nel bosco e la scheda programmatica Paesaggio, art. 13 LPN; basi, relazioni pubbliche, formazione, art. 14a LPN (in combinato disposto con l'art. 25a LPN); Patrimonio mondiale naturale dell'UNESCO, art. 13 LPN; parchi d'importanza nazionale e riserve della biosfera, art. 23k LPN

Per identificare le interfacce con il programma Paesaggio è determinante l'orientamento delle attività previste: se prevale la valorizzazione di paesaggi storico-culturali con elementi tradizionali con un forte effetto paesaggistico, ma senza un particolare valore aggiunto per la biodiversità, ad esempio recinzioni vive, staccionate in legno, vigneti terrazzati ecc., l'intervento va finanziato attraverso il programma Paesaggio. Se invece la valorizzazione serve anche molto a promuovere la biodiversità, come nel caso dei pascoli alberati, è finanziata attraverso il programma parziale Biodiversità nel bosco.

Interfacce con il paesaggio

7.4.2.5 Interfacce tra il programma parziale Gestione del bosco e la scheda programmatica Zone di protezione federali per la fauna selvatica, art. 11 cpv. 6 e art. 13 cpv. 3 LCP

Nel perimetro di una zona di protezione per la fauna selvatica possono essere realizzate misure di cura del bosco giovane. In determinate situazioni possono verificarsi conflitti tra obiettivi, ad esempio quando una brucatura eccessiva da parte della selvaggina non permette più di garantire la rinnovazione naturale di importanti specie arboree, come ad esempio l'abete bianco. Quando si pianificano e realizzano interventi di cura del bosco giovane in una zona di protezione per la fauna selvatica occorre pertanto vigilare affinché si tenga conto dei possibili conflitti tra obiettivi e si adottino le necessarie misure di prevenzione dei danni causati dalla selvaggina.

Interfacce con le zone di protezione per la fauna selvatica

Allegato relativo alla parte 7

A1 Allegato relativo alla situazione programmatica iniziale: promemoria LPN/LCP

Poiché l'attuazione del presente AP da parte del Cantone corrisponde all'adempimento di un compito della Confederazione conformemente all'articolo 2 LPN, secondo i numeri 2 e 6.1 dell'AP sono applicabili anche le prescrizioni del capo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.

Basi: per quanto riguarda i contenuti, si rimanda ai seguenti documenti di base:

- inventari secondo l'articolo 5 LPN:
 - Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP)
 - Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS)
 - Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS)
- inventari secondo l'articolo 11 JSG:
 - Inventario federale sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale e nazionale (ORUAM)
 - Inventario federale delle bandite federali di caccia (OBAF)
- aiuti all'esecuzione:
 - «Wiederherstellung und Ersatz im Natur- und Landschaftsschutz», Leitfaden Umwelt Nr. 11, UFAFP 2002 (istruzioni)
 - «Natur- und Heimatschutz beim forstlichen Projektwesen», BFL 1987 (istruzioni e raccomandazioni; contenuto ancora applicabile, ad es. tracciato, concezione, misure di protezione come barriere)
 - «Forst- und Güterstrassen: Asphalt oder Kies?», Schriftenreihe Umwelt Nr. 247, UFAFP 1995 (studio e raccomandazioni)
 - «Totholz im Wald – Entstehung, Bedeutung und Förderung», Merkblatt für die Praxis Nr. 52, WSL, 2014
 - «Förderung der Eiche. Strategie zur Erhaltung eines Natur- und Kulturerbes der Schweiz» Schriftenreihe Umwelt Nr. 383, UFAFP, 2005
 - Aiuti pratici e promemoria concernenti la protezione del gallo cedrone e del francolino di monte (Esecuzione Ambiente, UFAFP 2001)
 - Linee guida per la gestione dei corsi d'acqua svizzeri, UFAFP/UFAEG/U FAG/ARE 2003 (in relazione alla garanzia a lungo termine dello spazio riservato alle acque)

- concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale 1997; una concezione conforme all'art. 13 LPT), in particolare i capitoli 7 e 11 nonché la strategia dell'UFAM sul paesaggio (2011)
- Strategia Biodiversità Svizzera (SBS), Consiglio federale, 2012
- altre basi:
 - piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico (Landschaftsentwicklungskonzepte, LEK)
 - Rete ecologica nazionale REN (attuazione da parte del servizio cantonale competente per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici secondo l'art. 26 OPN)
 - Korridore für Wildtiere in der Schweiz. Grundlagen zur überregionalen Vernetzung von Lebensräumen, UFAM 2001
 - Liste rosse (specie e habitat minacciati) e Liste delle specie e degli habitat prioritari a livello nazionale, UFAM 2011/2013 (cfr. anche i promemoria, le guide pratiche, le strategie e i piani d'azione sul sito Internet dell'UFAM, comprese le basi relative alle zone Smeraldo)

Procedura: la procedura cantonale applicabile deve garantire, non appena possibile o comunque al momento adeguato, le seguenti tappe e forme di coordinamento:

- valutazione delle ripercussioni e dell'ubicazione vincolata del progetto nelle zone iscritte all'IFP nell'ottica della conservazione intatta degli oggetti secondo l'articolo 6 capoverso 1 LPN (n. 6.2.10 delle spiegazioni relative all'Inventario IFP)
- rappresentazione nonché garanzia giuridica e pianificatoria a lungo termine dei provvedimenti di ripristino o di sostituzione (art. 6 e art. 18 cpv. 1ter LPN) prescritti dalla legge quale parte integrante del progetto e corrispondenti allo stato dei lavori
- inventari secondo l'articolo 5 LPN: richiesta del parere dei servizi cantonali competenti; considerazione di eventuali proposte e richieste conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base legale o nel quadro della ponderazione degli interessi; in particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a redigere una perizia (art. 7 LPN). Secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all'autorità decisionale deve essere redatta quando l'oggetto subisce un danno rilevante. La perizia occorre anche quando la realizzazione di un impianto solleva questioni di principio concernenti la protezione della natura e del paesaggio.

A2 Allegato: Quando occorre un piano bosco-selvaggina?

Occorre allestire piani bosco-selvaggina cantonali o regionali se sono soddisfatti i seguenti criteri:

Soglia di danno (livello cantonale):



b) Aree di distribuzione della selvaggina con meno del 20 per cento di bosco di protezione:

Legenda

- Confine cantonale
- Confine dell'habitat
- Foresta (senza bosco di protezione)
- ▨ Bosco di protezione
- ▣ Tassi di rinnovazione auspicati⁵¹ non raggiunti

⁵¹ La presenza della selvaggina impedisce il raggiungimento dei tassi di rinnovazione auspicati, nonostante la regolazione di base e l'assenza di una prevenzione passiva dei danni da selvaggina. Nel bosco di protezione i tassi di rinnovazione auspicati sono stabiliti secondo Nais, nella foresta rimanente secondo le basi cantonali. All'esterno del bosco di protezione possono essere utili quali basi tecniche le informazioni sui requisiti di base stabiliti per la selvicoltura naturalistica.

Indice parte 8:

Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le rivitalizzazioni

8	Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le rivitalizzazioni	252	Allegato relativo alla parte 8	273
8.1	Situazione programmatica iniziale	252	A1	Criteri di delimitazione tra progetti dell'accordo programmatico e progetti singoli 273
8.1.1	Basi legali	252	A2	Procedura per progetti singoli 274
8.1.2	Situazione attuale	252	A3	Requisiti delle rivitalizzazioni 274
8.1.3	Prospettive di sviluppo	254	A4	Liste di controllo 282
8.1.4	Interfacce con altri programmi/settori	254	A5	Costi imputabili 288
8.2	Politica programmatica	259	A6	Illustrazione dell'estensione della lunghezza e dell'aumento dello spazio riservato alle acque nei progetti per la protezione contro le piene che beneficiano di finanziamenti aggiuntivi secondo la LPAc 290
8.2.1	Scheda programmatica	259	A7	Illustrazione dell'attribuzione delle misure ai programmi Rivitalizzazione e Protezione della natura 292
8.2.2	Calcolo dei mezzi finanziari	263	A8	Allegato al numero 8.1 dell'accordo programmatico Rivitalizzazione delle acque: promemoria LPN/LCP 293
8.2.3	Obiettivi programmatici	264		

8 Spiegazioni relative all'accordo programmatico concernente le rivitalizzazioni

8.1 Situazione programmatica iniziale

8.1.1 Basi legali

Art. 4 lett. m, 38a e 62b LPaC; art. 41d, 54a, 54b e 58 – 61b OPaC	Le basi legali del programma Rivitalizzazioni sono costituite dagli articoli 4 lettera m, 38a e 62b della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPaC, RS 814.20). I due articoli si concretizzano rispettivamente nell'articolo 41d dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (OPaC, RS 814.201) e negli articoli 54a, 54b e 58 – 61b OPaC.	Basi legali
Art. 4 lett. m LPaC	Il programma sostiene le misure di rivitalizzazione secondo la definizione dell'articolo 4 lettera m LPaC. L'articolo 37 capoverso 2 LPaC descrive i requisiti applicabili alle rivitalizzazioni. Secondo l'articolo 62b capoverso 4 LPaC non vengono versati contributi per lo smantellamento di impianti che il detentore è tenuto a effettuare. Come spiegato nell'articolo 54b capoverso 6 OPaC, il programma Rivitalizzazioni non sostiene le misure che risultano necessarie in applicazione dell'articolo 4 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA, RS 721.100).	Requisiti per l'assegnazione di sussidi
LPaC, LSCA, LSu, LPT, LPN, LFo, LFSP, LAgr	Oltre che la LPaC, ad essere rilevanti in materia di rivitalizzazioni sono la LSCA, la legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu, RS 616.1), la legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700), la legge del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451), la legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFo, RS 921) e la legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP, RS 923.0). Inoltre, l'articolo 87 capoverso 1 lettera e della legge sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1) prevede aiuti finanziari (contributi e crediti di investimento) per promuovere il ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua.	Altre leggi rilevanti

8.1.2 Situazione attuale

Dall'inizio del 2011 i Cantoni provvedono alla rivitalizzazione delle acque, la pianificano e ne stabiliscono uno scadenziario (art. 38a LPaC). Questa norma ha introdotto un compito che interessa più generazioni e ha gettato le basi

*Rivitalizzazioni –
terzo periodo
programmatico*

per il programma Rivitalizzazioni per il periodo 2012 – 2015. Il modello di sovvenzionamento ha dato sostanzialmente buoni risultati nel primo periodo programmatico e viene costantemente sviluppato in base alle esperienze maturate.

Con la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni dei corsi d'acqua conclusa il 31 dicembre 2014, la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni delle acque stagnanti di cui all'articolo 41d capoverso 2 OPAC costituisce ora un elemento importante del periodo programmatico 2020 – 2024. Come base per i lavori di pianificazione sono stati elaborati i due moduli «Écomorphologie des rives lacustres – Méthodes d'analyse et d'appréciation des lacs en Suisse» (UFAM 2016, disponibile in francese e tedesco) e «Revitalisierung Seeufer – Strategische Planung» (Rivitalizzazione delle rive lacustri – Pianificazione strategica) nell'ambito dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque» (UFAM 2018). I Cantoni devono sottoporre la propria pianificazione strategica delle rivitalizzazioni delle acque stagnanti all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) entro fine 2021 e adottarla entro il 31 dicembre 2022. Dal periodo programmatico 2025 – 2028 i sussidi per le rivitalizzazioni delle acque stagnanti dipenderanno dall'utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale e verranno concessi solo se i rispettivi Cantoni avranno allestito una pianificazione delle rivitalizzazioni conforme ai requisiti dell'articolo 41d OPAC (art. 54b cpv. 5 OPAC in combinato disposto con il cpv. 4 della disposizione transitoria concernente la modifica dell'OPAC del 4 maggio 2011).

I sussidi sono accordati sotto forma di indennità (art. 62b cpv. 1 LPAC). Sono finanziate la pianificazione delle rivitalizzazioni (intesa come pianificazione generale e a lungo termine, ossia a livello strategico, che riguarda l'intero territorio cantonale), il rilevamento dell'ecomorfologia delle acque stagnanti e dei corsi d'acqua, la quota di rivitalizzazione nella pianificazione di un bacino imbrifero e nello studio sul tipo e sulla portata delle misure di risanamento del bilancio in materiale solido di fondo (secondo l'art. 83a LPAC), l'esecuzione di misure di rivitalizzazione e il controllo dell'efficacia. Secondo il capoverso 3 delle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAC del 4 maggio 2011, l'ammontare delle indennità per le rivitalizzazioni realizzate prima del 31 dicembre 2024 può essere stabilito in funzione dell'entità delle misure, ossia dei costi effettivi che danno diritto a contributi. Generalmente le indennità sono accordate nel quadro di accordi programmatici (AP); le indennità per progetti particolarmente onerosi possono essere accordate singolarmente mediante decisione (art. 62b cpv. 2 LPAC). L'attribuzione a progetti singoli è disciplinata in modo flessibile, in analogia con il programma Opere di protezione e documentazione sui pericoli (art. 54b cpv. 3 OPAC; cfr. all. A1 tab. 46).

Indennità per il rilevamento dell'ecomorfologia, le pianificazioni e l'attuazione di progetti

Se le prestazioni previste sono fornite dai Comuni o da altre istituzioni di diritto pubblico, come ad esempio consorzi per le opere idrauliche, il Cantone rimborsa a questi destinatari finali dei sussidi almeno la quota di spese cor-

rispondente al rapporto tra i contributi accordati dalla Confederazione e le spese globali (art. 20a cpv. 3 LSu).

8.1.3 Prospettive di sviluppo

Secondo l'articolo 54b OPAC le indennità sono stabilite globalmente, ossia sotto forma di importo forfettario per unità di prestazione, in funzione della lunghezza del tratto che viene rivitalizzato, della larghezza del fondo dell'alveo, della larghezza dello spazio riservato alle acque, dei benefici della rivitalizzazione per la natura e il paesaggio rispetto ai costi prevedibili, dei benefici per le attività di svago e della qualità delle misure. Poiché la base di dati per il calcolo delle indennità forfettarie è ancora in fase di allestimento, non si è finora potuto verificare e implementare la procedura corrispondente. Pertanto, anche nel periodo programmatico 2020 – 2024 le indennità saranno definite in base all'entità delle misure (disposizioni transitorie della modifica dell'OPAC del 4 maggio 2011). Una transizione ai contributi forfettari verrà sottoposta a verifica a partire dal 2025.

8.1.4 Interfacce con altri programmi/settori

Le interfacce riguardano compiti con basi legali diverse ma la cui attuazione avviene sulla stessa superficie. In questi casi occorre stabilire il programma con cui si provvede all'elaborazione e al finanziamento delle misure. Vanno sfruttate le sinergie laddove possibile e opportuno. Se su una superficie si sovrappongono gli obiettivi di diversi programmi, si deve evitare che la stessa prestazione venga finanziata due volte. A questo proposito riveste una particolare importanza l'articolo 12 LSu (Prestazioni multiple).

Interfacce e sinergie secondo la LPAC possono verificarsi sia con altri AP nel settore ambientale sia con indennità e aiuti finanziari secondo la LPAC, la LFSP, la legge del 30 settembre 2016 sull'energia (LEne, RS 730.0) e la legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr, RS 910.1). Le interfacce e sinergie sono descritte qui di seguito.

Interfaccia con il programma Opere di protezione e documentazione sui pericoli, articolo 6 LSCA

I progetti di rivitalizzazione devono adempiere fundamentalmente gli stessi requisiti ecologici dei progetti di protezione contro le piene (l'art. 37 cpv. 2 LPAC e l'art. 4 cpv. 2 LSCA sono identici), che sono precisati nel modulo «Exigences écologiques concernant les projets d'aménagement de cours d'eau» dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque» (UFAM 2019)⁵². Viene tuttavia fatta una distinzione tra progetti di protezione contro le piene secondo la LSCA, il cui obiettivo principale è la sicurezza contro le piene, e progetti di rivitalizzazione secondo la LPAC, il cui obiettivo principale è la valorizzazione ecologica.

Interfaccia con il programma Opere di protezione e documentazione sui pericoli, LSCA


⁵² Tutti i moduli e altri documenti sono consultabili al link: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/acque/info-specialisti/misure-per-la-protezione-delle-acque/rinaturazione-delle-acque/aiuto-all-esecuzione--rinaturazione-delle-acque-.html>

Sotto il profilo del finanziamento, i progetti di sistemazione dei corsi d'acqua sono classificati principalmente in base all'entità delle mancanze esistenti (Fig. 5). Se vi è un deficit ecologico ma non un deficit di sicurezza con necessità di intervento, il progetto è orientato alla rivitalizzazione; se invece sussiste un deficit di sicurezza con necessità di intervento ma non un deficit ecologico, il progetto interessa la protezione contro le piene. Nel caso in cui i deficit interessino entrambi i settori (ecologia e sicurezza), il progetto riguarda in primo luogo la protezione contro le piene e può ottenere un finanziamento aggiuntivo secondo la LPAc, a condizione che permetta di ampliare lo spazio riservato alle acque o il perimetro del progetto («estensione della lunghezza»). Nell'estensione della lunghezza non devono esserci deficit di sicurezza con necessità d'intervento e possono essere attuate solo misure di rivitalizzazione. Per spiegazioni più approfondite si rinvia alla descrizione dell'obiettivo 3 del programma (cfr. n. 8.2.3).

Per i progetti singoli di protezione contro le piene che beneficiano di un finanziamento aggiuntivo per le rivitalizzazioni, l'UFAM disciplina le quote di finanziamento nella decisione di sussidio. I progetti cofinanziati nell'ambito degli AP vanno presi in considerazione con il rispettivo ammontare del sussidio in entrambi i programmi Opere di protezione e documentazione sui pericoli e Rivitalizzazioni. Non si può concedere l'aumento per la rivitalizzazione a un progetto singolo di protezione contro le piene prendendo come riferimento l'AP Rivitalizzazioni, così come non si può concedere l'aumento a un progetto di protezione contro le piene appartenente all'offerta di base come se si trattasse di un progetto singolo di rivitalizzazione.

Fig. 5

Classificazione dei progetti di sistemazione delle acque per il finanziamento nelle categorie dei progetti di protezione contro le piene secondo la LSCA e dei progetti di rivitalizzazione secondo la LPAc



* Possibilità di finanziamento aggiuntivo secondo la LPAc di progetti di protezione contro le piene secondo la LSCA che vanno oltre i requisiti minimi di gestione in armonia con la natura di cui all'articolo 4 capoverso 2 LSCA (cfr. il testo riportato sopra)

Interfaccia con il programma Protezione della natura, articolo 18 segg.**LPN**

L'interfaccia riguarda principalmente le diverse misure di valorizzazione degli habitat golenali pregiati – quali i boschi golenali, le zone paludose o i siti di riproduzione degli anfibi – e delle rive lacustri.

*Interfaccia con il programma
«Protezione della natura», LPN*

La cura e la manutenzione dei biotopi rientrano nel programma Protezione della natura secondo l'articolo 18 segg. LPN. Di regola, si finanziano secondo la LPAc interventi edilizi unici per le acque esistenti arginate.

La realizzazione di piccole acque stagnanti (pozze, stagni) è possibile nel quadro di progetti di rivitalizzazione (compreso il dragaggio di piccole acque stagnanti che si stanno interrando, fig. 9) oppure, indipendentemente dalle rivitalizzazioni, quando la realizzazione avviene nello spazio riservato a tratti di corsi d'acqua per i quali nel prossimo futuro una rivitalizzazione più incisiva non sarà possibile. In ogni caso valgono le seguenti condizioni:

- le acque interessate non possono più formarsi in modo naturale a causa del ridotto dinamismo del corso d'acqua principale;
- con la loro posizione e la loro struttura tengono conto delle caratteristiche e della storia del paesaggio interessato e sono preziosi per l'interconnessione nel contesto regionale delle specie bersaglio prioritarie a livello nazionale (prima priorità 1 – 2, seconda priorità 3 – 4; pubblicazione «Liste der National Prioritären Arten und Lebensräume. In der Schweiz zu fördernde prioritäre Arten und Lebensräume.» [Lista delle specie e degli habitat prioritari a livello nazionale. Specie e habitat prioritari da promuovere in Svizzera], UFAM, Pratica ambientale, Berna.).

La realizzazione di piccole acque stagnanti o il dragaggio di piccole acque stagnanti che si stanno interrando sono finanziati nell'ambito del programma Rivitalizzazioni soltanto se soddisfano i criteri summenzionati. In caso contrario occorre verificare l'eventualità di un finanziamento nell'ambito della LPN. Esempi utili per illustrare l'attribuzione delle misure relative ai due programmi sono elencati nell'allegato A7.

I progetti di rivitalizzazione che interessano le rive lacustri e che danno diritto a sussidi mirano a ripristinare le funzioni naturali di una riva arginata o corretta con interventi edili. Comportano un miglioramento ecomorfologico nella zona di transizione tra ambiente acquatico e terrestre e contribuiscono a migliorare l'interconnessione tra questi due ambienti. Anche i riporti di ghiaia da isole alla foce di corsi d'acqua in zone di acque basse sono considerati progetti di rivitalizzazione se i processi naturali sono compromessi in misura tale da non potersi più formare in modo naturale. Le misure di valorizzazione isolate (ad es. protezione di canneti) che non comportano di per sé una valorizzazione morfologica nella zona di transizione tra ambiente acquatico e terrestre non sono sovvenzionate nell'ambito della LPAc, ma possono esserlo in

combinazione con altre misure che soddisfano i criteri summenzionati. Occorre verificare caso per caso se si tratta di un progetto di rivitalizzazione secondo la LPac oppure di un progetto di valorizzazione secondo la LPN.

Le rivitalizzazioni sono un elemento importante nel quadro della Strategia Biodiversità Svizzera (SBS) e del relativo piano d'azione e costituiscono uno dei principali pilastri dell'attuazione per il settore delle acque. Il programma Rivitalizzazioni fornisce inoltre un importante contributo ai mandati di valorizzazione definiti nelle ordinanze per la protezione dei biotopi di importanza nazionale (biotopi rilevanti per le acque, in particolare le zone golenali e i siti di riproduzione degli anfibi).

Interfaccia con le misure per il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento delle risorse idriche nei settori «deflussi discontinui» e «materiale solido di fondo» secondo la LPac nonché con le misure di cui all'articolo 10 LFSP, finanziate secondo l'articolo 34 LEne

Sono finanziate secondo l'articolo 34 LEne le misure d'esercizio richieste dal detentore di una centrale idroelettrica e le misure di natura edile utili a prevenire o a eliminare le ripercussioni dei deflussi discontinui negli impianti idroelettrici (art. 39a LPac), le misure di natura edile e le misure d'esercizio per gli impianti idroelettrici che pregiudicano il bilancio in materiale solido di fondo (art. 43a LPac) nonché le misure per le centrali idroelettriche secondo l'articolo 10 LFSP (in particolare le misure riguardanti i dispositivi per la risalita e la discesa dei pesci).

Interfaccia con le misure per il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento delle risorse idriche, LPac, LFSP, LEne

Le misure di risanamento che non riguardano impianti idroelettrici non possono essere finanziate in base all'articolo 34 LEne. Le misure edilizie uniche quali le ristrutturazioni o gli smantellamenti sono considerate rivitalizzazioni se consentono di ripristinare le funzioni naturali di un corso d'acqua deteriorato dall'impianto. Possono essere concessi contributi solo se nessun detentore ha l'obbligo di ripristino (art. 62b cpv. 4 LPac) e se l'impianto provoca un grave pregiudizio. Per le misure volte a risanare il bilancio in materiale solido di fondo nelle camere di ritenuta e nelle opere di sistemazione di corsi d'acqua non riferite a centrali idroelettriche viene utilizzato qui di seguito il termine «misure concernenti il materiale solido di fondo», mentre per le misure volte a ripristinare la libera migrazione dei pesci viene utilizzato il termine «misure di interconnessione». Il ripristino della libera circolazione dei pesci è considerato prioritario. Sono tuttavia possibili misure di interconnessione isolate nel caso in cui non si possa attuare una rivitalizzazione più incisiva.

Se vengono effettuati smantellamenti o ristrutturazioni nell'ambito di un progetto di protezione contro le piene (cfr. requisiti all. A3-3.2), un eventuale finanziamento avviene nell'ambito di tale progetto. Non possono invece essere sovvenzionate le misure di esercizio a impianti non idroelettrici e le misure di estrazione di ghiaia a fini commerciali.

Nel quadro del risanamento del bilancio in materiale solido di fondo secondo l'articolo 83a LPAc occorre effettuare uno studio sul tipo e sulla portata delle misure nel bacino imbrifero. La parte di questo studio che interessa gli impianti non idroelettrici non può essere finanziata secondo l'articolo 34 Lene, ma può esserlo stanziando fondi destinati alla rivitalizzazione (basi della rivitalizzazione).

Interfaccia con gli aiuti finanziari destinati alla promozione del ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua secondo l'articolo 87 capoverso 1 lettera e LAgr

Il ripristino dell'alveo a cielo aperto e la rivitalizzazione dei piccoli corsi d'acqua possono essere finanziati come misure di efflusso adottate nell'ambito di progetti per il miglioramento strutturale in campo agricolo. Gli interventi di miglioramento strutturale rientrano in progetti di Comuni, società cooperative e committenti privati, autorizzati e sostenuti a livello cantonale. Su richiesta dei Cantoni possono essere concessi aiuti finanziari federali sotto forma di contributi e crediti di investimento. La legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura contiene un articolo specifico sulla promozione del ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua nell'ambito dei miglioramenti strutturali. Questi interventi di promozione sono definiti nell'articolo 14 OMSt come misure di bonifica fondiaria (ossia come «migliorie») e sono messi in relazione con altri provvedimenti di bonifica fondiaria. Inoltre, secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera d OMSt possono essere finanziati anche i costi per l'acquisto di terreni. Le condizioni del finanziamento sono descritte in modo dettagliato nelle istruzioni e nelle spiegazioni relative all'OMSt (ad es. la portata media fino a circa 100 l/s). Se un ripristino dell'alveo a cielo aperto e/o una rivitalizzazione di un piccolo corso d'acqua sono necessari come misure ecologiche sostitutive nell'ambito di miglorie, il loro finanziamento non avviene in virtù della LPAc. Per le misure che vanno al di là di quelle sopra indicate i Cantoni possono decidere di far rientrare un progetto tra gli interventi di promozione previsti dalla LAgr o dalla LPAc; eventualmente, la decisione può essere adottata in accordo con la Confederazione nell'ambito dei negoziati sugli AP.

Interfaccia con gli aiuti finanziari destinati alla promozione del ripristino dello stato naturale dei piccoli corsi d'acqua; LAgr

8.2 Politica programmatica

8.2.1 Scheda programmatica

Scheda programmatica Rivitalizzazioni secondo gli art. 4 lett. m, 38a e 62b LPac	
Obiettivo legale	Ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria (art. 4 lett. m, art. 38a LPac)
Effetto perseguito	Acque seminaturali in grado di autoregolarsi e con capacità di resilienza; acque provviste di spazio sufficiente, di dinamica specifica propria e di organismi tipici del luogo appartenenti a popolazioni interconnesse che possono riprodursi. Promozione della biodiversità nelle acque e lungo le loro sponde, specialmente per quanto riguarda le specie bersaglio tipiche. Promozione delle acque come elemento fondamentale per lo sviluppo della rete di habitat acquatici, anfibi e terrestri e come elemento naturalistico e tipico del paesaggio naturale e rurale.
Priorità e strumenti UFAM	I mezzi finanziari disponibili sono ripartiti in funzione della priorità in termini di efficacia tenendo conto <ul style="list-style-type: none"> • dell'ampiezza dello spazio riservato alle acque, dell'estensione del perimetro del progetto o della promozione del ripristino dell'alveo a cielo aperto di piccoli corsi d'acqua e • dei benefici di un progetto per la natura e il paesaggio o della sua importanza per la promozione delle attività ricreative di prossimità.

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Contributo della Confederazione
08-1	<p>OP 1: Basi della rivitalizzazione</p> <p>Rilevamento dell'ecomorfologia dei corsi d'acqua</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rilevamento dell'ecomorfologia delle acque stagnanti • Pianificazione strategica delle rivitalizzazioni delle acque stagnanti • Quota di rivitalizzazione nelle pianificazioni di bacini imbriferi e negli studi sul tipo e sulla portata delle misure nel quadro del risanamento del bilancio in materiale solido di fondo <p>Controllo standard dell'efficacia</p> <p>Controllo approfondito dell'efficacia</p>	<p>IP 1.1: Rilevamento e rappresentazione cartografica dello stato ecomorfologico (lunghezza dei corsi d'acqua in km)</p> <p>IP 1.2: Pianificazioni/rilevamenti effettuati (CHF)</p> <p>IP 1.3: Controllo standard eseguito</p> <p>IP 1.4: Controllo approfondito realizzato</p>	<p>Requisiti qualitativi/tecnici del rilevamento dell'ecomorfologia (all. A3-1)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Requisiti qualitativi/tecnici del rilevamento dell'ecomorfologia (all. A3-1) • Requisiti qualitativi/tecnici della pianificazione strategica delle rivitalizzazioni (all. A3-1) • Procedura di pianificazione dei bacini imbriferi e di studio sul tipo e sulla portata della misura nel quadro del risanamento del bilancio in materiale solido di fondo secondo l'art. 83a LPac (all. A3-1) <p>Requisiti qualitativi/tecnici dell'esecuzione dei controlli dell'efficacia (all. A3-1)</p> <p>Requisiti qualitativi/tecnici dell'esecuzione dei controlli dell'efficacia (all. A3-1)</p>	<p>Contributo globale (prezzo standard/unità) 140 CHF/km per i rilevamenti dell'ecomorfologia e la sua rappresentazione cartografica</p> <p>60% dei costi imputabili in base al budget verificato</p> <p>60% dei costi imputabili in base al budget verificato</p> <p>80% dei costi imputabili in base al budget verificato</p>

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Contributo della Confederazione
08-2	OP 2: Progetti di rivitalizzazione			Contributo globale 35 – 80 % dei costi imputabili (all. A5). I vari supplementi sono cumulativi fino al raggiungimento dell'aliquota di sovvenzionamento massima dell'80 %.
	Progetti finanziati con sussidi di base per corsi d'acqua e acque stagnanti	IP 2.1: Somma dei provvedimenti realizzati	Requisiti del progetto per la rivitalizzazione, il ripristino dell'alveo a cielo aperto e per l'eliminazione degli ostacoli allo scorrimento (all. 3)	35 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento dello spazio riservato alle acque • Ripristino dell'alveo a cielo aperto di piccoli corsi d'acqua 	IP 2.2.a.: Somma dei provvedimenti realizzati	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento dello spazio riservato alle acque (cfr. n. 8.2.3, OP 2) all'80 % del perimetro del progetto • Apertura di piccoli corsi d'acqua intubati o di sorgenti captate riservando uno spazio adeguato alle acque. 	+ 25 %
		IP 2.2.b.: Somma dei provvedimenti realizzati	Aumento dello spazio riservato alle acque (cfr. n. 8.2.3, OP 2) al 60 % del perimetro del progetto	+ 10 %
		IP 2.2.c.: Somma dei provvedimenti realizzati	Lo spazio riservato alle acque nel perimetro del progetto corrisponde allo spazio per la formazione di meandri secondo le linee guida per la gestione dei corsi d'acqua (UFAFP 2003) ⁵³ .	+ 15 %
	<ul style="list-style-type: none"> • Progetti di grande utilità per la natura e il paesaggio rispetto agli oneri presumibili • Progetti importanti per la promozione delle attività ricreative di prossimità (in particolare nelle zone di insediamento, al massimo il 10 % del numero complessivo di progetti di un Cantone) 	IP 2.3.a.: Somma dei provvedimenti realizzati	<ul style="list-style-type: none"> • Progetti o singole misure di interconnessione di grande utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni • Rivitalizzazioni delle rive delle acque stagnanti • Singole misure concernenti il materiale solido di fondo • Creazione di piccoli corsi d'acqua (secondo n. 8.1.4, interfaccia con il programma Protezione della natura) 	+ 20 %

53 Se non è superiore al maggior spazio riservato alle acque, lo spazio per la formazione di meandri secondo le linee guida per la gestione dei corsi d'acqua non dà diritto ad alcun aumento.

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di prestazione (IP)	Indicatori di qualità (IQ)	Contributo della Confederazione	
		IP 2.3.b.: Somma dei provvedimenti realizzati	<ul style="list-style-type: none"> Progetti o singole misure di interconnessione di media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni E/OPPURE importanti per la promozione delle attività ricreative di prossimità (in particolare nelle zone di insediamento, al massimo il 10% del numero complessivo di progetti di un Cantone, comprese le acque stagnanti) 	+ 10%	
08-3	OP 3: Progetti per la protezione contro le piene con maggiore spazio riservato alle acque o estensione della lunghezza ⁵⁴	<p>IP 3.1.a.: Somma dei provvedimenti realizzati</p> <p>IP 3.1.b.: Somma dei provvedimenti realizzati</p> <p>IP 3.2.a.: Somma dei provvedimenti realizzati</p> <p>IP 3.2.b.: Somma dei provvedimenti realizzati</p>	<p>Aumento dello spazio riservato alle acque (cfr. n. 8.2.3, OP 2) all'80% del perimetro del progetto</p> <p>Aumento dello spazio riservato alle acque (cfr. n. 8.2.3, OP 2) al 60% del perimetro del progetto</p> <p>Aumento dello spazio riservato alle acque o estensione della lunghezza di grande utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni</p> <p>Aumento dello spazio riservato alle acque o estensione della lunghezza di media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni E/OPPURE</p> <p>importanti per la promozione delle attività ricreative di prossimità (in particolare nelle zone di insediamento, al massimo il 10% del numero complessivo di progetti di un Cantone)</p>	<p>+ 25%</p> <p>+ 10%</p> <p>+ 20%</p> <p>+10%</p>	aggiuntivo rispetto al sussidio di base secondo la LSCA aliquota di sovvenzionamento massima dell'80% (secondo LSCA e LPAC)
I progetti singoli non fanno parte degli AP; vengono, come finora, deliberati singolarmente in conformità ai finanziamenti appositamente stanziati.					
08-4	OP 4: Progetti singoli PS rivitalizzazioni per corsi d'acqua e acque stagnanti	IP: in analogia ai progetti AP: Somma dei provvedimenti realizzati	Requisiti del progetto (all. A3)	35 – 80% dei costi imputabili (all. A5) (livelli di sovvenzione analoghi all'AP)	

⁵⁴ Estensione della lunghezza e aumento dello spazio riservato alle acque non sono cumulabili. Se l'esecuzione di un progetto con estensione della lunghezza comporta l'aumento dello spazio riservato alle acque, il finanziamento avviene in base ai criteri applicabili all'aumento dello spazio riservato alle acque.

ID	Obiettivi programmatici (obiettivi in materia di prestazioni)	Indicatori di qualità (IQ)	Contributo della Confederazione	Contributo della Confederazione	
08-5	OP 5: Progetti per la protezione contro le piene con aumento dello spazio riservato alle acque o estensione della lunghezza	IP: in analogia ai progetti AP: Somma dei provvedimenti realizzati	<p>Aumento dello spazio riservato alle acque (cfr. n. 8.2.3, OP 2) all'80% del perimetro del progetto</p> <p>Aumento dello spazio riservato alle acque (cfr. n. 8.2.3, OP 2) al 60% del perimetro del progetto</p> <p>Aumento dello spazio riservato alle acque o estensione della lunghezza di grande utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica delle rivitalizzazioni</p> <p>Aumento dello spazio riservato alle acque o estensione della lunghezza</p> <p>• di media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni</p> <p>E/OPPURE</p> <p>• importante per la promozione delle attività ricreative di prossimità (in particolare nelle zone di insediamento, al massimo il 10% del numero complessivo di progetti di un Cantone)</p>	<p>+ 25 %</p> <p>+ 10 %</p> <p>+ 20 %</p> <p>+10 %</p>	<p>aggiuntivo rispetto al sussidio di base</p> <p>+ prestazioni supplementari secondo la LSCA</p> <p>aliquota di sovvenzionamento massima dell'80% (secondo LSCA e LPAC)</p>

Il contributo federale per un progetto può variare tra il 35 e l'80 per cento dei costi imputabili. Qualora sia consentito, i diversi supplementi sono cumulabili fino a raggiungere l'aliquota massima di sovvenzionamento dell'80 per cento. L'impiego modulare delle aliquote di sovvenzionamento secondo la scheda programmatica implica ad esempio che:

Esempi di calcolo

- un progetto di rivitalizzazione per corsi d'acqua con maggiore spazio riservato alle acque in una zona di grande utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale di cui all'articolo 41d LPAC viene sostenuto per il 35 per cento con sussidi di base cui si aggiungono un 25 per cento destinato all'aumento dello spazio riservato alle acque e un 20 per cento per la grande utilità;
- un progetto concernente un corso d'acqua per l'interconnessione tramite l'eliminazione di un ostacolo alla migrazione (non finanziato dal titolare di un impianto o dalla società nazionale di rete secondo l'art. 15a^{bis} LEne) in una zona di media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili secondo la pianificazione strategica cantonale di cui all'articolo 41d OPAC viene sostenuto per il 35 per cento con sussidi di base più il 10 per cento per la media utilità;

- un progetto concernente uno specchio d'acqua può, in linea di massima, essere finanziato nella misura del 55–65 per cento (35 % di sussidio di base, 20 % di rivitalizzazione delle rive delle acque stagnanti e, se del caso, 10 % di aumento per le attività ricreative di prossimità). Per quanto riguarda la possibilità di aumentare lo spazio riservato alle acque si veda OP 2 Aumento dello spazio riservato alle acque (senza grandi corsi d'acqua) e ripristino dell'alveo a cielo aperto di piccoli corsi d'acqua.

8.2.2 Calcolo dei mezzi finanziari

Le prescrizioni concernenti l'attribuzione dei finanziamenti ai Cantoni si basano su criteri obiettivi e orientati alla necessità d'intervento, che collocano il Cantone in un contesto svizzero (quota della rete idrografica di un Cantone ponderata grazie alla numerazione dei segmenti di corsi d'acqua, FLOZ, secondo la classificazione di Strahler e quota della rete idrografica in cattive condizioni ecomorfologiche). Nell'attribuzione definitiva dei fondi possono essere prese in considerazione anche le richieste plausibilizzate dei Cantoni.

Criteri dell'attribuzione di finanziamenti

Per l'attribuzione dei finanziamenti si applicano inoltre i seguenti principi:

- **flessibilità nell'impiego dei finanziamenti:** la Confederazione non prescrive nessun rapporto fisso tra progetti dell'AP e progetti singoli. Questo rapporto viene stabilito nel quadro dei negoziati sull'accordo tenendo conto dei mezzi disponibili e del fabbisogno plausibile. Il disciplinamento della delimitazione tra i progetti che fanno parte dell'AP e i progetti singoli è flessibile (art. 54b cpv. 3 OPAC; all. A1, tab. 46). Lo scopo è di dare ai Cantoni un margine di manovra sufficiente e di contenere il numero dei progetti singoli. Conformemente al principio di sussidiarietà, devono essere valutati separatamente dalla Confederazione e trattati mediante singola decisione solo i progetti che presentano effettivamente un interesse sovraordinato o che non vanno inseriti nell'AP per altri motivi importanti e quindi possono essere sottoposti alla responsabilità operativa del Cantone. La delimitazione tra i progetti dell'AP e i progetti singoli ha un ruolo importante nei negoziati sull'AP tra la Confederazione e il Cantone;
- **pianificazione continua:** secondo esperienza la pianificazione e l'elaborazione del preventivo dei lavori per l'anno successivo sono abbastanza precise. Più l'orizzonte temporale è lungo, più la pianificazione è imprecisa. Spesso entrano in gioco anche fattori il cui influsso è difficilmente controllabile: ad esempio i ricorsi inoltrati nell'ambito delle procedure di autorizzazione possono comportare forti ritardi. Per questo motivo è importante che all'interno di un programma pluriennale siano possibili adeguamenti. Il programma pluriennale, inoltre, dev'essere il più possibile vincolante. Per trasferimenti di mezzi finanziari dall'AP a progetti singoli e viceversa occorre un adeguamento motivato dell'accordo;

Ripartizione dei progetti: accordo programmatico – progetto singolo

-
- **adempimento alternativo:** per quanto riguarda l'adempimento alternativo si applicano le considerazioni esposte alla pagina 38 della Parte I del Manuale, numero 1.3.11 (Politica di sovvenzionamento fondata su programmi: basi e procedure); *Adempimento alternativo*
 - **aliquota media di sovvenzionamento:** nell'allestimento dei programmi da loro proposti, i Cantoni devono far sì che l'aliquota media di sovvenzionamento non superi per tutti i progetti il 65 per cento dei costi imputabili (rapporto del 12 agosto 2008 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati concernente l'iniziativa parlamentare «Protezione e utilizzo dei corsi d'acqua»); *Aliquota media di sovvenzionamento*

8.2.3 Obiettivi programmatici

OP 1 Basi della rivitalizzazione

La pianificazione strategica delle rivitalizzazioni dei corsi d'acqua approvata dai Cantoni alla fine del 2014 (art. 41d cpv. 3 OPAC) deve essere aggiornata solo dopo 12 anni (art. 41d cpv. 4 OPAC) e, pertanto, non è oggetto degli obiettivi programmatici per il periodo 2020–2024. Il rilevamento dell'ecomorfologia dei corsi d'acqua continua tuttavia a essere finanziato, sia per i primi rilevamenti che per quelli successivi eventualmente necessari, con 140 franchi per km di lunghezza dei corsi d'acqua cartografati. L'elaborazione di un piano per l'aggiornamento su scala nazionale e l'ottimizzazione del metodo di rilevamento dell'ecomorfologia sono previste in un secondo tempo.

Indennizzo per i dati di base delle rivitalizzazioni

Il rilevamento dell'ecomorfologia delle rive di acque stagnanti secondo il modulo «Écomorphologie des rives lacustres – Méthodes d'analyse et d'appréciation des lacs en Suisse» (UFAM 2016, disponibile in francese e tedesco) e la pianificazione strategica delle acque stagnanti (modulo «Revitalisierung Seeufer – Strategische Planung » (Rivitalizzazione delle rive lacustri – Pianificazione strategica) dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque», UFAM 2018) sono finanziati in misura del 60 per cento del budget verificato.

Inoltre le pianificazioni delle rivitalizzazioni a livello di bacino imbrifero (cfr. modulo «Revitalisation des cours d'eau – Planification stratégique» (disponibile in francese e tedesco) dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque», UFAM 2012) nonché gli studi sul tipo e sulla portata delle misure di risanamento del bilancio in materiale solido di fondo secondo l'articolo 83a LPAC sono sostenuti in misura del 60 per cento del budget verificato. Solo la parte dei lavori di pianificazione all'interno di una pianificazione integrale a livello di bacino imbrifero o di uno studio sul tipo e sulla portata delle misure può essere sovvenzionata nell'ambito del programma Rivitalizzazioni.

Dal periodo programmatico 2020–2024 l'accento sarà posto sull'esecuzione dei controlli dei risultati, utili per l'attuazione efficiente di future rivitalizzazioni. Il concetto di controllo dei risultati comprende due funzioni: il controllo

dell'attuazione e il controllo dell'efficacia. Il controllo dell'attuazione serve a verificare se i compiti e i progetti contemplati nel piano delle misure sono stati attuati e realizzati, mentre il controllo dell'efficacia serve a verificare che le misure attuate producono l'effetto desiderato per quel che riguarda la dinamica e le biocenosi, ossia hanno permesso di concretizzare i miglioramenti previsti. Il controllo dell'efficacia ha l'obiettivo di acquisire conoscenze in vista della realizzazione di futuri progetti ma anche oltre il singolo progetto specifico (ad es. effetti sul bacino imbrifero). In linea di principio, il mancato raggiungimento degli obiettivi non impegna a svolgere migliorie successive, anche se offre una possibilità in tal senso nel caso in cui tali migliorie risultassero opportune.

Il controllo dell'attuazione avviene nell'ambito del rapporto annuale (cfr. n. 8.2.3, considerazioni generali riguardanti OP 2, OP3 e OP 4; misure di rivitalizzazione per i corsi d'acqua e le acque stagnanti). Il controllo dell'efficacia si distingue in standard e approfondito. Il controllo standard dell'efficacia è finanziato in misura del 60 per cento del budget concordato. Il relativo budget e il contributo della Confederazione che ne deriva sono stabiliti nel quadro dei negoziati per i programmi, secondo i progetti sottoposti al controllo dei risultati. Nel limite del budget concordato, per progetti selezionati il Cantone rileva degli indicatori rilevanti per l'obiettivo e ragionevoli in rapporto agli oneri del progetto. Una lista con possibili indicatori è proposta nella pubblicazione «Wirkungskontrollen – Lernen für die Zukunft» (Controlli dell'efficacia – Acquisizione di conoscenze per il futuro), UFAM 2019. Il controllo approfondito serve a esaminare in modo mirato progetti singoli per dare una risposta a questioni di interesse nazionale formulate in precedenza. Il dispendio di tempo e i costi di questo tipo di controllo possono variare molto a seconda della questione da analizzare. Il controllo approfondito dell'efficacia è finanziato dalla Confederazione in misura dell'80 per cento dei costi imputabili.

Considerazioni generali riguardanti OP 2, OP 3 e OP 4 (Misure di rivitalizzazione per i corsi d'acqua e le acque stagnanti)

I progetti singoli non sono soggetti all'approvazione preliminare della Confederazione, anche se una sua partecipazione a livello di contenuti in sede di pianificazione rimane sostanzialmente possibile, a condizione che sia espressamente auspicata da entrambe le parti. Nell'AP sono definiti l'obiettivo e i progetti previsti, le condizioni quadro (diritto federale applicabile, regolamentazione della collaborazione ecc.) nonché i requisiti (cfr. all. A3) e gli standard (direttive ecc.) da rispettare.

*Progetti compresi
nell'accordo
programmatico*

Nell'ambito del controlling, il Cantone informa periodicamente sui lavori svolti (rapporto annuale). In futuro il controllo dell'attuazione dei progetti conclusi farà parte della rendicontazione annuale e comporterà la compilazione della tabella «Datenhaltung Revitalisierungsprojekte» (pubblicato online come guida pratica sotto «Altri documenti» nell'ambito dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque») che verrà inviata congiuntamente al rap-

porto annuale e servirà a sviluppare ulteriormente il programma. Al termine del periodo pluriennale il Cantone fornisce un resoconto finale. La Confederazione effettua controlli a campione per verificare se sono rispettate le condizioni generali stabilite per contratto.

Il finanziamento fino al 2024 avviene in via transitoria sotto forma di percentuale dei costi imputabili (prestazioni che (non) danno diritto a contributi: all. A5, Tab. 53 e Tab. 54) e, conformemente all'articolo 62b LPAc, in funzione dell'efficacia. A tale scopo, a certi progetti sono accordate aliquote superiori (cfr. OP 2 – OP 4), che sono cumulabili fino a un'aliquota di contribuzione massima dell'80 per cento dei costi che danno diritto a contributi. L'entità del contributo cantonale al programma non è vincolata all'ammontare del contributo federale. Per il finanziamento di progetti singoli nell'ambito dell'AP, il Cantone può stabilire in modo flessibile le quote a carico di Confederazione/Cantone/Comune. Tuttavia si raccomanda che all'interno dell'AP i Cantoni promuovano l'efficacia dei progetti con un sistema di incentivazione in linea con la strategia federale.

Considerazioni speciali riguardanti OP 2, OP 3 e OP 4 (Misure di rivitalizzazione per i corsi d'acqua e le acque stagnanti)

OP 2 Progetti di rivitalizzazione

Misure di rivitalizzazione per corsi d'acqua e acque stagnanti finanziate con sussidi di base

I progetti di rivitalizzazione finanziati con sussidi di base sono eseguiti in spazi minimi necessari riservati alle acque (in considerazione degli art. 41a e 41b OPAc) e soddisfano i requisiti posti alla loro attuazione (all. A3). In zone densamente edificate si possono finanziare anche progetti realizzati in spazi riservati alle acque adattati alla situazione edificatoria, sempre che siano rispettati i requisiti previsti per i progetti di rivitalizzazione.

Sussidio di base

Per quanto riguarda i tipi di misure che danno diritto a sussidi, riveste una particolare importanza la definizione di rivitalizzazione di cui all'articolo 4 lettera m LPAc: ripristino, con misure di natura edile, delle funzioni naturali di acque superficiali arginate, corrette, coperte o messe in galleria.

Tra le misure di natura edile vanno comprese anche la semplice demolizione o la rimozione di opere di sistemazione dei corsi d'acqua e di camere di ritenuta già esistenti allo scopo di **attivare una dinamica autonoma**. Progetti di questo tipo sono espressamente auspicati. Le misure di natura edile che si rendono eventualmente necessarie in un secondo tempo (ad es. al raggiungimento della linea di intervento) possono essere finanziate nel quadro di un successivo AP.

Aumento dello spazio riservato alle acque (senza grandi corsi d'acqua) e ripristino dell'alveo a cielo aperto di piccoli corsi d'acqua

La larghezza dello spazio riservato alle acque determina le possibilità di assetto di un progetto. Possono quindi essere stanziati sussidi supplementari se viene garantito un aumento dello spazio riservato alle acque all'interno del perimetro del progetto.

Obiettivo: spazio riservato alle acque

Nel caso dei corsi d'acqua piccoli e medi, per aumento dello spazio riservato alle acque si intende lo spazio per la biodiversità secondo le «Linee guida per la gestione dei corsi d'acqua svizzeri» (UFAFP 2003). In linea di principio i grandi corsi d'acqua (a partire da una larghezza naturale del fondo dell'alveo di 15 m) con un aumento dello spazio riservato alle acque sono considerati progetti singoli (cfr. OP 4). **L'intero spazio riservato alle acque** dev'essere strutturato e gestito in modo per quanto possibile prossimo allo stato naturale e idoneo alle acque. Questa regola vale anche per i casi i cui attualmente, ad esempio a causa dello smantellamento futuro di linee di cantiere, lo spazio riservato non è disponibile interamente alle acque.

Per ottenere un aumento dell'aliquota di sovvenzionamento del 25 per cento, l'aumento dello spazio riservato alle acque deve essere realizzato su almeno l'80 per cento della lunghezza del corso d'acqua nel perimetro del progetto. Se l'aumento dello spazio riservato alle acque può essere realizzato solo sul 60 per cento della lunghezza, l'aumento dell'aliquota è pari al 10 per cento.

Se lo spazio riservato alle acque viene ampliato fino a raggiungere lo spazio per la formazione di meandri, il sovvenzionamento è aumentato del 15 per cento. Lo spazio per la formazione di meandri corrisponde a 5–6 volte la larghezza naturale del fondo dell'alveo e ha senso soprattutto nel caso di acque che allo stato naturale sono meandriiformi.

Nel caso dei piccoli corsi d'acqua (larghezza naturale del fondo dell'alveo < 1 m) lo spazio per la biodiversità secondo la curva di riferimento non supera l'ampiezza minima. Pertanto, non può essere concesso un sovvenzionamento supplementare per l'aumento dello spazio riservato alle acque. È invece possibile concedere un supplemento per l'apertura di piccoli corsi d'acqua intubati (ripristino dell'alveo a cielo aperto, compresa la rivitalizzazione di sorgenti). Per rivitalizzazione delle sorgenti s'intende il ripristino/la ristrutturazione di captazioni di sorgenti e di impianti collegati, a condizione che si tratti di misure edili uniche. Nella rivitalizzazione sono inoltre compresi il ripristino/l'adeguamento dei terreni ubicati nell'area delle sorgenti e dei ruscelli sorgivi. Il finanziamento del ripristino di un impianto può essere sovvenzionato secondo l'articolo 62b capoverso 4 LPAC solo come misura di rivitalizzazione, qualora nessun detentore ne abbia l'obbligo (in particolare perché non è disponibile). Una ristrutturazione comprende situazioni in cui, ad esempio per un'emergenza, la captazione può essere mantenuta, ma possono essere ripristinate le funzioni dei corsi d'acqua.

Un sovvenzionamento supplementare per l'aumento dello spazio riservato alle acque stagnanti è in fase di elaborazione. Di comune accordo con l'UFAM, un sovvenzionamento supplementare per tale aumento può già essere stanziato durante il periodo programmatico 2020–2024 nel quadro della valutazione di un caso singolo.

Utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili, benefici per le attività di svago

Le rivitalizzazioni non hanno la stessa efficacia per tutti i corsi d'acqua, anche se sarebbero realizzabili con un dispendio proporzionato. Sui tratti di grande e media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili in base alla pianificazione strategica delle rivitalizzazioni secondo l'articolo 41d OPAC l'aliquota di sovvenzionamento può essere aumentata del 20 o del 10 per cento.

Obiettivo: utilità in rapporto agli oneri presumibili

Grazie alla loro grande utilità in rapporto agli oneri beneficiano inoltre di un'aliquota di promozione più elevata:

- i progetti di rivitalizzazione delle rive di acque stagnanti (durante il periodo programmatico 2020–2024 a titolo di soluzione transitoria fino a quando sarà disponibile la pianificazione strategica relativa alla rivitalizzazione delle acque stagnanti di cui all'articolo 41d OPAC);
- la creazione di acque stagnanti nello spazio riservato alle acque (secondo la definizione al n. 8.1.4, interfaccia con il programma Protezione della natura);
- le misure concernenti il materiale solido di fondo (secondo la definizione al n. 8.1.4, interfaccia con il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento delle risorse idriche);
- le singole misure di interconnessione volte a superare ostacoli, di grande o media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili⁵⁵ e conformi alla pianificazione strategica delle rivitalizzazioni di cui all'articolo 41d OPAC (secondo la definizione contenuta nel n. 8.1.4, interfaccia con il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento delle risorse idriche).

Nel corso di un periodo programmatico può beneficiare di un supplemento al massimo il 10 per cento dei progetti di un Cantone (AP e PS, inclusi progetti di protezione contro le piene con aumento dello spazio riservato alle acque o estensione della lunghezza) particolarmente importanti per la promozione delle attività ricreative di prossimità (in particolare nelle zone d'insediamento). In tal modo si riconosce tra l'altro che di norma i progetti attuati nelle zone d'insediamento sono di grande utilità per la popolazione in termini di attività ricreative.

⁵⁵ Se queste basi non sono state elaborate nella pianificazione strategica delle rivitalizzazioni, ci si può avvalere dell'utilità grande o media del tratto in cui si trova l'ostacolo.

OP 3 Progetti per la protezione contro le piene con aumento dello spazio riservato alle acque o «estensione della lunghezza»

Secondo l'articolo 4 LSCA e l'articolo 37 LPAC i progetti di protezione contro le piene devono essere realizzati rispettando il più possibile il tracciato naturale (modulo sulle esigenze ecologiche dei progetti di sistemazione delle acque dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque», UFAM 2019). Questo implica in particolare lo sviluppo della larghezza naturale del fondo dell'alveo, la creazione di uno spazio vitale sufficiente per gli anfibi nonché il ripristino più ampio possibile dell'interconnessione longitudinale terrestre. Se a un corso d'acqua viene concesso un aumento dello spazio riservato alle acque e questo viene strutturato globalmente in modo prossimo allo stato naturale (Fig. 7) o se tratti vicini vengono rivitalizzati con necessità d'intervento ma senza deficit di sicurezza (Fig. 6, estensione della lunghezza), è possibile concedere un finanziamento supplementare secondo la LPAC.

Finanziamento aggiuntivo dei progetti per la protezione contro le piene secondo la LPAC: condizioni

I requisiti posti all'aumento dello spazio riservato alle acque sono gli stessi di OP 2. In linea di principio, i grandi corsi d'acqua (a partire da una larghezza naturale del fondo dell'alveo di 15 m) sono considerati come progetti singoli (requisiti cfr. OP 4).

I requisiti posti all'estensione della lunghezza sono i seguenti (cumulativi):

- la lunghezza complessiva del perimetro del progetto viene estesa oltre il settore con un deficit in materia di protezione contro le piene; su tale estensione della lunghezza – priva di deficit di sicurezza ma con necessità di intervento – vengono eseguite misure di rivitalizzazione (cfr. schizzo all'all. A6);
 - l'estensione si trova in un perimetro di grande e media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili in base alla pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni secondo l'articolo 41d OPAC;
 - i costi di rivitalizzazione rappresentano almeno il 20 per cento dei costi complessivi
- OPPURE
- le misure previste mirano a stimolare soprattutto la dinamica propria (ad es. rimozione di arginature delle rive), sono eseguite su una lunghezza significativa e rappresentano almeno il 5 per cento dei costi complessivi. Il potenziale di dinamica propria dev'essere documentato. Questi progetti devono essere presentati come progetti singoli. La decisione sull'eleggibilità al sovvenzionamento dev'essere chiarita nell'ambito dei negoziati.

Ai fini del calcolo del sussidio i progetti eseguiti nell'ambito degli AP sono considerati come un progetto globale (un progetto riguardante un permesso di costruzione è considerato alla stregua di un progetto relativo a un finanziamento). Il sussidio di base, pari al 35 per cento, proviene dai fondi per la protezione contro le piene, è accordato all'intero progetto e corrisposto nell'ambito del programma Opere di protezione e documentazione sui perico-

Sussidi

li. Anche i sussidi per l'aumento dello spazio riservato alle acque o per l'estensione della lunghezza secondo la LPAC sono concessi in base ai costi complessivi del progetto.

Un progetto di protezione contro le piene con aumento dello spazio riservato alle acque può ottenere un finanziamento cumulato in base a criteri analoghi a quelli previsti per l'OP 2.

Finanziamento aggiuntivo dei progetti per la protezione contro le piene secondo la LPAC: aliquote di sovvenzionamento

Un progetto di protezione contro le piene con estensione della lunghezza può ottenere un finanziamento cumulativo in base ai seguenti criteri:

- 20, rispettivamente 10 per cento, per estensioni di grande e media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili in base alla pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni secondo l'articolo 41d OPAC;
- 10 per cento per progetti di particolare importanza per le attività ricreative di prossimità (al massimo il 10% del numero di progetti di un Cantone).

I progetti di protezione contro le piene che prevedono un finanziamento aggiuntivo a titolo di rivitalizzazione nelle zone di cui all'allegato A1, tab. 46 devono essere presentati come progetti singoli.

OP 4 Progetti singoli per la rivitalizzazione dei corsi d'acqua e delle acque stagnanti

Di norma sono trattati alla stregua di progetti singoli i provvedimenti d'incidenza territoriale complessi che devono conciliare diversi interessi e richiedono un coordinamento a tutti i livelli (Confederazione, Cantone, Comune). La distinzione tra AP e progetti singoli avviene secondo i criteri riportati nell'allegato A1, tab. 46.

Progetti singoli di rivitalizzazione

In linea di massima, i progetti di ampliamento dello spazio riservato alle acque che interessano grandi corsi d'acqua (a partire da una larghezza naturale del fondo dell'alveo di 15 m) sono considerati progetti singoli. Le ragioni per le quali l'ampliamento dev'essere riconosciuto sono esposte caso per caso in una perizia tecnica che dovrà essere sottoposta all'UFAM per verifica. I requisiti che la perizia tecnica deve soddisfare sono pubblicati online sotto forma di guida pratica (sotto «Altri documenti» per l'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque»).

I progetti singoli sono decisi caso per caso dalla Confederazione e non fanno quindi parte degli AP. La concessione di un contributo presuppone il rispetto dei requisiti (cfr. all. A3), il rilascio di tutte le autorizzazioni cantonali nonché la prova del finanziamento cantonale.

Le aliquote di finanziamento dei progetti singoli di rivitalizzazione variano tra il 35 e l'80 per cento e dipendono dall'efficacia dei risultati ottenuti. Affinché

il finanziamento risponda a criteri di efficacia, si concedono aliquote maggiori per:

- i progetti che prevedono spazi riservati alle acque superiori a quelli minimi necessari OPPURE il ripristino dell'alveo a cielo aperto di piccoli corsi d'acqua (<1 m di larghezza naturale del fondo dell'alveo);
- i progetti in zone di grande o media utilità per la natura e il paesaggio in base alla pianificazione strategica cantonale secondo l'articolo 41d OPAC;
- i progetti di rivitalizzazione delle rive di acque stagnanti (durante il periodo programmatico 2020 – 2024 a titolo di soluzione transitoria fino a quando sarà disponibile la pianificazione strategica relativa alla rivitalizzazione delle acque stagnanti di cui all'articolo 41d OPAC il 31 dicembre 2022);
- la creazione di piccoli corsi d'acqua (secondo la definizione al n. 8.1.4, interfaccia con il programma Protezione della natura);
- le misure concernenti il materiale solido di fondo (secondo la definizione al n. 8.1.4, interfaccia con il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento delle risorse idriche);
- le singole misure di interconnessione in tratti di grande o media utilità per la natura e il paesaggio in rapporto agli oneri presumibili in base alla pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni secondo l'articolo 41d OPAC (secondo la definizione al n. 8.1.4, interfaccia con il risanamento delle ripercussioni dello sfruttamento delle risorse idriche);
- i progetti di particolare importanza per le attività ricreative di prossimità (al massimo il 10 % del numero di progetti di un Cantone).

Di norma, la Confederazione assume impegni finanziari per un periodo massimo di cinque anni. I progetti singoli con una durata superiore devono essere realizzati a tappe.

Il versamento del contributo federale al Cantone avviene in funzione dell'avanzamento dei lavori.

I requisiti posti ai progetti sono riportati nell'allegato A3. La procedura del progetto e le relative liste di controllo sono presentate nell'allegato A4.

OP 5 Aumento dello spazio riservato alle acque o estensione della lunghezza in progetti singoli per la protezione contro le piene nei corsi d'acqua

Anche i progetti singoli per la protezione contro le piene possono ottenere un finanziamento aggiuntivo secondo la LPAC. La distinzione dei progetti singoli avviene secondo i criteri presentati nell'allegato A1, Tab. 46. I progetti di protezione contro le piene con estensione della lunghezza che mirano a stimolare la dinamica propria del corso d'acqua sono considerati progetti singoli (cfr. OP 3).

Finanziamento aggiuntivo di progetti singoli per la protezione contro le piene secondo la LPAC

Ai progetti singoli si applicano gli stessi requisiti e gli stessi livelli di aliquote per i progetti dell'AP (OP 3). Per grandi progetti singoli è tuttavia possibile, in via eccezionale, considerare per sezioni gli interventi di aumento dello spazio riservato alle acque all'interno del perimetro del progetto (Fig. 8). Se in una determinata sezione del corso d'acqua lo spazio disponibile è chiaramente delimitato (ad es. in aree densamente edificate o topograficamente circoscritte) e lo spazio riservato alle acque non può essere ampliato, la sezione interessata può essere esclusa. Per la restante sezione del corso d'acqua i requisiti posti all'aumento dello spazio riservato alle acque variano tra l'80 e il 60 per cento della lunghezza. L'aumento dello spazio riservato alle acque dovrebbe permettere di ottenere un tratto possibilmente lungo e connesso.

Se in determinati casi un progetto di protezione contro le piene con estensione della lunghezza viene realizzato a tappe anziché come progetto globale, anche i contributi possono essere conteggiati solo a tappe. Alla fine delle misure di protezione contro le piene si può conteggiare solo il contributo concesso nell'ambito del programma Opere di protezione e documentazione sui pericoli, pari al 35 per cento. Il secondo conteggio del finanziamento complessivo concesso (aliquota dei due programmi Opere di protezione e documentazione sui pericoli e Rivitalizzazione), dedotto il contributo già versato nell'ambito della prima tappa, viene effettuato dopo il completamento delle misure di rivitalizzazione. Il presupposto è che venga elaborato un piano complessivo (comprendente il progetto di rivitalizzazione) prima del rilascio della prima decisione e che le misure di rivitalizzazione si concludano nel periodo concordato.

Allegato relativo alla parte 8

A1 Criteri di delimitazione tra progetti dell'accordo programmatico e progetti singoli

Per i progetti che soddisfano almeno uno dei seguenti criteri occorre **decidere insieme alla Confederazione** se debbano essere integrati nell'AP oppure presentati come progetti singoli per ottenere sussidi federali.

Tab. 46

Criteri di delimitazione tra progetti dell'accordo programmatico e progetti singoli

Ambito	Criteri per i progetti singoli
Costi del progetto	≥ 5 mio di CHF (art. 54b cpv. 3 lett. a OPAC)
Progetti che superano i confini cantonali e nazionali	Paese limitrofo, più di 1 Cantone coinvolto
Progetti che richiedono un esame dell'impatto ambientale	Allegato punto 3 OEIA
Dissodamenti	≥ 5000 m ² (art. 6 cpv. 2 LFo e art. 5 OFo)
Progetti che toccano impianti che richiedono un permesso di costruzione o che devono essere ammessi dalla Confederazione.	Impianti ferroviari (autorità competente: UFT, art. 18 Lferr) Strade nazionali (autorità competente: USTRA, art. 26 LSN) Fabbisogno di superfici per l'avvicendamento delle colture > 3 ha (autorità competente: ARE secondo decisione del CF dell'8 aprile 2010) Linee ad alta tensione (autorità competente: ESTI) Gasdotti ad alta pressione (autorità competente: UFE)
Progetti che toccano inventari d'importanza nazionale	Siti IFP con obiettivi di protezione riferiti alle acque, zone palustri, ISOS, IVS
Progetti che producono effetti sui biotopi d'importanza nazionale, sulle riserve protette secondo l'ORUAM o sulle zone protette Smeraldo	Inventari federali secondo l'art. 18a LPN, Inventario federale sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale e nazionale (art. 11 LCP, ORUAM)
Siti d'importanza nazionale per la riproduzione dei pesci e per i gamberi	I siti più rilevanti per i temoli, i nasi e i gamberi sono riportati nelle seguenti pubblicazioni dell'UFAM: <ul style="list-style-type: none"> · «Popolazioni di temoli d'importanza nazionale», Informazioni concernenti la pesca, n. 70 · «Monitoring du nase en Suisse», Informazioni concernenti la pesca, n. 82 · «Plan d'action écrevisses Suisse», Pratica ambientale, 2011

Ambito	Criteri per i progetti singoli
Progetti con partecipazione finanziaria di diversi servizi federali	Cofinanziamento da parte di altri servizi federali come USTRA, UFT, UFAG, SWISSGRID ecc.
Altri casi particolari	In particolare opere tecnicamente complesse, criteri finanziari, interessi ecologici nazionali, grandi corsi d'acqua (> 15 m larghezza naturale dell'alveo) con un aumento dello spazio riservato alle acque, rivitalizzazione di rive lacustri ecc.

A2 Procedura per progetti singoli

I progetti singoli devono essere sottoposti all'UFAM nelle fasi qui sotto indicate:

Tab. 47

Fasi del progetto

Fase progettuale secondo il regolamento SIA 103	Risposta dell'UFAM
Studio preliminare	Presa di posizione con richieste e condizioni
Progetto di costruzione	Decisione con condizioni e obblighi

L'UFAM prende posizione in merito alla decisione sulle varianti in base agli atti del progetto e alle eventuali visite. Ove necessario, segnatamente nel caso di progetti complessi, seguono altri pareri nelle successive fasi del progetto.

Se i costi stabiliti mediante decisione vengono superati, si può presentare all'UFAM un progetto aggiuntivo a condizione che le spese supplementari siano dovute a modifiche autorizzate del progetto, a un rincaro comprovato o ad altri fattori non influenzabili. (art. 15 LSu). Per i costi aggiuntivi che non rientrano nei margini d'imprecisione del preventivo è sufficiente inoltrare una motivazione semplificata. I progetti aggiuntivi sono approvati o respinti con decisione separata.

Decisione in caso di superamento dei costi

A3 Requisiti delle rivitalizzazioni

A3-1 Basi

Lo stato ecomorfologico (compresi gli ostacoli allo scorrimento) dei corsi d'acqua deve essere rilevato secondo il metodo del modulo «Ecomorfologia livello R» per l'analisi e la valutazione dei corsi d'acqua in Svizzera («Le système modulaire gradué», UFAFP, 1998, disponibile in francese e tedesco). Vengono finanziati sia i primi rilevamenti per colmare le lacune esistenti sia l'aggiornamento della cartografia delle acque.

Esigenze relative al rilevamento dei dati di base

Lo stato ecomorfologico delle rive di acque stagnanti deve essere rilevato conformemente al modulo «Écomorphologie des rives lacustres – Méthodes d’analyse et d’appréciation des lacs en Suisse» (UFAM 2016, disponibile in francese e tedesco).

Il Cantone deve adottare la pianificazione strategica di rivitalizzazione delle acque stagnanti entro il 31 dicembre 2022. La procedura di pianificazione strategica è descritta nel modulo «Revitalisierung Seeufer – Strategische Planung» (Rivitalizzazione delle rive lacustri – Pianificazione strategica) dell’aiuto all’esecuzione «Rinaturazione delle acque» (UFAM 2018).

Per le pianificazioni di bacini imbriferi occorre scegliere una procedura convincente, che deve essere illustrata all’UFAM nell’ambito dei negoziati concernenti il programma. Per gli studi sul tipo e sulla portata delle misure di risanamento del bilancio in materiale solido di fondo secondo l’articolo 83a LPac va osservata la procedura prevista dall’aiuto all’esecuzione «Geschlechtsbehalt – Massnahmen» (Bilancio in materiale solido di fondo – Misure), UFAM 2019. Solo la parte relativa alla rivitalizzazione della pianificazione dei bacini imbriferi o lo studio sul tipo e sulla portata delle misure viene sovvenzionata nell’ambito del programma Rivitalizzazioni.

Per garantire lo sviluppo del programma Rivitalizzazioni, viene effettuato un controllo dei risultati, che si compone di un controllo dell’attuazione e di un controllo dell’efficacia. Per il controllo dell’attuazione, al termine del progetto viene compilata una tabella con i dati del progetto nell’ambito del rapporto annuale. La tabella indica le misure realizzate. Il controllo «standard» dell’efficacia serve a rilevare l’efficacia ecologica delle misure realizzate. I controlli dell’efficacia sono pianificati ed effettuati conformemente alla pubblicazione «Wirkungskontrollen – Lernen für die Zukunft» (Controlli dell’efficacia – Acquisizione di conoscenze per il futuro), UFAM 2019.

A3-2 Spazio riservato alle acque: determinazione, strutturazione e sfruttamento

La disponibilità di uno spazio riservato sufficientemente ampio è fondamentale per garantire le funzioni naturali delle acque. Lo spazio riservato alle acque è determinato secondo l’articolo 36a LPac e gli articoli 41a e 41b OPac entro il 31 dicembre 2018. Nel caso di progetti di rivitalizzazione di corsi d’acqua, ad esempio a causa di un ampliamento importante, dev’essere adeguato alle nuove caratteristiche territoriali.

Esigenze relative allo spazio riservato alle acque nell’ambito dei progetti

La larghezza dello spazio riservato ai corsi d’acqua può essere determinata come segue:

Determinazione dello spazio riservato alle acque

- determinazione mediante calcolo della larghezza dell’alveo naturale (per i corsi d’acqua grandi e medi si utilizzano vari approcci):
 - lo stato di riferimento storico;

-
- il calcolo in base a metodi empirici;
 - see del caso, occorre utilizzare il fattore di correzione (fattore 1,5 in caso di variabilità limitata, fattore 2,0 in caso di variabilità assente, secondo la direttiva «Protezione contro le piene dei corsi d'acqua», UFAEG 2001);
 - determinazione corretta dello spazio riservato alle acque in base alla larghezza dell'alveo naturale:
 - lo spazio riservato alle acque minimo per corsi d'acqua piccoli e medi (larghezza naturale del fondo dell'alveo < 15 m) secondo la curva di riferimento riportata nelle «Linee guida per la gestione dei corsi d'acqua svizzeri» (UFAFP 2003) o secondo l'articolo 41a OPAC;
 - l'aumento dello spazio riservato alle acque nel caso di corsi d'acqua piccoli e medi secondo la curva di riferimento per garantire la biodiversità riportata nelle linee guida per la gestione dei corsi d'acqua (UFAFP 2003);
 - lo spazio riservato alle acque nel caso di grandi corsi d'acqua (larghezza dell'alveo naturale ≥ 15 m): determinazione caso per caso tenendo conto della necessità di garantire lo svolgimento delle funzioni naturali delle acque (tra cui anche la garanzia degli obiettivi di protezione di oggetti dell'inventario secondo l'art. 41a cpv. 1 OPAC), della protezione contro le piene e dell'utilizzazione delle acque. Il modello per la perizia tecnica (pubblicato online sotto forma di guida pratica nell'ambito dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque») può servire da documento di supporto;
 - nel caso di adeguamento dello spazio riservato alle acque: accertare se l'area soddisfa i criteri di «zona densamente edificata»;
 - a determinate condizioni, determinazione per sezioni dello spazio riservato alle acque prevedendo larghezze diverse.

Nelle acque stagnanti la larghezza dello spazio riservato alle acque deve essere di almeno 15 metri (art. 41b cpv 1 OPAC). Un aumento di tale spazio può essere stabilito nell'ambito di una valutazione di un caso singolo. Come ausilio si può consultare lo studio «Verfahren zur Ermittlung des potenziell natürlichen Uferraums stehender Gewässer» (Ambio und magma ag, 2015⁵⁶, disponibile soltanto in tedesco).

Allo spazio riservato alle acque nel perimetro del progetto si applicano i requisiti di strutturazione stabiliti nell'articolo 37 LPAC (modulo «Requisiti ecologici per i progetti di sistemazione delle acque» dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque», UFAM 2019). Lo spazio riservato alle acque è messo a disposizione delle acque superficiali. La sua sistemazione è naturalistica e idonea alle acque e, se del caso, prevede misure di manutenzione. Questo implica l'esistenza di una vegetazione ripuale consona al luogo e di habitat per una fauna e una flora diversificate (art. 37 cpv. 2 LPAC), ossia in particolare di habitat e di strutture diversi. Per lo spazio riservato alle acque sono quindi importanti i seguenti requisiti:

Sistemazione e manutenzione nello spazio riservato alle acque

⁵⁶ https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/wasser/externe-studien-berichte/uferraum_seen.pdf.download.pdf/uferraum_seen.pdf

-
- la manutenzione o lo sfruttamento dovrebbe essere ammesso soltanto se indispensabile al raggiungimento e alla conservazione di obiettivi specifici del progetto di rivalizzazione riguardanti la promozione delle specie e dei biotopi. Se ciò dovesse essere il caso, la manutenzione e lo sfruttamento dovrebbero essere limitati al minimo necessario;
 - in linea di principio, lo sviluppo di humus nelle zone ripuali nell'ambito dell'attuazione di un progetto non è consentito;
 - le nuove vie di comunicazione sono costruite in linea di principio al di fuori dallo spazio riservato alle acque. Le vie esistenti sono protette nel loro numero, ma nel corso del progetto devono essere spostate in linea di massima ai margini dello spazio riservato alle acque. Di regola, in questo spazio sono ammessi unicamente i percorsi pedonali sterrati e, qualora assolutamente necessarie sulla base delle situazioni locali, le vie di manutenzione per le opere di sistemazione dei corsi d'acqua. Se del caso, queste vie possono essere consolidate, ma devono essere strutturate in modo tale che possano essere riconquistate dalla vegetazione. Questa disposizione ha lo scopo di evitare che si formino barriere ecologiche insormontabili per la connettività trasversale acqua-terra. Le rive non possono essere consolidate per proteggere questi sentieri o vie. Per l'utilizzo a scopo ricreativo è possibile l'accesso puntuale allo specchio d'acqua tramite sentieri;
 - oltre alle funzioni naturali delle acque, lo spazio riservato alle acque garantisce la protezione contro le piene (art. 36a LPAC). La realizzazione di nuovi argini nello spazio riservato alle acque è consentita se si tratta di impianti a ubicazione vincolata e di interesse pubblico. Tuttavia occorre considerare che normalmente gli argini non adempiono i requisiti dell'articolo 37 capoverso 2 LPAC e, pertanto, dovrebbero essere costruiti al di fuori della parte dello spazio riservato alle acque necessaria per l'espletamento delle funzioni naturali, ossia in una parte supplementare di tale spazio che serve solo a garantire la sicurezza in caso di piene. Gli argini possono fare parte dello spazio riservato alle acque necessario per l'espletamento delle funzioni naturali delle acque solo se sono strutturati e gestiti in modo tale da poter assumere funzioni naturali (connettività longitudinale e trasversale, funzione di habitat).

Per consentire una dinamica autonoma delle acque sono espressamente auspicati progetti che prevedono l'eliminazione di opere di sistemazione dei corsi d'acqua. Lo spazio minimo necessario secondo l'articolo 41a capoversi 1 e 2 e l'articolo 41b capoversi 1 e 2 OPAC deve essere stabilito con l'attuazione del progetto. Se si prevede di occupare uno spazio maggiore solo nel corso dell'evoluzione del corso d'acqua, nel frattempo questo spazio può essere garantito con misure di pianificazione del territorio (ad es. allineamenti) e trasferito successivamente nello spazio riservato alle acque. Le restrizioni allo sfruttamento secondo l'articolo 41c si applicano a questo settore complementare solo dopo la sua definizione come spazio riservato alle acque.

*Promozione della
dinamica naturale*

A3-3 Procedura per progetti di rivitalizzazione

A3-3.1 Pianificazione

Tab. 48

Panoramica dei requisiti per la pianificazione di progetti di rivitalizzazione

*Procedura di
pianificazione dei
progetti*

Requisiti per	Pianificazioni
1 Analisi della situazione	Stato effettivo Stato naturale Stato di riferimento Analisi del deficit
2 Definizione degli obiettivi	Obiettivi di sviluppo ecologico (stato auspicato)
3 Pianificazione delle misure	Studio delle varianti e sviluppo della variante migliore

Le rivitalizzazioni devono essere realizzate secondo l'articolo 37 LPAc e l'articolo 4 LPAc. La procedura di pianificazione è descritta nel modulo «Requisiti ecologici per i progetti di sistemazione delle acque» dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque» (UFAM 2019). Si raccomanda di adeguare la documentazione o la valutazione all'entità del progetto in questione e di integrare le basi documentali disponibili. In sede di pianificazione devono essere osservati e documentati i seguenti aspetti supplementari:

- delimitazione del sistema: il perimetro del progetto deve essere delimitato dal punto di vista territoriale e deve essere indicata la durata della realizzazione;
- coordinamento con altre pianificazioni: definizione dei coordinamenti necessari e delle sinergie con altre pianificazioni rilevanti per il territorio e progetti realizzati sullo stesso territorio (piani di protezione contro le piene, pianificazioni di misure rivolte al risanamento delle conseguenze negative dello sfruttamento delle risorse idriche nei settori «deflussi discontinui», «materiale solido di fondo» e «deflussi residui» secondo la LPAc, nonché di misure secondo l'articolo 10 LFSP, protezione e valorizzazione di oggetti dell'inventario secondo gli articoli 5, 18a e 23b LPN, habitat di specie prioritarie a livello nazionale e realizzazione dell'infrastruttura ecologica conformemente all'obiettivo 2 della Strategia Biodiversità Svizzera (SBS), piani di utilizzazione, di sistemazione dei corsi d'acqua e di smaltimento delle acque, pianificazioni in campo agricolo ecc.);
- partecipazione: viene eseguita una procedura di partecipazione adeguata alla portata del progetto per coinvolgere gli attori principali (cfr. programma Opere di protezione e documentazione sui pericoli, precisazioni sulla pianificazione partecipativa, all. A 9-3);
- redditività: sono adottate misure idonee e sostenibili. Ad esempio, se possibile, nell'attuazione dei progetti si sfrutta la dinamica naturale delle acque anziché utilizzare misure di natura edile per realizzare fin nei dettagli i risultati desiderati;
- trasparenza dei costi: la chiave di ripartizione dei costi tra tutti gli interes-

sati è indicata in modo che sia verificabile. Sono precisate le misure che non danno diritto a sussidi;

- acquisto di terreni e ricomposizioni particellari: sono indicate le superfici direttamente interessate dal progetto e il tipo di acquisto di terreni secondo l'articolo 68 LPac. Occorre menzionare le perdite effettive di superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) (superfici in ettari); di regola, le compensazioni avvengono in modo indipendente dai progetti secondo l'articolo 41c^{bis} OPac.

A3-3.2 Aspetti ecologici importanti

Accanto agli aspetti ecologici descritti nel modulo «Requisiti ecologici per i progetti di sistemazione delle acque» (UFAM 2019) dell'aiuto all'esecuzione «Rinaturazione delle acque», qui di seguito vengono trattati separatamente gli aspetti dell'ecomorfologia, dell'interconnessione e del materiale solido di fondo.

Esigenze ecologiche relative ai progetti

Requisiti per il miglioramento ecomorfologico

Nell'ambito di progetti di rivitalizzazione l'ecomorfologia è migliorata in relazione ai criteri riportati nella tabella 49. A tal fine diversi parametri ecomorfologici di base vengono valutati separatamente e si applicano i requisiti illustrati nella tabella 50. Nelle zone edificate secondo l'articolo 37 capoverso 3 LPac, possono essere accettati requisiti ridotti per l'ecomorfologia; ciò nonostante, anche in questi casi si punta al massimo miglioramento dello stato ecomorfologico. Anche se non si può intervenire o si possono adottare solo misure limitate per migliorare la morfologia, può essere opportuno realizzare misure di interconnessione tra ambiente acquatico, anfibio e terrestre, affinché tratti con un potenziale ecologico ridotto possano servire almeno da corridoi di transito.

Ecomorfologia

Il ripristino dei processi che influenzano anche gli habitat terrestri è prioritario rispetto alla costruzione di strutture (instream structures). Se possibile, sono da preferire le misure che con un onere modesto attivano una dinamica autonoma a lungo termine rispetto a quelle che producono o anticipano un determinato stato finale.

Tab. 49

Requisiti minimi per il miglioramento dell'ecomorfologia per i progetti di rivitalizzazione all'esterno o all'interno delle zone edificate

Criterio ecomorfologia livello R	Fuori dalle zone edificate*	Nelle zone edificate*
Variabilità della larghezza	Tipica del luogo	Limitata
Alveo	Senza rivestimento duro tranne punti fissi come rampe ecc.	Senza rivestimento duro tranne punti fissi come rampe ecc.
Piede delle scarpate	Opera di sistemazione delle acque < 10 %, permeabile (escl. i punti fissi)	Edificazione solo nella misura in cui è tecnicamente necessaria (max 60 %), permeabile (esclusi punti fissi)
Sponde	Sufficienti, adeguate alle acque	Insufficienti, non adeguate alle acque

*ai sensi dell'art. 37 cpv. 3 LPAc

Rispristino dell'interconnessione

L'interconnessione longitudinale, laterale e verticale deve essere ripristinata per quanto possibile. Il perimetro del progetto è esaminato su ampia scala nel contesto dei tratti dei corsi d'acqua circostanti, del bacino imbrifero e degli habitat circostanti. Il collegamento con habitat prossimi allo stato naturale o rivitalizzati e con habitat in cui vivono popolazioni stabili e ricche di specie e individui, utili al ripopolamento, è molto importante per promuovere la biodiversità e per mantenere a lungo termine la stabilità delle popolazioni.

Interconnessione

Il rilevamento degli ostacoli allo scorrimento nell'ambito della cartografia dello stato ecomorfologico serve come base di valutazione ai fini del ripristino dell'interconnessione longitudinale degli habitat acquatici. Per quanto possibile, gli ostacoli artificiali che interrompono la connettività longitudinale delle acque (soglie ecc.) devono essere eliminati. Se assolutamente necessari, i dislivelli vanno di norma trasformati in rampe. Per la sistemazione delle rampe è importante tener conto della regione ittica specifica e dello stato attuale della tecnica.

Si deve puntare su bacini imbriferi (parziali) con tratti il più possibile lunghi, morfologicamente intatti e con un flusso idrico continuo. Il collegamento delle foci di affluenti assume grande importanza.

Materiale solido di fondo

Accanto alla presenza di sufficiente spazio per le acque, un bilancio in materiale solido di fondo prossimo allo stato naturale è la base dei processi dinamici di un corso d'acqua. Un trasporto solido prossimo allo stato naturale contribuisce al rinnovo regolare del materiale di fondo e alla formazione di

Materiale solido di fondo

nuovi banchi di ghiaia mobili, che sono ad esempio un sostrato ideale per la riproduzione dei pesci e un habitat ideale per piccoli organismi viventi. I banchi di sabbia che si vanno via via formando ospitano specie pioniere preziose per la successione naturale e sono l'habitat di uccelli e insetti.

Il trasporto di materiale solido di fondo produce il maggior effetto ecologico nelle acque prossime allo stato naturale o rivitalizzate, in quanto queste offrono sufficiente spazio per la formazione di strutture dinamiche. Il presupposto è che il materiale venga trasportato in quantità necessaria su tutta l'estensione e che vi sia una capacità di trasporto sufficiente. Per questo motivo, nelle sezioni da rivitalizzare il bilancio del trasporto solido del bacino imbrifero andrebbe sempre analizzato e coordinato con la pianificazione strategica del risanamento del bilancio del materiale solido di fondo. Le misure di rivitalizzazione devono essere pianificate tenendo conto delle portate solide di fondo attuali e future. Si raccomanda di adeguare gli accertamenti all'entità del rispettivo progetto e di integrare le basi esistenti.

A3-3.3 Attuazione e prospettive

Durante la fase di progettazione e di costruzione è garantito un accompagnamento ecologico da parte di ecologi delle acque o, eventualmente, da parte di uno specialista delle golene. Questo compito può anche essere svolto dai collaboratori specializzati del Cantone.

Accompagnamento ecologico dei lavori

Si rileva che lo spostamento di materiale di scavo nell'ambito delle attività edili costituisce un considerevole fattore di diffusione per molti organismi alloctoni invasivi. La loro presenza dev'essere individuata prima dell'inizio dei lavori di costruzione e la loro persistenza o diffusione va impedita. Il materiale di scavo contaminato da organismi alloctoni invasivi dev'essere smaltito e non può essere riutilizzato nel corso d'acqua o nell'area circostante. I costi della rimozione e dell'appropriato conferimento in discarica di tali organismi possono essere computati nell'ambito del progetto di rivitalizzazione.

Gestione degli organismi alloctoni invasivi

Devono inoltre essere allestiti i seguenti piani:

Concetti

- piano per il controllo dell'efficacia: il controllo dell'efficacia è pianificato ed effettuato conformemente alla pubblicazione «Wirkungskontrollen – Lernen für die Zukunft» (Controlli dell'efficacia – Acquisizione di conoscenze per il futuro), UFAM 2019.
- Per rendere le banche dati della fauna e della flora più complete e quindi più utili, è importante che i Cantoni trasmettano sistematicamente i dati rilevati ai seguenti centri nazionali: CSCF (fauna), Info Flora, NISM (muschi), Swissfungi (funghi) e SwissLichens (licheni). Da parte sua, la Confederazione provvede affinché i Cantoni possano accedere ai centri di raccolta dati nel modo più semplice possibile;
- piano di manutenzione: è allestito un piano per la manutenzione naturalistica e idonea alle acque che serve a garantire la protezione contro le pie-

ne e a raggiungere e salvaguardare gli obiettivi di sviluppo ecologico. Il piano comprende tra l'altro il trattamento di organismi alloctoni invasivi. A lavori completati, la lotta contro questi organismi deve essere parte integrante di una manutenzione appropriata;

- piano per le attività ricreative di prossimità: laddove rilevante, è allestito un progetto per la gestione delle attività ricreative.

A3-4 Protezione contro le piene

La protezione contro le piene non può risultare compromessa da progetti di rivitalizzazione che, a loro volta, soddisfano i requisiti della protezione contro le piene (definizione di obiettivo di protezione e periodo di ritorno). Gli obiettivi di protezione vengono differenziati in conformità alla direttiva «Protezione contro le piene dei corsi d'acqua» (UFAEG 2001).

I progetti tengono conto della minaccia, del livello di protezione necessario e della necessità di intervento che ne risulta. La proporzionalità delle misure di protezione è rispettata. Il tipo e il grado di ampliamento sono coordinati con il potenziale di danno, il sovraccarico è preso in considerazione e il rischio residuo è noto e indicato.

L'accompagnamento del progetto da parte di un ingegnere idraulico è assicurato.

A4 Liste di controllo

Le seguenti liste di controllo si riferiscono ai progetti di rivitalizzazione. Il grado di precisione degli accertamenti va adeguato alla portata del progetto. Per i progetti di protezione contro le piene con estensione della lunghezza o aumento dello spazio riservato alle acque valgono in linea di massima le liste di controllo del programma Opere di protezione e documentazione sui pericoli, che vanno tuttavia completate con l'aggiunta di alcuni aspetti rilevanti che riguardano le misure di rivitalizzazione:

- lo stato del bilancio del trasporto solido,
- la forma attuale e naturale dell'alveo e larghezza dell'alveo,
- gli inventari di protezione,
- lo stato degli habitat e delle specie.

Tab. 50

Lista di controllo: Studio preliminare – requisiti del rapporto tecnico/delle rivalizzazioni secondo la LPAc

Fase	Fase di pianificazione	Contenuto	Osservazioni
1. Analisi della situazione	Stato effettivo	Caratteristiche del bacino imbrifero · in generale	Struttura geologica, pendenza, risultati delle pianificazioni strategiche delle rinaturalizzazioni
		· portata e regime dei deflussi · bilancio del trasporto solido	Deflussi, prelievi, altri impatti negativi Forma dell'alveo, banchi di ghiaia, sostrato, portata solida di fondo, impianti da risanare e sezioni di corsi d'acqua pregiudicate in maniera sensibile
	Stato naturale e stato di riferimento	Larghezza del fondo dell'alveo, situazione del corso d'acqua a valle, strutture Ecomorfologia livello R Inventari Habitat e specie Impianti e utilizzazioni Aspetti rilevanti per la protezione contro le piene	Presenza di specie e habitat minacciati e prioritari, infrastruttura ecologica a un livello adeguato alla portata del progetto presenza di neofite, stato dell'interconnessione longitudinale e trasversale Eventi storici (catasto degli eventi) Attuale capacità di deflusso Situazione di pericolo attuale (carta dei pericoli o carte di intensità) Valutazione delle opere di protezione esistenti Possibili tipi di pericolo (inondazione, erosione delle rive, deposito di lava torrentizia, colate detritiche) Scenari, analisi dei punti deboli lungo il percorso
	Analisi dei deficit	Descrizione dello stato Influssi irreversibili Confronto tra stato effettivo e stato di riferimento	Contenuti dello stato effettivo (cfr. sopra) per lo stato naturale e lo stato di riferimento ad es. dissodamenti su ampia scala, aree insediative, prosciugamento di zone umide, correzioni di corsi d'acqua in relazione a aspetti biotici e abiotici
2. Definizione degli obiettivi	Stato auspicato	Obiettivi di sviluppo ecologico	Obiettivi abiotici e biotici, obiettivi per lo spazio riservato alle acque
		Event. altri obiettivi	ad es. protezione delle acque sotterranee, attività ricreative di prossimità
		Conservazione di valori naturali esistenti	
		Variazioni rispetto allo stato di riferimento	Restrizioni dovute a impianti e utilizzi non rimuovibili, ponderazione degli interessi
		Aspetti rilevanti per la protezione contro le piene	Deficit di protezione, parametri di dimensionamento fissati

Fase	Fase di pianificazione	Contenuto	Osservazioni
3. Pianificazione delle misure (Precisazione SIA 103 04/01/2021)		Studio delle varianti con misure e stima dei costi	Beneficio ecologico Fattibilità Stima dei costi (precisa al 25 %) Proporzionalità (costi/utilità)
4. Altri accertamenti		<p>Conflitti e sinergie</p> <p>Beneficiari e interessati</p> <p>Sovraccarico/sicurezza del sistema</p>	<p>Agglomerati e aree utilizzate, attività ricreative di prossimità</p> <p>Natura e paesaggio</p> <p>Protezione contro le piene</p> <p>Pesca</p> <p>Acque sotterranee</p> <p>Agricoltura (ad es. superfici per l'avvicendamento delle colture SAC, acquisto di terreni)</p> <p>Economia forestale</p> <p>Gestione delle acque nelle aree urbane (ad es. qualità dell'acqua)</p> <p>Utilizzazione delle acque (forza idrica; approvvigionamento di acqua potabile)</p>
5. Allegati al piano		<p>Bacino</p> <p>Perimetro del progetto</p> <p>Utilizzazioni e impianti</p> <p>Stato ecomorfologico</p> <p>Inventari di protezione</p> <p>Habitat e specie</p> <p>Stato auspicato</p> <p>Situazione delle varianti esaminate</p> <p>Aspetti rilevanti per la protezione contro le piene</p>	<p>Altri pregiudizi</p> <p>compresi gli ostacoli allo scorrimento all'interno del perimetro del progetto</p> <p>Carta dei pericoli o carta dell'intensità</p>

Tab. 51

Lista di controllo: progetto sovvenzionato– requisiti del rapporto tecnico/delle rivalizzazioni secondo la LPac

Contenuto del dossier	Requisiti	Osservazioni
1. Rapporto tecnico	Lista di controllo Rapporto tecnico	(cfr. tab. 52)
2. Preventivo	Costi di costruzione (in base a quantitativi e prezzi uniformi dei lavori di costruzione; posizioni principali) Costi di progettazione e direzione dei lavori Costi dell'acquisto di terreni	
3. Piani	<p>Planimetrie generali da 1:10 000 a 1:50 000</p> <p>Planimetria dettagliata da 1:1000 a 1:2000</p> <p>Profilo longitudinale</p> <p>Sezioni trasversali tecniche (prima e dopo la rivalizzazione)</p> <p>Sezioni tipo e piani di sistemazione</p>	<p>Bacino imbrifero con rappresentazione dei valori naturali esistenti</p> <p>Nomi dei corsi d'acqua e spazio riservato alle acque</p> <p>Progetto di costruzione</p> <p>Rappresentazione dei pericoli esistenti, opere di protezione realizzate</p> <p>Stato effettivo e misure previste</p> <p>Rappresentazione dello spazio riservato alle acque</p> <p>Utilizzazione</p> <p>Vegetazione esistente e pianificata (dopo le misure edilizie e lo stato auspicato)</p> <p>Vincoli (ponti, edifici)</p> <p>Confini delle proprietà</p> <p>Fabbisogno di terreno</p> <p>Livello di piena/linea d'energia per HQ_a e EHQ, livello di magra</p> <p>Alveo esistente</p> <p>Pendenza</p> <p>Ostacoli naturali</p> <p>Eventuali sondaggi</p> <p>Eventuali zone di estrazione di materiale solido di fondo</p> <p>Ponti, soglie, rampe</p> <p>Sbarramenti, affioramenti di roccia</p> <p>Linea d'acqua per HQ_a e EHQ</p> <p>Livello di magra</p> <p>Confini delle proprietà</p> <p>Schizzi delle strutture tipiche delle acque</p> <p>Confine esterno dello spazio riservato alle acque</p> <p>Schizzi delle strutture tipiche delle rive e della loro vegetazione</p> <p>Livelli d'acqua</p> <p>Livello di magra</p> <p>Protezione delle sponde</p> <p>Protezione del fondo dell'alveo</p>

Contenuto del dossier	Requisiti	Osservazioni
4. Altri documenti	Dissodamento	Domanda di dissodamento con deposito pubblico (se necessaria e sempre d'intesa con il servizio forestale cantonale)
	Programma di costruzione	Inizio, durata e fine dei lavori
	Documentazione fotografica	
5. Corapporti cantonali	Protezione delle acque e condizioni della falda freatica	
	Natura e paesaggio	
	Ecologia idrica e pesca	
	Opere idrauliche	
	Foreste (in caso di dissodamenti)	
	Agricoltura	
	Pianificazione del territorio	
6. Rapporto d'impatto ambientale	Per i progetti soggetti all'obbligo di esame d'impatto ambientale deve essere elaborato e reso accessibile al pubblico un rapporto sulle conseguenze per l'ambiente	Art. 10b LPAmb, allegato n. 3 OEIA
7. Decisioni cantonali	Decisione con forza legale (tutte le autorizzazioni sono concesse)	Art. 10b LPAmb, allegato n. 3 OEIA
	Chiave di finanziamento e chiave di ripartizione dei costi	
	Impegni concernenti i perimetri di competenza della Confederazione e delle sue regie	

Tab. 52

Lista di controllo: rapporto tecnico – requisiti di contenuto / rivitalizzazioni secondo la LPac

Fase	Fase di pianificazione	Contenuto	Osservazioni
1. Basi		Basi di progettazione Studi precedenti Pianificazioni analoghe	Elenco dei documenti su cui si basa il progetto
2. Analisi della situazione	Stato effettivo	cfr. tab. 50, lista di controllo Studio preliminare	
	Stato naturale e stato di riferimento	cfr. tab. 50, lista di controllo Studio preliminare	
	Analisi dei deficit	cfr. tab. 50, lista di controllo Studio preliminare	
3. Definizione degli obiettivi	Stato auspicato	cfr. tab. 50, lista di controllo Studio preliminare	

Fase	Fase di pianificazione	Contenuto	Osservazioni
4. Pianificazione delle misure (Precisazione SIA 103 04/01/2021)	Sviluppo della variante migliore	<p>Studio delle varianti con misure e stima dei costi</p> <p>Scelta motivata della variante migliore</p> <p>Misure di pianificazione territoriale</p> <p>Misure edilizie</p> <p>Piano di gestione dei materiali</p> <p>Messa a disposizione di terreni</p>	<p>Beneficio ecologico</p> <p>Fattibilità</p> <p>Stima dei costi (precisa al 25%)</p> <p>Proporzionalità (costi/utilità)</p> <p>Descrizione degli interventi, incluse le giustificazioni e le prove tecniche (ipotesi e verifiche idrauliche, dimensionamento delle arginature, prova della stabilità delle rampe, prova della stabilità delle sponde in caso di sistemazione con tecniche vegetali, substrato del fondo ecc.)</p> <p>Bilancio dei materiali, ponderazione degli interessi</p> <p>Ricomposizione particellare, acquisto a trattativa privata, esproprio, servitù, diritto di superficie</p>
5. Piani e strategie		<p>Controllo dei risultati</p> <p>Manutenzione</p> <p>event. gestione dei visitatori</p>	comprese neofite
6. Informazioni supplementari		<p>Conseguenze delle misure su</p> <p>Beneficiari e interessati</p> <p>Sovraccarico/sicurezza del sistema</p>	<p>agglomerati e aree utilizzate</p> <p>natura e paesaggio</p> <p>protezione contro le piene</p> <p>pesca</p> <p>falda freatica</p> <p>agricoltura (ad es. superfici per l'avvicendamento delle colture SAC, acquisto di terreni)</p> <p>economia forestale</p> <p>gestione delle acque nelle aree urbane (ad es. qualità dell'acqua)</p> <p>utilizzo delle acque (forza idrica; approvvigionamento di acqua potabile)</p>
7. Allegati al piano		<p>Bacino imbrifero</p> <p>Perimetro del progetto</p> <p>Utilizzazioni e impianti</p> <p>Stato ecomorfologico</p> <p>Inventari di protezione</p> <p>Habitat e specie</p> <p>Stato auspicato</p> <p>Situazione delle varianti esaminate</p> <p>Aspetti rilevanti per la protezione contro le piene</p>	<p>Altri pregiudizi</p> <p>compresi gli ostacoli allo scorrimento all'interno del perimetro del progetto</p> <p>Carta dei pericoli o carta dell'intensità</p>

Fase	Fase di pianificazione	Contenuto	Osservazioni
8. Inserimento nei piani direttori e regolatori		Piano complessivo	Vincoli edilizi/restrizioni di utilizzazione, prescrizioni in materia di costruzione
		Piani d'azzonamento	
		Regolamenti edilizi	
		Autorizzazioni edilizie	

A5 Costi imputabili

La tabella riportata qui di seguito è valida per i progetti singoli. È applicabile per analogia ai progetti dell'AP, ma in questo caso le chiavi di ripartizione, le stime e i preventivi dei costi non devono essere approvati dall'UFAM, bensì dal servizio cantonale competente.

Tutti i costi devono essere esposti in modo trasparente, ossia con una distinta dei costi di progetto suddivisi in costi imputabili e non imputabili. I costi del progetto devono essere attribuiti ai diversi organismi di finanziamento con una chiave di ripartizione dei costi ed esposti di conseguenza.

Gli investimenti di valorizzazione (durata di vita più lunga, grado di sviluppo più elevato, ingrandimento o ampliamento di impianti infrastrutturali non legato alla protezione) o le valorizzazioni di terreni non sono riconosciuti come costi imputabili.

Nell'attuazione dei progetti (OP 2 – 5) sono imputabili la pianificazione per la realizzazione di una misura e i relativi costi.

Tab. 53

Costi imputabili

Costi imputabili	
Onorari	Studio preliminare, progetto preliminare, progetto di costruzione Bando di concorso Realizzazione Perizie (geotecnica, ecologia, idrogeologia, modellizzazione idraulica ecc.) Accertamenti e perizie determinati dal progetto, previo accordo con l'UFAM
Prestazioni tecniche* delle amministrazioni cantonali e comunali a condizione che non siano fornite dagli studi d'ingegneria incaricati e siano necessarie nella funzione ricoperta.	Direzione generale della progettazione: max. 1 % del costo dell'opera determinante il tempo necessario Direzione generale dei lavori: max. 1 % del costo dell'opera determinante il tempo necessario Progettista specializzato: max. 7 % del costo dell'opera determinante il tempo necessario Direzione dei lavori: max. 6 % del costo dell'opera determinante il tempo necessario

* Le prestazioni tecniche delle amministrazioni cantonali e comunali nella funzione e nella prestazione corrispondente sono disciplinate dai regolamenti SIA 103 e 112.

Lavori di costruzione e valorizzazioni imputabili

Lavori di costruzione (compresi ad es. la rimozione di opere di consolidamento, i dragaggi di vecchi bracci fluviali o la creazione di isole nelle zone di delta)	Conformemente al preventivo dettagliato approvato dall'UFAM
Strade, ponti, altre infrastrutture stradali, aperture di cantieri, altre opere pubbliche	Solo se le modifiche a tali opere sono indispensabili per il progetto. Secondo la chiave di ripartizione approvata dall'UFAM e tenendo conto della causalità, dei vantaggi, dello stato dei lavori e degli obblighi derivanti dalle autorizzazioni/concessioni.
Spostamento determinato dal progetto o demolizione di edifici e impianti, come ad es. captazioni di acque sotterranee d'interesse pubblico (approvvigionamento di acqua potabile)	I costi, causati da un progetto e riguardanti uno spostamento di impianti realizzati secondo le disposizioni vigenti e utilizzabili conformemente alla loro destinazione, danno diritto a sussidi, previa detrazione del valore aggiunto e osservanza degli obblighi derivanti dalle autorizzazioni e dalle concessioni. Si applica il valore attuale dell'impianto stabilito da un esperto indipendente (commissione di stima). Occorre tenere conto delle eventuali prestazioni assicurative fornite a seguito di danni agli edifici.
Trattamento dei siti inquinati	Solo se queste misure sono indispensabili per il progetto. I costi per i siti inquinati da risanare vengono in parte finanziati tramite indennità secondo la OTaRSi. Sono imputabili al massimo i costi che devono essere effettivamente sostenuti. La trasparenza dei costi deve essere garantita per mezzo di preventivi e conteggi separati.
Misure di protezione degli oggetti	Se sono parte integrante del progetto e solo se il rischio residuo supera il quadro degli obiettivi di protezione ordinari. Conformemente al preventivo dettagliato approvato dall'UFAM
Misure di valorizzazione negli spazi vitali e promozione delle specie	Soltanto se previste all'interno del perimetro di progetto e se sono utili alla realizzazione degli obiettivi
Trattamento di organismi alloctoni invasivi	Solo se queste misure sono indispensabili nell'ambito del progetto e destinate in linea di massima solo a popolazioni presenti all'interno del perimetro del progetto.

Altri costi imputabili

Assicurazione responsabilità civile dei committenti	Solo per i lavori speciali (lavori sotterranei, brillamenti ecc.) o in caso di rischi particolari elevati, previo accordo con l'UFAM
Ricomposizioni particellari e provvedimenti di pianificazione territoriale	Qualora queste misure siano appropriate nell'ambito del progetto secondo l'art. 68 LPAC. Secondo la chiave di ripartizione approvata dall'UFAM e tenendo conto della causalità e dei vantaggi di tali misure
Acquisto di terreni e immobili	Superfici agricole e forestali: costi per l'acquisto dei terreni, tenendo conto che viene considerato un prezzo d'acquisto fino a un massimo di otto volte il valore di reddito. Edifici: a condizione che esista una stima ufficiale del valore attuale. Tuttavia l'ammontare dei costi imputabili è in linea di massima indipendente dall'importo stabilito mediante stima ufficiale e dal prezzo d'acquisto pagato dagli enti pubblici.
Materiale d'informazione nell'ambito di un progetto	Solo se è in relazione diretta con il progetto ed è utile agli obiettivi del progetto stesso.
Misure di canalizzazione dei flussi turistici e di informazione	Solo se sono in relazione diretta con il progetto e sono utili agli obiettivi del progetto stesso.

Tab. 54

Costi non imputabili

Costi non imputabili	
Prestazioni amministrative dei Cantoni e dei Comuni	Gli emolumenti riscossi per il conferimento di autorizzazioni (dissodamento, permessi di costruzione e autorizzazioni conformemente alla LFSP e alla LPAC) non danno diritto a contributi. Le prestazioni amministrative, come ad esempio la contabilità, il conteggio dei contributi e le indennità giornaliere non danno diritto a contributi.
Assicurazione responsabilità civile dei committenti	Per lavori correnti non vengono concessi contributi.
Misure di protezione mobili	Queste installazioni non sono di regola imputabili poiché vengono considerate parte dell'equipaggiamento di una squadra di intervento comunale (pompieri). Un contributo è possibile solo se queste misure sono indispensabili in relazione al progetto di protezione.
Evacuazione delle acque sotterranee e delle acque piovane	Le misure destinate alla protezione contro le inondazioni dovute ad acque sotterranee o piovane sono a carico dei proprietari.
Costi per il conferimento in discarica	I progetti devono essere ottimizzati sotto il profilo del loro bilancio dei materiali (ciò comprende la valorizzazione delle superfici agricole mediante materiale di scavo). Le tasse per il conferimento in discarica non danno diritto a sussidi. Eccezione: il materiale di cui è comprovata l'impossibilità di riutilizzo (art. 19 OPSR), popolazioni di organismi alloctoni invasivi (art. 15 cpv. 3 OEDA)
Eventi informativi nell'ambito del processo di pianificazione partecipativa	Affitto dei locali, spese per vitto e alloggio dei partecipanti (eccezione: le spese per un ufficio specializzato che segue il processo di pianificazione su mandato del Cantone).
Tasse e imposte	Articolo 58 capoverso 2 OPAC

A6 Illustrazione dell'estensione della lunghezza e dell'aumento dello spazio riservato alle acque nei progetti per la protezione contro le piene che beneficiano di finanziamenti aggiuntivi secondo la LPAC

Fig. 6

Delimitazione protezione contro le piene – rivitalizzazione; «estensione della lunghezza»

Scenari




Fig. 7
Delimitazione protezione contro le piene – rivitalizzazione; aumento dello spazio riservato alle acque




Fig. 8 Semplice progetto di protezione contro le piene / Progetto di protezione contro le piene con aumento dello spazio riservato alle acque
 Progetti singoli considerati per sezioni; protezione contro le piene mediante un aumento dello spazio riservato alle acque
 Deficit di sicurezza con necessità di intervento/Deficit ecologico

A7 Illustrazione dell'attribuzione delle misure ai programmi Rivitalizzazione e Protezione della natura

Rivitalizzazione di un braccio laterale; la realizzazione di stagni nel perimetro del progetto viene considerata parte integrante del progetto e sovvenzionata in conformità alla LPAc.

Esempio 1

Fig. 9

Attribuzione di misure al programma Rivitalizzazione



Rimozione di abeti rossi dal bosco golenale:

Esempio 2

- a) se la misura non rientra in un progetto di rivitalizzazione, il sussidio viene concesso attraverso la LPN o la LFO;
- b) se si tratta di una misura di accompagnamento all'interno di un progetto di rivitalizzazione, il sussidio viene concesso attraverso la LPAc.

A8 Allegato al numero 8.1 dell'accordo programmatico Rivitalizzazione delle acque: promemoria LPN/LCP

Poiché l'attuazione del presente AP da parte del Cantone corrisponde all'adempimento di un compito della Confederazione conformemente all'articolo 2 LPN, secondo i numeri 2 e 6.1 dell'Accordo sono applicabili anche le prescrizioni del capo 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio e della sezione 1 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio.

Basi: per quanto riguarda i contenuti, si rimanda ai seguenti documenti di base:

- inventari secondo l'articolo 5 LPN:
 - Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP);
 - Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS);
 - Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (IVS);
- inventari secondo gli articoli 18a e 23b LPN:
 - Inventario federale delle torbiere alte (ITA);
 - Inventario federale delle paludi (IP);
 - Inventario federale delle zone golenali (IZG);
 - Inventario federale dei siti di riproduzione degli anfibi (ISAN);
 - Inventario federale dei prati e dei pascoli secchi (IPPS);
 - Inventario federale delle zone palustri (IZP);
- inventari secondo l'articolo 11 LCP:
 - Inventario federale sulle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza internazionale e nazionale;
 - Inventario federale delle bandite federali di caccia;
- aiuti all'esecuzione:
 - «Reconstitution et remplacement en protection de la nature e du paysage» (istruzioni, in tedesco e francese), Guida all'ambiente n. 11, UFAFP 2002;
 - «Natur- und Heimatschutz beim forstlichen Projektwesen», BFL 1987 (istruzioni e raccomandazioni, disponibili soltanto in tedesco; contenuti del numero 3.4 [arginature] tuttora applicabili);
- Concezione «Paesaggio svizzero» (CPS, Consiglio federale 1997; una concezione conforme all'art. 13 LPT), in particolare i capitoli 7, 11 e 12 nonché Strategia dell'UFAM sul paesaggio 2011
- Strategia Biodiversità Svizzera (SBS, Consiglio federale 2012);
- altre basi:
 - piani regionali o cantonali di sviluppo paesaggistico (Landschaftsentwicklungskonzepte, LEK);

-
- Rete ecologica nazionale REN (attuazione da parte del servizio cantonale competente per la protezione della natura, la protezione del paesaggio e la conservazione dei monumenti storici secondo l'art. 26 OPN);
 - «Les corridors faunistiques en Suisse: bases pour la mise en réseau suprarégionale des habitats», UFAM 2011 (disponibile in tedesco e francese);
 - Liste rosse (specie e habitat minacciati) e liste delle specie e degli habitat prioritari a livello nazionale (UFAM 2011/2013; cfr. anche promemoria, guide pratiche, strategie e piani d'azione nel sito Internet dell'UFAM, comprese le basi per le zone Smeraldo).

Procedura: nel quadro della procedura cantonale determinante devono essere garantite, il prima possibile o comunque in periodi appropriati, le seguenti tappe e le seguenti forme di coordinamento:

- valutazione delle ripercussioni e dell'ubicazione vincolata del progetto nelle zone iscritte all'IFP e in altre zone inventariate nell'ottica di conservare intatti gli oggetti secondo l'articolo 6 capoverso 1 LPN e secondo le ordinanze concernenti gli inventari in conformità agli articoli 18a e 23b LPN nonché dell'articolo 11 LCP;
- rappresentazione nonché garanzia a lungo termine dal punto di vista giuridico e della pianificazione dei provvedimenti di ripristino o di sostituzione prescritti dalla legge (art. 6 e art. 18 cpv. 1ter LPN) quale parte integrante del progetto e corrispondenti allo stato dei lavori di quest'ultimo;
- inventari secondo l'articolo 5 LPN: richiesta della presa di posizione dei servizi cantonali competenti e considerazione di eventuali proposte e richieste conformemente alle disposizioni previste secondo la relativa base giuridica o nel quadro della ponderazione degli interessi. In particolare, i servizi cantonali competenti devono verificare se la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP) o la Commissione federale dei monumenti storici (CFMS) sono tenute a redigere una perizia (art. 7 LPN). Secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPN, una perizia destinata all'autorità decisionale deve essere redatta quando l'oggetto subisce un danno rilevante. La perizia è necessaria anche quando, in relazione alla realizzazione dell'impianto interessato, sorgono questioni di principio concernenti la protezione della natura e del paesaggio